



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 988-B

Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico

18/12/2022 - 07:13

Indice

1. DDL S. 988-B - XVIII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	4
1.2.1. Testo DDL 988-B	5
1.2.2. Testo approvato 988-B (Bozza provvisoria)	24
1.2.3. Testo 1	39
1.3. Trattazione in Commissione	42
1.3.1. Sedute	43
1.3.2. Resoconti sommari	44
1.3.2.1. 9 ^a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare)	45
1.3.2.1.1. 9 ^a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 215 (pom.) del 22/02/2022	46
1.3.2.1.2. 9 ^a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 216 (pom.) del 23/02/2022	53
1.4. Trattazione in consultiva	59
1.4.1. Sedute	60
1.4.2. Resoconti sommari	61
1.4.2.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)	62
1.4.2.1.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 157 (pom., Sottocomm. pareri) del 22/02/2022	63
1.4.2.2. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio)	66
1.4.2.2.1. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 514 (pom.) del 22/02/2022	67
1.5. Trattazione in Assemblea	74
1.5.1. Sedute	75
1.5.2. Resoconti stenografici	76
1.5.2.1. Seduta n. 411 del 02/03/2022	77

1. DDL S. 988-B - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 988-B
XVIII Legislatura

Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico

Iter

2 marzo 2022: approvato definitivamente. Legge

Successione delle letture parlamentari

[C.290](#)

T. U. con [C.410](#), [C.1314](#), [C.1386](#)

approvato in testo unificato

[S.988](#)

approvato con modificazioni

[C.290-410-1314-1386-B](#)

approvato con modificazioni

S.988-B

approvato definitivamente. Legge

Legge n. [23/22](#) del 9 marzo 2022, GU n. 69 del 23 marzo 2022.

Iniziativa Parlamentare

[On. Maria Chiara Gadda](#) (PD)

Cofirmatari

[On. Sara Moretto](#) (PD), [On. Marco Di Maio](#) (PD), [On. Franco Vazio](#) (PD), [On. Stefania Pezzopane](#) (PD), [On. Luca Rizzo Nervo](#) (PD), [On. Alessia Morani](#) (PD), [On. Camillo D'Alessandro](#) (PD), [On. Daniela Cardinale](#) (PD), [On. Francesca La Marca](#) (PD), [On. Laura Cantini](#) (PD), [On. Chiara Gribaudo](#) (PD)

[On. Elena Carnevali](#) (PD) (aggiunge firma in data 11 dicembre 2018)

Iniziative dei DDL approvati in testo unificato

C.410 - [On. Susanna Cenni](#) (PD) e altri

C.1314 - [On. Paolo Parentela](#) (M5S)

C.1386 - [On. Guglielmo Golinelli](#) (Lega) e altri

Natura

ordinaria

Contenente deleghe al Governo.

Presentazione

Trasmesso in data **10 febbraio 2022**; annunciato nella seduta n. 402 del 10 febbraio 2022.

Classificazione TESEO

AGRICOLTURA BIOLOGICA , PRODUZIONE AGRICOLA , ACQUACOLTURA

Articoli

PRODOTTI ITTICI (Artt.1, 5, 10, 11), PRODOTTI ALIMENTARI (Artt.1, 5, 10, 11), PRODOTTI

AGRICOLI (Artt.1, 5, 10, 11), MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO (Artt.3, 5, 6-9, 13, 14, 16, 17), REGIONI (Art.4), PROVINCE AUTONOME (Art.4), COMMISSIONI CONSIGLI E COMITATI AMMINISTRATIVI (Artt.5, 16), PROGRAMMI E PIANI (Artt.5, 7, 8), PUBBLICITA' (Art.5), DECRETI MINISTERIALI (Artt.5, 8, 9, 12, 13, 14, 17), IMPRESE AGRICOLE (Artt.7, 13, 17), INFORMAZIONE (Art.7), CONTROLLI DI QUALITA' (Art.7), RELAZIONI GOVERNATIVE (Art.7), SEMENTI (Artt.8, 18), FONDI DI BILANCIO (Art.9), CONTRIBUTI PUBBLICI (Artt.9, 14), COOPERATIVE (Art.10), INNOVAZIONE TECNOLOGICA (Art.11), DOTTORATO DI RICERCA (Art.11), ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE (Art.12), ENTI LOCALI (Art.13), LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO (Artt.13, 15, 17), TUTELA DEL PAESAGGIO (Art.13), ZONE E AREE PROTETTE (Art.13), VENDITA DIRETTA (Artt.13, 18), AGRITURISMO (Art.13), ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA (Artt.13, 14, 15, 17), COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI (Art.14), CONTRATTI (Artt.14, 15), VIGILANZA (Art.14), SANZIONI AMMINISTRATIVE (Art.14), ACCORDI E CONVENZIONI (Artt.15, 16), ANTI TRUST (Art.16), DECRETI LEGISLATIVI DELEGATI (Art.19), TUTELA DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI (Art.19), PARERI PARLAMENTARI (Art.19), ABROGAZIONE DI NORME (Art.20)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Mino Taricco \(PD\)](#) (dato conto della nomina il 23 febbraio 2022) .

Relatore di maggioranza Sen. [Mino Taricco \(PD\)](#) nominato nella seduta pom. n. 216 del 23 febbraio 2022 .

Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale.

Assegnazione

Assegnato alla [9^a Commissione permanente \(Agricoltura e produzione agroalimentare\)](#) in sede **referente** il 14 febbraio 2022. Annuncio nella seduta n. 403 del 15 febbraio 2022.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 5^a (Bilancio)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 988-B

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 988-B

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati l'11 dicembre 2018, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge

(V. Stampati Camera nn. 290, 410, 1314 e 1386)

d'iniziativa dei deputati **GADDA**, **MORETTO**, **Marco DI MAIO**, **VAZIO**, **PEZZOPANE**, **RIZZO NERVO**, **MORANI**, **D'ALESSANDRO**, **CARDINALE**, **LA MARCA**, **CANTINI**, **GRIBAUDO** e **CARNEVALI** (290); **CENNI** e **INCERTI** (410); **PARENTELA**, **MAGLIONE**, **CADEDDU**, **CASSESE**, **CILLIS**, **CIMINO**, **DEL SESTO**, **GAGNARLI**, **GALLINELLA**, **L'ABBATE**, **LOMBARDO**, **Alberto MANCA**, **MARAIA**, **MARZANA**, **PIGNATONE** e **IANARO** (1314); **GOLINELLI**, **VIVIANI**, **LOLINI**, **COIN**, **GASTALDI**, **LIUNI**, **LO MONTE**, **VALLOTTO** e **ZANOTELLI** (1386)

(V. Stampato n. 988)

modificato dal Senato della Repubblica il 20 maggio 2021

(V. Stampato Camera n. 290-410-1314-1386-B)

nuovamente modificato dalla Camera dei deputati il 9 febbraio 2022

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 10 febbraio 2022

Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico

DISEGNO DI LEGGE

approvato dal Senato della Repubblica

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla

Camera dei deputati

Capo I
NORME GENERALI

Art. 1.

(Oggetto e finalità)

1. *Identico.*

Capo I

NORME GENERALI

Art. 1.

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge disciplina, per il settore della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico, i seguenti oggetti:

- il sistema delle autorità nazionali e locali e degli organismi competenti;
- i distretti biologici e l'organizzazione della produzione e del mercato, compresa l'aggregazione tra i produttori e gli altri soggetti della filiera;
- le azioni per la salvaguardia, la promozione e lo sviluppo della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico, compresa la semplificazione amministrativa, e i mezzi finanziari per il sostegno alla ricerca e alle iniziative per lo sviluppo della produzione biologica, la realizzazione di campagne di informazione e di comunicazione istituzionale, nonché la promozione dell'utilizzo di prodotti ottenuti con il metodo biologico da parte degli enti pubblici e delle istituzioni;
- l'uso di un marchio nazionale che contraddistingua i prodotti ottenuti con il

metodo biologico, realizzati con materie prime coltivate o allevate in Italia.
2. La produzione biologica è un sistema globale di gestione dell'azienda agricola e di produzione alimentare, basato sull'interazione tra le migliori prassi in materia di ambiente e azione per il clima e di salvaguardia delle risorse naturali e, grazie all'applicazione di norme rigorose di produzione, contribuisce alla qualità dei prodotti, alla sicurezza alimentare, al benessere degli animali, allo sviluppo rurale, alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, alla salvaguardia della biodiversità e al raggiungimento degli obiettivi di riduzione dell'intensità delle emissioni di gas a effetto serra stabiliti dall'articolo 7 *bis*, paragrafo 2, della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, e fornisce in tale ambito appositi servizi eco-sistemici, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e delle competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Lo Stato promuove e sostiene la produzione con metodo biologico, anche attraverso interventi volti a incentivare la costituzione di organismi, punti e piattaforme di aggregazione del prodotto e di filiere biologiche.

3. Ai fini della presente legge, i metodi di produzione basati su preparati e specifici disciplinari applicati nel rispetto delle disposizioni dei regolamenti dell'Unione europea e delle norme nazionali in materia di agricoltura biologica sono equiparati al metodo di agricoltura biologica. **Sono a tal fine equiparati il metodo dell'agricoltura biodinamica ed i metodi che, avendone fatta richiesta secondo le procedure fissate dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali con apposito decreto, prevedono il rispetto delle disposizioni di cui al primo periodo.**

Art. 2.
(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge sono definiti:

- a) « produzione biologica » o « metodo biologico »: la produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura ottenuta conformemente alla normativa europea e a quella nazionale di settore;
- b) « prodotti biologici »: i prodotti derivanti dalla produzione biologica di cui alla lettera a);
- c) « aziende »: le aziende agricole, agroalimentari e dell'acquacoltura che adottano il metodo biologico di cui alla lettera a).

Capo II
AUTORITÀ NAZIONALI E LOCALI

Art. 3.
(Autorità nazionale)

1. Ferma restando la competenza in materia di controlli di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di seguito denominato « Ministro », è l'autorità di indirizzo e coordinamento a livello nazionale delle attività amministrative e

2. *Identico.*

3. Ai fini della presente legge, i metodi di produzione basati su preparati e specifici disciplinari applicati nel rispetto delle disposizioni dei regolamenti dell'Unione europea e delle norme nazionali in materia di agricoltura biologica sono equiparati al metodo di agricoltura biologica.

Art. 2.
(Definizioni)
Identico

Capo II
AUTORITÀ
NAZIONALI E
LOCALI

Art. 3.
(Autorità nazionale)
Identico

tecnico-scientifiche inerenti all'applicazione della normativa europea in materia di produzione biologica.

Art. 4.

(Autorità locali)

1. Nel rispetto delle competenze primarie e concorrenti loro spettanti e ferma restando la competenza in materia di controlli di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono le autorità locali competenti, nel rispettivo territorio, per lo svolgimento delle attività amministrative e tecnico-scientifiche relative alla produzione biologica. Le regioni adeguano i propri ordinamenti ai principi della presente legge.

Capo III

ORGANISMI DI SETTORE

Art. 5.

(Tavolo tecnico per la produzione biologica)

1. È istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di seguito denominato « Ministero », il Tavolo tecnico per la produzione biologica, di seguito denominato « Tavolo tecnico ».
2. Al funzionamento del Tavolo tecnico provvede il Ministero, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente per il funzionamento del Comitato consultivo per l'agricoltura biologica ed ecocompatibile, di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 10568 del 10 dicembre 2008, e del Tavolo tecnico partecipato in agricoltura biologica, di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 631 del 9 aprile 2013, che sono contestualmente soppressi.
3. Il Tavolo tecnico è costituito da tre rappresentanti nominati dal Ministro, di cui uno con funzioni di presidente, da un rappresentante nominato dal Ministro della salute, da un rappresentante nominato dal Ministro della transizione ecologica, da quattro rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, individuati dalle stesse in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani, da un rappresentante della cooperazione agricola, da quattro rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole a vocazione generale, da un rappresentante per ciascuna delle associazioni maggiormente rappresentative nell'ambito della produzione biologica e da un rappresentante delle associazioni maggiormente rappresentative nell'ambito della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biodinamico, da due rappresentanti delle associazioni dei produttori dei mezzi tecnici utilizzati nell'agricoltura biologica, da tre rappresentanti delle associazioni dei consumatori, da tre rappresentanti della ricerca scientifica applicata nel settore della produzione biologica, di cui uno nominato dall'Istituto superiore per la ricerca e la protezione ambientale, uno dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) e uno da altri istituti di ricerca pubblici, da tre rappresentanti dei distretti biologici di cui all'articolo 13 e da tre rappresentanti degli organismi di controllo. I componenti del Tavolo tecnico restano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
4. Il Tavolo tecnico ha, in particolare, i seguenti compiti:
 - a) delineare gli indirizzi e le priorità per il Piano d'azione di cui all'articolo 7, con particolare attenzione alla ricerca nell'ambito della produzione biologica;

Art. 4.

(Autorità locali)

Identico

Capo III

ORGANISMI DI SETTORE

Art. 5.

(Tavolo tecnico per la produzione biologica)

Identico

- b) esprimere pareri in merito ai provvedimenti concernenti la produzione biologica a livello nazionale e dell'Unione europea, con particolare riguardo alle questioni sulle quali lo Stato italiano è chiamato a fornire il proprio contributo in sede europea;
- c) proporre gli interventi per l'indirizzo e l'organizzazione delle attività di promozione dei prodotti biologici, nonché favorire il coordinamento tra le autorità di cui agli articoli 3 e 4 e gli operatori, per assicurare la diffusione di tali prodotti sui mercati;
- d) individuare le strategie d'azione per favorire l'ingresso e la conversione delle aziende convenzionali al metodo biologico.

5. Le modalità di funzionamento del Tavolo tecnico sono definite con decreto del Ministro. Ai partecipanti al Tavolo tecnico non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Capo IV

DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL RICONOSCIMENTO DEI PRODOTTI BIOLOGICI ITALIANI

Art. 6.

(Istituzione di un marchio biologico italiano)

1. È istituito il marchio biologico italiano per caratterizzare i prodotti biologici ottenuti da materia prima italiana contraddistinti dall'indicazione « Biologico italiano » di cui all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, e, a decorrere dalla data della sua applicazione, all'articolo 33, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018.

2. Il marchio biologico italiano è di proprietà esclusiva del Ministero e può essere richiesto su base volontaria. Il logo del marchio biologico italiano è individuato mediante concorso di idee, da bandire entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Con decreto del Ministro, da emanare previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le condizioni e le modalità di attribuzione del marchio.

Capo V

STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE, DI RICERCA E DI FINANZIAMENTO

Art. 7.

(Piano d'azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici)

1. Il Ministro, con decreto da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente

Capo IV

DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL RICONOSCIMENTO DEI PRODOTTI BIOLOGICI ITALIANI

Art. 6.

(Istituzione di un marchio biologico italiano)

Identico

Capo V

STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E, DI RICERCA E DI FINANZIAMENTO

Art. 7.

(Piano d'azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici)

Identico

per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta il Piano d'azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici, di seguito denominato « Piano ». Il Piano è adottato con cadenza triennale ed è aggiornato anche annualmente. Gli interventi contenuti nel Piano sono finanziati nei limiti delle risorse e secondo le modalità di cui all'articolo 9.

2. Il Piano prevede interventi per lo sviluppo della produzione biologica con l'obiettivo di:

- a) favorire la conversione al metodo biologico delle imprese agricole, agroalimentari e dell'acquacoltura convenzionali, con particolare riguardo ai piccoli produttori agricoli convenzionali di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, anche attraverso l'individuazione e l'utilizzo delle misure previste dalle politiche di sviluppo rurale nonché attraverso un'azione di assistenza tecnica;
- b) sostenere la costituzione di forme associative e contrattuali per rafforzare l'organizzazione della filiera dei prodotti biologici, ponendo particolare attenzione al ruolo svolto all'interno della filiera dalle piccole aziende agricole biologiche condotte dai piccoli produttori agricoli di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, anche attraverso la promozione di sistemi di certificazione di gruppo;
- c) incentivare il consumo dei prodotti biologici attraverso iniziative di informazione, formazione ed educazione, anche ambientale e alimentare, con particolare riferimento alla ristorazione collettiva;
- d) monitorare l'andamento del settore, anche attivando un'integrazione dei dati raccolti sui sistemi informativi, relativi alle superfici in produzione e alle scelte colturali, con le relative rese produttive, al fine di elaborare e diffondere le informazioni rilevanti per la produzione biologica, comprese le informazioni relative alle iniziative adottate dai soggetti pubblici e quelle relative ai risultati della ricerca e della sperimentazione, tramite le attività del Sistema d'informazione nazionale sull'agricoltura biologica (SINAB), in sinergia con le risorse del programma della Rete rurale nazionale. Il monitoraggio è svolto attraverso una piattaforma che raccoglie le informazioni sul settore e ha, in particolare, le seguenti finalità:
 - 1) condividere le informazioni con il Tavolo tecnico e con le autorità locali;
 - 2) fornire servizi agli operatori del settore per lo sviluppo e la valorizzazione della produzione biologica nazionale, mediante un centro con funzioni di documentazione e di sportello d'informazione per il pubblico;
- e) sostenere e promuovere i distretti biologici di cui all'articolo 13;
- f) favorire l'insediamento di nuove aziende nelle aree rurali montane;
- g) migliorare il sistema di controllo e di certificazione a garanzia della qualità dei prodotti biologici attraverso la semplificazione della normativa, l'utilizzo di strumenti informatici e la predisposizione di interventi di formazione;
- h) stimolare le istituzioni e gli enti pubblici affinché utilizzino i metodi della produzione biologica nella gestione del verde pubblico e prevedano il consumo di prodotti biologici nelle mense pubbliche e in quelle private in regime di convenzione;
- i) incentivare e sostenere la ricerca e l'innovazione in materia di produzione biologica, ai sensi dell'articolo 9, comma 1;
- l) promuovere progetti di tracciabilità dei prodotti biologici provenienti dai distretti biologici di cui all'articolo 13, finalizzati alla condivisione dei dati relativi alle diverse fasi produttive, nonché all'informazione sulla sostenibilità ambientale, sulla salubrità del terreno, sulla lontananza da impianti inquinanti,

sull'utilizzo di prodotti fitosanitari ecocompatibili e sulle tecniche di lavorazione e di imballaggio dei prodotti utilizzate;
m) valorizzare le produzioni tipiche italiane biologiche;
n) promuovere la sostenibilità ambientale con la definizione di azioni per l'incremento e il mantenimento della fertilità naturale del terreno e l'uso di metodi di conservazione, confezionamento e distribuzione rispettosi dell'ambiente.

3. Il Ministro presenta annualmente alle Camere, per la trasmissione alle competenti Commissioni parlamentari, una relazione sullo stato di attuazione del Piano e sulle modalità di ripartizione e utilizzazione del Fondo per lo sviluppo della produzione biologica, di cui all'articolo 9, nonché sulle iniziative finanziate dallo stesso.

Art. 8.

(Piano nazionale delle sementi biologiche)

Art. 8.

(Piano nazionale delle sementi biologiche)

1. Il Ministro, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentito il Tavolo tecnico e con il supporto scientifico del CREA, adotta con decreto un piano nazionale per le sementi biologiche finalizzato ad aumentare la disponibilità delle sementi stesse per le aziende e a migliorarne l'aspetto quantitativo e qualitativo con riferimento a varietà adatte all'agricoltura biologica e biodinamica.

2. Il piano di cui al comma 1 è aggiornato con cadenza triennale e deve promuovere il miglioramento genetico partecipativo, con la collaborazione di agricoltori, tecnici e ricercatori, per selezionare piante che rispondano ai bisogni degli agricoltori, adattandosi ai diversi contesti ambientali e climatici e ai diversi sistemi culturali.

3. Il piano di cui al comma 1 è finanziato a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 9 per una quota stabilita dal Ministro con proprio decreto.

Art. 9.

(Fondo per lo sviluppo della produzione biologica)

Art. 9.

(Fondo per lo sviluppo della produzione biologica)
Identico

1. Nello stato di previsione del Ministero è istituito il Fondo per lo sviluppo della produzione biologica, di seguito denominato « Fondo », destinato al finanziamento, in coerenza con la comunicazione 2014/C 204/01 della Commissione europea sugli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020, di iniziative per lo sviluppo della produzione biologica, come definite nel Piano di cui all'articolo 7, nonché per il finanziamento del piano di cui all'articolo 8.

2. Con decreto del Ministro, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti le modalità di funzionamento del Fondo nonché i requisiti e i criteri per la definizione dei soggetti e delle iniziative che possono essere finanziati con le risorse del Fondo medesimo.

3. Il Ministro, con proprio decreto aggiornato anche annualmente, determina la quota della dotazione del Fondo da destinare, con separata evidenza contabile, alla realizzazione del marchio biologico italiano di cui all'articolo 6, al finanziamento del piano di cui all'articolo 8, nonché, sentito il Ministro

dell'università e della ricerca, al finanziamento dei programmi di ricerca e innovazione di cui all'articolo 11, comma 2, lettera *d*). Lo schema di decreto è trasmesso alle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla trasmissione.

4. La dotazione del Fondo è parametrata a una quota parte delle entrate derivanti dal contributo di cui all'articolo 59, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come sostituito dal comma 5 del presente articolo, determinata tenendo conto di quanto stabilito dall'articolo 2, comma 617-*bis*, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

5. Il comma 1 dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente:

« 1. Al fine di promuovere lo sviluppo di una produzione biologica ed ecocompatibile e di perseguire l'obiettivo prioritario di riduzione dei rischi per la salute degli uomini e degli animali e per l'ambiente, è istituito un contributo annuale per la sicurezza alimentare, nella misura del 2 per cento del fatturato realizzato nell'anno precedente relativamente alla vendita di prodotti fitosanitari autorizzati ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, e degli articoli 5, 8 e 10 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, dei fertilizzanti da sintesi, da individuare con i decreti di cui al presente comma, e dei prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari di cui all'articolo 1 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, ed etichettati con le sigle: R62, R60, R50, R49, R45, R40, R33, R28, R27, R26, R25, R24, R23, H400, H410, H411, H412 e H413. Con decreti dei Ministri della salute e delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro il 31 dicembre di ciascun anno, è determinato e aggiornato l'elenco dei prodotti di cui al presente comma ».

6. Il contributo di cui all'articolo 59, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come sostituito dal comma 5 del presente articolo, è corrisposto in rate semestrali da versare entro il giorno 15 del mese successivo alla scadenza della rata, con le modalità stabilite con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In caso di omissione del versamento del contributo si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del contributo dovuto; in caso di versamento del contributo in misura inferiore al dovuto, la sanzione è pari al doppio della differenza tra quanto versato e quanto dovuto; se il versamento è effettuato dopo la scadenza del termine indicato al primo periodo, la sanzione è pari allo 0,1 per cento del contributo dovuto per ogni giorno di ritardo. Con il decreto di cui al primo periodo sono altresì definite le modalità di applicazione e di riscossione delle sanzioni.

7. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Fondo di cui all'articolo 59, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è soppresso e le disponibilità esistenti nello stesso alla predetta data sono trasferite al Fondo di cui al comma 1 del presente articolo.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 10.

(Strumenti di integrazione degli operatori della filiera biologica)

Art. 10.

(Strumenti di integrazione degli operatori della filiera biologica)
Identico

1. Al fine di favorire l'aggregazione imprenditoriale e l'integrazione tra le

diverse fasi della filiera dei prodotti biologici, lo Stato sostiene la stipulazione di contratti di rete tra le imprese della filiera biologica, ai sensi dell'articolo 3, commi 4-ter, 4-ter.1, 4-ter.2, 4-quater e 4-quinquies, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, nonché la costituzione di cooperative tra produttori del settore biologico e la sottoscrizione di contratti di filiera tra gli operatori del settore.

Art. 11.

(Sostegno della ricerca nel settore della produzione biologica)

1. Lo Stato sostiene la ricerca tecnologica e applicata nel settore della produzione biologica.

2. Per le finalità di cui al comma 1:

a) sono promossi specifici percorsi formativi nelle università pubbliche attraverso la possibilità di attivare corsi di laurea, dottorati di ricerca, *master* e corsi di formazione in tema di produzione biologica; sono altresì previsti specifici percorsi per l'aggiornamento dei docenti degli istituti tecnici agrari pubblici, anche mediante periodi di affiancamento con le aziende del territorio;

b) in sede di ripartizione annuale del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal Ministero dell'università e della ricerca, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, una quota parte delle risorse del Fondo medesimo è destinata alle attività di ricerca che il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) svolge nell'ambito della produzione biologica. A tal fine, il decreto di riparto del Fondo, di cui al comma 2 del citato articolo 7 del medesimo decreto legislativo, stabilisce la misura massima della quota da destinare al CNR per lo svolgimento delle predette attività;

c) nel piano triennale di attività del CREA, predisposto ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, sono previsti interventi per la ricerca nel settore della produzione biologica;

d) almeno il 30 per cento delle risorse confluite nel Fondo di cui all'articolo 9 è destinato al finanziamento di programmi di ricerca e innovazione, dei percorsi formativi e di aggiornamento di cui alla lettera a) del presente comma e dei programmi di ricerca in materia di sicurezza e salubrità degli alimenti.

Nell'ambito di tali risorse, il decreto di riparto adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 3, assegna specifiche somme a progetti di ricerca di durata compresa tra tre e cinque anni e a progetti nei quali siano coinvolti tutti gli operatori della filiera produttiva, all'uopo assicurando un adeguato corrispettivo alle aziende che partecipano ai progetti di ricerca e sperimentazione, compresi quelli realizzati nei distretti biologici di cui all'articolo 13, e mettono a tal fine a disposizione i terreni di cui dispongono.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 12.

(Formazione professionale)

1. Lo Stato e le regioni promuovono la formazione teorico-pratica di tecnici e di operatori in materia di produzione biologica, di produttori e operatori di settore che decidono di convertirsi dalla produzione convenzionale a quella biologica e dei soggetti pubblici incaricati di svolgere i controlli ispettivi

Art. 11.

(Sostegno della ricerca nel settore della produzione biologica)
Identico

Art. 12.

(Formazione professionale)
Identico

previsti dalla legislazione vigente. Per tali finalità, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto da emanare previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce i principi in base ai quali le regioni organizzano la formazione professionale.

Capo VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DELLA
PRODUZIONE E DEL MERCATO

Capo VI
DISPOSIZIONI IN
MATERIA DI
ORGANIZZAZIONE
DELLA
PRODUZIONE E
DEL MERCATO

Art. 13.

(Distretti biologici)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, che annovera i distretti biologici e i biodistretti tra i distretti del cibo, costituiscono distretti biologici anche i sistemi produttivi locali, anche di carattere interprovinciale o interregionale, a spiccata vocazione agricola nei quali siano significativi:

a) la coltivazione, l'allevamento, la trasformazione e la preparazione alimentare, all'interno del territorio individuato dal biodistretto, di prodotti biologici conformemente alla normativa vigente in materia;
b) la produzione primaria biologica che insiste in un territorio sovracomunale, ovvero sia comprendente aree appartenenti a più comuni.

2. I distretti biologici si caratterizzano, inoltre, per l'integrazione con le altre attività economiche presenti nell'area del distretto stesso e per la presenza di aree paesaggisticamente rilevanti, comprese le aree naturali protette nazionali e regionali di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e le aree comprese nella rete « Natura 2000 », previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357. I distretti biologici si caratterizzano, altresì, per il limitato uso dei prodotti fitosanitari al loro interno. In particolare, gli enti pubblici possono vietare l'uso di diserbanti per la pulizia delle strade e delle aree pubbliche e stabilire agevolazioni compensative per le imprese. Gli agricoltori convenzionali adottano le pratiche necessarie per impedire l'inquinamento accidentale delle coltivazioni biologiche.

3. Al distretto biologico possono partecipare gli enti locali, singoli o associati, che adottino politiche di tutela delle produzioni biologiche, di difesa dell'ambiente, di conservazione del suolo agricolo e di difesa della biodiversità, nonché gli enti di ricerca che svolgono attività scientifiche in materia.

4. Con decreto del Ministro, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinati i requisiti e le condizioni per la costituzione dei distretti biologici. Al fine di preservare le caratteristiche qualitative e sanitarie dei prodotti biologici nonché di salvaguardarne l'immagine, con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono predisposti appositi interventi per ridurre gli impatti antropici sul suolo, sulle acque e sull'atmosfera causati da impianti o da altre

Art. 13.

(Distretti biologici)

Identico

installazioni che svolgono le attività previste dalla direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, e di cui all'allegato VIII alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, soggette all'autorizzazione integrata ambientale di cui all'articolo 4, comma 4, lettera c), del medesimo decreto legislativo, ovvero da altre fonti di rischio significativo per la produzione biologica, eccetto gli impianti o le altre installazioni la cui attività è connessa direttamente alla lavorazione e alla trasformazione dei prodotti connessi all'attività dell'azienda.

5. I distretti biologici sono istituiti al fine di:

- a) promuovere la conversione alla produzione biologica e incentivare l'uso sostenibile delle risorse naturali e locali nei processi produttivi agricoli, nonché garantire la tutela degli ecosistemi, sostenendo la progettazione e l'innovazione al servizio di un'economia circolare;
- b) stimolare e favorire l'approccio territoriale alla conversione e al mantenimento della produzione biologica, anche al di fuori dei confini amministrativi, promuovendo la coesione e la partecipazione di tutti i soggetti economici e sociali con l'obiettivo di perseguire uno sviluppo attento alla conservazione delle risorse, impiegando le stesse nei processi produttivi in modo da salvaguardare l'ambiente, la salute e le diversità locali;
- c) semplificare, per i produttori biologici operanti nel distretto, l'applicazione delle norme di certificazione biologica e delle norme di certificazione ambientale e territoriale previste dalla normativa vigente;
- d) favorire lo sviluppo, la valorizzazione e la promozione dei processi di preparazione, di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti biologici;
- e) promuovere e sostenere le attività multifunzionali collegate alla produzione biologica, quali la somministrazione di cibi biologici nella ristorazione pubblica e collettiva, la vendita diretta di prodotti biologici, l'attività agrituristica e di pescaturismo, il turismo rurale, l'agricoltura sociale, le azioni finalizzate alla tutela, alla valorizzazione e alla conservazione della biodiversità agricola e naturale, nonché la riduzione dell'uso della plastica;
- f) promuovere una maggiore diffusione e valorizzazione a livello locale dei prodotti biologici;
- g) promuovere e realizzare progetti di ricerca partecipata con le aziende e la diffusione delle pratiche innovative.

6. Le aziende, singole e associate, le organizzazioni dei produttori e i soggetti pubblici e privati che intendono promuovere la costituzione di un distretto biologico costituiscono un comitato promotore, che presenta la richiesta di riconoscimento del distretto medesimo alla regione di appartenenza. Nel caso di distretti compresi nel territorio di più regioni, la richiesta di riconoscimento deve essere presentata a ciascuna regione. Ai partecipanti al comitato promotore non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

7. Nei distretti biologici che abbiano ottenuto il riconoscimento giuridico viene costituito un consiglio direttivo, che adotta lo statuto e il regolamento organizzativo dell'ente, anche ai fini della presentazione delle domande per i contributi nell'ambito della Politica agricola comune dell'Unione europea e della partecipazione ai programmi di ricerca nazionali. Il consiglio direttivo è incaricato della rappresentanza delle istanze amministrative, economiche e commerciali del distretto, anche attraverso la predisposizione di modelli semplificati per la gestione delle pratiche amministrative. Ai partecipanti al consiglio direttivo non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

8. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere percorsi gradualmente di conversione al metodo biologico al fine del riconoscimento dei distretti biologici.

9. Il Ministero e le regioni promuovono, anche attraverso i propri siti *internet* istituzionali, la divulgazione delle migliori pratiche messe in atto nei distretti biologici, valorizzando i risultati ottenuti, anche mediante la predisposizione di schede che contengano informazioni, di tipo amministrativo e tecnico, inerenti alle attività e ai progetti di sviluppo e di ricerca relativi al distretto biologico.

10. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono individuare criteri specifici sulla base dei quali attribuire priorità al finanziamento di progetti presentati da imprese singole o associate o da enti locali singoli o associati operanti nel territorio del distretto biologico o dallo stesso distretto biologico.

11. I distretti biologici promuovono la costituzione di gruppi di operatori, sulla base di quanto previsto dall'articolo 36 del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, al fine di realizzare forme di certificazione di gruppo.

Art. 14.

(Organizzazioni interprofessionali nella filiera biologica)

Art. 14.

*(Organizzazioni interprofessionali nella filiera biologica)
Identico*

1. Al fine di favorire il riordino delle relazioni contrattuali nel settore dei prodotti biologici, il Ministero riconosce le organizzazioni interprofessionali della filiera dei prodotti biologici che:

a) sono costituite da rappresentanti delle attività economiche connesse alla produzione e ad almeno una delle fasi della trasformazione o del commercio dei prodotti biologici;

b) sono costituite per iniziativa delle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale nei settori della produzione, della trasformazione e del commercio dei prodotti biologici;

c) perseguono, tenendo conto degli interessi dei loro associati e dei consumatori, una finalità specifica coerente con le finalità della presente legge e compresa tra quelle di seguito indicate:

1) migliorare la conoscenza e la trasparenza della produzione e del mercato, anche mediante la pubblicazione di dati statistici aggregati sui costi di produzione, sui prezzi, corredati eventualmente di relativi indici, sui volumi e sulla durata dei contratti precedentemente conclusi e mediante la realizzazione di analisi sui possibili sviluppi futuri del mercato a livello regionale, nazionale o internazionale;

2) contribuire a un migliore coordinamento delle modalità di immissione dei prodotti sul mercato, in particolare attraverso ricerche e studi di mercato, esplorando potenziali mercati d'esportazione, prevedendo il potenziale di produzione e diffondendo rilevazioni dei prezzi pubblici di mercato;

3) nel rispetto della disciplina delle relazioni contrattuali in materia di cessione dei prodotti agricoli e agroalimentari, di cui all'articolo 168 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e all'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, redigere contratti-tipo compatibili con la vigente normativa dell'Unione europea per la vendita di prodotti agricoli biologici ad acquirenti o per la fornitura di prodotti

trasformati a distributori e rivenditori al minuto, tenendo conto della necessità di ottenere condizioni concorrenziali eque e di evitare distorsioni del mercato;

4) valorizzare in modo ottimale il potenziale dei prodotti biologici, anche a

livello di sbocchi di mercato, e sviluppare iniziative volte a rafforzare la competitività economica e l'innovazione;

5) fornire le informazioni e svolgere le ricerche necessarie per innovare, razionalizzare e migliorare la produzione, la trasformazione e la commercializzazione e orientarle verso prodotti biologici più adatti al fabbisogno del mercato e alle aspettative dei consumatori, avendo particolare riguardo alla protezione dell'ambiente attraverso metodi atti a limitare l'impiego di prodotti fitosanitari, a garantire la salvaguardia del suolo e delle acque e a rafforzare la sicurezza sanitaria degli alimenti;

6) realizzare ogni azione atta a tutelare e promuovere la produzione biologica attraverso attività di ricerca per l'individuazione di metodi di produzione sostenibili più rispettosi dell'ambiente;

7) promuovere il consumo dei prodotti biologici, anche attraverso programmi di educazione alimentare.

2. Le organizzazioni interprofessionali di cui al comma 1, per un più efficace esercizio delle proprie attività istituzionali, possono associare, con funzione consultiva, le organizzazioni rappresentative dei consumatori e dei lavoratori del settore agricolo, agroalimentare e dell'acquacoltura, anche al fine di acquisirne l'avviso sui progetti di estensione delle regole ai sensi dei commi da 8 a 10.

3. Le organizzazioni interprofessionali, nella redazione dei contratti-tipo per la vendita di prodotti agricoli biologici ad acquirenti o per la fornitura di prodotti trasformati a distributori e rivenditori al minuto, garantiscono il rispetto delle disposizioni dell'articolo 62, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e delle relative norme di attuazione.

4. Al Ministero competono il riconoscimento, il controllo e la vigilanza delle organizzazioni interprofessionali, nonché l'approvazione delle richieste di estensione delle regole e la definizione delle condizioni per la loro applicazione ai sensi dei commi da 8 a 10.

5. Con decreto del Ministro, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono essere riconosciute, su richiesta, una sola organizzazione interprofessionale a livello nazionale o a livello della medesima circoscrizione economica, o un'organizzazione per ciascun prodotto o gruppo di prodotti. Nel caso di concorso tra più domande di riconoscimento da parte di organizzazioni interprofessionali a livello nazionale o relative alla medesima circoscrizione economica, ovvero al medesimo prodotto o gruppo di prodotti, il riconoscimento è concesso all'organizzazione maggiormente rappresentativa. L'organizzazione interprofessionale riconosciuta a livello nazionale può essere articolata in sezioni territoriali o in circoscrizioni economiche o in sezioni o comitati di prodotto. Si intende per circoscrizione economica la zona geografica costituita da regioni di produzione limitrofe o vicine nelle quali le condizioni di produzione e di commercializzazione sono omogenee.

6. Può essere riconosciuta come organizzazione interprofessionale della filiera dei prodotti biologici un'associazione che sia in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere costituita ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile e riconosciuta ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;

b) prevedere nel proprio statuto una o più delle finalità specifiche indicate al comma 1, lettera c), e regole per la rappresentanza democratica della propria base associativa;

c) rappresentare una quota delle attività economiche pari almeno al 30 per cento del valore della produzione, calcolato con riferimento al complesso dei prodotti della filiera biologica nazionale ovvero a singoli prodotti o gruppi di prodotti. Nel caso di organizzazioni interprofessionali operanti in una singola circoscrizione economica, la condizione di cui alla presente lettera si intende verificata se il richiedente dimostra di rappresentare almeno il 40 per cento del valore dei prodotti della filiera biologica nella circoscrizione medesima e comunque almeno il 25 per cento del valore dei medesimi a livello nazionale.

7. Le organizzazioni interprofessionali possono costituire fondi per il conseguimento dei fini istituzionali e imporre regole e contributi obbligatori per tutte le imprese aderenti, a condizione che dette regole, nel rispetto delle vigenti norme dell'Unione europea, non comportino restrizioni della concorrenza ad eccezione degli accordi volti ad effettuare una programmazione previsionale e coordinata della produzione in funzione degli sbocchi di mercato o ad attuare un programma di miglioramento della qualità che abbia come conseguenza diretta una limitazione del volume di offerta. Gli accordi di cui al periodo precedente sono adottati all'unanimità degli associati interessati al prodotto.

8. Le organizzazioni interprofessionali, per lo svolgimento dei propri fini istituzionali e in particolare per la promozione dei prodotti della rispettiva filiera, possono presentare al Ministero una richiesta di estensione delle regole, con la quale chiedono che alcuni degli accordi, decisioni o pratiche concordate convenuti nel proprio ambito siano resi obbligatori, per un periodo limitato, nei confronti degli operatori attivi, individualmente o in gruppo, nella o nelle medesime circoscrizioni economiche e non aderenti all'organizzazione. Parimenti possono chiedere l'istituzione di contributi obbligatori, connessi all'applicazione delle regole estese ai sensi dei commi da 9 a 13 agli operatori economici ai quali la medesima regola è suscettibile di applicazione, ancorché non associati all'organizzazione interprofessionale.

9. L'estensione delle regole di cui al comma 8 è disposta, per un periodo limitato, dal Ministero, su richiesta dell'organizzazione interprofessionale riconosciuta interessata, per le regole adottate con il voto favorevole almeno dell'85 per cento degli associati per ciascuna delle attività economiche alle quali le medesime sono suscettibili di applicazione, salvo che lo statuto dell'organizzazione stabilisca maggioranze più elevate.

10. Il Ministero decide sulla richiesta di estensione delle regole e sulla richiesta di istituzione di contributi obbligatori nei termini e con la verifica dei requisiti di cui ai paragrafi 4, 5 e 6 dell'articolo 164 e all'articolo 165 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013. In mancanza di una decisione espressa, la richiesta s'intende rigettata. Ai fini della richiesta di estensione di cui al comma 8, i requisiti di rappresentatività economica devono essere dimostrati dall'organizzazione interprofessionale richiedente e sono valutati dal Ministero con riferimento alla struttura economica di ciascuna filiera e tenendo conto dei volumi di beni prodotti, trasformati o commercializzati dagli operatori professionali ai quali la regola oggetto di richiesta di estensione è suscettibile di applicarsi. Il possesso dei requisiti di rappresentatività si presume se la regola oggetto di richiesta di estensione, pubblicata, previa domanda dell'organizzazione interprofessionale, nel sito *internet* istituzionale del Ministero, non incontra l'opposizione, comunicata al medesimo Ministero, da parte di organizzazioni che dimostrino di rappresentare più di un terzo degli operatori economici secondo i criteri di cui al presente articolo.

11. Qualora sia disposta l'estensione delle regole di cui al comma 8, esse si applicano a tutti gli operatori del settore dei prodotti biologici o del singolo prodotto ovvero del gruppo di prodotti, ancorché non aderenti all'organizzazione interprofessionale.

12. L'operatore economico che non si attenga all'estensione delle regole ai sensi del comma 11 è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 50.000. L'importo della sanzione è determinato in ragione dell'entità della violazione e, fermo restando il limite massimo indicato al primo periodo, non può essere comunque superiore al 10 per cento del valore dei contratti stipulati in violazione delle medesime regole.

13. L'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero è incaricato della vigilanza sull'applicazione delle disposizioni dei commi da 8 a 11 e dell'irrogazione delle sanzioni previste dal comma 12, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. All'accertamento delle medesime violazioni l'Ispettorato provvede d'ufficio o su segnalazione di qualsiasi soggetto interessato.

Art. 15.

(Accordi quadro)

1. Le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale nella produzione, trasformazione e commercializzazione nel settore della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico possono stipulare, in rappresentanza delle imprese che hanno loro conferito apposito mandato, accordi quadro ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, aventi ad oggetto la disciplina dei contratti di cessione dei prodotti ottenuti con il metodo biologico, definendone le condizioni contrattuali di cui all'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e prevedendo a favore dei produttori un corrispettivo pari almeno ai costi medi di produzione. Si considerano maggiormente rappresentative a livello nazionale le associazioni che svolgono le proprie attività in almeno cinque regioni e che rappresentano una quota delle attività economiche, riferita alle suddette imprese, pari almeno al 20 per cento del settore.

Art. 16.

(Intese di filiera per i prodotti biologici)

1. Il Ministero, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, istituisce il Tavolo di filiera per i prodotti biologici ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, al fine di promuovere l'organizzazione del mercato dei prodotti biologici e la stipulazione delle intese di filiera di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102.

2. Il Tavolo di filiera di cui al comma 1 propone al Ministero le intese di filiera sottoscritte dagli organismi maggiormente rappresentativi a livello nazionale nei settori della produzione, della trasformazione e del commercio dei prodotti biologici presenti nel Tavolo tecnico nonché le intese stipulate e proposte nell'ambito delle organizzazioni interprofessionali. Le intese di filiera per i prodotti biologici sono finalizzate ai seguenti scopi:

- a) perseguire uno sviluppo volto a valorizzare le produzioni biologiche nonché i prodotti e i sottoprodotti derivanti dalle diverse fasi della filiera biologica;
- b) favorire lo sviluppo dei processi di preparazione e di trasformazione con metodo biologico, consentendo a tutti gli operatori della filiera di ottimizzare i costi di produzione;

Art. 15.

(Accordi quadro)

Identico

Art. 16.

(Intese di filiera per i prodotti biologici)

Identico

- c) conservare il territorio e salvaguardare l'ambiente, la salute pubblica, le risorse naturali e la biodiversità;
- d) garantire la tracciabilità delle produzioni e la tutela degli operatori e dei consumatori finali;
- e) promuovere e sostenere le attività connesse delle aziende che adottano il metodo dell'agricoltura biologica;
- f) promuovere l'istituzione e lo sviluppo dei distretti biologici;
- g) valorizzare i rapporti organici con le organizzazioni di produttori biologici allo scopo di consentire agli stessi la pianificazione e la programmazione della produzione.

3. Le intese di filiera non possono comportare restrizioni della concorrenza. Esse possono comunque prevedere specifici accordi volti a effettuare una programmazione previsionale e coordinata della produzione in funzione degli sbocchi di mercato o ad attuare un programma di miglioramento della qualità che abbia come conseguenza diretta una limitazione del volume di offerta, nel rispetto delle vigenti norme dell'Unione europea e nazionali.

4. L'intesa di filiera è comunicata al Ministero, il quale, dopo la verifica della compatibilità con la normativa dell'Unione europea e nazionale, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, cura la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

5. Il Tavolo di filiera per i prodotti biologici agevola la definizione di contratti quadro elaborati e proposti ai sensi del capo III del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102.

6. Le amministrazioni pubbliche possono sviluppare azioni volte a valorizzare le intese di filiera e i conseguenti accordi o contratti quadro, in particolare se rivolte al miglioramento della qualità, all'aumento del consumo dei prodotti biologici e alla loro valorizzazione nelle gare bandite per la fornitura diretta di alimenti.

7. Ai partecipanti al Tavolo di filiera non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Al funzionamento del Tavolo di filiera provvede il Ministero, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 17.

(Organizzazioni dei produttori biologici)

1. Con decreto del Ministro, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti, nel rispetto delle vigenti disposizioni nazionali e degli indirizzi dell'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli dell'Unione europea, i criteri e i requisiti in base ai quali le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano riconoscono le organizzazioni dei produttori biologici e le loro associazioni. Con il medesimo decreto sono altresì definite le modalità con le quali le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano le attività di verifica sulla sussistenza di tali requisiti e sulla loro permanenza.

2. Il Ministero è competente al riconoscimento delle associazioni delle organizzazioni dei produttori biologici quando queste associano organizzazioni di produttori riconosciute da regioni diverse. Con il decreto di cui al comma 1 possono essere definite le modalità per il riconoscimento delle medesime organizzazioni nel caso in cui la regione competente non abbia comunicato il rigetto della richiesta entro i termini indicati nel medesimo decreto.

Art. 17.

(Organizzazioni dei produttori biologici)
Identico

3. Le organizzazioni dei produttori biologici e le loro associazioni sono riconosciute, quando promosse su iniziativa dei produttori, a condizione che il loro statuto preveda una delle seguenti finalità:

a) la commercializzazione, in forma associata, della produzione dei produttori ad esse aderenti;

b) l'attivazione di un programma operativo con una o più delle seguenti finalità:

1) programmare la produzione e l'adeguamento della stessa alla domanda, dal punto di vista sia quantitativo sia qualitativo;

2) gestire le crisi di mercato;

3) ridurre i costi di produzione e stabilizzare i prezzi alla produzione, realizzando iniziative relative alla logistica, adottando tecnologie innovative e favorendo l'accesso a nuovi mercati, anche attraverso l'apertura di sedi o uffici commerciali;

4) promuovere pratiche colturali e tecniche di produzione rispettose dell'ambiente per migliorare la qualità delle produzioni e l'igiene degli alimenti e per tutelare la qualità delle acque, dei suoli e del paesaggio;

5) assicurare la trasparenza e la regolarità dei rapporti economici con gli associati nella determinazione dei prezzi di vendita dei prodotti.

4. Le organizzazioni dei produttori possono essere riconosciute a condizione che prevedano nel loro statuto:

a) l'obbligo per i soci di applicare le regole dettate dall'organizzazione in materia di produzione, commercializzazione e tutela ambientale;

b) l'obbligo per i soci di versare i contributi finanziari necessari al finanziamento dell'organizzazione o di partecipare ai programmi operativi;

c) la possibilità di aderire ad una sola organizzazione di produttori per il prodotto o gruppo di prodotti oggetto dell'attività dell'organizzazione;

d) la quota minima della produzione dei soci da conferire o cedere direttamente all'organizzazione;

e) la durata minima del vincolo associativo, che non può essere inferiore ad un anno, e, ai fini del recesso, il preavviso di almeno sei mesi prima dell'inizio della campagna di commercializzazione;

f) le regole volte a garantire ai soci il controllo democratico dell'organizzazione, per evitare qualsiasi abuso di potere o di influenza di uno o più produttori in relazione alla gestione e al funzionamento

dell'organizzazione medesima. Qualora l'organizzazione di produttori sia costituita in forma cooperativa, il controllo democratico è garantito dal rispetto dell'articolo 2538 del codice civile;

g) le regole relative all'ammissione di nuovi aderenti;

h) le sanzioni applicabili in caso di inosservanza degli obblighi statutari, tra cui in particolare quelli riferiti al pagamento dei contributi finanziari, o delle regole fissate dall'organizzazione;

i) le regole contabili e di bilancio necessarie per il funzionamento dell'organizzazione;

l) l'obbligo per i soci di fornire le informazioni richieste dall'organizzazione a fini statistici e di programmazione o di autorizzare l'accesso a proprie banche di dati per l'acquisizione delle predette informazioni.

5. Per la realizzazione di programmi operativi finalizzati all'attuazione delle finalità di cui al comma 3, le organizzazioni di produttori costituiscono fondi di esercizio alimentati dai contributi dei soci, calcolati in base ai quantitativi o al valore dei prodotti effettivamente commercializzati.

Capo VII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA PRODUZIONE
BIOLOGICA E DEI CONSUMATORI

Capo VII

DISPOSIZIONI IN
MATERIA DI

TUTELA DELLA
PRODUZIONE
BIOLOGICA E DEI
CONSUMATORI

Art. 18.
(Sementi biologiche)
Identico

Art. 18.

(Sementi biologiche)

1. Per la commercializzazione di materiale riproduttivo eterogeneo biologico, ancorché non registrato, incluse le sementi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, e ai conseguenti atti delegati adottati dalla Commissione europea. Il materiale di cui al precedente periodo può essere commercializzato previa notifica agli organismi di controllo e secondo le modalità di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/848. Al materiale riproduttivo vegetale biologico non eterogeneo si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 6 a 12 del regolamento (UE) 2018/848 e di cui all'allegato II, parte I, dello stesso regolamento. Agli agricoltori che producono sementi biologiche di varietà iscritte nel registro nazionale delle varietà da conservazione, nei luoghi dove tali varietà hanno evoluto le loro proprietà caratteristiche, sono riconosciuti il diritto alla vendita diretta e in ambito locale delle medesime sementi o di materiali di propagazione relativi a tali varietà prodotti in azienda, nonché il diritto al libero scambio, all'interno della Rete nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, di cui all'articolo 4 della legge 1° dicembre 2015, n. 194, secondo le disposizioni del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia fitosanitaria. Agli agricoltori che producono sementi biologiche di varietà inserite nell'Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare sono riconosciuti il diritto di vendere direttamente ad altri agricoltori in ambito locale, in quantità limitata, le medesime sementi o materiali di propagazione biologici, purché prodotti in azienda, nonché il diritto al libero scambio, nell'ambito della Rete nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, di cui all'articolo 4 della legge 1° dicembre 2015, n. 194, di una modica quantità di materiale di riproduzione e di moltiplicazione e gli altri diritti previsti dagli articoli 5, 6 e 9 del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, adottato dalla trentunesima riunione della Conferenza della FAO a Roma il 3 novembre 2001, ratificato ai sensi della legge 6 aprile 2004, n. 101, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia sementiera e fitosanitaria. Per modica quantità si intende quella determinata ai sensi dell'allegato 1 al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 10400 del 24 ottobre 2018.

Art. 19.

(Delega al Governo per la revisione, l'armonizzazione e la razionalizzazione della normativa sui controlli per la produzione agricola e agroalimentare biologica)

1. Al fine di procedere a una revisione della normativa in materia di

Art. 19.

(Delega al Governo per la revisione, l'armonizzazione e la razionalizzazione della normativa sui controlli per la produzione agricola e agroalimentare biologica)
Identico

armonizzazione e razionalizzazione sui controlli per la produzione agricola e agroalimentare biologica, il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi con i quali provvede a migliorare le garanzie di terzietà dei soggetti autorizzati al controllo, eventualmente anche attraverso una ridefinizione delle deleghe al controllo concesse dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, e a rivedere l'impianto del sistema sanzionatorio connesso, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) revisione, aggiornamento e rafforzamento del sistema dei controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica, di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20;
- b) adozione di misure volte ad assicurare una maggiore trasparenza e tutela della concorrenza mediante la definizione di strumenti di superamento e soluzione dei conflitti di interessi esistenti tra controllori e controllati;
- c) rafforzamento delle norme e degli strumenti di tutela dei consumatori mediante la previsione dell'obbligo di fornitura di informazioni circa la provenienza, la qualità e la tracciabilità dei prodotti biologici, anche mediante l'impiego di piattaforme digitali;
- d) riordino della disciplina della lotta contro le frodi agroalimentari mediante la ricognizione delle norme vigenti, la loro semplificazione e la compiuta ridefinizione dei confini fra fattispecie delittuose, contravvenzionali e di illecito amministrativo previste in materia, con contestuale revisione della disciplina sanzionatoria vigente.

2. Con i medesimi decreti legislativi di cui al comma 1 sono altresì definite le sanzioni, compresa l'eventuale revoca, per l'improprio utilizzo del marchio di cui all'articolo 6, al fine della tutela dei consumatori.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Qualora dai decreti legislativi di cui al comma 1 derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, i decreti stessi sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie, in conformità a quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Gli schemi dei decreti legislativi, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine i decreti legislativi sono emanati anche in mancanza dei pareri. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al medesimo comma e con le procedure di cui al presente comma, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.

Capo VIII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20.
(*Abrogazioni*)

1. I commi 2, 2-*bis*, 2-*ter*, 3 e 5 dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono abrogati.
2. Il comma 87 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è abrogato.

Capo VIII
DISPOSIZIONI
FINALI
Art. 20.
(*Abrogazioni*)
Identico

Art. 21.
(Norma di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Art. 21.
(Norma di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge e **quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione della stessa** si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

1.2.2. Testo approvato 988-B (Bozza provvisoria)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 988-B

Senato della Repubblica

Attesto che il Senato della Repubblica, il 2 marzo 2022, ha approvato il seguente disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Gadda, Moretto, Marco Di Maio, Vazio, Pezzopane, Rizzo Nervo, Morani, D'Alessandro, Cardinale, La Marca, Cantini, Gribaudo e Carnevali; Cenni e Incerti; Parentela, Maglione, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lombardo, Alberto Manca, Maraia, Marzana, Pignatone e Ianaro; Golinelli, Viviani, Lolini, Coin, Gastaldi, Liuni, Lo Monte, Vallotto e Zanotelli, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati:

Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico

Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico

Capo I

NORME GENERALI

Art. 1.

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge disciplina, per il settore della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico, i seguenti oggetti:

- a) il sistema delle autorità nazionali e locali e degli organismi competenti;
- b) i distretti biologici e l'organizzazione della produzione e del mercato, compresa l'aggregazione tra i produttori e gli altri soggetti della filiera;
- c) le azioni per la salvaguardia, la promozione e lo sviluppo della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico, compresa la semplificazione amministrativa, e i mezzi finanziari per il sostegno alla ricerca e alle iniziative per lo sviluppo della produzione biologica, la realizzazione di campagne di informazione e di comunicazione istituzionale, nonché la promozione dell'utilizzo di prodotti ottenuti con il metodo biologico da parte degli enti pubblici e delle istituzioni;
- d) l'uso di un marchio nazionale che contraddistingua i prodotti ottenuti con il metodo biologico, realizzati con materie prime coltivate o allevate in Italia.

2. La produzione biologica è un sistema globale di gestione dell'azienda agricola e di produzione alimentare, basato sull'interazione tra le migliori prassi in materia di ambiente e azione per il clima e di salvaguardia delle risorse naturali e, grazie all'applicazione di norme rigorose di produzione, contribuisce alla qualità dei prodotti, alla sicurezza alimentare, al benessere degli animali, allo sviluppo rurale, alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, alla salvaguardia della biodiversità e al raggiungimento degli obiettivi di riduzione dell'intensità delle emissioni di gas a effetto serra stabiliti dall'articolo 7 bis, paragrafo 2, della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13

ottobre 1998, e fornisce in tale ambito appositi servizi eco-sistemici, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e delle competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Lo Stato promuove e sostiene la produzione con metodo biologico, anche attraverso interventi volti a incentivare la costituzione di organismi, punti e piattaforme di aggregazione del prodotto e di filiere biologiche.

3. Ai fini della presente legge, i metodi di produzione basati su preparati e specifici disciplinari applicati nel rispetto delle disposizioni dei regolamenti dell'Unione europea e delle norme nazionali in materia di agricoltura biologica sono equiparati al metodo di agricoltura biologica.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge sono definiti:

a) « produzione biologica » o « metodo biologico »: la produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura ottenuta conformemente alla normativa europea e a quella nazionale di settore;

b) « prodotti biologici »: i prodotti derivanti dalla produzione biologica di cui alla lettera a);

c) « aziende »: le aziende agricole, agroalimentari e dell'acquacoltura che adottano il metodo biologico di cui alla lettera a).

Capo II

AUTORITÀ NAZIONALI E LOCALI

Art. 3.

(Autorità nazionale)

1. Ferma restando la competenza in materia di controlli di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di seguito denominato « Ministro », è l'autorità di indirizzo e coordinamento a livello nazionale delle attività amministrative e tecnico-scientifiche inerenti all'applicazione della normativa europea in materia di produzione biologica.

Art. 4.

(Autorità locali)

1. Nel rispetto delle competenze primarie e concorrenti loro spettanti e ferma restando la competenza in materia di controlli di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono le autorità locali competenti, nel rispettivo territorio, per lo svolgimento delle attività amministrative e tecnico-scientifiche relative alla produzione biologica. Le regioni adeguano i propri ordinamenti ai principi della presente legge.

Capo III

ORGANISMI DI SETTORE

Art. 5.

(Tavolo tecnico per la produzione biologica)

1. È istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di seguito denominato « Ministero », il Tavolo tecnico per la produzione biologica, di seguito denominato « Tavolo tecnico ».

2. Al funzionamento del Tavolo tecnico provvede il Ministero, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente per il funzionamento del Comitato consultivo per l'agricoltura biologica ed ecocompatibile, di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 10568 del 10 dicembre 2008, e del Tavolo tecnico partecipato in agricoltura biologica, di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 631 del 9 aprile 2013, che sono contestualmente soppressi.

3. Il Tavolo tecnico è costituito da tre rappresentanti nominati dal Ministro, di cui uno con funzioni di presidente, da un rappresentante nominato dal Ministro della salute, da un rappresentante nominato dal

Ministro della transizione ecologica, da quattro rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, individuati dalle stesse in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani, da un rappresentante della cooperazione agricola, da quattro rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole a vocazione generale, da un rappresentante per ciascuna delle associazioni maggiormente rappresentative nell'ambito della produzione biologica e da un rappresentante delle associazioni maggiormente rappresentative nell'ambito della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biodinamico, da due rappresentanti delle associazioni dei produttori dei mezzi tecnici utilizzati nell'agricoltura biologica, da tre rappresentanti delle associazioni dei consumatori, da tre rappresentanti della ricerca scientifica applicata nel settore della produzione biologica, di cui uno nominato dall'Istituto superiore per la ricerca e la protezione ambientale, uno dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) e uno da altri istituti di ricerca pubblici, da tre rappresentanti dei distretti biologici di cui all'articolo 13 e da tre rappresentanti degli organismi di controllo. I componenti del Tavolo tecnico restano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

4. Il Tavolo tecnico ha, in particolare, i seguenti compiti:

- a) delineare gli indirizzi e le priorità per il Piano d'azione di cui all'articolo 7, con particolare attenzione alla ricerca nell'ambito della produzione biologica;
- b) esprimere pareri in merito ai provvedimenti concernenti la produzione biologica a livello nazionale e dell'Unione europea, con particolare riguardo alle questioni sulle quali lo Stato italiano è chiamato a fornire il proprio contributo in sede europea;
- c) proporre gli interventi per l'indirizzo e l'organizzazione delle attività di promozione dei prodotti biologici, nonché favorire il coordinamento tra le autorità di cui agli articoli 3 e 4 e gli operatori, per assicurare la diffusione di tali prodotti sui mercati;
- d) individuare le strategie d'azione per favorire l'ingresso e la conversione delle aziende convenzionali al metodo biologico.

5. Le modalità di funzionamento del Tavolo tecnico sono definite con decreto del Ministro. Ai partecipanti al Tavolo tecnico non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Capo IV

DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL RICONOSCIMENTO DEI PRODOTTI BIOLOGICI ITALIANI

Art. 6.

(Istituzione di un marchio biologico italiano)

1. È istituito il marchio biologico italiano per caratterizzare i prodotti biologici ottenuti da materia prima italiana contraddistinti dall'indicazione « Biologico italiano » di cui all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, e, a decorrere dalla data della sua applicazione, all'articolo 33, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018.
2. Il marchio biologico italiano è di proprietà esclusiva del Ministero e può essere richiesto su base volontaria. Il logo del marchio biologico italiano è individuato mediante concorso di idee, da bandire entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Con decreto del Ministro, da emanare previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le condizioni e le modalità di attribuzione del marchio.

Capo V

STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE, DI RICERCA E DI FINANZIAMENTO

Art. 7.

(Piano d'azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici)

1. Il Ministro, con decreto da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta il Piano d'azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici, di seguito denominato « Piano ». Il Piano è adottato con cadenza triennale ed è aggiornato anche annualmente. Gli interventi contenuti nel Piano sono finanziati nei limiti delle risorse e secondo le modalità di cui all'articolo 9.

2. Il Piano prevede interventi per lo sviluppo della produzione biologica con l'obiettivo di:

a) favorire la conversione al metodo biologico delle imprese agricole, agroalimentari e dell'acquacoltura convenzionali, con particolare riguardo ai piccoli produttori agricoli convenzionali di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, anche attraverso l'individuazione e l'utilizzo delle misure previste dalle politiche di sviluppo rurale nonché attraverso un'azione di assistenza tecnica;

b) sostenere la costituzione di forme associative e contrattuali per rafforzare l'organizzazione della filiera dei prodotti biologici, ponendo particolare attenzione al ruolo svolto all'interno della filiera dalle piccole aziende agricole biologiche condotte dai piccoli produttori agricoli di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, anche attraverso la promozione di sistemi di certificazione di gruppo;

c) incentivare il consumo dei prodotti biologici attraverso iniziative di informazione, formazione ed educazione, anche ambientale e alimentare, con particolare riferimento alla ristorazione collettiva;

d) monitorare l'andamento del settore, anche attivando un'integrazione dei dati raccolti sui sistemi informativi, relativi alle superfici in produzione e alle scelte colturali, con le relative rese produttive, al fine di elaborare e diffondere le informazioni rilevanti per la produzione biologica, comprese le informazioni relative alle iniziative adottate dai soggetti pubblici e quelle relative ai risultati della ricerca e della sperimentazione, tramite le attività del Sistema d'informazione nazionale sull'agricoltura biologica (SINAB), in sinergia con le risorse del programma della Rete rurale nazionale. Il monitoraggio è svolto attraverso una piattaforma che raccoglie le informazioni sul settore e ha, in particolare, le seguenti finalità:

1) condividere le informazioni con il Tavolo tecnico e con le autorità locali;

2) fornire servizi agli operatori del settore per lo sviluppo e la valorizzazione della produzione biologica nazionale, mediante un centro con funzioni di documentazione e di sportello d'informazione per il pubblico;

e) sostenere e promuovere i distretti biologici di cui all'articolo 13;

f) favorire l'insediamento di nuove aziende nelle aree rurali montane;

g) migliorare il sistema di controllo e di certificazione a garanzia della qualità dei prodotti biologici attraverso la semplificazione della normativa, l'utilizzo di strumenti informatici e la predisposizione di interventi di formazione;

h) stimolare le istituzioni e gli enti pubblici affinché utilizzino i metodi della produzione biologica nella gestione del verde pubblico e prevedano il consumo di prodotti biologici nelle mense pubbliche e in quelle private in regime di convenzione;

i) incentivare e sostenere la ricerca e l'innovazione in materia di produzione biologica, ai sensi dell'articolo 9, comma 1;

l) promuovere progetti di tracciabilità dei prodotti biologici provenienti dai distretti biologici di cui all'articolo 13, finalizzati alla condivisione dei dati relativi alle diverse fasi produttive, nonché

all'informazione sulla sostenibilità ambientale, sulla salubrità del terreno, sulla lontananza da impianti inquinanti, sull'utilizzo di prodotti fitosanitari ecocompatibili e sulle tecniche di lavorazione e di imballaggio dei prodotti utilizzate;

m) valorizzare le produzioni tipiche italiane biologiche;

n) promuovere la sostenibilità ambientale con la definizione di azioni per l'incremento e il mantenimento della fertilità naturale del terreno e l'uso di metodi di conservazione, confezionamento e distribuzione rispettosi dell'ambiente.

3. Il Ministro presenta annualmente alle Camere, per la trasmissione alle competenti Commissioni parlamentari, una relazione sullo stato di attuazione del Piano e sulle modalità di ripartizione e utilizzazione del Fondo per lo sviluppo della produzione biologica, di cui all'articolo 9, nonché sulle iniziative finanziate dallo stesso.

Art. 8.

(Piano nazionale delle sementi biologiche)

1. Il Ministro, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentito il Tavolo tecnico e con il supporto scientifico del CREA, adotta con decreto un piano nazionale per le sementi biologiche finalizzato ad aumentare la disponibilità delle sementi stesse per le aziende e a migliorarne l'aspetto quantitativo e qualitativo con riferimento a varietà adatte all'agricoltura biologica e biodinamica.

2. Il piano di cui al comma 1 è aggiornato con cadenza triennale e deve promuovere il miglioramento genetico partecipativo, con la collaborazione di agricoltori, tecnici e ricercatori, per selezionare piante che rispondano ai bisogni degli agricoltori, adattandosi ai diversi contesti ambientali e climatici e ai diversi sistemi colturali.

3. Il piano di cui al comma 1 è finanziato a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 9 per una quota stabilita dal Ministro con proprio decreto.

Art. 9.

(Fondo per lo sviluppo della produzione biologica)

1. Nello stato di previsione del Ministero è istituito il Fondo per lo sviluppo della produzione biologica, di seguito denominato « Fondo », destinato al finanziamento, in coerenza con la comunicazione 2014/C 204/01 della Commissione europea sugli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020, di iniziative per lo sviluppo della produzione biologica, come definite nel Piano di cui all'articolo 7, nonché per il finanziamento del piano di cui all'articolo 8.

2. Con decreto del Ministro, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti le modalità di funzionamento del Fondo nonché i requisiti e i criteri per la definizione dei soggetti e delle iniziative che possono essere finanziati con le risorse del Fondo medesimo.

3. Il Ministro, con proprio decreto aggiornato anche annualmente, determina la quota della dotazione del Fondo da destinare, con separata evidenza contabile, alla realizzazione del marchio biologico italiano di cui all'articolo 6, al finanziamento del piano di cui all'articolo 8, nonché, sentito il Ministro dell'università e della ricerca, al finanziamento dei programmi di ricerca e innovazione di cui all'articolo 11, comma 2, lettera d). Lo schema di decreto è trasmesso alle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla trasmissione.

4. La dotazione del Fondo è parametrata a una quota parte delle entrate derivanti dal contributo di cui all'articolo 59, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come sostituito dal comma 5 del

presente articolo, determinata tenendo conto di quanto stabilito dall'articolo 2, comma 617-*bis*, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

5. Il comma 1 dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente:

« 1. Al fine di promuovere lo sviluppo di una produzione biologica ed ecocompatibile e di perseguire l'obiettivo prioritario di riduzione dei rischi per la salute degli uomini e degli animali e per l'ambiente, è istituito un contributo annuale per la sicurezza alimentare, nella misura del 2 per cento del fatturato realizzato nell'anno precedente relativamente alla vendita di prodotti fitosanitari autorizzati ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, e degli articoli 5, 8 e 10 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, dei fertilizzanti da sintesi, da individuare con i decreti di cui al presente comma, e dei prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari di cui all'articolo 1 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, ed etichettati con le sigle: R62, R60, R50, R49, R45, R40, R33, R28, R27, R26, R25, R24, R23, H400, H410, H411, H412 e H413. Con decreti dei Ministri della salute e delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro il 31 dicembre di ciascun anno, è determinato e aggiornato l'elenco dei prodotti di cui al presente comma ».

6. Il contributo di cui all'articolo 59, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come sostituito dal comma 5 del presente articolo, è corrisposto in rate semestrali da versare entro il giorno 15 del mese successivo alla scadenza della rata, con le modalità stabilite con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In caso di omissione del versamento del contributo si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del contributo dovuto; in caso di versamento del contributo in misura inferiore al dovuto, la sanzione è pari al doppio della differenza tra quanto versato e quanto dovuto; se il versamento è effettuato dopo la scadenza del termine indicato al primo periodo, la sanzione è pari allo 0,1 per cento del contributo dovuto per ogni giorno di ritardo. Con il decreto di cui al primo periodo sono altresì definite le modalità di applicazione e di riscossione delle sanzioni.

7. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Fondo di cui all'articolo 59, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è soppresso e le disponibilità esistenti nello stesso alla predetta data sono trasferite al Fondo di cui al comma 1 del presente articolo.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 10.

(Strumenti di integrazione degli operatori della filiera biologica)

1. Al fine di favorire l'aggregazione imprenditoriale e l'integrazione tra le diverse fasi della filiera dei prodotti biologici, lo Stato sostiene la stipulazione di contratti di rete tra le imprese della filiera biologica, ai sensi dell'articolo 3, commi 4-*ter*, 4-*ter*.1, 4-*ter*.2, 4-*quater* e 4-*quinq*ues, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e ai sensi dell'articolo 1-*bis*, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, nonché la costituzione di cooperative tra produttori del settore biologico e la sottoscrizione di contratti di filiera tra gli operatori del settore.

Art. 11.

(Sostegno della ricerca nel settore della produzione biologica)

1. Lo Stato sostiene la ricerca tecnologica e applicata nel settore della produzione biologica.

2. Per le finalità di cui al comma 1:

a) sono promossi specifici percorsi formativi nelle università pubbliche attraverso la possibilità di attivare corsi di laurea, dottorati di ricerca, *master* e corsi di formazione in tema di produzione biologica; sono altresì previsti specifici percorsi per l'aggiornamento dei docenti degli istituti tecnici agrari pubblici, anche mediante periodi di affiancamento con le aziende del territorio;

b) in sede di ripartizione annuale del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal Ministero dell'università e della ricerca, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, una quota parte delle risorse del Fondo medesimo è destinata alle attività di ricerca che il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) svolge nell'ambito della produzione biologica. A tal fine, il decreto di riparto del Fondo, di cui al comma 2 del citato articolo 7 del medesimo decreto legislativo, stabilisce la misura massima della quota da destinare al CNR per lo svolgimento delle predette attività;

c) nel piano triennale di attività del CREA, predisposto ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, sono previsti interventi per la ricerca nel settore della produzione biologica;

d) almeno il 30 per cento delle risorse confluite nel Fondo di cui all'articolo 9 è destinato al finanziamento di programmi di ricerca e innovazione, dei percorsi formativi e di aggiornamento di cui alla lettera a) del presente comma e dei programmi di ricerca in materia di sicurezza e salubrità degli alimenti. Nell'ambito di tali risorse, il decreto di riparto adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 3, assegna specifiche somme a progetti di ricerca di durata compresa tra tre e cinque anni e a progetti nei quali siano coinvolti tutti gli operatori della filiera produttiva, all'uopo assicurando un adeguato corrispettivo alle aziende che partecipano ai progetti di ricerca e sperimentazione, compresi quelli realizzati nei distretti biologici di cui all'articolo 13, e mettono a tal fine a disposizione i terreni di cui dispongono.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 12.

(Formazione professionale)

1. Lo Stato e le regioni promuovono la formazione teorico-pratica di tecnici e di operatori in materia di produzione biologica, di produttori e operatori di settore che decidono di convertirsi dalla produzione convenzionale a quella biologica e dei soggetti pubblici incaricati di svolgere i controlli ispettivi previsti dalla legislazione vigente. Per tali finalità, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto da emanare previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce i principi in base ai quali le regioni organizzano la formazione professionale.

Capo VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DELLA PRODUZIONE E DEL MERCATO

Art. 13.

(Distretti biologici)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, che annovera i distretti biologici e i biodistretti tra i distretti del cibo, costituiscono distretti biologici anche i sistemi produttivi locali, anche di carattere interprovinciale o interregionale, a spiccata vocazione agricola nei quali siano significativi:

a) la coltivazione, l'allevamento, la trasformazione e la preparazione alimentare, all'interno del territorio individuato dal biodistretto, di prodotti biologici conformemente alla normativa vigente in materia;

b) la produzione primaria biologica che insiste in un territorio sovracomunale, ovverosia comprendente aree appartenenti a più comuni.

2. I distretti biologici si caratterizzano, inoltre, per l'integrazione con le altre attività economiche presenti nell'area del distretto stesso e per la presenza di aree paesaggisticamente rilevanti, comprese le aree naturali protette nazionali e regionali di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e le aree comprese nella rete « Natura 2000 », previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357. I distretti biologici si caratterizzano, altresì, per il limitato uso dei prodotti

fitosanitari al loro interno. In particolare, gli enti pubblici possono vietare l'uso di diserbanti per la pulizia delle strade e delle aree pubbliche e stabilire agevolazioni compensative per le imprese. Gli agricoltori convenzionali adottano le pratiche necessarie per impedire l'inquinamento accidentale delle coltivazioni biologiche.

3. Al distretto biologico possono partecipare gli enti locali, singoli o associati, che adottino politiche di tutela delle produzioni biologiche, di difesa dell'ambiente, di conservazione del suolo agricolo e di difesa della biodiversità, nonché gli enti di ricerca che svolgono attività scientifiche in materia.

4. Con decreto del Ministro, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinati i requisiti e le condizioni per la costituzione dei distretti biologici. Al fine di preservare le caratteristiche qualitative e sanitarie dei prodotti biologici nonché di salvaguardarne l'immagine, con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono predisposti appositi interventi per ridurre gli impatti antropici sul suolo, sulle acque e sull'atmosfera causati da impianti o da altre installazioni che svolgono le attività previste dalla direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, e di cui all'allegato VIII alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, soggette all'autorizzazione integrata ambientale di cui all'articolo 4, comma 4, lettera c), del medesimo decreto legislativo, ovvero da altre fonti di rischio significativo per la produzione biologica, eccetto gli impianti o le altre installazioni la cui attività è connessa direttamente alla lavorazione e alla trasformazione dei prodotti connessi all'attività dell'azienda.

5. I distretti biologici sono istituiti al fine di:

a) promuovere la conversione alla produzione biologica e incentivare l'uso sostenibile delle risorse naturali e locali nei processi produttivi agricoli, nonché garantire la tutela degli ecosistemi, sostenendo la progettazione e l'innovazione al servizio di un'economia circolare;

b) stimolare e favorire l'approccio territoriale alla conversione e al mantenimento della produzione biologica, anche al di fuori dei confini amministrativi, promuovendo la coesione e la partecipazione di tutti i soggetti economici e sociali con l'obiettivo di perseguire uno sviluppo attento alla conservazione delle risorse, impiegando le stesse nei processi produttivi in modo da salvaguardare l'ambiente, la salute e le diversità locali;

c) semplificare, per i produttori biologici operanti nel distretto, l'applicazione delle norme di certificazione biologica e delle norme di certificazione ambientale e territoriale previste dalla normativa vigente;

d) favorire lo sviluppo, la valorizzazione e la promozione dei processi di preparazione, di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti biologici;

e) promuovere e sostenere le attività multifunzionali collegate alla produzione biologica, quali la somministrazione di cibi biologici nella ristorazione pubblica e collettiva, la vendita diretta di prodotti biologici, l'attività agrituristica e di pescaturismo, il turismo rurale, l'agricoltura sociale, le azioni finalizzate alla tutela, alla valorizzazione e alla conservazione della biodiversità agricola e naturale, nonché la riduzione dell'uso della plastica;

f) promuovere una maggiore diffusione e valorizzazione a livello locale dei prodotti biologici;

g) promuovere e realizzare progetti di ricerca partecipata con le aziende e la diffusione delle pratiche innovative.

6. Le aziende, singole e associate, le organizzazioni dei produttori e i soggetti pubblici e privati che intendono promuovere la costituzione di un distretto biologico costituiscono un comitato promotore, che presenta la richiesta di riconoscimento del distretto medesimo alla regione di appartenenza. Nel caso di distretti compresi nel territorio di più regioni, la richiesta di riconoscimento deve essere presentata a ciascuna regione. Ai partecipanti al comitato promotore non spettano compensi, indennità,

gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

7. Nei distretti biologici che abbiano ottenuto il riconoscimento giuridico viene costituito un consiglio direttivo, che adotta lo statuto e il regolamento organizzativo dell'ente, anche ai fini della presentazione delle domande per i contributi nell'ambito della Politica agricola comune dell'Unione europea e della partecipazione ai programmi di ricerca nazionali. Il consiglio direttivo è incaricato della rappresentanza delle istanze amministrative, economiche e commerciali del distretto, anche attraverso la predisposizione di modelli semplificati per la gestione delle pratiche amministrative. Ai partecipanti al consiglio direttivo non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

8. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere percorsi gradualmente di conversione al metodo biologico al fine del riconoscimento dei distretti biologici.

9. Il Ministero e le regioni promuovono, anche attraverso i propri siti *internet* istituzionali, la divulgazione delle migliori pratiche messe in atto nei distretti biologici, valorizzando i risultati ottenuti, anche mediante la predisposizione di schede che contengano informazioni, di tipo amministrativo e tecnico, inerenti alle attività e ai progetti di sviluppo e di ricerca relativi al distretto biologico.

10. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono individuare criteri specifici sulla base dei quali attribuire priorità al finanziamento di progetti presentati da imprese singole o associate o da enti locali singoli o associati operanti nel territorio del distretto biologico o dallo stesso distretto biologico.

11. I distretti biologici promuovono la costituzione di gruppi di operatori, sulla base di quanto previsto dall'articolo 36 del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, al fine di realizzare forme di certificazione di gruppo.

Art. 14.

*(Organizzazioni interprofessionali
nella filiera biologica)*

1. Al fine di favorire il riordino delle relazioni contrattuali nel settore dei prodotti biologici, il Ministero riconosce le organizzazioni interprofessionali della filiera dei prodotti biologici che:

- a) sono costituite da rappresentanti delle attività economiche connesse alla produzione e ad almeno una delle fasi della trasformazione o del commercio dei prodotti biologici;
- b) sono costituite per iniziativa delle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale nei settori della produzione, della trasformazione e del commercio dei prodotti biologici;
- c) perseguono, tenendo conto degli interessi dei loro associati e dei consumatori, una finalità specifica coerente con le finalità della presente legge e compresa tra quelle di seguito indicate:

1) migliorare la conoscenza e la trasparenza della produzione e del mercato, anche mediante la pubblicazione di dati statistici aggregati sui costi di produzione, sui prezzi, corredati eventualmente di relativi indici, sui volumi e sulla durata dei contratti precedentemente conclusi e mediante la realizzazione di analisi sui possibili sviluppi futuri del mercato a livello regionale, nazionale o internazionale;

2) contribuire a un migliore coordinamento delle modalità di immissione dei prodotti sul mercato, in particolare attraverso ricerche e studi di mercato, esplorando potenziali mercati d'esportazione, prevedendo il potenziale di produzione e diffondendo rilevazioni dei prezzi pubblici di mercato;

3) nel rispetto della disciplina delle relazioni contrattuali in materia di cessione dei prodotti agricoli e agroalimentari, di cui all'articolo 168 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e all'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, redigere contratti-tipo compatibili con la vigente normativa dell'Unione europea per la vendita di prodotti agricoli biologici ad acquirenti o per la fornitura di prodotti trasformati a distributori e rivenditori al minuto, tenendo conto della necessità di ottenere condizioni concorrenziali eque e di evitare distorsioni del mercato;

- 4) valorizzare in modo ottimale il potenziale dei prodotti biologici, anche a livello di sbocchi di mercato, e sviluppare iniziative volte a rafforzare la competitività economica e l'innovazione;
 - 5) fornire le informazioni e svolgere le ricerche necessarie per innovare, razionalizzare e migliorare la produzione, la trasformazione e la commercializzazione e orientarle verso prodotti biologici più adatti al fabbisogno del mercato e alle aspettative dei consumatori, avendo particolare riguardo alla protezione dell'ambiente attraverso metodi atti a limitare l'impiego di prodotti fitosanitari, a garantire la salvaguardia del suolo e delle acque e a rafforzare la sicurezza sanitaria degli alimenti;
 - 6) realizzare ogni azione atta a tutelare e promuovere la produzione biologica attraverso attività di ricerca per l'individuazione di metodi di produzione sostenibili più rispettosi dell'ambiente;
 - 7) promuovere il consumo dei prodotti biologici, anche attraverso programmi di educazione alimentare.
2. Le organizzazioni interprofessionali di cui al comma 1, per un più efficace esercizio delle proprie attività istituzionali, possono associare, con funzione consultiva, le organizzazioni rappresentative dei consumatori e dei lavoratori del settore agricolo, agroalimentare e dell'acquacoltura, anche al fine di acquisirne l'avviso sui progetti di estensione delle regole ai sensi dei commi da 8 a 10.
3. Le organizzazioni interprofessionali, nella redazione dei contratti-tipo per la vendita di prodotti agricoli biologici ad acquirenti o per la fornitura di prodotti trasformati a distributori e rivenditori al minuto, garantiscono il rispetto delle disposizioni dell'articolo 62, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e delle relative norme di attuazione.
4. Al Ministero competono il riconoscimento, il controllo e la vigilanza delle organizzazioni interprofessionali, nonché l'approvazione delle richieste di estensione delle regole e la definizione delle condizioni per la loro applicazione ai sensi dei commi da 8 a 10.
5. Con decreto del Ministro, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono essere riconosciute, su richiesta, una sola organizzazione interprofessionale a livello nazionale o a livello della medesima circoscrizione economica, o un'organizzazione per ciascun prodotto o gruppo di prodotti. Nel caso di concorso tra più domande di riconoscimento da parte di organizzazioni interprofessionali a livello nazionale o relative alla medesima circoscrizione economica, ovvero al medesimo prodotto o gruppo di prodotti, il riconoscimento è concesso all'organizzazione maggiormente rappresentativa. L'organizzazione interprofessionale riconosciuta a livello nazionale può essere articolata in sezioni territoriali o in circoscrizioni economiche o in sezioni o comitati di prodotto. Si intende per circoscrizione economica la zona geografica costituita da regioni di produzione limitrofe o vicine nelle quali le condizioni di produzione e di commercializzazione sono omogenee.
6. Può essere riconosciuta come organizzazione interprofessionale della filiera dei prodotti biologici un'associazione che sia in possesso dei seguenti requisiti:
- a) essere costituita ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile e riconosciuta ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;
 - b) prevedere nel proprio statuto una o più delle finalità specifiche indicate al comma 1, lettera c), e regole per la rappresentanza democratica della propria base associativa;
 - c) rappresentare una quota delle attività economiche pari almeno al 30 per cento del valore della produzione, calcolato con riferimento al complesso dei prodotti della filiera biologica nazionale ovvero a singoli prodotti o gruppi di prodotti. Nel caso di organizzazioni interprofessionali operanti in una singola circoscrizione economica, la condizione di cui alla presente lettera si intende verificata se il richiedente dimostra di rappresentare almeno il 40 per cento del valore dei prodotti della filiera biologica nella circoscrizione medesima e comunque almeno il 25 per cento del valore dei medesimi a livello nazionale.
7. Le organizzazioni interprofessionali possono costituire fondi per il conseguimento dei fini

istituzionali e imporre regole e contributi obbligatori per tutte le imprese aderenti, a condizione che dette regole, nel rispetto delle vigenti norme dell'Unione europea, non comportino restrizioni della concorrenza ad eccezione degli accordi volti ad effettuare una programmazione previsionale e coordinata della produzione in funzione degli sbocchi di mercato o ad attuare un programma di miglioramento della qualità che abbia come conseguenza diretta una limitazione del volume di offerta. Gli accordi di cui al periodo precedente sono adottati all'unanimità degli associati interessati al prodotto.

8. Le organizzazioni interprofessionali, per lo svolgimento dei propri fini istituzionali e in particolare per la promozione dei prodotti della rispettiva filiera, possono presentare al Ministero una richiesta di estensione delle regole, con la quale chiedono che alcuni degli accordi, decisioni o pratiche concordate convenuti nel proprio ambito siano resi obbligatori, per un periodo limitato, nei confronti degli operatori attivi, individualmente o in gruppo, nella o nelle medesime circoscrizioni economiche e non aderenti all'organizzazione. Parimenti possono chiedere l'istituzione di contributi obbligatori, connessi all'applicazione delle regole estese ai sensi dei commi da 9 a 13 agli operatori economici ai quali la medesima regola è suscettibile di applicazione, ancorché non associati all'organizzazione interprofessionale.

9. L'estensione delle regole di cui al comma 8 è disposta, per un periodo limitato, dal Ministero, su richiesta dell'organizzazione interprofessionale riconosciuta interessata, per le regole adottate con il voto favorevole almeno dell'85 per cento degli associati per ciascuna delle attività economiche alle quali le medesime sono suscettibili di applicazione, salvo che lo statuto dell'organizzazione stabilisca maggioranze più elevate.

10. Il Ministero decide sulla richiesta di estensione delle regole e sulla richiesta di istituzione di contributi obbligatori nei termini e con la verifica dei requisiti di cui ai paragrafi 4, 5 e 6 dell'articolo 164 e all'articolo 165 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013. In mancanza di una decisione espressa, la richiesta s'intende rigettata. Ai fini della richiesta di estensione di cui al comma 8, i requisiti di rappresentatività economica devono essere dimostrati dall'organizzazione interprofessionale richiedente e sono valutati dal Ministero con riferimento alla struttura economica di ciascuna filiera e tenendo conto dei volumi di beni prodotti, trasformati o commercializzati dagli operatori professionali ai quali la regola oggetto di richiesta di estensione è suscettibile di applicarsi. Il possesso dei requisiti di rappresentatività si presume se la regola oggetto di richiesta di estensione, pubblicata, previa domanda dell'organizzazione interprofessionale, nel sito *internet* istituzionale del Ministero, non incontra l'opposizione, comunicata al medesimo Ministero, da parte di organizzazioni che dimostrino di rappresentare più di un terzo degli operatori economici secondo i criteri di cui al presente articolo.

11. Qualora sia disposta l'estensione delle regole di cui al comma 8, esse si applicano a tutti gli operatori del settore dei prodotti biologici o del singolo prodotto ovvero del gruppo di prodotti, ancorché non aderenti all'organizzazione interprofessionale.

12. L'operatore economico che non si attenga all'estensione delle regole ai sensi del comma 11 è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 50.000. L'importo della sanzione è determinato in ragione dell'entità della violazione e, fermo restando il limite massimo indicato al primo periodo, non può essere comunque superiore al 10 per cento del valore dei contratti stipulati in violazione delle medesime regole.

13. L'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero è incaricato della vigilanza sull'applicazione delle disposizioni dei commi da 8 a 11 e dell'irrogazione delle sanzioni previste dal comma 12, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. All'accertamento delle medesime violazioni l'Ispettorato provvede d'ufficio o su segnalazione di qualsiasi soggetto interessato.

Art. 15.

(Accordi quadro)

1. Le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale nella produzione, trasformazione e commercializzazione nel settore della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico possono stipulare, in rappresentanza delle imprese che hanno loro conferito apposito mandato, accordi quadro ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, aventi ad oggetto la disciplina dei contratti di cessione dei prodotti ottenuti con il metodo biologico, definendone le condizioni contrattuali di cui all'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e prevedendo a favore dei produttori un corrispettivo pari almeno ai costi medi di produzione. Si considerano maggiormente rappresentative a livello nazionale le associazioni che svolgono le proprie attività in almeno cinque regioni e che rappresentano una quota delle attività economiche, riferita alle suddette imprese, pari almeno al 20 per cento del settore.

Art. 16.

(Intese di filiera per i prodotti biologici)

1. Il Ministero, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, istituisce il Tavolo di filiera per i prodotti biologici ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, al fine di promuovere l'organizzazione del mercato dei prodotti biologici e la stipulazione delle intese di filiera di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102.

2. Il Tavolo di filiera di cui al comma 1 propone al Ministero le intese di filiera sottoscritte dagli organismi maggiormente rappresentativi a livello nazionale nei settori della produzione, della trasformazione e del commercio dei prodotti biologici presenti nel Tavolo tecnico nonché le intese stipulate e proposte nell'ambito delle organizzazioni interprofessionali. Le intese di filiera per i prodotti biologici sono finalizzate ai seguenti scopi:

a) perseguire uno sviluppo volto a valorizzare le produzioni biologiche nonché i prodotti e i sottoprodotti derivanti dalle diverse fasi della filiera biologica;

b) favorire lo sviluppo dei processi di preparazione e di trasformazione con metodo biologico, consentendo a tutti gli operatori della filiera di ottimizzare i costi di produzione;

c) conservare il territorio e salvaguardare l'ambiente, la salute pubblica, le risorse naturali e la biodiversità;

d) garantire la tracciabilità delle produzioni e la tutela degli operatori e dei consumatori finali;

e) promuovere e sostenere le attività connesse delle aziende che adottano il metodo dell'agricoltura biologica;

f) promuovere l'istituzione e lo sviluppo dei distretti biologici;

g) valorizzare i rapporti organici con le organizzazioni di produttori biologici allo scopo di consentire agli stessi la pianificazione e la programmazione della produzione.

3. Le intese di filiera non possono comportare restrizioni della concorrenza. Esse possono comunque prevedere specifici accordi volti a effettuare una programmazione previsionale e coordinata della produzione in funzione degli sbocchi di mercato o ad attuare un programma di miglioramento della qualità che abbia come conseguenza diretta una limitazione del volume di offerta, nel rispetto delle vigenti norme dell'Unione europea e nazionali.

4. L'intesa di filiera è comunicata al Ministero, il quale, dopo la verifica della compatibilità con la normativa dell'Unione europea e nazionale, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, cura la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

5. Il Tavolo di filiera per i prodotti biologici agevola la definizione di contratti quadro elaborati e proposti ai sensi del capo III del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102.

6. Le amministrazioni pubbliche possono sviluppare azioni volte a valorizzare le intese di filiera e i conseguenti accordi o contratti quadro, in particolare se rivolte al miglioramento della qualità, all'aumento del consumo dei prodotti biologici e alla loro valorizzazione nelle gare bandite per la

fornitura diretta di alimenti.

7. Ai partecipanti al Tavolo di filiera non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Al funzionamento del Tavolo di filiera provvede il Ministero, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 17.

(Organizzazioni dei produttori biologici)

1. Con decreto del Ministro, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti, nel rispetto delle vigenti disposizioni nazionali e degli indirizzi dell'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli dell'Unione europea, i criteri e i requisiti in base ai quali le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano riconoscono le organizzazioni dei produttori biologici e le loro associazioni. Con il medesimo decreto sono altresì definite le modalità con le quali le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano le attività di verifica sulla sussistenza di tali requisiti e sulla loro permanenza.

2. Il Ministero è competente al riconoscimento delle associazioni delle organizzazioni dei produttori biologici quando queste associano organizzazioni di produttori riconosciute da regioni diverse. Con il decreto di cui al comma 1 possono essere definite le modalità per il riconoscimento delle medesime organizzazioni nel caso in cui la regione competente non abbia comunicato il rigetto della richiesta entro i termini indicati nel medesimo decreto.

3. Le organizzazioni dei produttori biologici e le loro associazioni sono riconosciute, quando promosse su iniziativa dei produttori, a condizione che il loro statuto preveda una delle seguenti finalità:

a) la commercializzazione, in forma associata, della produzione dei produttori ad esse aderenti;

b) l'attivazione di un programma operativo con una o più delle seguenti finalità:

1) programmare la produzione e l'adeguamento della stessa alla domanda, dal punto di vista sia quantitativo sia qualitativo;

2) gestire le crisi di mercato;

3) ridurre i costi di produzione e stabilizzare i prezzi alla produzione, realizzando iniziative relative alla logistica, adottando tecnologie innovative e favorendo l'accesso a nuovi mercati, anche attraverso l'apertura di sedi o uffici commerciali;

4) promuovere pratiche colturali e tecniche di produzione rispettose dell'ambiente per migliorare la qualità delle produzioni e l'igiene degli alimenti e per tutelare la qualità delle acque, dei suoli e del paesaggio;

5) assicurare la trasparenza e la regolarità dei rapporti economici con gli associati nella determinazione dei prezzi di vendita dei prodotti.

4. Le organizzazioni dei produttori possono essere riconosciute a condizione che prevedano nel loro statuto:

a) l'obbligo per i soci di applicare le regole dettate dall'organizzazione in materia di produzione, commercializzazione e tutela ambientale;

b) l'obbligo per i soci di versare i contributi finanziari necessari al finanziamento dell'organizzazione o di partecipare ai programmi operativi;

c) la possibilità di aderire ad una sola organizzazione di produttori per il prodotto o gruppo di prodotti oggetto dell'attività dell'organizzazione;

d) la quota minima della produzione dei soci da conferire o cedere direttamente all'organizzazione;

e) la durata minima del vincolo associativo, che non può essere inferiore ad un anno, e, ai fini del recesso, il preavviso di almeno sei mesi prima dell'inizio della campagna di commercializzazione;

f) le regole volte a garantire ai soci il controllo democratico dell'organizzazione, per evitare qualsiasi

abuso di potere o di influenza di uno o più produttori in relazione alla gestione e al funzionamento dell'organizzazione medesima. Qualora l'organizzazione di produttori sia costituita in forma cooperativa, il controllo democratico è garantito dal rispetto dell'articolo 2538 del codice civile;

g) le regole relative all'ammissione di nuovi aderenti;

h) le sanzioni applicabili in caso di inosservanza degli obblighi statutari, tra cui in particolare quelli riferiti al pagamento dei contributi finanziari, o delle regole fissate dall'organizzazione;

i) le regole contabili e di bilancio necessarie per il funzionamento dell'organizzazione;

l) l'obbligo per i soci di fornire le informazioni richieste dall'organizzazione a fini statistici e di programmazione o di autorizzare l'accesso a proprie banche di dati per l'acquisizione delle predette informazioni.

5. Per la realizzazione di programmi operativi finalizzati all'attuazione delle finalità di cui al comma 3, le organizzazioni di produttori costituiscono fondi di esercizio alimentati dai contributi dei soci, calcolati in base ai quantitativi o al valore dei prodotti effettivamente commercializzati.

Capo VII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA PRODUZIONE BIOLOGICA E DEI CONSUMATORI

Art. 18.

(Sementi biologiche)

1. Per la commercializzazione di materiale riproduttivo eterogeneo biologico, ancorché non registrato, incluse le sementi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, e ai conseguenti atti delegati adottati dalla Commissione europea. Il materiale di cui al precedente periodo può essere commercializzato previa notifica agli organismi di controllo e secondo le modalità di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/848. Al materiale riproduttivo vegetale biologico non eterogeneo si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 6 a 12 del regolamento (UE) 2018/848 e di cui all'allegato II, parte I, dello stesso regolamento. Agli agricoltori che producono sementi biologiche di varietà iscritte nel registro nazionale delle varietà da conservazione, nei luoghi dove tali varietà hanno evoluto le loro proprietà caratteristiche, sono riconosciuti il diritto alla vendita diretta e in ambito locale delle medesime sementi o di materiali di propagazione relativi a tali varietà prodotti in azienda, nonché il diritto al libero scambio, all'interno della Rete nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, di cui all'articolo 4 della legge 1° dicembre 2015, n. 194, secondo le disposizioni del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia fitosanitaria. Agli agricoltori che producono sementi biologiche di varietà inserite nell'Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare sono riconosciuti il diritto di vendere direttamente ad altri agricoltori in ambito locale, in quantità limitata, le medesime sementi o materiali di propagazione biologici, purché prodotti in azienda, nonché il diritto al libero scambio, nell'ambito della Rete nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, di cui all'articolo 4 della legge 1° dicembre 2015, n. 194, di una modica quantità di materiale di riproduzione e di moltiplicazione e gli altri diritti previsti dagli articoli 5, 6 e 9 del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, adottato dalla trentunesima riunione della Conferenza della FAO a Roma il 3 novembre 2001, ratificato ai sensi della legge 6 aprile 2004, n. 101, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia sementiera e fitosanitaria. Per modica quantità si intende quella determinata ai sensi dell'allegato 1 al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 10400 del 24 ottobre 2018.

Art. 19.

(Delega al Governo per la revisione, l'armonizzazione e la razionalizzazione della normativa sui controlli per la produzione agricola e agroalimentare biologica)

1. Al fine di procedere a una revisione della normativa in materia di armonizzazione e

razionalizzazione sui controlli per la produzione agricola e agroalimentare biologica, il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi con i quali provvede a migliorare le garanzie di terzietà dei soggetti autorizzati al controllo, eventualmente anche attraverso una ridefinizione delle deleghe al controllo concesse dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, e a rivedere l'impianto del sistema sanzionatorio connesso, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) revisione, aggiornamento e rafforzamento del sistema dei controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica, di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20;
- b) adozione di misure volte ad assicurare una maggiore trasparenza e tutela della concorrenza mediante la definizione di strumenti di superamento e soluzione dei conflitti di interessi esistenti tra controllori e controllati;
- c) rafforzamento delle norme e degli strumenti di tutela dei consumatori mediante la previsione dell'obbligo di fornitura di informazioni circa la provenienza, la qualità e la tracciabilità dei prodotti biologici, anche mediante l'impiego di piattaforme digitali;
- d) riordino della disciplina della lotta contro le frodi agroalimentari mediante la ricognizione delle norme vigenti, la loro semplificazione e la compiuta ridefinizione dei confini fra fattispecie delittuose, contravvenzionali e di illecito amministrativo previste in materia, con contestuale revisione della disciplina sanzionatoria vigente.

2. Con i medesimi decreti legislativi di cui al comma 1 sono altresì definite le sanzioni, compresa l'eventuale revoca, per l'improprio utilizzo del marchio di cui all'articolo 6, al fine della tutela dei consumatori.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Qualora dai decreti legislativi di cui al comma 1 derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, i decreti stessi sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie, in conformità a quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Gli schemi dei decreti legislativi, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine i decreti legislativi sono emanati anche in mancanza dei pareri. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al medesimo comma e con le procedure di cui al presente comma, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.

Capo VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20.

(Abrogazioni)

1. I commi 2, 2-bis, 2-ter, 3 e 5 dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono abrogati.
2. Il comma 87 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è abrogato.

Art. 21.

(Norma di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge e quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione della stessa si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

IL PRESIDENTE

1.2.3. Testo 1

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BOZZE DI STAMPA

2 marzo 2022

N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

**Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della
produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con
metodo biologico (988-B)**

ORDINE DEL GIORNO

Art. 1

G1.100

CATTANEO, ZANDA, RIZZOTTI, FATTORI, BINETTI, LONARDO, UNTERBERGER,
BONINO, RICETTI, MASINI, QUARTO, ABATE, BRESSA, STEGER, LANIECE, DI
MARZIO, DURNWALDER

Il Senato,

premessi e considerati che:

il presente disegno di legge giunge oggi in Senato, in quarta lettura, con limitatissime modifiche apportate dalla Camera in terza lettura di cui una, la più rilevante, ha eliminato il periodo che all'articolo 1, comma 3 prevedeva l'esplicita equiparazione della agricoltura con "metodo biodinamico" a quella "con metodo biologico";

l'emendamento 1.100 (identico all'1.10 Magi) soppressivo dell'equiparazione dell'agricoltura con metodo biodinamico a quella con metodo biologico all'articolo 1, comma 3, è stato presentato dalla Commissione Agricoltura della Camera con parere favorevole del relatore e Governo e approvato dall'Aula all'unanimità con 421 voti a favore e nessun contrario;

sei tra le maggiori società scientifiche di area (l'Associazione italiana Società Scientifiche Agrarie - Aissa, l'Accademia nazionale dell'Agricoltura-Ana, la Federazione italiana Scienze della vita-Fisv, l'Unione nazionale delle Accademie per le scienze agrarie-Unasa, l'Accademia nazionale delle

Scienze e l'Accademia dei Georgofili) hanno reiterato ai Presidenti dei Gruppi parlamentari l'invio del documento unitario, già fatto pervenire ai deputati e al Ministro dell'Agricoltura nel luglio scorso, in cui dichiarano "inaccettabile per la comunità scientifica" la menzione esplicita della biodinamica in una legge dello Stato e propongono di emendare il testo del ddl in discussione per rimuoverne i riferimenti espliciti alla "biodinamica";

molte delle più autorevoli istituzioni scientifiche del nostro Paese, come l'Accademia dei Lincei, la Conferenza dei Rettori delle Università italiane (CRUI), la Società italiana di Tossicologia (SITOX), la Società italiana di Genetica Agraria (SIGA) si sono mobilitate per comunicare al Parlamento e al Governo l'inopportunità di equiparare l'agricoltura biologica alla "biodinamica";

il testo oggi in discussione, malgrado l'eliminazione della equiparazione espressa del biodinamico al biologico continua a recare riferimenti espressi alla agricoltura con metodo biodinamico all'articolo 5, laddove si prevede una rappresentanza specifica e autonoma dall'agricoltura biologica al tavolo tecnico ministeriale ed all'articolo 8 dove si prevede una tipologia di sementi a sé stanti, di tipo "biodinamico";

con la soppressione dell'equiparazione espressa "biologico-biodinamico" originariamente prevista dal presente disegno di legge è venuto meno il solo e unico presupposto logico e giuridico di continuare a prevedere agli articoli 5 e 8 norme di espresso richiamo alla biodinamica - con tanto di riconoscimento speciale e preferenziale di un rappresentante *ad hoc* dell'associazionismo biodinamico nel tavolo tecnico ministeriale rispetto ad ogni altro metodo agricolo che rispetti i disciplinari del biologico;

impegna il Governo

ad esercitare tempestivamente la delega legislativa di cui all'articolo 19 del disegno di legge e, contestualmente, sostenere tutte le iniziative legislative volte alla eliminazione dei riferimenti diretti alla pratica dell'agricoltura con "metodo biodinamico" di cui agli articoli 5 e 8 del presente disegno di legge.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 988-B
XVIII Legislatura

Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

9^a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) in sede referente

[N. 215 \(pom.\)](#)

22 febbraio 2022

[N. 216 \(pom.\)](#)

23 febbraio 2022

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 9[^] Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare)

1.3.2.1.1. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 215 (pom.) del 22/02/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MARTEDÌ 22 FEBBRAIO 2022

215ª Seduta

Presidenza del Presidente

[VALLARDI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Centinaio.

La seduta inizia alle ore 14,40.

SUGLI ESITI DELLA MISSIONE SVOLTA DALLA COMMISSIONE SUL DELTA DEL PO

Il presidente [VALLARDI](#) riferisce sugli esiti di una missione nel territorio del Delta del Po, svoltasi nella giornata del 17 febbraio, da parte di una delegazione della Commissione, diretta ad approfondire una serie di problematiche di questo territorio. Il sopralluogo, organizzato in collaborazione con l'ANBI, è stata l'occasione per visionare direttamente le conseguenze del fenomeno della subsidenza che, iniziato decenni fa, non ha ancora purtroppo esaurito le sue conseguenze, creando molteplici problemi all'assetto idrogeologico di quell'area.

E' emerso, tra l'altro, come eventuali effetti positivi legati a una ripresa delle estrazioni di metano in quelle zone potrebbero essere negativamente controbilanciati da problemi di manutenzione del territorio legati alla necessità di continue arginature e all'utilizzazione di idrovore.

Il senatore [ZULIANI](#) (*L-SP-PSd'Az*) conferma la gravità delle problematiche segnalate dal Presidente e fa presente che, nel corso del sopralluogo, è stata da più parti evocata l'opportunità di approfondire una eventuale correlazione tra la subsidenza nel Delta del Po e le estrazioni di metano anche in altri territori a partire dalla Croazia.

SULL'ORDINE DEI LAVORI

Il presidente [VALLARDI](#) informa che il rappresentante del Governo ha fatto sapere che arriverà in Commissione con qualche minuto di ritardo. Propone pertanto di invertire l'ordine del giorno della seduta iniziando dall'esame in sede referente del disegno di legge n. 988-B.

La Commissione conviene.

IN SEDE REFERENTE

(988-B) Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Susanna Cenni e Antonella Incerti; Parentela ed altri; Golinelli ed altri, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Il relatore [TARICCO](#) (PD) riferisce alla Commissione illustrando il disegno di legge recante disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico, che torna in Senato dopo essere stato approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati.

L'articolo 1, modificato dalla Camera, individua l'oggetto e le finalità del provvedimento, che mira a disciplinare i vari aspetti del settore della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico. In particolare al terzo comma si prevede che ai fini della presente proposta di legge, i metodi di produzione basati su preparati e specifici disciplinari applicati nel rispetto delle disposizioni dei regolamenti dell'Unione europea e delle norme nazionali in materia di agricoltura biologica sono equiparati al metodo di agricoltura biologica. La successiva previsione - secondo cui sono a tal fine equiparati il metodo dell'agricoltura biodinamica ed i metodi che, avendone fatta richiesta secondo le procedure fissate dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali con apposito decreto, prevedono il rispetto delle disposizioni di cui al primo periodo - è stata invece soppressa da parte della Camera.

L'articolo 2 (non modificato dalla Camera) reca le definizioni di "produzione biologica", "prodotti biologici" e di "aziende" con metodo biologico.

L'articolo 3 (non modificato) designa il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali quale Autorità nazionale cui è attribuito il compito di svolgere l'attività di indirizzo e di coordinamento.

L'articolo 4 (non modificato) individua nelle regioni e nelle province autonome di Trento e di Bolzano le autorità locali chiamate a svolgere le attività tecnico-scientifiche ed amministrative relative alla produzione biologica.

L'articolo 5 (non modificato) istituisce presso il MIPAAF il Tavolo tecnico per la produzione biologica prevedendone la composizione.

L'articolo 6 (non modificato) istituisce il marchio biologico italiano per quei prodotti biologici ottenuti da materia prima italiana.

L'articolo 7 (non modificato) prevede l'adozione, da parte del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, del Piano d'azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici.

L'articolo 8 (non modificato) prevede l'adozione del Piano nazionale delle sementi biologiche da parte del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, sentito il Tavolo tecnico e con il supporto scientifico del CREA.

L'articolo 9 (non modificato) istituisce - presso il MIPAAF - il Fondo per lo sviluppo della produzione biologica. Viene quindi soppresso il Fondo per la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica e di qualità, e le disponibilità ivi esistenti sono trasferite al suddetto Fondo per lo sviluppo della produzione biologica.

L'articolo 10 (non modificato) prevede strumenti di integrazione degli operatori della filiera biologica, che lo Stato sostiene, consistenti nella facoltà di stipulare contratti di rete, costituire cooperative e sottoscrivere contratti di filiera tra gli operatori del settore

L'articolo 11 (non modificato) disciplina il sostegno alla ricerca tecnologica ed applicata nel settore, prevedendo tra l'altro la promozione di specifici percorsi formativi e la destinazione di risorse dell'attività del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) alla ricerca in campo biologico.

L'articolo 12 (non modificato) regola la formazione professionale teorico-pratica di tecnici e

operatori del settore, promossa dallo Stato e dalle regioni.

L'articolo 13 (non modificato) disciplina i distretti biologici, mentre l'articolo 14 (non modificato) regola le organizzazioni interprofessionali nella filiera biologica.

L'articolo 15 (non modificato) regola gli accordi-quadro da parte delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale e aventi ad oggetto la disciplina dei contratti di cessione dei prodotti biologici, prevedendo un corrispettivo a favore dei produttori pari almeno ai costi medi di produzione.

L'articolo 16 (non modificato) prevede che il MIPAAF, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, istituisca il Tavolo di filiera per i prodotti biologici al fine di promuovere l'organizzazione del mercato dei prodotti biologici e la stipulazione delle intese di filiera.

L'articolo 17 (non modificato) disciplina il riconoscimento delle organizzazioni dei produttori biologici da parte delle regioni o del MIPAAF (quando sono associate organizzazioni di produttori riconosciute da regioni diverse).

L'articolo 18 (non modificato) contiene disposizioni sulle sementi biologiche, mentre l'articolo 19 (non modificato) reca una delega al Governo per la revisione, l'armonizzazione e la razionalizzazione della normativa sui controlli per la produzione agricola e agroalimentare biologica.

L'articolo 20 (non modificato) reca le abrogazioni.

L'articolo 21 infine, recante la clausola di salvaguardia, è stato modificato dalla Camera al fine di prevedere che non solo le disposizioni della presente legge ma anche quelle dei decreti legislativi emanati in sua attuazione si applichino alle regioni a statuto speciale e alle province autonome compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

In conclusione il relatore, alla luce dell'esigenza manifestata da tutti i Gruppi di approvare definitivamente il provvedimento il prima possibile, propone di fissare il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti già nella giornata di oggi.

Il presidente [VALLARDI](#), d'accordo con il relatore, propone pertanto di fissare il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti alle ore 18 di oggi. Con l'occasione ricorda che le proposte emendative dovranno essere riferite solo alle parti modificate dalla Camera dei deputati.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Affare assegnato sul Documento CCLXIII, n. 1: "Prima relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita all'anno 2021" ([n. 1055](#))

(Parere alle Commissioni 5a e 14a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 febbraio.

La relatrice [BITI](#) (PD), dopo aver segnalato che sono in corso di svolgimento una serie di audizioni presso le Commissioni di merito, fa presente che metterà a disposizione dei colleghi della Commissione una bozza di parere al fine di facilitare la presentazione di proposte ed osservazioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2469) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021

(Parere alla 10a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 febbraio.

La relatrice [NATURALE](#) (M5S), dopo aver segnalato che sono in corso di svolgimento una serie di audizioni presso la Commissione di merito, fa presente che metterà a disposizione dei colleghi della Commissione una bozza di parere al fine di facilitare la presentazione di proposte ed osservazioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2481) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021, approvato dalla Camera dei deputati
(Relazione alla 14a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 febbraio.

Il relatore [TARICCO](#) (PD) comunica che metterà a disposizione dei colleghi della Commissione una bozza di relazione al fine di facilitare la presentazione di proposte ed osservazioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta, sospesa alle ore 15, riprende alle ore 15,10.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il presidente [VALLARDI](#) comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per il prosieguo dei lavori.

SINDACATO ISPETTIVO

Interrogazione

Il sottosegretario CENTINAIO risponde all'interrogazione n. 3-02919, presentata dalla senatrice Alessandrini e dai senatori Bergesio, Vallardi, Rosellina Sbrana, Rufa e Zuliani, rilevando che l'Italia è tra i maggiori esportatori di prodotti a base di grano, come la pasta e i prodotti da forno, particolarmente apprezzati dai consumatori di tutto il mondo.

La produzione nazionale di grano duro, tuttavia, risulta strutturalmente deficitaria e non in grado di coprire la domanda proveniente dalle industrie della prima e seconda trasformazione, a fronte di una crescita delle esportazioni.

Le cause che stanno mettendo sotto pressione il mercato dell'intero comparto cerealicolo sono molteplici e affondano le loro radici in situazioni pregresse, aggravate oggi dalla crisi conseguente alla pandemia da COVID-19.

Inoltre, occorre tener presente che il mercato del frumento dipende da variabili estremamente incerte e influenzate dall'andamento internazionale. La filiera grano duro, in particolare, è caratterizzata da una produzione nazionale strutturalmente deficitaria che a fronte di una crescita delle esportazioni non è in grado di coprire la domanda proveniente dalle industrie della prima e seconda trasformazione con variazioni di prezzo attribuibili, soprattutto, al disequilibrio tra offerta e domanda mondiale e, di conseguenza, alla consistenza delle scorte.

Per tali motivi il Ministero ha messo a punto una serie di iniziative a sostegno del comparto cerealicolo atte a favorire relazioni commerciali corrette in materia di cessione di prodotti agricoli ed agroalimentari.

In quest'ottica ricorda che, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, nell'ambito delle filiere più rappresentative del comparto agroalimentare italiano sono state individuate, come strumento di sviluppo e di trasparenza delle contrattazioni, le Commissioni uniche nazionali (CUN).

In tale contesto, in attuazione degli indirizzi strategici e delle azioni indicate nei piani di settore è stata costituita, ed è operativa, la commissione sperimentale nazionale per il grano duro.

La CUN grano duro è uno strumento volontario atto a determinare un riequilibrio dei rapporti di filiera ed una stabilizzazione dei rapporti tra gli operatori della produzione e quelli della trasformazione e/o commercializzazione, contribuendo così alla formazione del prezzo del grano duro.

Quanto ad interventi di sostegno diretti, l'articolo 23-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, della legge 7 agosto 2016, n. 160 e successivamente rifinanziato dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232, ha istituito un Fondo volto a favorire la qualità e la competitività delle produzioni delle imprese agricole cerealicole e dell'intero comparto cerealicolo, anche attraverso il sostegno ai contratti e agli accordi di filiera, alla ricerca, al trasferimento tecnologico e agli interventi infrastrutturali.

Ulteriori 10 milioni sono stati stanziati con la legge di bilancio per il rafforzamento finanziario del Fondo grano-duro.

Con successivi decreti interministeriali sono stati stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo. Il Fondo grano duro, il cui gestore è l'AGEA, è una misura diretta a garantire un aiuto al reddito agli agricoltori, attraverso l'aggregazione dei produttori di grano duro e la sottoscrizione di contratti tra i soggetti della filiera cerealicola. Ciò al fine di assicurare sbocchi di mercato, uso di sementi certificate, adozione di buone pratiche agricole e ricadute positive sulle produzioni agricole.

Per affrontare le criticità che investono il settore, nei giorni scorsi è stato convocato al Ministero il tavolo sul grano duro, cui è seguito quello sul grano tenero, che presto torneranno a riunirsi coinvolgendo ulteriori attori del comparto, nell'ottica di lavorare insieme per individuare possibili soluzioni alle problematiche emerse. Ai due incontri hanno partecipato i rappresentanti delle organizzazioni agricole e della cooperazione, delle aziende sementiere, dei pastifici, dell'industria molitoria, degli importatori e della distribuzione.

In tale contesto, particolare attenzione è stata riservata alla rilevante riduzione della produzione mondiale, con le scorte ai minimi a causa dei cali produttivi in Paesi come Canada, Stati Uniti e Russia, nonché al generale aumento dei prezzi, non soltanto del grano duro ma di tutte le materie prime, dalle sementi, ai fertilizzanti e all'energia.

Con l'obiettivo di migliorare la produttività, di puntare a una giusta redistribuzione del reddito fra i soggetti coinvolti, di sfruttare al meglio le opportunità offerte dal PNRR così come della PAC, nonché di affrontare al meglio la volatilità dei prezzi, è stato proposto di rendere i due tavoli permanenti.

E' quindi iniziato un confronto che sarà continuo e serrato al fine di usare al meglio le risorse messe a disposizione dal PNRR, sia per quanto riguarda i contratti di filiera, che la ricerca e i fondi per lo stoccaggio. Si sta lavorando per una migliore collaborazione fra tutti gli anelli della filiera, per una maggiore redditività e per valorizzare la qualità del *Made in Italy*.

Proprio sul PNRR, il Sottosegretario informa che, da qualche giorno, è possibile l'utilizzo di 900 milioni per lo scorrimento delle graduatorie del quarto bando e l'inizio del quinto bando sui contratti di filiera.

Infine rileva che l'Italia, tenendo presente il diverso potere contrattuale fra gli operatori della filiera alimentare e che l'anello debole è rappresentato dai produttori agricoli, al fine favorire relazioni commerciali corrette in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari, si è battuta fortemente, anche in sede europea, per l'approvazione della direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare.

Rileva inoltre che lo scorso 4 novembre è stato approvato in Consiglio dei Ministri lo schema

di decreto legislativo che vieta le pratiche sleali nei rapporti commerciali della filiera agroalimentare, sia tra imprese che in materia di commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari, a prescindere dai rispettivi fatturati dei contraenti.

Il recepimento della direttiva europea prevede l'introduzione di un livello minimo di tutela comune a tutta l'Unione europea e comprende un elenco di pratiche commerciali sleali vietate e un elenco di pratiche che saranno autorizzate solo se concordate in termini chiari e univoci al momento della conclusione dell'accordo di fornitura.

Non sarà più possibile imporre condizioni contrattuali eccessivamente gravose, come ad esempio la vendita di prodotti agricoli/alimentari a prezzi al di sotto dei costi di produzione.

Vengono così definitivamente riequilibrati i rapporti di forza tra le parti negli scambi commerciali, garantendo una posizione più equa per gli agricoltori e i produttori.

In tale contesto, il dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole è designato quale autorità nazionale di contrasto deputata all'attività di accertamento delle violazioni delle disposizioni previste.

Assicura l'onorevole interrogante che, anche alla luce di tale innovazione, il Ministero continuerà a seguire con estrema attenzione la questione segnalata al fine di contrastare la volatilità delle quotazioni cerealicole e rafforzare la *leadership* italiana a livello internazionale.

Il senatore [BERGESIO](#) (*L-SP-PSd'Az*) ringrazia il Sottosegretario per la risposta e si dichiara soddisfatto. Fa presente che da settembre, data in cui è stata presentata l'interrogazione, ad oggi sono stati fatti fortunatamente molti passi in avanti per fronteggiare la difficoltà segnalata. Sottolinea in particolare due aspetti positivi, ossia il riconoscimento del maggior ricavo rispetto ai prezzi di vendita nonché il recepimento della tematica all'interno del PNRR.

Il presidente [VALLARDI](#) dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione.

IN SEDE REDIGENTE

(878) Deputato GALLINELLA ed altri. - Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 18 gennaio.

Il relatore [BERGESIO](#) (*L-SP-PSd'Az*) fa presente che il Ministero ha reso noti gli ulteriori pareri sulle proposte emendative presentate. Disponendo pertanto del quadro complessivo del provvedimento, la Commissione si trova finalmente nelle condizioni di poter concludere, in una prossima seduta, l'esame del provvedimento.

Il presidente [VALLARDI](#) propone pertanto di rinviare il seguito della discussione ad una successiva seduta.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(2118) STEFANO ed altri. - Ordinamento della professione di enologo e della professione di enotecnico

(Rinvio del seguito della discussione)

Il presidente [VALLARDI](#), d'accordo con la relatrice, propone di rinviare il seguito della discussione ad altra seduta.

Conviene la Commissione.

(2023) VALLARDI ed altri. - Disposizioni in materia di riconoscimento della figura di agricoltore custode dell'ambiente e del territorio
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 18 gennaio.

Il presidente [VALLARDI](#) propone di rinviare il seguito della discussione ad una successiva seduta.

Il relatore [ZULIANI](#) (*L-SP-PSd'Az*) concorda con la proposta del Presidente e ricorda come le proposte emendative presentate, i cui contenuti devono ancora essere illustrati, riguardino principalmente le clausole di salvaguardia del provvedimento.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice [LONARDO](#) (*Misto-I-C-EU-NdC (NC)*) approfitta della presenza del Sottosegretario per sollecitare la risposta a una sua interrogazione sulle problematiche della filiera bufalina, di cui attende di conoscere gli esiti dal luglio scorso.

Il senatore [LA PIETRA](#) (*FdI*) chiede al rappresentante del Governo di intervenire per sbloccare la situazione venutasi a creare presso la Commissione bilancio del Senato dove, a causa di un parere negativo della Ragioneria generale dello Stato sul testo approvato dalla Camera dei deputati, si sta di fatto impedendo di concludere l'esame del disegno di legge sul florovivaismo (A.S. 2009), un provvedimento su cui si è registrato in Commissione agricoltura grandissimo consenso e su cui c'è grande attesa tra gli operatori del settore.

Il sottosegretario CENTINAIO fa presente che si farà carico delle problematiche segnalate.

Il senatore [DE BONIS](#) (*FIBP-UDC*) segnala quanto sta avvenendo nella Commissione unica sperimentale sul grano che, nelle ultime sedute, è stata disertata dai rappresentanti degli industriali. Chiede pertanto di conoscere i motivi di tale assenza ripetuta, che stanno impedendo la partenza vera e propria dei lavori della Commissione unica.

Il sottosegretario CENTINAIO ricorda come sussistano differenze di vedute tra il Ministero e ITALMOPA e che recentemente è stato presentato presso la Camera dei deputati un emendamento diretto proprio ad individuare un elemento di mediazione. Fa presente comunque che si impegnerà a sollecitare ITALMOPA affinché partecipi ai lavori della Commissione unica.

La seduta termina alle ore 15,30.

1.3.2.1.2. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 216 (pom.) del 23/02/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
MERCOLEDÌ 23 FEBBRAIO 2022
216ª Seduta

Presidenza del Presidente
[VALLARDI](#)

La seduta inizia alle ore 14,55.

IN SEDE REFERENTE

(988-B) Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Susanna Cenni e Antonella Incerti; Parentela ed altri; Golinelli ed altri, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente [VALLARDI](#), dopo aver ricordato che alle ore 18 di ieri è scaduto il termine fissato per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti al disegno di legge, comunica che non sono stati presentati emendamenti. Comunica altresì che la 1ª Commissione ha reso un parere non ostativo sul testo; analogamente la 5ª Commissione ha reso un parere non ostativo sul testo. Tali pareri sono a disposizione dei commissari per la consultazione.

Il relatore [TARICCO](#) (PD), considerato che non stati presentati emendamenti al disegno di legge, ritiene opportuno concludere rapidamente l'esame del provvedimento.

La senatrice [ABATE](#) (Misto) prende atto con rammarico della volontà del relatore di procedere comunque ad approvare il disegno di legge nonostante abbia segnalato in via informale una serie di incongruenze presenti nel testo sottoposto all'esame della Commissione.

La senatrice [FATTORI](#) (Misto) sottolinea come non sia vero che nel testo all'esame della Commissione sia stato totalmente espunto il riferimento all'agricoltura biodinamica, dal momento che tale espressione è tuttora contenuta negli articoli 5 ed 8 del provvedimento. Stigmatizza in particolare il fatto che all'articolo 5 sia tuttora prevista la presenza di rappresentanti della produzione agricola con metodo biodinamico all'interno del tavolo tecnico per la produzione biologica. Si tratta di un fatto

particolarmente grave dal momento che attualmente il diritto di utilizzare il termine biodinamico spetta ad un soggetto privato, in particolare ad una multinazionale tedesca che ha provveduto a registrare tale marchio e che, nella situazione attuale, avrà accesso al tavolo tecnico per decidere, tra l'altro, gli indirizzi e le priorità della ricerca dell'agricoltura biologica nazionale. Poiché il disegno di legge in esame presenta incongruenze che andrebbero in qualche modo sanate, invita i colleghi ad individuare una formula che consenta alla Commissione di evidenziare la presenza di imprecisioni nel testo invitando il Governo a farvi fronte.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che tutte le modifiche apportate al testo da parte della Camera dei deputati sono state poste in luce nella relazione presentata dal relatore e che permane comunque da parte dei membri della Commissione la possibilità di evidenziare eventuali errori ed incongruenze in sede di intervento durante l'esame in Aula del testo.

Il senatore [BERGESIO](#) (*L-SP-PSd'Az*), pur ritenendo importante la precisazione fatta dalla senatrice Fattori, invita comunque a non perdere di vista l'obiettivo principale ossia dare finalmente al Paese una legge sull'agricoltura biologica, un settore in cui l'Italia vanta il primato assoluto in Europa e che presenta un valore di mercato di 4 miliardi di euro. Ritiene pertanto prioritario procedere alla conclusione dell'esame del provvedimento.

Il senatore [LA PIETRA](#) (*FdI*) pone l'accento sulla responsabilità da parte della Commissione di dover approvare un testo così importante per un intero settore dell'agricoltura nazionale. Ritiene tuttavia che le osservazioni avanzate dalle senatrici Abate e Fattori non vadano assolutamente sottaciute e che pertanto la Commissione debba individuare un veicolo per invitare il Governo ad intervenire con eventuali correzioni al testo.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda incidentalmente che tutta la Commissione si era impegnata a concludere in tempi rapidi l'esame del provvedimento, alla luce delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati in terza lettura.

Il relatore [TARICCO](#) (*PD*) fa presente innanzitutto che presentare un ordine del giorno su una materia di questo genere sarebbe sicuramente irrituale da parte della Commissione; viceversa, se i membri della Commissione intendessero apportare modifiche al testo che ci si accinge ad approvare, la strada maestra sarebbe a suo parere quella di ricorrere al primo veicolo legislativo che sarà a messo a disposizione del Parlamento per emendare la legge.

Intende poi fornire alcune precisazioni: innanzitutto non corrisponde al vero che il marchio Demeter sia l'unico associato alla produzione biodinamica. Ricorda infatti una vertenza di alcuni anni fa dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea in cui è stato sancito che il termine biodinamico è di uso corrente e che pertanto nessun soggetto si può appropriare in via esclusiva di tale denominazione. A riprova di tale circostanza fa presente che in Italia esistono almeno altri tre soggetti che certificano l'agricoltura biodinamica. Ricorda altresì che proprio presso questa Commissione, durante l'esame in seconda lettura del provvedimento, rappresentanti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) invitarono la Commissione a prevedere l'equiparazione tra il biologico ed il biodinamico; in particolare, si disse che l'equiparazione avrebbe rafforzato la potestà di controllo del Ministero e delle altre Autorità di verifica. Ricorda altresì di aver personalmente proposto un emendamento soppressivo della norma concernente l'agricoltura biodinamica, emendamento poi ritirato a seguito delle rassicurazioni fornite riguardo alle conseguenze dell'equiparazione. In conclusione reputa importante che oggi si giunga all'approvazione senza modifiche del testo approvato dalla Camera dei deputati perché in caso contrario, qualora si giungesse ad affossare il disegno di legge, qualcuno potrebbe osservare che si è usato il pretesto dell'agricoltura biodinamica per impedire l'approvazione di una legge sull'agricoltura biologica tanto attesa dal mondo agricolo.

La senatrice [FATTORI](#) (*Misto*) ritiene che se ci sono stati elementi che hanno rallentato l'approvazione definitiva del provvedimento, questi sono ascrivibili proprio alla volontà di inserirvi le norme concernenti l'agricoltura biodinamica. Rileva poi che, a quanto le risulta, la Camera non ha soppresso il riferimento all'agricoltura biodinamica contenuto all'articolo 5 perché tale disposizione non era stata oggetto di modifiche da parte del Senato. È consapevole che, nella situazione attuale, la Commissione non potrà far altro che approvare il testo così come è giunto dalla Camera dei deputati: ritiene tuttavia che non sarebbe corretto da parte della Commissione non mettere in evidenza le incongruenze rilevate nel testo, e ribadisce l'opportunità di trovare uno strumento che evidenzi tutti i passaggi ancora da perfezionare nel provvedimento.

La senatrice [CALIGIURI](#) (*FIBP-UDC*) ritiene prioritaria l'esigenza da parte della Commissione di approvare finalmente una legge sul biologico. Una volta approvato il provvedimento sarà cura anche della Commissione individuare i veicoli più opportuni per risolvere nel miglior modo possibile i problemi segnalati.

La senatrice [LONARDO](#) (*Misto-I-C-EU-NdC (NC)*) fa proprie le perplessità espresse da altre senatrici riguardo ad alcuni contenuti del disegno di legge che a suo parere andrebbero meglio chiariti da parte della Commissione.

La senatrice [ABATE](#) (*Misto*) ricorda che l'articolo 19 del disegno di legge contiene una delega al Governo per armonizzare la normativa di settore: ritiene pertanto che possa essere questo lo strumento da utilizzare per apportare le correzioni che si rendessero necessarie. A suo parere non è possibile non tener conto di determinate criticità del testo soprattutto alla luce delle critiche e delle puntualizzazioni avanzate da autorevoli esponenti del mondo scientifico sino ad arrivare al Presidente della Repubblica. Giudica il risultato complessivo a cui la legge perviene insoddisfacente in quanto, a suo parere, solo i soggetti che seguono i disciplinari previsti per l'agricoltura biologica devono essere autorizzati a partecipare ai tavoli di lavoro e possono accedere alle risorse pubbliche.

Anche la senatrice [NATURALE](#) (*M5S*) critica il fatto che in alcune parti del disegno di legge sia rimasto il riferimento all'agricoltura biodinamica. Ritiene tuttavia che su tutto debba comunque prevalere la tutela dell'agricoltura biologica dando priorità all'approvazione del testo. Ritiene altresì che andrebbe individuato uno strumento per evitare la partecipazione di rappresentanti del mondo biodinamico ai tavoli di concertazioni previsti dalla legge.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il [PRESIDENTE](#) avverte che si passa alle dichiarazioni di voto sul mandato al relatore.

Il senatore [BERGESIO](#) (*L-SP-PSd'Az*) preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo, ricordando come al di là di interventi autorevolissimi di cui è stato fatto oggetto il disegno di legge, vada comunque posta in primo piano la centralità del Parlamento. Ritiene altresì che laddove verranno evidenziati elementi di criticità nel provvedimento questi potranno essere modificati in un secondo momento con interventi mirati.

La senatrice [FATTORI](#) (*Misto*) dichiara di subordinare il proprio voto all'assunzione di un impegno da parte della Commissione a presentare un ordine del giorno in Assemblea diretto ad eliminare dal testo ogni riferimento al mondo biodinamico. Ritiene infatti particolarmente grave che in futuro l'agricoltura biodinamica possa in qualche modo essere certificata da parte del Ministero.

Il relatore [TARICCO](#) (*PD*), nel preannunciare il voto favorevole del proprio Gruppo, fa presente che il citato articolo 19 del disegno di legge non consentirebbe in realtà al Governo di apportare modifiche

concernenti la partecipazione di rappresentanti dell'agricoltura biodinamica ai tavoli di concertazione, dal momento che la delega ivi contenuta fa riferimento esclusivamente alla materia dei controlli.

La senatrice [NATURALE](#) (M5S) preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo evidenziando che eventuali modifiche al testo potranno essere apportate in altra sede in un momento successivo.

Il senatore [LA PIETRA](#) (FdI), dopo aver ricordato che su questo tema l'impegno del Gruppo di Fratelli d'Italia è stato concreto, avendo presentato in seconda lettura emendamenti diretti a sopprimere i richiami relativi all'agricoltura biodinamica, preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo, riservandosi tuttavia di presentare eventuali ordini del giorno in Assemblea sull'argomento.

La senatrice [ABATE](#) (Misto) preannuncia il proprio voto di astensione.

La senatrice [LONARDO](#) (Misto-I-C-EU-NdC (NC)) preannuncia il proprio voto favorevole.

La senatrice [CALIGIURI](#) (FIBP-UDC) preannuncia il proprio voto favorevole.

In conclusione il [PRESIDENTE](#) fa presente che nulla vieta di presentare in tempi rapidi un disegno di legge, firmato da tutti i componenti della Commissione, diretto proprio a portare avanti le istanze e a risolvere le criticità manifestate nel dibattito odierno.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il [PRESIDENTE](#) pone in votazione il mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, con autorizzazione alla richiesta di svolgimento di relazione orale.

La Commissione approva.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(2536\)](#) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 1a Commissione. Esame. Parere favorevole)

La relatrice [NATURALE](#) (M5S) riferisce sul decreto-legge in esame, assegnato alla 1a Commissione in sede referente, che giunge in Senato in seconda lettura dopo essere stato approvato dalla Camera il 22 febbraio 2022. Ricorda che il termine per la conversione in legge del decreto-legge in titolo scade il prossimo 28 febbraio.

In riferimento alle disposizioni del provvedimento di competenza della Commissione, l'articolo 3, comma 6-*quater*, introdotto dalla Camera, prevede delle agevolazioni fiscali volte a sostenere i contribuenti che svolgono attività di allevamento avicunicolo o suinicolo colpite da recenti emergenze sanitarie. In particolare la norma stabilisce che per i soggetti che svolgono attività di allevamento avicunicolo o suinicolo nelle aree soggette a restrizioni sanitarie per le emergenze dell'influenza aviaria e della peste suina africana sono prorogati al 31 luglio 2022 i termini aventi scadenza nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2022 per i versamenti relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente o assimilati a quelli di lavoro dipendente. La proroga al 31 luglio 2022 si applica altresì alle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, e all'imposta sul valore aggiunto. I versamenti sospesi sono effettuati in unica soluzione entro il 16 settembre 2022 o in quattro rate mensili di pari importo da corrispondere entro il giorno 16 di ciascuno dei mesi da settembre 2022 a dicembre 2022.

Il comma 4 dell'articolo 6 proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 l'ambito di applicazione di alcune norme, relative alle possibilità di svolgimento secondo modalità particolari degli esami per l'abilitazione relativi ad alcune professioni nonché delle attività pratiche o di tirocinio previste per l'abilitazione all'esercizio di determinate professioni. Gli esami si riferiscono alle seguenti professioni: dottore agronomo e dottore forestale, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, ingegnere, psicologo, odontoiatra, farmacista, veterinario, tecnologo alimentare, dottore commercialista ed esperto contabile.

Il comma 5-*ter* dell'articolo 11, introdotto dalla Camera, fissa i nuovi termini per la revisione generale periodica delle macchine agricole immatricolate in diversi periodi, al fine di sostenere la continuità dell'esercizio delle attività imprenditoriali agricole garantendo il corretto impiego delle dotazioni meccaniche aziendali. I nuovi termini per la revisione delle macchine agricole sono i seguenti: per i veicoli immatricolati entro il 31 dicembre 1983, al 31 dicembre 2022; per i veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1984 al 31 dicembre 1996, al 31 dicembre 2023; per i veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2024; per i veicoli immatricolati dopo il 1° gennaio 2020, al quinto anno successivo alla fine del mese di prima immatricolazione.

Il comma 5-*quater* dell'articolo 11, aggiunto dalla Camera, consente una proroga al 30 aprile 2022 (in luogo della scadenza del 28 gennaio 2022) dell'obbligo di registrazione dei trattamenti di somministrazione di medicinali veterinari e di mangimi medicati per gli animali destinati alla produzione di alimenti, nei casi di non allineamento dei sistemi informatici tra *software* privati e il sistema *Vet.info* del Ministero della salute.

Il comma 5-*quinquies* dell'articolo 11, introdotto dalla Camera, al fine di consentire un'adeguata politica di gestione delle specie ittiche, reca disposizioni riguardanti l'immissione in natura di specie non autoctone. Nel merito la disposizione - al fine di consentire un'adeguata politica di gestione delle specie ittiche alieutiche - sospende fino al 31 dicembre 2023 l'applicazione dell'articolo 12, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, con riferimento all'immissione in natura di specie non autoctone la cui immissione era autorizzata prima del decreto direttoriale 2 aprile 2020.

L'articolo 11, comma 5-*septies*, inserito dalla Camera, dispone l'ulteriore proroga, dal 2021 al 2022, degli incentivi previsti dalla legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019), per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas, con potenza non superiore a 300 kW, realizzati da imprenditori agricoli a servizio dei processi aziendali e con specifici requisiti.

L'articolo 18, modificato dalla Camera, prevede modifiche inerenti la disciplina del monitoraggio delle produzioni cerealicole e la proroga di relativi termini. Nello specifico, la disciplina come modificata dalla disposizione in esame prevede che, allo scopo di consentire un accurato monitoraggio delle produzioni cerealicole presenti sul territorio nazionale, le aziende agricole, le cooperative, i consorzi, le imprese commerciali, le imprese di importazione e le imprese di prima trasformazione che detengano, a qualsiasi titolo, cereali e farine di cereali sono tenute a registrare, in un apposito registro telematico istituito nell'ambito dei servizi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), tutte le operazioni di carico e scarico, se la quantità del singolo prodotto è superiore a 30 tonnellate annue. Le operazioni di carico e scarico devono essere registrate nel suddetto supporto telematico entro il giorno 20 del terzo mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni stesse. A decorrere dal 1° gennaio 2024 sono previste sanzioni amministrative pecuniarie a carico dei soggetti che, essendovi obbligati, non istituiscono il registro e che non rispettino le modalità di tenuta telematica del predetto registro. Il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è designato quale autorità competente all'irrogazione delle sanzioni.

L'articolo 18-*bis*, introdotto dalla Camera, proroga a tutta la durata dello stato di emergenza determinato dalla pandemia da Covid-19 (attualmente fissato al 31 marzo 2022), la possibilità, per le aziende agricole, di accedere ad aiuti, benefici e contributi finanziari a carico delle risorse pubbliche, rinviando l'adempimento di alcune verifiche relative alla concessione degli stessi alla fase della

corresponsione del saldo.

Infine l'articolo 18-ter, inserito dalla Camera, proroga al 30 aprile 2022 il termine per la presentazione alle autorità regionali competenti delle domande di intervento in favore delle imprese agricole danneggiate dalle infezioni di *Xylella fastidiosa* ai sensi del decreto del MIPAAF del 10 maggio 2021. In conclusione, anche alla luce dei tempi strettissimi a disposizione della Commissione, propone l'espressione di un parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale, si passa alle dichiarazioni di voto.

Le senatrici [ABATE](#) (Misto), [FATTORI](#) (Misto) e [LONARDO](#) (Misto-I-C-EU-NdC (NC)) e il senatore [LA PIETRA](#) (Fdl) dichiarano il proprio voto di astensione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere viene posta in votazione ed approvata.

La seduta termina alle ore 15,40.

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 988-B
XVIII Legislatura

Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive

Seduta

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)

[N. 157 \(pom.\)](#)

22 febbraio 2022

Sottocomm. pareri

5^a Commissione permanente (Bilancio)

[N. 514 \(pom.\)](#)

22 febbraio 2022

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 157 (pom., Sottocomm. pareri) del 22/02/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 22 FEBBRAIO 2022
157ª Seduta

Presidenza del Presidente della Commissione
[PARRINI](#)

La seduta inizia alle ore 15,45.

(1201-A) Deputato Massimo Enrico BARONI ed altri. - Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [PARRINI](#) (PD) relatore, dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1684-A) Daisy PIROVANO ed altri. - Modifica alla legge 20 luglio 2000, n. 211, recante «Istituzione del "Giorno della Memoria" in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti», al fine di prevedere un fondo per favorire l'organizzazione da parte delle scuole secondarie di secondo grado di «viaggi nella memoria» nei campi medesimi
(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [PARRINI](#) (PD) relatore, dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2333) Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mariastella Gelmini e Valentina Aprea; Invidia; Carmela Bucalo e Paola Frassinetti; Toccafondi; Angela Colmellare ed altri; Soverini ed altri
(Parere alla 7ª Commissione su nuovo testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con condizioni su nuovo testo. Parere in parte non ostativo e in parte contrario sugli emendamenti.)

Il presidente **PARRINI** (PD) relatore, dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo con condizioni sul testo.

Esaminati altresì, i relativi emendamenti, propone di esprimere i seguenti pareri:

- sul nuovo testo parere non ostativo, a condizione che, al fine di ridurre le disparità di trattamento tra le fondazioni ITS già accreditate entro la data di entrata in vigore del provvedimento in esame e quelle già esistenti ma non ancora accreditate, l'articolo 14 sia riformulato nel senso proposto dall'emendamento del relatore 14.100, su cui si esprime altresì parere non ostativo;
- sul subemendamento 14.100/1, per le ragioni su esposte, parere contrario;
- sull'emendamento 11.10 (testo 2) parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2367) NENCINI ed altri. - Disposizioni per la promozione dei cammini come itinerari culturali. Delega al Governo in materia di cammini

(Parere alla 7ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente **PARRINI** (PD) relatore, illustra gli emendamenti 1.5 (testo 2), 1.6 (testo 2) e 5.2 (testo 2) relativi al disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2415) Deputato SCHULLIAN ed altri. - Disposizioni in materia di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione superiore, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Schullian ed altri ed altri; Anna Ascani; Minardo; Sasso ed altri; di un disegno di legge di iniziativa del C.N.E.L. e di un disegno di legge di iniziativa del deputato Lattanzio

(Parere alla 7ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente **PARRINI** (PD) relatore, dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2330) Delega al Governo in materia di contratti pubblici

(Parere alla 8ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [PARRINI](#) (PD) relatore, illustra gli ulteriori relativi al disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(988-B) Deputato Maria Chiara GADDA ed altri. - Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Susanna Cenni e Antonella Incerti; Parentela ed altri; Golinelli ed altri, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati (Parere alla 9ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [PARRINI](#) (PD) relatore, esaminate le modiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La sottocommissione conviene.

(716) ERRANI ed altri. - Disposizioni concernenti il riconoscimento della guarigione e la piena cittadinanza delle persone con epilessia

(Parere alla 12ª Commissione su emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo con condizioni, in parte non ostativo)

Il presidente [PARRINI](#) (PD) relatore, illustra gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere i seguenti pareri:

- sull'emendamento 5.400 parere non ostativo, a condizione che sia indicata la cadenza temporale con la quale la validità della patente nautica in oggetto deve essere sottoposta alla valutazione della Commissione medica locale;
- sui restanti emendamenti il parere è non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 15,55.

1.4.2.2. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.2.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 514 (pom.) del 22/02/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 22 FEBBRAIO 2022
514ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PESCO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REFERENTE

[\(2505\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico

(Seguito esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 16 febbraio.

Il presidente [PESCO](#) avverte che, alla scadenza del termine di ieri alle ore 15, sono stati presentati 2307 emendamenti e 15 ordini del giorno, che saranno pubblicati in allegato al resoconto di una prossima seduta.

Per quanto riguarda poi le modalità e i tempi di prosecuzione dell'esame, rinvia alle determinazioni dell'Ufficio di Presidenza convocato al termine della seduta odierna.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(1201-A\)](#) Deputato Massimo Enrico BARONI ed altri. - Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il presidente [PESCO](#) (M5S), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che risulta necessario acquisire l'avviso del Governo, al fine di procedere all'aggiornamento al 2022 della decorrenza degli oneri e, conseguentemente, della copertura finanziaria di cui al comma 9 dell'articolo 5, relativo all'istituzione e al funzionamento del registro pubblico telematico denominato "Sanità trasparente".

La sottosegretaria SARTORE esprime un avviso non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'aggiornamento della decorrenza degli oneri e, conseguentemente, della copertura di cui all'articolo 5, comma 9, stante il fatto che il precedente parere era stato reso nel 2021.

Il presidente [PESCO](#) (M5S), in qualità di relatore, propone quindi l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente modifica:

- all'articolo 5, il comma 9 sia sostituito dal seguente: "Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo, pari a 300.000 euro per l'anno 2022 e a 50.413 euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede, quanto a 300.000 euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritta nello stato di previsione del Ministero della salute, per l'anno 2022, e, quanto a 50.413 euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute."."

Verificata la presenza del prescritto numero legale, con l'avviso conforme della rappresentante del GOVERNO, la Commissione approva la proposta di parere testé illustrata.

Il PRESIDENTE avverte che il parere espresso per l'Assemblea verrà trasmesso, per opportuna conoscenza, anche alla 12ª Commissione, per l'eventuale seguito di competenza.

La Commissione prende atto.

(1684-A) Daisy PIROVANO ed altri. - Modifica alla legge 20 luglio 2000, n. 211, recante «Istituzione del "Giorno della Memoria" in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti», al fine di prevedere un fondo per favorire l'organizzazione da parte delle scuole secondarie di secondo grado di «viaggi nella memoria» nei campi medesimi

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [RIVOLTA](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, considerato che la Commissione di merito ha recepito le modifiche richieste dalla Commissione bilancio nel parere reso lo scorso 18 gennaio, non vi sono osservazioni da formulare.

La rappresentante del GOVERNO esprime un avviso conforme alla relatrice.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo proposta dalla relatrice.

(2390-A) PARRINI ed altri. - Disposizioni in materia di tutela giurisdizionale nel procedimento elettorale preparatorio per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il relatore [DAMIANI](#) (*FIBP-UDC*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, in relazione al testo, considerato che la Commissione di merito ha inserito la clausola di invarianza finanziaria e amministrativa richiesta dalla Commissione bilancio nel parere reso lo scorso 19 ottobre, non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SARTORE esprime un avviso conforme al relatore.

Verificata del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo avanzata dal relatore.

(988-B) Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Susanna Cenni e Antonella Incerti; Parentela ed altri; Golinelli ed altri, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 9ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il relatore [Marco PELLEGRINI](#) (*M5S*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, preso atto delle modifiche apportate presso l'altro ramo del Parlamento, non vi sono osservazioni di competenza da formulare.

La sottosegretaria SARTORE esprime un avviso conforme al relatore.

Previa verifica del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo avanzata dal relatore.

(2469) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021
(Parere alla 10ª Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente [PESCO](#) comunica che i senatori Dell'Olio e Tosato svolgeranno la funzione di relatori per l'esame, in consultiva, del disegno di legge in titolo.

La Commissione prende atto.

Il relatore [TOSATO](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, in relazione all'articolo 3, concernente la concessione di aree demaniali portuali, il maggior ricorso a procedure di evidenza pubblica per l'affidamento delle concessioni di aree e banchine nell'ambito portuale potrebbe comportare un aggravio di costi: al riguardo, si chiede conferma che l'autorità portuale possa far fronte agli eventuali maggiori oneri con le risorse disponibili a legislazione vigente. In riferimento all'articolo 5, comma 1, lettera c), occorre valutare se le procedure di rinegoziazione, da parte delle regioni, dei rapporti concessori per le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche, nelle more del completamento delle procedure di assegnazione, possano determinare ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. Con riguardo all'articolo 6, recante delega al Governo in materia di servizi pubblici locali, occorre acquisire ulteriori elementi sui profili di onerosità connessi ai criteri di cui al comma 2, lettere d) ed l), anche al fine di valutarne la

compatibilità con la clausola di invarianza prevista dal successivo comma 4. Relativamente all'articolo 12, in materia di servizi di gestione dei rifiuti, occorre valutare se la riduzione della durata minima dell'accordo con il gestore pubblico o privato del servizio da cinque a due anni possa comportare effetti finanziari negativi, in relazione all'esigenza di adeguamento di strutture non ammortizzabili in un ridotto intervallo temporale. Riguardo all'articolo 13, in tema di prestazioni fornite da strutture sanitarie private per conto del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), chiede conferma che dall'eliminazione delle valutazioni comparative della qualità e dei costi per l'accreditamento e il convenzionamento delle strutture private, sostituite da criteri di selezione incentrati sulla sola qualità delle prestazioni, non derivino maggiori oneri per la finanza pubblica, ancorché indiretti, connessi all'allentamento dei parametri quantitativi e finanziari esistenti. Andrebbe poi assicurato, in relazione all'articolo 14, in materia di distribuzione dei farmaci, che l'eliminazione, per i distributori all'ingrosso, dell'obbligo di detenere una dotazione minima dei medicinali in possesso dell'autorizzazione all'immissione in commercio (AIC) non possa comportare una carenza di specialità e quindi la necessità di ricorrere a farmaci più costosi, con riflessi onerosi a carico del SSN. Con riguardo all'articolo 16, in tema di farmaci in attesa di definizione del prezzo, andrebbero acquisiti elementi di dettaglio al fine di escludere profili di onerosità, considerato che la lettera *a)* appare suscettibile di anticipare l'erogazione dei nuovi farmaci a carico del SSN, con possibili effetti finanziari negativi, mentre la lettera *b)* potrebbe comportare dei risparmi. Con riferimento all'articolo 17, sulla revisione del sistema di produzione dei medicinali emoderivati, pur considerando che l'onere è configurato come tetto di spesa e appare modulabile entro il limite previsto, andrebbe chiarito se siano congrui i prezzi presi a riferimento dalla Relazione tecnica per quantificare lo stanziamento necessario a incrementare la produzione di plasma tramite aferesi, prezzi che appaiono inferiori a quelli previsti nelle delibere di recepimento degli accordi tra Stato e Regioni. In relazione all'articolo 26, recante delega al Governo per rafforzare la concorrenza nel mercato unico, osserva che alcuni dei principi e criteri direttivi appaiono suscettibili, almeno astrattamente, di determinare maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con particolare riferimento al criterio di cui alla lettera *c)*, che prevede l'individuazione dell'Ufficio Unico di collegamento. In relazione alla revisione dell'apparato sanzionatorio, di cui alla lettera *h)*, andrebbe inoltre chiarita, rispetto alla disciplina vigente, la portata finanziaria della riassegnazione di una quota non inferiore al 50 per cento delle somme introitate agli appositi capitoli di spesa delle Autorità di vigilanza, di controllo e dell'Ufficio Unico di collegamento, atteso che tale previsione sottrae risorse altrimenti destinate all'entrata del bilancio pubblico, e fermo restando che le entrate da sanzioni assumono carattere meramente eventuale e non sono contabilizzate nei tendenziali. Alla luce di tali osservazioni, la clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 2 non appare pacificamente sostenibile: ciò sembra emergere dalla stessa relazione tecnica, nella parte in cui afferma che, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie. Sarebbe pertanto necessario inserire tale formula anche all'interno del testo normativo. Riguardo all'articolo 28, che attribuisce nuovi poteri istruttori per l'Autorità garante della concorrenza e del mercato in materia di concentrazioni, considerato che l'AGCM è compresa nel Conto economico delle pubbliche amministrazioni ai fini della contabilità nazionale, andrebbe confermata l'adeguatezza delle risorse umane e strumentali per far fronte ai nuovi compiti previsti. Per ulteriori osservazioni, rinvia alla Nota n. 288 del Servizio del bilancio.

La sottosegretaria SARTORE si riserva di acquisire gli elementi istruttori da parte delle competenti amministrazioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2481) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021, approvato dalla Camera dei

deputati
(Relazione alla 14ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [MANCA](#) (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione all'articolo 3, concernente il recepimento di norme in tema di trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere, che occorre avere conferma della sostenibilità della clausola di invarianza degli oneri, con particolare riferimento alle lettere *i*), *l*) ed *m*) del comma 1, che pongono una serie di compiti in capo al Governo.

In relazione alle disposizioni di cui all'articolo 6, sul recepimento di norme in tema di vigilanza macroprudenziale, occorre valutare se, con riferimento alla partecipazione all'istituendo Comitato per le politiche macroprudenziali, di cui al comma 2, lettera *a*), siano previsti compensi, indennità, gettoni o rimborsi comunque denominati, al fine di verificarne la compatibilità con la clausola di invarianza degli oneri.

Per quanto concerne l'articolo 7, che interviene sul quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali, occorre acquisire ulteriori informazioni in merito agli effetti finanziari derivanti dai compiti attribuiti al Ministero dell'economia e delle finanze dalle lettere *b*) e *c*) del comma 2, al fine di valutarne la compatibilità con la clausola di invarianza degli oneri di cui al comma 3.

Sempre con riferimento al medesimo comma 2 dell'articolo 7, si segnala che la lettera *c*) prevede l'approvazione del Ministero dell'economia e delle finanze, prima di dare attuazione a decisioni dell'autorità di risoluzione che, alternativamente o congiuntamente: 1) abbiano un impatto diretto sul bilancio dello Stato; 2) abbiano implicazioni sistemiche che possano verosimilmente causare un impatto diretto sul bilancio dello Stato; 3) diano avvio alla risoluzione di una controparte centrale. Trattandosi di impatto sul bilancio dello Stato, andrebbe previsto nei casi sopra richiamati il coinvolgimento del Parlamento, in sede consultiva o, quantomeno, mediante la previa informativa alle Commissioni competenti per i profili finanziari.

Per quanto riguarda l'articolo 12, sul riconoscimento reciproco di provvedimenti di congelamento e confisca, appare necessario acquisire dal Governo maggiori elementi informativi in merito alla lettera *d*) del comma 2, concernente il rimborso degli importi versati a titolo di risarcimento nei casi di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) 2018/1805, al fine di valutarne la compatibilità con la clausola di invarianza degli oneri di cui al comma 3.

In relazione all'articolo 17, in tema di protezione degli animali durante l'abbattimento, appare opportuno acquisire dal Governo ulteriori chiarimenti, con particolare riferimento ai criteri di cui alle lettere *c*), *d*) ed *e*) del comma 2, che appaiono potenzialmente onerosi, al fine di valutarne la compatibilità con la clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 3.

Più in generale, si rileva che gli articoli 4, 10, 13, 14, 15, 16, 18 e 19 presentano criteri di delega che potrebbero determinare effetti finanziari, per i quali allo stato non è possibile procedere alla relativa determinazione: pertanto la relazione tecnica, quando presente, rinvia il momento della quantificazione alla fase dell'adozione dei decreti delegati. Al riguardo, il Governo dovrebbe confermare la disponibilità delle risorse occorrenti all'integrale copertura dei nuovi o maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle deleghe previste dal provvedimento in esame sul Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-*bis* della legge n. 234 del 2012.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota del Servizio del bilancio n. 287.

La rappresentante del GOVERNO consegna la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, che, oltre a rispondere ai rilievi del relatore, subordina la verifica positiva alla soppressione del comma 3 dell'articolo 17.

Il relatore [MANCA](#) (PD) si riserva di predisporre la proposta di relazione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2117) COLLINA ed altri. - Misure per la tutela e lo sviluppo dell'artigianato nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale

(Parere alla 10a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Esame degli emendamenti e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 4 agosto.

La senatrice **RIVOLTA** (*L-SP-PSd'Az*), in sostituzione della relatrice Ferrero, illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 1, che occorre avere conferma della disponibilità delle risorse poste a copertura del fondo istituito dalla proposta 1.0.1.

Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 1.0.2 per la quantificazione degli oneri correlati alle attività di mappatura e censimento dei depositi dei musei, e la conferma della disponibilità delle risorse poste a copertura. Non vi sono osservazioni sul restante emendamento riferito all'articolo 1.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 2, occorre valutare la portata finanziaria delle proposte 2.1 e 2.2, che ampliano l'ambito operativo della qualifica di bottega storica e artigiana. Chiede conferma dell'assenza di effetti finanziari negativi dell'emendamento 2.4, che disciplina l'attribuzione della qualifica di maestro artigiano. Non vi sono osservazioni sul restante emendamento riferito all'articolo 2.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 3, occorre valutare gli effetti finanziari della proposta 3.0.1, che amplia i limiti dimensionali delle imprese artigiane che non lavorano in serie, in relazione all'impatto su eventuali misure di agevolazione.

Occorre avere conferma della disponibilità delle risorse poste a copertura della proposta 3.0.2, che istituisce un fondo per la formazione di giovani artisti e artigiani.

Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 3.0.3, 3.0.4, 3.0.5 e 3.0.6.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 4, occorre valutare eventuali profili finanziari della proposta 4.2, nella parte in cui prevede per gli artigiani un'esenzione quinquennale dalla presentazione della dichiarazione di regolarità contributiva e previdenziale. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 4.

In relazione all'emendamento riferito all'articolo 5, chiede conferma dell'assenza di profili finanziari della proposta 5.1, che contempla l'ampliamento dell'offerta formativa per le attività di didattica laboratoriale negli istituti tecnici superiori. Non vi sono osservazioni sull'emendamento del relatore 5.100.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 6, richiede la relazione tecnica sulla proposta 6.1, che estende l'ambito applicativo dei benefici fiscali per l'apprendistato. Comporta maggiori oneri l'emendamento 6.2.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 8, occorre avere conferma della disponibilità delle risorse poste a copertura della proposta 8.2, che istituisce un fondo per lo sviluppo di distretti di alto artigianato.

Occorre valutare gli eventuali profili finanziari, anche in relazione alla normativa europea, dell'emendamento 8.0.1, nella parte in cui prevede l'esonero di determinate imprese artigiane dagli obblighi di documentazione sulla tracciabilità dei prodotti. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 8, ivi compresa la proposta del relatore 8.100.

Non vi sono osservazioni sugli emendamenti riferiti all'articolo 9, ivi compresa la proposta del relatore 9.100.

La rappresentante del GOVERNO ricorda che si è ancora in attesa di acquisire la relazione tecnica sul testo richiesta formalmente dalla Commissione bilancio lo scorso 7 luglio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2330) Delega al Governo in materia di contratti pubblici

(Parere alla 8a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Seguito dell'esame degli emendamenti e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 16 febbraio.

La relatrice **FAGGI** (*L-SP-PSd'Az*) illustra gli ulteriori emendamenti 1.244 (testo 2) e 1.355 (testo 2), segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

Procede poi all'illustrazione della proposta di parere sul testo, sottolineando che la condizione ivi contenuta è volta a prevedere che, sugli schemi dei decreti legislativi di attuazione della delega, venga acquisito il parere non solo delle Commissioni di merito, ma anche delle Commissioni bilancio, limitatamente ai profili di interesse per la finanza pubblica.

Propone quindi l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi istruttori presentati dal Governo, dai quali risulta che:

- il potenziamento della qualificazione e della specializzazione del personale delle stazioni appaltanti previsto dal disegno di legge in esame non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto si tratta di attività svolte con oneri a valere sulle risorse già stanziato allo scopo dalla legislazione vigente;
 - circa il criterio di delega di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *b*), le risorse per l'applicazione del meccanismo incentivante funzionale all'utilizzo delle centrali di committenza e delle stazioni appaltanti ausiliarie per l'espletamento delle gare pubbliche saranno reperite nell'ambito del quadro economico di ciascun intervento, senza ulteriori oneri a carico delle amministrazioni interessate;
 - in merito al criterio di delega di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *f*), viene rappresentato che le attività finalizzate alla digitalizzazione e all'informatizzazione delle procedure saranno svolte con le risorse già stanziato allo scopo dalla legislazione vigente;
 - con riguardo al criterio di delega di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *i*), viene confermato che l'utilizzo delle banche dati centrali da parte delle stazioni appaltanti non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, trattandosi di un obbligo già previsto a legislazione vigente;
 - circa il criterio di delega di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *t*), viene confermato che le risorse per l'applicazione del meccanismo incentivante funzionale alla tempestiva esecuzione dei contratti pubblici saranno reperite nell'ambito del quadro economico dell'intervento, senza ulteriori oneri a carico delle amministrazioni interessate,
- esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'aggiunta, all'articolo 1, comma 4, secondo periodo, in fine, delle seguenti parole: "nonché delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari".

La rappresentante del GOVERNO esprime un avviso conforme alla relatrice.

Non essendovi richieste di intervento in dichiarazione di voto, verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dalla relatrice.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.

1.5. Trattazione in Assemblea

1.5.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 988-B
XVIII Legislatura

Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico

Trattazione in Assemblea

Sedute dell'Aula

Seduta

[N. 411](#)

2 marzo 2022

Attività (esito)

Discussione generale

Replica del relatore

Autorizzata la relazione orale.

Il relatore di maggioranza svolge relazione orale.

Conclusa la discussione generale.

Trattazione articoli

Esame art. 1, 21, *testo della Camera dei deputati; accolto odg.*

Voto finale

Esito: **approvato definitivamente**

Votazione nominale a scrutinio simultaneo: favorevoli 195, contrari 0, astenuti 4, votanti 199, presenti 200.

1.5.2. Resoconti stenografici

1.5.2.1. Seduta n. 411 del 02/03/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XVIII LEGISLATURA -----

411a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO MERCOLEDÌ 2 MARZO 2022

Presidenza del vice presidente TAVERNA,
indi del vice presidente CALDEROLI
e del vice presidente LA RUSSA

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-ITALIA AL CENTRO (IDEA-CAMBIAMO!, EUROPEISTI, NOI DI CENTRO (Noi Campani)): Misto-IaC (I-C-EU-NdC (NC)); Misto-Italexit per l'Italia-Partito Valore Umano: Misto-IpI-PVU; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-Liberi e Uguali-Ecosolidali: Misto-LeU-Eco; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-+Europa - Azione: Misto-+Eu-Az; Misto-PARTITO COMUNISTA: Misto-PC; Misto-Potere al Popolo: Misto-PaP.

RESOCONTO STENOGRAFICO Presidenza del vice presidente TAVERNA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 11).

Si dia lettura del processo verbale.

TOSATO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo ha approvato il calendario dei lavori fino al 9 marzo. Nella seduta di oggi sarà discusso, fino alla sua conclusione, il decreto-legge sul contrasto all'emergenza Covid nei luoghi di lavoro e nelle scuole. Poiché il Governo ha preannunciato la posizione della questione di fiducia sul provvedimento, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, la Conferenza dei Capigruppo ha proceduto all'organizzazione del relativo dibattito, stabilendo che si passerà direttamente alle dichiarazioni di voto, alle quali seguirà la chiama.

L'ordine del giorno di oggi è inoltre integrato con il disegno di legge sull'agricoltura con metodo biologico, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati, sul quale non sono stati presentati emendamenti.

La prossima settimana sarà prevalentemente dedicata ai lavori delle Commissioni, con particolare riguardo al decreto-legge sostegni.

L'Assemblea tornerà a riunirsi mercoledì 9 marzo per l'esame del disegno di legge delega in materia di contratti pubblici e della relazione sulla domanda di autorizzazione sull'utilizzo di intercettazioni nei confronti del senatore Siri.

Calendario dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi oggi, con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - integrazioni al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori fino al 9 marzo:

Mercoledì	2	marzo	h. 11-20	- Disegno di legge n. 2542 - Decreto-legge n. 1, Contrasto emergenza COVID nei luoghi di lavoro e nelle scuole <i>(approvato dalla Camera dei deputati)</i> <i>(scade l'8 marzo)</i> - Disegno di legge n. 988-B - Agricoltura con metodo biologico <i>(approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati)</i>
Mercoledì	9	marzo	h. 9,30-20	- Disegno di legge n. 2330 - Delega in materia di contratti pubblici - Doc. IV, n. 10 - Relazione della Giunta delle elezioni e delle

			immunità parlamentari sulla domanda di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni telefoniche nei confronti del senatore Siri
--	--	--	--

Il termine di presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 2330 (Delega in materia di contratti pubblici) sarà stabilito in relazione ai lavori della Commissione.

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 2542

(Decreto-legge n. 1, Contrasto emergenza COVID

nei luoghi di lavoro e nelle scuole)

(5 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatori	20'
Governo	20'
Votazioni	20'
Gruppi 4 ore, di cui	
M5S	42'
L-SP-PSd'Az	39'
FIBP-UDC	34'
Misto	33'+5'
PD	30'
FdI	23'+5'
IV-PSI	21'
Aut (SVP-PATT, UV)	18'
Dissenzienti	da stabilire

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(2542) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore (Approvato dalla Camera dei deputati) (ore 11,04)*

Discussione e approvazione della questione di fiducia

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2542, già approvato dalla Camera dei deputati.

Chiedo alla Presidente delle Commissioni riunite 1a e 12a, senatrice Parente, di riferire sui lavori delle Commissioni.

PARENTE (IV-PSI). Signor Presidente, le Commissioni riunite 1a e 12a hanno dedicato all'esame del disegno di legge n. 2542 la seduta pomeridiana di ieri e quella antimeridiana di stamattina. Sono state

svolte le fasi dell'illustrazione, della discussione generale, delle repliche e dell'esame degli ordini del giorno; la trattazione degli emendamenti - si tratta di settantadue emendamenti - è stata avviata, ma non si è potuto concluderla in tempo utile, date anche le numerose richieste di intervento per l'illustrazione e le dichiarazioni di voto. Conseguentemente, non è stato possibile terminare l'*iter* in Commissione con il conferimento del mandato ai relatori.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, in relazione a quanto riferito dalla senatrice Parente, il disegno di legge n. 2542, non essendosene concluso l'esame nelle Commissioni riunite, sarà discusso nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati senza relazione, ai sensi dell'articolo 44, comma 3, del Regolamento.

Comunico che è stata presentata la questione pregiudiziale QP1.

Ha chiesto di intervenire il senatore Paragone per illustrarla. Ne ha facoltà.

PARAGONE (*Misto-IpI-PVU*). Signor Presidente, nemmeno ventiquattr'ore fa eravamo avvolti in un dibattito nel quale l'Europa era centrale, quanto a importanza politica, in uno scenario delicato qual è quello del conflitto in Ucraina. L'Europa era al centro di ogni intervento; è stata richiamata, è stata invocata ed è stata persino spinta a darsi una maggiore consistenza, sotto il profilo politico.

Voi conoscete benissimo le mie posizioni rispetto all'Europa e all'Unione europea. Avendo messo in piedi un partito che si chiama Italexit, non ho una grande considerazione del progetto europeo o unionista, ma mi rifaccio e mi rimetto sulla scia delle vostre parole, anche per costruire un pezzo della questione pregiudiziale. Se infatti è vero che, ancora una volta, questo Parlamento si ritrova a fare i conti con l'abuso della decretazione d'urgenza; e se, ancora una volta, questo Parlamento si ritrova a fare i conti con le tante questioni di fiducia e i tanti voti di fiducia, è altresì importante richiamare lo scollamento che c'è tra la normativa italiana e quella europea e, quindi, con quell'Europa di cui continuate in un certo senso a invocare il rispetto e la costruzione.

Attraverso la decretazione d'urgenza è stata costruita praticamente tutta l'impalcatura normativa dell'emergenza Covid, ma a un certo punto anche qualche altro soggetto, l'Unione europea, stava tentando di dare una risposta normativa che rendesse omogenei gli interventi dei Paesi membri dell'Unione europea. Tra questi vi è il Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea n. 953 del 2021. Proprio andando nelle pieghe di tale Regolamento, e in particolare dell'articolo 3, che, ai commi 1 e 7, vieta la discriminazione con riferimento al possesso di uno dei tre tipi di certificazioni verdi (guarigione, vaccino, tampone rapido o molecolare), ritenendo equivalente dal punto di vista scientifico il certificato verde derivante dal tampone antigenico a quelli comprovanti la vaccinazione o la guarigione, dobbiamo capire che una cosa esclude l'altra: il *super green pass* o *green pass* rafforzato toglie uno dei tre elementi con cui finora abbiamo costruito un pezzo anche della nostra emergenziale vita quotidiana. Da qui il succo della questione pregiudiziale, che è un nodo innanzitutto politico che poniamo - lo ripeto - ma che sta diventando anche di carattere sociale.

Ci pare, infatti, difficile riuscire a immaginare i giorni futuri e il periodo futuro stando ancora nella dinamica di una continua esibizione, di una continua ostensione, di un QR *code*, di un codice, di un *green pass*. È quasi come se avessimo sostituito i nostri nomi e le nostre carte d'identità con un quadrato magico.

Penso che questo non sia in linea con l'addensante della Costituzione, che è ben più che la somma degli articoli, è un qualcosa che mette l'individuo al centro. Proprio alla luce del citato Regolamento, ritengo che il decreto che andiamo a discutere sia scollato, sia in antitesi, sia penalizzante.

Da qui, invito i colleghi a fare una riflessione su che cosa vogliamo scegliere, a questo punto. Vogliamo battere o meno la via della soluzione italiana, nazionale, per uscire dall'emergenza, come mi sembra nello spirito di quest'Assemblea? Ripeto che lo dice uno che non crede nell'Unione europea, ma che deve fare i conti con i regolamenti e con le normative esistenti. Quindi, sta a voi la scelta di dire se il Regolamento dell'Unione europea ha o meno un senso; a maggior ragione se tale indicazione arriva dentro il Regolamento che, tra le norme e gli atti normativi dell'Unione europea, è il più forte e il più vincolante in tutte le sue parti.

Allora, perché continuiamo ad andare avanti su una strada che non solo non impatta più sulla vita di

oggi, perché non siamo assolutamente più nell'emergenza di un tempo, ma che, da un punto di vista normativo, va a sbattere con quanto indica il Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea? È un *green pass* rafforzato che rischia di essere indebolito proprio alla luce di questa conflittualità.

Mi rimetto anche a un altro ordine di considerazioni, forse un po' più politico, ma che sta ancora una volta dentro la Costituzione, che non prevede in alcun modo la discriminazione tra gli individui. È bello che le piazze italiane si siano animate - prima e non solo - di manifestazioni contro il *green pass*, perché il dissenso è concesso e ce lo permetteremo. Dico, però, che è anche bello che le piazze italiane si stiano riempiendo al grido di: no guerra, sì pace.

Ben vengano tutta questa confluenza e tutta questa partecipazione larghissima di persone. Sono sicuro che in quelle piazze si troveranno persone che magari non avrebbero partecipato insieme a manifestazioni contro il *green pass*. E potrebbe accadere che il sabato e la domenica vadano insieme in piazza a dire no alla guerra, e poi, il lunedì, qualcuno sarà discriminato, perché non in possesso del *green pass* rafforzato, e quindi sarà escluso dal lavoro, da un suo diritto costituzionale.

Ovviamente, mi auguro che lo scenario di guerra vada a concludersi nel più breve tempo possibile. Ma, se così non fosse, com'è sacrosanto il diritto dei cittadini di dire no alla guerra, lo è altresì il fatto di denunciare la paradossale situazione per cui mi ritrovo a dire no alla guerra e sì alla pace, a stare insieme in piazza con tante altre persone, e magari il lunedì a non poter andare a lavorare, perché sono stato penalizzato. E quella penalizzazione è esclusa dal Regolamento dell'Unione europea.

Trovo ugualmente paradossale - a maggior ragione nell'ambito di una situazione di emergenza - il fatto che un lavoratore privo del *super green pass* rafforzato non possa andare a lavorare, perché rientra nell'obbligo vaccinale per categoria professionale, pur essendo guarito, per cui in teoria non è più esposto e non è più un pericolo né per sé né per gli altri.

Per quale motivo allora una persona guarita, che avrebbe diritto al *super green pass* o al *green pass* rafforzato nel mondo della scuola, delle Forze dell'ordine, della sanità, e quindi nelle tre categorie professionali che sono state segnalate e marchiate dall'obbligo vaccinale, non può avere diritto a tornare sul posto di lavoro?

Vi invito quantomeno a dire sì o no su una pregiudiziale che vi consentirebbe di esprimervi. So che dentro quest'Aula ci sono sensibilità politiche diverse e qualcuno avrebbe voglia di smarcarsi e di dire basta a quest'emergenza trascinata a fatica.

Allora, siccome non siamo un QR *code* e siamo tutti ben consapevoli delle discriminazioni che possono nascere e si possono alimentare, vi invito a prendere in considerazione proprio questo aspetto. Vogliamo e volete essere pienamente europeisti oppure volete in qualche modo difendere soltanto l'attività del Governo? È questo il succo della questione pregiudiziale che rimette il Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio europeo proprio al centro: quello è il pallone con cui dobbiamo giocare.

[PRESIDENTE](#). Ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, sulla questione pregiudiziale presentata si svolgerà una discussione, nella quale potrà intervenire un rappresentante per Gruppo, per non più di dieci minuti.

[FLORIS \(FIBP-UDC\)](#). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[FLORIS \(FIBP-UDC\)](#). Signor Presidente, la questione pregiudiziale proposta dal senatore Paragone e da altri senatori è superata dagli eventi. Venire oggi a dire al Parlamento che non deve convertire un decreto-legge, che peraltro scade fra sei giorni, è un inutile tentativo di ostruzionismo, di *filibustering*.

Ci siamo accorti tutti che vi sono state alcune incongruenze nella disciplina degli ultimi due anni di emergenza pandemica. La questione pregiudiziale cita i quattro decreti-legge del gennaio 2022: il signor senatore Paragone, se conta bene, vedrà che i decreti-legge in tema di contenimento del Covid e della crisi economica a esso legata sono stati per l'esattezza 42, dall'inizio della crisi ad oggi. Tutti i provvedimenti sono stati presi nell'alveo del diritto europeo e della Costituzione italiana, garantiti dalla firma autorevole del garante della Costituzione, il presidente Mattarella.

C'è stata un'ansia normativa che ci auguriamo di non vedere mai più, ma che assolutamente

giustificiamo, in quanto dovuta all'evolversi di eventi imprevedibili e incontrollabili.

Un grande medico e scienziato, Giuseppe Remuzzi - è di Bergamo, dove il virus ha mietuto migliaia di vittime nel 2020 - uomo di scienza che dirige uno dei più prestigiosi istituti di ricerca, il «Mario Negri», ha detto che, di fronte alla prima ondata pandemica, ha avuto paura che potessimo morire tutti. La scienza all'inizio della pandemia non sapeva chi fosse il nemico né come affrontarlo, per cui la prudenza sua e dei comitati scientifici che consigliano il Ministro della salute ha richiesto la necessità di adattare via via i provvedimenti *in itinere*.

La stessa prudenza è stata presa nell'adottare atti normativi in favore degli italiani. Se però non ci fossero stati tutti i provvedimenti emanati, oggi non saremmo a quasi il 90 per cento di vaccinati e non avremmo salvato migliaia e migliaia di vite umane.

Ricordo che il primo anno della pandemia, quello che ci ha visto quasi senza difese, ha fatto 130.000 morti. Il numero dei deceduti è poi calato grazie alle misure prese nello stato di emergenza. La gestione tecnico-scientifica della pandemia e quella dei provvedimenti ad essa collegata poteva essere fatta con maggiore razionalità? Forse sì, ma la prudenza ha rallentato le diverse varianti del *virus* e ha salvato migliaia di vite, soprattutto dei soggetti più deboli, portandoci ora ad avere maggiore consapevolezza di chi è il nemico, di come muta e di come possiamo affrontarlo. Quello che conta oggi è che, nel momento in cui stiamo affrontando l'argomento e approvando il provvedimento al nostro esame, siamo entrati in uno stato nuovo dell'emergenza Covid-19. Siamo fuori dall'emergenza: sì, siamo nella fase finale e, se anche ricominciasse una nuova variante, abbiamo oramai informazioni sufficienti per affrontarla senza chiudere nuovamente tutto e direi anche senza imporre nuove restrizioni sanitarie che non siano di buon senso.

La durata del *green pass* è cambiata diverse volte, è così; quella del *super green pass* ora è finalmente illimitata.

Oggi abbiamo alcune certezze: i vaccinati - quasi il 90 per cento della popolazione adulta - hanno contribuito certamente a rallentare, ma non a fermare la circolazione del virus. Sicuramente sapremo affrontare nuove epidemie o pandemie con gli strumenti più adeguati: oltre ai vaccini e agli eventuali richiami, ne abbiamo di nuovi, sempre più specifici; abbiamo altre cure e protocolli di cura da seguire, che si sono dimostrati efficaci.

Ribadiamo la nostra fiducia nelle vaccinazioni, ma oggi siamo confortati dal fatto di avere anche altri percorsi sanitari da far seguire a chi non possa o non voglia vaccinarsi. Non dobbiamo quindi più distinguere tra buoni e cattivi, perché così facendo abbiamo dato voce ai cattivi maestri, tra i quali i no vax e i no mask, ma l'augurio è quello di uscire dall'incertezza e il decreto-legge che ci apprestiamo a convertire va proprio in questa direzione. Lo dobbiamo principalmente alle tante attività economiche - soprattutto quelle legate al turismo, alla ristorazione e al commercio - che hanno subito pesanti perdite. Lo dobbiamo anche agli altri settori produttivi che hanno subito un contraccolpo straordinario. Lo dobbiamo ai lavoratori, che devono poter tornare a lavorare in tranquillità. Ci auguriamo che i nostri ragazzi possano tornare a frequentare la scuola sempre in presenza.

I genitori di ragazzi disabili - così come prevede il decreto-legge - nel settore privato potranno usufruire dello *smart working*. Ritengo quindi, che gradualità e buon senso debbano essere le nuove parole d'ordine che segnano la fine del periodo di emergenza durato due anni.

Con prudenza, cautela e responsabilità, ma senza allarmismi, dobbiamo e possiamo contrastare il virus e le sue varianti, tornando però in modo graduale e convinto alla normalità, peraltro segnata da tensioni e conflitti, che ci devono indurre a lavorare tutti per proporci come messaggeri di pace.

In considerazione di quanto detto, il Gruppo Forza Italia invita a un voto contrario alla questione pregiudiziale presentata dal senatore Paragone. (*Applausi*).

[PISANI Giuseppe](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PISANI Giuseppe (M5S). Signor Presidente, intervengo sulla questione pregiudiziale posta sul decreto-legge al nostro esame, le cui misure hanno già spiegato i propri effetti, per esprimere alcune considerazioni in merito ai provvedimenti che sono stati fin qui adottati. Mi riferisco soprattutto all'efficacia della campagna di vaccinazione e alle modalità con le quali è stata condotta.

Com'è già stato detto e com'è risaputo, se oggi abbiamo una riduzione dei contagi e un il calo dell'indice RT, così come dei ricoveri e dei decessi, lo dobbiamo sia ai comportamenti diligenti della gran parte degli italiani sia all'efficacia della campagna di vaccinazione. Lo dobbiamo cioè ai vaccini, che hanno aumentato le nostre resistenze immunitarie e ci hanno messo in condizione di contrastare efficacemente il virus e la sua penetrazione e diffusione nel nostro organismo e nella società.

Personalmente, Presidente, signori colleghi e colleghe, non sono un fautore degli obblighi. Negli oltre quarant'anni di esperienza professionale e di vita da medico, seppur condotta da medico ospedaliero, ho dedicato davvero molto tempo alla prevenzione, andando incontro alle carenze dell'assistenza territoriale che sono ben note e che cercheremo di sanare con l'attuazione dei provvedimenti del PNRR.

Ci siamo dedicati tanto negli ospedali alla prevenzione e, come me, tanti colleghi si sono resi conto di quanto sia importante l'adesione spontanea degli individui, che si può ottenere a seguito del dialogo e di una corretta informazione. Bisogna convincere le persone dell'efficacia delle pratiche mediche, cosa che purtroppo non sempre è avvenuta, a causa di una comunicazione che spesso ha prestato più attenzione all'*audience* che alla vera e propria opera di informazione.

È innegabile tuttavia che gli obblighi vaccinali degli anni Cinquanta e Sessanta - e anche prima e dopo - abbiano permesso di eradicare malattie come la poliomielite e di contrastarne efficacemente altre, come la tubercolosi, la difterite e la pertosse. Ciò che mi dà da pensare è che difficilmente si sarebbero raggiunti i traguardi odierni, noti a tutti, se non fossero state introdotte determinate misure.

Ciò che mi fa riflettere molto è altresì constatare come le persone credano all'efficacia e alla validità delle cure mediche e delle terapie chirurgiche e si affidino a noi medici, sapendo che risolveremo la grande maggioranza dei loro casi, perché ovviamente pratichiamo una medicina basata sull'evidenza, che viene dalle esperienze professionali di tutti e ci mette in condizione di raggiungere i migliori risultati. Ma, quando si tratta di vaccini, il fatto di incontrare una resistenza in ampie fasce della popolazione mi lascia pensare.

Mi ricollego al discorso di prima: forse bisogna rivedere le modalità di informazione e di scambio e bisogna parlare con le persone, proprio per evitare che si formino compagini tipo pro vax, no vax o pro scienza, contro la scienza. Questo sicuramente non fa bene alla società.

Adesso dovremmo adattare le nostre abitudini a una nuova normalità, perché la pandemia non è affatto sconfitta. Dobbiamo pensare a vaccinare tutta la specie umana e rivedere alcune nostre abitudini. A questo proposito vorrei fare una precisazione e mi rivolgo anche ai decisori politici: recenti studi, ai quali hanno contribuito anche sezioni del nostro Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), hanno dimostrato l'efficacia della ventilazione negli ambienti chiusi per ridurre fortemente le possibilità di contagio. Mi auguro quindi che il decisore politico introduca dei provvedimenti che possano facilitare e aumentare la ventilazione negli edifici pubblici e privati.

Signor Presidente, concludo affermando che tutte le misure sono passibili di una revisione al fine di migliorarne l'efficacia. La scienza medica lo fa periodicamente, più volte nel corso dell'anno: vi sono società internazionali preposte a questo, che rivedono le linee guida che ispirano i nostri comportamenti e i protocolli medici. Bisogna sempre adattare i provvedimenti alle nuove circostanze e non vi è motivo di ritenere che, anche nel prossimo futuro, non possano essere modificati i provvedimenti sin qui adottati, adeguandoli alle nuove circostanze.

Concludo ovviamente affermando il voto contrario del nostro Gruppo sulla questione pregiudiziale proposta. (*Applausi*).

[BOLDRINI](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[BOLDRINI](#) (PD). Signor Presidente, anch'io fin dall'inizio esprimo la mia contrarietà alla questione pregiudiziale in esame.

Il decreto-legge in discussione è stato emanato quando la situazione pandemica era diversissima da quella attuale: la variante omicron, infatti, era arrivata in ritardo nel nostro Paese e aveva prodotto effetti negativi in quel periodo; era quindi necessario estendere l'obbligo vaccinale agli ultracinquantenni, dopo quello per il personale delle università e delle istituzioni di alta formazione

artistica, di tutti i servizi alla persona, degli uffici pubblici e dei servizi postali, bancari e finanziari. Ciò ci ha permesso di contenere contagi e ricoveri e in effetti i dati attuali ci danno ragione in questo senso.

Inoltre, se oggi pensiamo al futuro, ricordo che il provvedimento prevede già alcuni allenamenti delle restrizioni, come per quanto riguarda la possibilità di somministrare alimenti nei cinematografi. Stiamo, quindi, andando verso un allentamento e stiamo anche pensando - come abbiamo detto in Commissione, e come il *premier* Draghi ha detto, affermando che si andrà verso la fine dell'emergenza - di poter davvero individuare nei prossimi provvedimenti sul tema un cronoprogramma per un graduale e progressivo allentamento di tutte le limitazioni, sulla base dell'andamento epidemiologico.

Tuttavia, colleghi, se oggi possiamo guardare al futuro con maggiore serenità, lo dobbiamo sicuramente alla massiccia campagna vaccinale e in questa sede ringrazio ancora il popolo italiano che, per oltre il 90 per cento si è voluto vaccinare e, quindi, ha fatto le vaccinazioni di propria iniziativa. È proprio grazie a loro che possiamo avere queste opportunità, ma abbiamo dovuto raccomandare e anche disporre degli obblighi, affinché tutto il contesto e le nostre comunità fossero messi in sicurezza.

Signor Presidente, ritengo pertanto che opporsi al decreto-legge in esame, ora che ci troviamo davvero alla fine di questa emergenza - come mi auguro - non possa essere accettato. Auspico invece che si possa passare al voto del provvedimento, che reca norme importanti, come quelle che dispongono un sostanziale aiuto contro il disagio scolastico attraverso la messa a disposizione di fondi.

Esprimiamo quindi il nostro voto contrario alla questione pregiudiziale in esame. (*Applausi*).

[CRUCIOLI](#) (*Misto*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[CRUCIOLI](#) (*Misto*). Signor Presidente, voterò a favore della questione pregiudiziale in esame, perché è un modo giusto di impedire l'ulteriore protrarsi degli effetti del decreto-legge in esame, che - come sapete tutti - contiene gli obblighi per gli ultracinquantenni ed estende le discriminazioni del *green pass* e del *super green pass*. Aspettare ancora non ha senso: sono provvedimenti e misure che erano inutili e dannosi, per cui prima li togliamo e meglio è. Stiamo facendo un danno al Paese: ci sono cittadini che non hanno più diritto al lavoro e non hanno mezzi di sostentamento, e noi dobbiamo immediatamente far venir meno tutto questo.

Vi invito quindi a riflettere: se voterete a favore di questa questione pregiudiziale, tutti i divieti, gli obblighi e la burocrazia ormai inutile verranno meno. Se invece voterete contro, vi renderete complici di ulteriori sofferenze e dovrete risponderne alle migliaia di persone che in questo momento sono a casa senza lavoro, o costrette a ottemperare a obblighi vaccinali che non vogliono e che comunque in questo momento non sono più attuali. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della questione pregiudiziale QP1, presentata dal senatore Paragone e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Romano. Ne ha facoltà.

[ROMANO](#) (*M5S*). Ci apprestiamo a convertire in legge un decreto-legge del Governo, le cui disposizioni appaiono già fuori contesto e per molti versi non perfettamente allineate con le più attuali evidenze scientifico-sanitarie. Le morti da Covid costituiscono una straziante e lacerante realtà e, al di là di qualche ragionevole dubbio sulla correttezza e accuratezza della relativa stima, restano comunque tante e troppe; ugualmente, le morti e gli eventi avversi da vaccino sono verosimilmente sottostimati, per difficoltà di vario tipo nel denunciare e comprovare l'eventuale correlazione tra causa ed effetto. Non credo che possa esserci una morte più degna di considerazione di un'altra; non credo che ci possano essere paure più nobili di altre. Non ci sono verità assolute e altre da denigrare o deridere a prescindere; ci sono pensieri, riflessioni e parole di persone più o meno sensibili, preparate e attente e più o meno capaci di argomentare un pensiero oggettivamente critico.

La scienza e i vaccini hanno da sempre reso un servizio prezioso alla collettività e alla salute pubblica,

ma le contraddizioni di alcune misure poste in essere per fronteggiare l'emergenza legata alla diffusione del SARS-CoV-2, che ha a sua volta favorito l'innescarsi di un effetto indotto, non hanno facilitato un dialogo e un confronto realmente persuasivo. Di contro, hanno alimentato antagonismi, contrapposizioni e dispute ideologiche, nel cui solco attecchiscono e si rafforzano la cultura del sospetto, la malafede e l'ignoranza.

La pandemia ha prodotto vicende tristi e dolorose in termini non solo sanitari, ma anche economici, e ha preso tutti alla sprovvista. Oggi, però, una maggiore consapevolezza degli eventi ci impone di non essere spettatori inermi e acriticamente passivi rispetto a una realtà che va tenuta distinta dalla spettacolarizzazione mediatica. Traendo insegnamento dall'esperienza vissuta e rendendo merito al sacrificio di tutti coloro che si sono fatti parte attiva in questo difficile percorso comune, la politica ha il dovere di porsi con piglio costantemente critico e responsabile, accogliendo ogni voce, anche quella apparentemente più insensata, con la forza di chi, in maniera equilibrata e mai faziosa, è chiamato a operare nelle scelte con atteggiamento fiducioso, ma non fideistico, perché la stessa scienza ci ha dato prova che nulla può mai essere osservato in modo assoluto. Domando a quest'Assemblea se non sia giunto il tempo di cambiare approccio strategico rispetto a un quadro epidemiologico in favorevole divenire, concentrando ogni sforzo su quella parte di sanità, prima fra tutte la medicina territoriale (vero argine di ogni epidemia infettiva da virus), che richiede interventi strutturali e non più emergenziali, rafforzando i protocolli di sicurezza nei luoghi sovraffollati e negli ambienti di lavoro e, non da ultimo, incentivando il lavoro agile.

Il certificato verde - o *green pass* che dir si voglia - la cui asseverata funzione, in concreto e senza ipocrisia di sorta, è stata ed è fondamentale quella di indurre alla vaccinazione le frange più riottose, con qualche imbarazzo sul fronte dei presidi costituzionali, tende a essere ormai percepito come un ingiustificato e pervicace tentativo di continuare ad utilizzare le maniere forti. Tuttavia, in un contesto globale in cui la reale e contingente emergenza è rappresentata da un aumento incontrollato del costo della vita e da un tessuto economico e produttivo ancora troppo fragile, l'eccesso di prudenza può essere scambiato per accanimento ingiustificato, ingenerando ulteriori e pericolose tensioni.

Mi pare di capire che sia giunto, infine, il momento di superare, con spedita e non equivoca gradualità, la fase delle restrizioni, guardando con fiducia alle scelte operate anche da altri Paesi e non dimenticando che il lavoro, l'istruzione e la socialità in genere sono diritti che vanno tutelati e garantiti al pari della salute. Dobbiamo evitare di prestare il fianco, con le nostre scelte politiche, ad atteggiamenti anche indirettamente o inconsciamente discriminatori, aggravati o addirittura causati da un approccio non sempre serenamente obiettivo, perché contaminato dall'esigenza di trasformare in spettacolo persino il dibattito scientifico. Non possiamo permetterci di penalizzare la ripresa economica, adottando misure che sono state necessarie, ma che devono rappresentare un estremo rimedio. Il Paese e l'intrapresa economica vanno sostenuti, ma soprattutto hanno bisogno di correre sulle proprie gambe, senza vincoli che non siano davvero giustificati.

È opportuno dunque analizzare i dati reali, gestiti in maniera corretta, trasparente e indipendente, senza pressioni o ingerenze sulla scienza e sulla politica per avvantaggiare l'una o l'altra fazione o, peggio, per trarre un indebito profitto. I cittadini vanno stimolati al dialogo e al confronto, non assoggettati all'imposizione e la politica deve saperlo fare, assumendosi le proprie responsabilità, giammai delegando ad altri le decisioni che le competono.

Nel rispetto dei canoni di adeguatezza e ragionevolezza, è necessario pertanto riportare con coraggio, determinazione, forza e fiducia il tessuto economico, sociale e produttivo verso la normalità. Solo così si potrà rendere un buon servizio alla collettività, pacificando gli animi e superando ogni insicurezza e timore. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Zaffini. Ne ha facoltà.

[ZAFFINI](#) (*FdI*). Signor Presidente, ci facciamo carico di garantire un minimo di decoro al dibattito che segue questi provvedimenti, che arrivano dal Governo in modo difficile da aggettivare. Per l'ennesima volta, arriviamo a esaminare in Aula un provvedimento importantissimo, che incide sulla vita quotidiana degli italiani in modo stringente e tale da condizionarne non solo gli atteggiamenti, ma anche il vivere quotidiano e persino il mangiare. E chiariremo poi perché dico questo.

Ci arriviamo ancora una volta senza relatore e vedremo che cosa accadrà rispetto alla possibilità di discutere in Aula gli emendamenti. Questa mattina in Commissione, ovviamente, per il sovrapporsi degli orari e dei calendari non è stato possibile affrontare gli emendamenti, non abbiamo neanche esaurito l'esame dell'articolo 1. Tutto questo, insomma, sta diventando veramente una prassi sconsiderata e devo dire che fortunatamente c'è il Gruppo Fratelli d'Italia che, come stamattina e come in altre occasioni - vorrei dire come sempre, da quando il Governo si è insediato - garantisce al Parlamento almeno un minimo di decoro. Lo stiamo facendo anche in queste condizioni, sapendo che parliamo a beneficio del Resoconto stenografico. Lo facciamo a prescindere da ogni altra considerazione, perché evidentemente abbiamo ben chiaro quali sono il nostro ruolo e la nostra responsabilità e rispondiamo, come sempre, agli italiani.

In questo provvedimento ci sono - come ho detto - numerosi passaggi e mille incongruenze. Moltissimi passaggi, tra l'altro, sono anacronistici. Stiamo infatti convertendo e confermando scadenze superate: in questo provvedimento ci sono scadenze del 28 febbraio che convertiamo oggi, il 2 marzo, e lo facciamo, evidentemente, a beneficio di quello che è accaduto. In una condizione normale, un Governo normale avrebbe invece dovuto cambiare questi provvedimenti e renderli compatibili con la conversione dell'Assemblea, cosa che si è sempre fatta e che evidentemente non trova più spazio negli atteggiamenti e nelle posture - per usare un termine che ho sentito ieri - di questo Governo che si atteggia a *ras*.

Sono quattro i punti che intendo trattare in particolare, perché servirebbe un'ora per trattare tutto quello che è contenuto nel provvedimento. Fra questi quattro, il più importante - a mio avviso - è il riconoscimento della parte alimentare dello stipendio. Ne abbiamo parlato anche in Commissione, perché su questo almeno siamo riusciti a scambiare qualche idea. Stiamo mancando di riconoscere la componente alimentare insopprimibile dello stipendio di chi è sospeso dal lavoro perché non ha provveduto alla vaccinazione, mentre - per fare un esempio - questa parte alimentare dello stipendio viene riconosciuta ai mafiosi, agli assassini o a tutti coloro i quali - dipendenti pubblici - sono sospesi dal servizio in attesa del percorso processuale che li vede imputati per reati gravissimi, anche odiosi. Ebbene, a quelli vengono riconosciute l'indennità e la parte alimentare dello stipendio, ma a coloro i quali sono sospesi dal lavoro e dallo stipendio perché non hanno provveduto alla vaccinazione non viene riconosciuta la parte alimentare dello stipendio. È così, Presidente, non viene riconosciuta. *(Applausi)*. C'è gente che non arriva a poter garantire alla propria famiglia la spesa alimentare. Mi sembra di vedere l'incredulità negli occhi dei colleghi che ascoltano - pochi a dire il vero - ma vi garantisco che questo accade: esistono anche emendamenti della parte politica della Presidente che hanno tentato di far capire al Governo che non si può continuare così.

Vi è un altro argomento, anch'esso paradossale: ci accingiamo per quanto possibile - l'abbiamo detto ieri e ripetuto - ad accogliere i profughi di questa sciagurata guerra dentro l'Europa e alle porte dei confini nazionali. Ebbene, numerosi di questi soggetti sono vaccinati con lo Sputnik: avete fatto questa considerazione banale? Vi rendete conto che quello è un vaccino che ha la stessa tecnologia e le stesse risultanze di effetto e di validità dei vaccini che abbiamo inoculato in Italia, come Pfizer e Moderna, ossia vaccini ad mRNA? Eppure, non riconosciamo a chi ha ricevuto il vaccino Sputnik la copertura del *green pass*. Quindi, che cosa faremo con questa gente? Li rivacciniamo di nuovo oppure li lasciamo senza *green pass*, con tutto quello che comporta? Che cosa accadrà a questa gente che arriva da quel territorio di guerra e sopraffazione?

Deposito a beneficio dell'Assemblea un altro argomento, e ci sono emendamenti che trattano di queste materie. Abbiamo lanciato il vaccino Novavax, un vaccino proteico, presentato come il vaccino dei verdi, il vaccino di tutti i coloro i quali non si erano vaccinati finora perché non si fidavano o non si affidavano a quello che gli avevamo raccontato riguardo alla validità dei vaccini fino a questo momento utilizzati. Ebbene, il vaccino Novavax è un fallimento, nel senso che tutte le Regioni l'hanno messo a disposizione, ma non c'è accesso a questo vaccino; e ormai è registrato ampiamente. Accade quindi, colleghi, che quello che si doveva fare fin dall'inizio, ancora oggi non lo stiamo facendo; ancora oggi pensiamo di voler costringere la gente a vaccinarsi anziché convincerla. E come è possibile convincere la gente a vaccinarsi, collega Sileri? È possibile attraverso i medici di medicina

generale. Recentemente, abbiamo tenuto un'audizione in Commissione con i rappresentanti sindacali dei medici di famiglia, i quali hanno dichiarato che nessuna Regione ha messo a disposizione dei medici i tabulati dei loro assistiti che non sono coperti dal vaccino; non c'è stato *feedback*, non c'è stata collaborazione, non c'è stato coinvolgimento della figura principale a cui il cittadino deve affidarsi. A chi si deve affidare il cittadino? Alla Gruber e a «Otto e mezzo»? A chi si deve affidare il cittadino se non al suo medico di famiglia? Ebbene, i medici di famiglia sono stati sempre, costantemente, anche in questa circostanza relativa al vaccino Novavax, esclusi da ogni operazione di convincimento e di coinvolgimento dei cittadini tuttora non vaccinati.

Signor Presidente, sono passati nove minuti e venticinque secondi.

PRESIDENTE. Ha dieci minuti e la avviso che mancano trentacinque secondi. Non si fida della campanella?

ZAFFINI (*FdI*). Ho ancora quaranta secondi.

Ultima considerazione e poi mi avvio a concludere, signor Presidente. Tanto non credo che ci sarà particolare traffico negli interventi di questa mattina.

PRESIDENTE. Le do un altro minuto. Si avvii alla conclusione.

ZAFFINI (*FdI*). Passiamo alla vicenda della ventilazione delle aule. Ancora oggi, dopo due anni di pandemia e in queste giornate particolarmente fredde anche a Roma, stiamo ventilando le aule delle scuole dove mandiamo i nostri ragazzi attraverso l'apertura delle finestre. Se questo è accettabile in un Paese civile e moderno, lo lascio considerare a voi. Abbiamo approvato degli emendamenti che riguardano la possibilità di adeguare le aule con la ventilazione meccanica forzata nei plessi scolastici, ma questi provvedimenti non trovano riscontro nelle circolari e nei regolamenti che il Governo deve attuare; lo deve fare oggi, subito, non tra tre o sei mesi. Ma tutto questo non c'è e in compenso portate in fase di conversione e approvazione dell'Assemblea del Senato e nei due rami del Parlamento provvedimenti scaduti il 28 febbraio.

Io credo, signor Presidente, che a tutto questo bisogna dare un taglio. L'ha detto il Presidente della Repubblica. Non lo dice il povero senatore di campagna, ma l'ha detto il Presidente della Repubblica. Bisogna dare un taglio e, se non lo fa la Presidenza del Senato, constatato che il Governo di queste attenzioni non ne ha, chi lo deve fare? Io mi domando e vi domando: chi lo deve fare?

Chi è che deve richiamare ognuno al senso di responsabilità consono al proprio ruolo e a esercitare fino in fondo le proprie prerogative, come prevede il percorso costituzionale, e non oltre? Stiamo ampiamente andando oltre, signor Presidente. È ora di farla finita. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Granato. Ne ha facoltà.

[GRANATO](#) (*Misto*). Signor Presidente, questo decreto è fuori tempo massimo ed è fuori luogo, totalmente, innanzitutto perché si fonda su dati vecchi, che risalgono al 5 novembre e al 12 dicembre 2021. Il decreto, per sua natura, ha una durata provvisoria e, quindi, non c'è assolutamente necessità di convertirlo in legge, laddove le evidenze di questo periodo ci dicono che è assolutamente insensato farlo.

È insensato, perché è un accanimento contro persone che hanno deciso di non vaccinarsi, scientemente, o perché non lo possono fare per ragioni di salute o perché non si sentono tutelate da questi prodotti, che non hanno seguito un *iter* sperimentale regolare. E ne hanno tutto il diritto, perché glielo riconoscono le convenzioni internazionali: glielo riconosce la Carta dei diritti fondamentale dell'Unione europea, glielo riconosce la Convenzione di Oviedo; glielo riconosce anche il Regolamento 2021/953, che è un atto sovraordinato rispetto anche al nostro ordinamento, perché è un regolamento europeo e, quindi, direttamente applicabile e operativo nel nostro ordinamento, il quale impone la non discriminazione anche in caso di scelta di non vaccinarsi.

Questi prodotti vengono imposti anche a persone che hanno una immunizzazione più aggiornata rispetto a quella che può offrire questo vaccino. Non si può, infatti, sostenere che chi ha contratto il virus successivamente all'uscita del vaccino non abbia una immunizzazione più aggiornata. Quindi, è assurdo che questa persona si sottoponga oggi a delle vaccinazioni che non la tutelano in ogni caso. Questo anche laddove, chiaramente, le stesse case produttrici neghino di conoscere i dati circa l'efficacia di tali prodotti. Di questi prodotti conosciamo, però, i rischi, e cioè gli effetti avversi, che

sono tantissimi. Sono circa quattro milioni i casi di effetti avversi in Europa e sono quasi 40.000 i decessi correlati o avvenuti in prossimità della somministrazione di detti prodotti.

Con queste premesse si vuole confermare, convalidare e trasformare in legge un decreto che praticamente conferma un obbligo vaccinale per le persone over cinquanta, fuori da ogni parere del Comitato tecnico-scientifico, che non si è nemmeno espresso, perché non può esprimersi, perché questo decreto non ha alcun fondamento sanitario. In premessa esso dice il falso, perché nessuna emergenza sanitaria può essere assolutamente contenuta con i provvedimenti previsti in questo decreto.

L'emergenza sanitaria è finita ovunque, ma rimane in Italia fino al 31 marzo. Questa è un'assurdità solo nostra, fatta perché bisogna accanirsi per affermare un fondamentalismo vaccinale su prodotti commerciali, che hanno un valore soltanto finanziario.

Questo è ciò che si sta facendo palesemente - come conferma ciò che ha detto il senatore Zaffini - per il Novavax, un prodotto italiano che in tutti i modi viene boicottato. Questi prodotti devono essere invece assolutamente imposti con la violenza. La terza dose non è mai stata sperimentata e, quindi, non ha seguito alcun *iter* sperimentale, la quarta men che mai. Oltretutto in Israele ci sono casi che ci dicono che questi prodotti alla fine non sono efficaci a contenere né i contagi, né le ospedalizzazioni e nemmeno i decessi per Covid. Ciononostante, si procede sulla stessa linea fino al 15 giugno, secondo voi e secondo anche tutti quelli che hanno parlato. È assurdo: ci sono dei senatori della maggioranza che si sono espressi contro, hanno già detto che il decreto-legge è fuori luogo e fuori tempo. Eppure, oggi che faranno? Voteranno la fiducia? Come ieri hanno votato per la risoluzione di maggioranza, pur dichiarandosi contro la guerra? Confermeranno così una linea folle che ci sta portando simultaneamente a una guerra, a una carestia, perché di fatto siamo in una crisi energetica allucinante. E andremo anche in crisi alimentare, perché probabilmente non avremo più il grano che ci proviene dall'Ucraina e, quindi, dovremo cercare altri canali di rifornimento con una maggiorazione dei prezzi, e a una crisi economica gravissima che riguarda l'economia dei territori, l'economia reale. Nonostante ciò, si continua a voler tenere in piedi un Governo che sta facendo solo danni all'Italia e a votare provvedimenti che sono uno più folle dell'altro; sono veramente opera di psicopatici, criminali...

PRESIDENTE. Senatrice Granato, la devo richiamare sull'attenzione e sulla cura delle parole. La ringrazio. Questo è un richiamo formale.

GRANATO (*Misto*). Perfetto, ci siamo abituati.

Purtroppo noi siamo un intero Paese in balia di una maggioranza che, come un automa, non fa altro che approvare provvedimenti presa dalla fretta di portare avanti un'agenda, che solo lei conosce, perché noi purtroppo non abbiamo la fortuna di conoscerla. Ciò sta portando il Paese, anziché fuori dai problemi, all'autodistruzione. È di questo che si parla. Quale senso di responsabilità state esibendo di fronte ai cittadini italiani, votando convulsamente provvedimenti su provvedimenti che non fanno altro che peggiorare e aggravare la situazione di un'intera Nazione? Quale senso di responsabilità state esibendo? Voi come maggioranza volete tenere in piedi questo Governo e questa legislatura. Ma a cosa serve tenere in piedi una legislatura che sta legiferando in questo modo? Il ruolo del Parlamento è stato completamente cancellato. Ci sono addirittura colleghi che oggi non potranno votare, così come non hanno votato l'altra volta, a causa del folle obbligo vaccinale per i cinquantenni. Forse è per questo che lo volete mantenere, per costringere tutti questi colleghi a non poter votare. Il loro accesso è infatti impedito dall'esibizione di una tessera che non ha alcun valore costituzionale e limita il loro mandato attraverso un atto burocratico amministrativo che in questi luoghi è inammissibile. Quando siamo stati eletti, gli assistenti parlamentari hanno dovuto imparare a memoria i nostri volti, perché noi non dovevamo esibire neanche un documento di riconoscimento, e adesso imponete a tutti i parlamentari l'esibizione di una tessera che non attesta nulla, non attesta alcuna sicurezza sanitaria: attesta solo l'obbedienza cieca e folle a norme che non hanno alcun senso, che sono soltanto il simbolo di un potere autoritario che state imponendo.

Avete trasformato la nostra Repubblica parlamentare democratica fondata sul lavoro in una Repubblica autoritaria fondata sull'emergenza. (*Applausi*).

[ZAFFINI](#) (*FdI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZAFFINI (*FdI*). Signor Presidente, vorrei chiedere di correggere, a beneficio del Resoconto stenografico, un mio errore nell'esposizione dei miei concetti: lo Sputnik è un vaccino a vettore virale e non a mRNA. Ho sbagliato nell'illustrarlo.

PRESIDENTE. La Presidenza prende atto di questa sua precisazione.

È iscritta a parlare la senatrice Binetti. Ne ha facoltà.

BINETTI (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi, abbiamo già sentito nei pochi interventi svolti tante posizioni diverse. Qualche punto di contatto critico ce l'abbiamo tutti per l'affollamento con cui i provvedimenti si stanno sovrapponendo gli uni agli altri per cui, quando arrivano alla nostra attenzione, in certi casi alcune delle norme che contengono sono già superate; la qual cosa dà una sensazione di estraneità.

Non voglio entrare nel merito della lettura puntuale del decreto-legge per ricavarne gli elementi che avrebbero potuto essere per così dire migliori. Voglio concentrarmi su due obiettivi importanti, il primo dei quali - come abbiamo ripetuto tante volte in questa legislatura - è il diritto alla salute.

Mai come in questa legislatura abbiamo saputo, voluto e potuto porre il diritto alla salute al centro del dibattito generale. Lo abbiamo voluto fare in una dimensione molto particolare, che è il diritto alla prevenzione. Non dimentichiamoci, infatti, che tutta la grande operazione di vaccinazione non è altro che una gigantesca operazione di vaccinazione; mai nella storia dell'Italia e neanche del mondo si era fatta un'operazione di prevenzione attraverso la vaccinazione di questa portata. Questo credo che vada a onore di coloro che l'hanno programmata, voluta, sostenuta e accettata nella singolarità della loro persona.

Quando si parla di prevenzione si parla di due elementi molto importanti: la tutela della propria salute e la tutela della salute delle persone che ci stanno accanto. Questa è la grande forza della prevenzione: sapere che non sto perseguendo egoisticamente un mio personale beneficio, ma sto solidalmente facendomi carico anche della salute delle persone che mi stanno accanto.

Proprio per questo, colleghi, Presidente, membri del Governo, per l'importanza e per l'enfasi che è stata messa in questa legislatura sul diritto alla salute ottenuto attraverso la prevenzione - un approccio molto alto come sguardo sulla salute pubblica - mi auguro che, per quella ricchezza che ci conferisce il sapere traslazionale, questo stesso atteggiamento possa essere proiettato su tante altre patologie.

La concentrazione dell'interesse di tutto il sistema nei confronti della lotta al Coronavirus, infatti, ha fatto sì che abbiamo lasciato nell'ombra, in qualche modo marginalizzandole, altri tipi di patologie, altre forme di prevenzione. Penso a una per tutti: gli *screening*, da quello neonatale a quelli oncologici. Mi riferisco a tante forme per cui la medicina ha potuto fare passi positivi in avanti proprio in virtù di aver messo a fuoco il massimo delle strategie possibili per evitare che la malattia arrivasse, avendole chiuso la porta in faccia.

Il diritto alla salute attraverso la prevenzione è una conquista positiva di questa legislatura ed è una conquista che il decreto-legge al nostro esame conferma in modo chiaro e inequivocabile.

Ma il provvedimento in esame fa due passi avanti, ricordando, accanto al diritto alla salute, altri due diritti. Il primo è il diritto all'istruzione: il decreto-legge si occupa con grande dettaglio di ciò che succede nelle scuole e di come la prevenzione debba essere portata nella scuola; a volte lo fa con un'attenzione così minuta, così puntuale, così precisa, così difficile anche da governare, proprio per la quantità e la qualità delle eccezioni che prende in considerazione, che - dobbiamo riconoscere - è la risposta a una critica che - in modo direi condiviso - abbiamo mosso tutti rispetto al rischio che noi ritenessimo di poter soddisfare il diritto dei bambini all'istruzione soltanto attraverso la famosa didattica a distanza. Per evitare la didattica a distanza si è moltiplicata l'attenzione alla prevenzione all'interno della vita scolastica, cercando di identificare e di selezionare, quasi in maniera chirurgica, i casi che potevano creare il problema e minimizzare la condizione di rischio, riducendo la frequenza scolastica dei bambini invece di chiudere inevitabilmente tutta la scuola. L'abbiamo fatto dai più piccoli fino all'università, laddove molti dei nostri giovani hanno imparato che quel livello di autoregolamentazione e di consapevolezza critica del fatto che la tutela della propria salute è un impegno tra i più alti sotto il profilo sociale, politico, cittadino (la famosa educazione civica) comincia

anche vaccinandosi e tenendo presenti i segnali di allarme quando - per esempio - c'è un tampone positivo.

Abbiamo poi messo in evidenza anche l'altro grande diritto: il diritto al lavoro. L'abbiamo fatto garantendo la qualità della vita e la salute delle persone che andavano a lavorare. E, ancora una volta, l'abbiamo fatto cercando di spezzare il circuito in cui la cultura del nostro tempo ci sospinge continuamente, che è il diritto individuale, ponendo in evidenza il dovere sociale. Quindi, nei posti di lavoro abbiamo alzato il livello della sensibilità rispetto all'obbligo di una vaccinazione che fosse a tutela delle persone fragili. Quando abbiamo previsto che oltre i cinquant'anni tutti dovessero essere vaccinati, abbiamo stabilito una misura non punitiva, ma di consapevolezza, che esorta a prendersi cura della propria salute e della salute di chi ci sta accanto, senza per questo rinunciare a quella straordinaria esperienza umana che è per tutti noi la possibilità di lavorare, che non è soltanto la possibilità di fare delle cose, ma è anche la possibilità di stare con le persone e di attivare processi di creatività intellettuale, di collaborazione e servizio. Il lavoro significa molto, come grande laboratorio di esperienza umana. Chi è stato a casa nei famosi mesi del *lockdown* duro sa quanto era difficile realizzare un lavoro che conservasse tutta la sua dimensione di ricchezza umana, di collante della coesione sociale.

Il decreto-legge in esame, nella misura in cui sottolinea il diritto alla salute, il diritto all'istruzione e il diritto al lavoro, stabilisce una sorta di triangolazione molto importante, nella quale si inquadra tutto il nostro sistema di vita, personale e sociale, privato e pubblico; tutta la nostra vita è sfaccettata su questi tre grandi diritti. Attraverso il diritto all'istruzione (spesso anche il diritto all'istruzione dei nostri figli e dei nostri nipoti), noi sappiamo che stiamo facendo un lavoro prezioso di trasferimento di competenze, di sensibilità, di possibilità di imparare a dialogare con gli altri. Siamo sottraendo il bambino a quella forma di isolamento proprio della realtà virtuale, in cui lui e il suo schermo diventano quasi il sottoprodotto di un'esperienza umana che ha bisogno, invece, di toccare e vedere le cose, che ha bisogno anche di ascoltarle direttamente.

La conoscenza mediata dal video, come il lavoro mediato dal video, possono in certi momenti essere una risposta positiva; possono contribuire a risolvere alcuni problemi, ma non possono sostituire le esperienze di realtà di cui ognuno di noi ha bisogno.

Avviandomi alla conclusione, signor Presidente, il decreto-legge in esame ha, come sempre, molte aree positive e alcune nicchie di difficoltà. La principale è dettata sicuramente dalla rincorsa al decreto-legge, che fa sì che si crei un affastellamento di norme e una sofferenza per tutti. Il fatto che il 31 marzo termini il periodo di emergenza la dice lunga anche come risposta a tante delle cose che sono state dette. Il presidente Draghi, come segno di equilibrio, nella misura in cui ha ricordato che il periodo di emergenza da guerra si estende al 31 dicembre, ha anche detto che l'emergenza da Covid si concluderà con il 31 marzo. Si tratta di un'operazione coraggiosa e intelligente, di cui gli siamo grati. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Romagnoli. Ne ha facoltà.

[ROMAGNOLI](#) (*M5S*). Signora Presidente, colleghe e colleghi, non intervengo quasi mai in Aula, perché ascolto e mi faccio un'idea di tutte le cose di cui discutiamo e spesso sono d'accordo o in disaccordo con quello che viene detto. Oggi però devo farlo, perché la medicina mi ha salvato la vita più volte. Per fortuna sono vaccinato e per fortuna c'è stato un intervento celere della medicina per creare i vaccini che hanno aiutato tutti a venire fuori da una situazione drammatica. Sentivo pertanto l'obbligo di intervenire e di dire a tutti quello che ho toccato con mano.

Ovviamente empatizzo e conosco benissimo tutte le difficoltà che hanno incontrato le persone, le famiglie, i ragazzi, i lavoratori; difficoltà sostanziali che hanno messo a dura prova tutti; comprendo quindi anche i toni. Come diceva la collega Binetti poco fa, abbiamo avuto interventi anche pesanti, difficili, a volte insulti. È tutto comprensibile. Ascoltiamo tutte le voci: nei territori sentiamo persone che ci dicono di tutto e di più; ma dopo si va a toccare con mano quello che succede negli ospedali, come le persone che muoiono senza poter respirare. Allora si cambia punto di vista su tante cose. Ci sono persone che muoiono all'improvviso.

Finalmente oggi si parla di riduzione delle limitazioni e di un lento ritorno alla normalità. Parlo di

lento ritorno alla normalità, perché bisognerà comunque prestare attenzione a quello che faremo, a dove andremo e a come ci comporteremo. Dovremmo avere imparato tante cose da questo periodo sui dati scientifici e ospedalieri, sulla situazione reale dei contagi, soprattutto sulle strutture mediche che sono fondamentali per la salute di tutti, e non di qualcuno.

Finalmente - direte voi - si tratta di un intervento con delle cose positive. No, assolutamente, perché questa emergenza lunga due anni ha evidenziato tutte le carenze della nostra società. Questa situazione di emergenza ha evidenziato carenze nella sanità, nella scuola, nella famiglia, nel lavoro e potrei andare avanti tantissimo. In questo periodo abbiamo visto gli Stati subire un blocco totale delle loro economie, giustamente investire velocemente miliardi per far fronte alla situazione critica. Allora mi chiedo: e se fosse stato così per il tumore? Al riguardo rivolgo un invito al signor Sottosegretario: stiamo aspettando dal 2019 i decreti attuativi del Registro nazionale dei tumori, che è fondamentale per la vita di tutti. (*Applausi*). Oggi avremmo un'altra situazione se avessimo investito le stesse risorse e le stesse energie, perché abbiamo il *know how* e i soldi non possono essere un limite per la società e la dignità umana.

Oggi invece la situazione qual è? La gente non ha potuto avere l'unica cosa che - per esempio - si può fare contro il cancro, che è controllarsi. Anche le semplici risonanze magnetiche sono state rimandate - il Sottosegretario lo sa - e questo ha portato a un aumento incredibile dei casi di tumore nel mondo, perché non ci sono stati i controlli, perché i reparti erano pieni, perché c'era il Covid. Quindi, pensiamo e riflettiamo bene su quello che diciamo e su quello che è successo sotto i nostri occhi.

In questo periodo abbiamo visto le persone scagliarsi l'una contro l'altra - io sono no vax, io sono sì vax, per me è tutto finto, io ho paura, eccetera - senza rispettare più niente e nessuno, urlando e insultando chiunque. Il tutto è avvenuto mentre il mondo andava in rovina e avrebbe richiesto maggiore unione e umanità, come vediamo anche oggi.

Torniamo ai vaccini. Essi hanno scientificamente ridotto gli effetti del Covid e delle sue varianti: questo è sotto gli occhi di tutti. Parliamo di un virus che ci ha colpiti di sorpresa, creando conseguenze enormi e sottolineando che tante cose abbiamo ancora da imparare per affrontare situazioni estreme. Di certo, in questo momento, c'è una sola cosa da dire: a me personalmente e a migliaia di persone, anche in questa sede, in estrema e drammatica difficoltà, ci hanno aiutato e salvato la vita dei supereroi che oggi chiamiamo infermieri, OSS, dottori, operatori (*Applausi*): insomma chiunque abbia messo a rischio la propria vita per salvare la nostra, quotidianamente, mettendo a rischio anche la propria famiglia. Questo hanno fatto quelle persone. C'è chi gioca su questo ed è una cosa vergognosa, secondo il mio punto di vista. Credetemi: non per cattiveria, ma chi non l'ha vissuta non può capire tutto questo.

Un ultimo pensiero: ci siamo trovati di fronte all'obbligo di ridefinire noi stessi e chi siamo, nelle relazioni obbligatoriamente deprivate, assenze scoperte o riscoperte, presenze mai valutate prima o poco osservate nell'interezza, tante parti del sé che hanno avuto modo di emergere e, quindi, sono state messe a disposizione di un'elaborazione personale e intima. Ritroviamo il sé e ritroveremo un nuovo noi.

Mi avvio alle conclusioni, Presidente, con un semplice invito. Apriamo le menti e i cuori; impariamo qualcosa da questa difficile lezione, appresa a forza negli ultimi anni, e rendiamo omaggio al grande sacrificio fatto da tutte le famiglie, dai parenti, dagli amici e da tutti i cari persi in questo periodo, facendo vedere loro che oggi forse - e dico forse - siamo sulla strada per essere migliori. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Il rappresentante del Governo non intende intervenire in sede di replica.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Ha chiesto di intervenire il ministro per i rapporti con il Parlamento, onorevole D'Incà. Ne ha facoltà.

D'INCA', ministro per i rapporti con il Parlamento. Signor Presidente, onorevoli senatori, a nome del Governo, autorizzato dal Consiglio dei ministri, pongo la questione di fiducia sull'approvazione, senza emendamenti né articoli aggiuntivi, dell'articolo unico del disegno di legge n. 2542, di conversione del

decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. La Presidenza prende atto della posizione della questione di fiducia sull'approvazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 1, nel testo identico a quello approvato dalla Camera dei deputati.

Come stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo, passiamo alla votazione dell'articolo unico del disegno di legge n. 2542, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

UNTERBERGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

UNTERBERGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*). Signor Presidente, colleghe e colleghi, rappresentanti del Governo, l'Italia ha sempre dato una buona prova nel contrasto alla pandemia e anche le scelte assunte da questo Governo sono state molto importanti: pensiamo semplicemente al modo in cui hanno permesso di gestire la terza ondata, rispetto ad altri Paesi. Adesso però siamo in una fase completamente diversa: la quarta ondata non ha fatto particolari danni, in parte grazie ai vaccini e in parte grazie alle misure introdotte con il decreto-legge al nostro esame, quando c'era il rischio di avere milioni di italiani in casa. Non a caso tutti i Paesi europei stanno dismettendo le misure emergenziali, con l'idea di tornare, nel giro di poche settimane, alla piena normalità. Per queste ragioni fa un certo effetto dover convertire oggi un decreto-legge che aveva senso i primi giorni di gennaio, ma che lo ha molto meno oggi, soprattutto se da parte del Governo non arriva un chiaro messaggio sull'allentamento delle principali misure.

Il nostro Gruppo è stato tra i primi, nel maggio 2020, a chiedere un allentamento, differenziando le Regioni in base al numero dei casi. Siamo stati i primi, un anno fa, a dire che la sperimentazione del certificato verde in Alto Adige era un modello per riaprire in sicurezza i luoghi chiusi e siamo stati i primi, lo scorso autunno, a chiedere misure più stringenti, seguendo il modello 2G austriaco, per spingere sulle vaccinazioni; così come in alcuni frangenti abbiamo chiesto espressamente al Governo di introdurre l'obbligo vaccinale. Questo per dire che non abbiamo mai avuto un approccio pregiudizievole e non ci siamo mai iscritti alla fazione degli aperturisti o dei favorevoli alle chiusure, ma abbiamo sempre ragionato in base alla situazione reale e lo stesso facciamo anche adesso. Non ci sono più particolari ragioni per tenere in vita tutta una serie di restrizioni, dopo la fine dello stato di emergenza. Non so se davvero siamo fuori dal Covid, ma quel che è certo è che, nei mesi più caldi, il virus rallenta la sua corsa: l'ha fatto già nel 2020, figuriamoci adesso che siamo quasi tutti vaccinati e che 10 milioni di italiani hanno già contratto il virus.

Dobbiamo alleggerire l'uso del *green pass*, eliminandolo per alcuni luoghi e tornando a quello base per tutti gli altri. Possiamo sostituire le mascherine ffp2 con quelle chirurgiche nei luoghi al chiuso, se non abolirle completamente questa estate. Dobbiamo fare soprattutto questa riflessione per le scuole: in età pediatrica - come ha detto anche il Comitato tecnico-scientifico - le ffp2 sono inadatte alle capacità polmonari dei bambini. Dobbiamo togliere tutte le limitazioni agli eventi, anche perché - come vediamo sui campi di calcio - la capienza ridotta porta non al distanziamento tra le persone, ma a una loro concentrazione in alcuni settori dello stadio. Dobbiamo fare una seria riflessione sulla quarantena, nell'idea che, se davvero il virus sta assumendo caratteristiche endemiche, va trattato come tale. Possiamo fare tutto questo e nel frattempo insistere nella campagna vaccinale, nella speranza che il nuovo vaccino Novavax aiuti a convincere qualche altro scettico.

Pertanto, oggi voteremo a favore del provvedimento in esame, ma lo facciamo nell'idea che la sua funzione sia sostanzialmente esaurita. Adesso bisogna ripartire e riavvicinarsi velocemente alla normalità. (*Applausi*).

PARENTE (*IV-PSI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARENTE (*IV-PSI*). Signor Presidente, la recente terribile crisi ucraina sembra aver appannato l'impatto della pandemia. Eppure, sono due anni e oltre che il mondo e il nostro Paese sono stati e sono attualmente impegnati nella lotta contro il virus. Si avverte in questi giorni un forte senso di distacco,

almeno mediatico, sull'impatto della pandemia. Siamo dunque particolarmente soddisfatti per il fatto che oggi, nel pur breve esame del decreto-legge, è stato accolto un nostro ordine del giorno a proposito dell'emergenza sanitaria in Ucraina.

Sostanzialmente, il Governo è impegnato a facilitare un percorso sanitario per la popolazione ucraina già devastata dalla guerra e indebolita dai viaggi dal loro Paese di origine, in particolare per le famiglie che già generosamente ospitano e ospiteranno familiari provenienti dalle zone di guerra, offrendo accoglienza medica presso i nostri centri sanitari, fornendo ogni tipo di assistenza rispetto all'emergenza pandemica, sia sul territorio nazionale, sia nelle zone di guerra.

È purtroppo scientificamente provato che le guerre peggiorano le condizioni di salute dei cittadini a causa dell'impossibilità di continuare a curarsi e soprattutto aumentano il rischio della diffusione delle malattie, specialmente quelle infettive. È purtroppo la storia delle pandemie. Già molte Regioni si stanno attrezzando per vaccinare le persone che arriveranno in Italia. Ricordiamo che l'Ucraina, purtroppo, è uno dei Paesi a basso livello vaccinale: soltanto il 33 per cento della popolazione è vaccinata con due dosi. Dico questo non per fare terrorismo, ma per prevenire anche la diffusione del Covid-19, che non è sparito, e soprattutto per proteggere e fare tutto quello che dobbiamo per non diffondere il Covid-19 intanto nella popolazione ucraina. Dalle immagini che ci arrivano vediamo che tante persone sono assembrate, purtroppo, nelle metropolitane e, quindi, è molto complicato gestire la situazione. Molte Regioni, però, sono state già allertate al riguardo e ribadisco che siamo particolarmente soddisfatti che questo ordine del giorno sia stato approvato.

Tornando alla situazione del nostro Paese rispetto ai contagi, è molto confortante che ci sia un calo nel numero dei ricoveri sia in terapia intensiva, sia nei reparti ordinari. Sono due anni che facciamo discussioni a volte senza contenuto scientifico e senza informazione, ma bisogna smetterla, perché è chiaro che questo risultato è dovuto a una seria campagna vaccinale, soprattutto dopo la nomina del generale Figliuolo, con il Governo Draghi. I colleghi ricordavano che oltre il 90 per cento della popolazione è vaccinata, per cui è innegabile che il popolo italiano, giustamente, abbia aderito alla campagna di vaccinazione. E anche le risultanze del *green pass* base e del *green pass* rafforzato sono sotto gli occhi di tutti nel calo della curva epidemiologica.

Naturalmente, siamo d'accordo con quello che si diceva circa l'opportunità di abbassare gradatamente le misure contenitive adottate finora. Il *premier* Draghi, non più tardi di ieri, pur in questo momento di difficoltà enorme causato dal conflitto, ha ribadito che il 31 marzo ci sarà il superamento dello stato di emergenza. Tuttavia, dobbiamo essere consapevoli e coscienti che in realtà non abbiamo ancora una deflessione completamente verticale dell'impatto della pandemia. Anche il nuovo vaccino magari ci aiuterà a convincere coloro che non si sono ancora avvicinati alla vaccinazione e si fa presente che, anche se il virus - come auspichiamo - diventasse endemico, questo comunque non eliminerebbe l'impatto che avrebbe sulla popolazione, soprattutto fragile. Se c'è una lezione che abbiamo dovuto imparare da questa pandemia, è che dobbiamo anticipare il virus, prevedere che ci possa essere una nuova recrudescenza e prendere per tempo le misure necessarie. Auspichiamo quindi che ogni cittadino e ogni cittadina - confido nel senso responsabilità della popolazione italiana - abbia un comportamento finalmente sereno e più libero, ma con prudenza. Sappiamo che la prudenza è la virtù dei forti e quanto abbiamo necessità di uscire più forti da questa pandemia. Il collega che mi ha preceduto, il senatore Romagnoli, parlava di un senso del sé che può diventare un senso del noi. Quindi, quello che occorre fare è anche un lavoro psicologico con sé stessi per uscire più forti dalla epidemia. Confidiamo quindi nella prudenza dei cittadini, per cui è chiaro che evitare assembramenti eccessivi o anche prestare attenzione a eventuali sintomi legati alla pandemia possono essere un segnale importante di autogestione e di conforto per le stesse strutture sanitarie.

Domenica scorsa abbiamo celebrato la seconda Giornata nazionale del personale sociosanitario. Ho avuto occasione di partecipare con l'ordine dei medici a questa giornata e abbiamo parlato con figli e familiari di persone morte a causa del Covid. Non possiamo dimenticare il dolore di tantissime famiglie.

Teniamo presente - qualche collega l'ha ricordato - che alla crisi pandemica si è aggiunta una crisi legata al conflitto attuale, a cui si aggiungeranno necessariamente restrizioni di tipo energetico. Due

grosse difficoltà come queste potrebbero creare seri problemi anche alla tenuta sociale, economica e sanitaria del nostro Paese. Inoltre, è bene ricordare che esiste anche il problema del *long Covid* - ne abbiamo discusso in Commissione sanità - di cui ancora non riusciamo a valutare completamente l'impatto. Conosciamo, però, molte persone che hanno avuto la malattia e presentano ancora dei sintomi, tipo astenia, difficoltà respiratorie e cardiovascolari, di cui non conosciamo ancora gli esiti e lo sviluppo. Da parte nostra, da parte della politica, dobbiamo avere una maggiore sorveglianza e prevenzione, soprattutto - per esempio - sul tema dei trasporti. Probabilmente dobbiamo fare ancora molto di più.

Siamo molto contenti che la scuola sia tornata in presenza. Siamo una forza politica che ha tanto insistito perché la scuola e l'università potessero tornare in presenza, perché anche in tale ambito i danni psicologici saranno misurati sul lungo termine. Recentemente è stato approvato anche il *bonus* psicologo dall'altro ramo del Parlamento e in questo Camera abbiamo avuto tantissimi emendamenti in materia.

Tra qualche giorno saranno trascorsi due anni dal *lockdown*; due anni terribili che hanno cambiato anche le nostre esistenze. Abbiamo perso il gusto della normalità e pian piano dobbiamo riprenderlo per uscire da una pandemia che ci ha lasciato anche degli strascichi psicologici. Naturalmente il Governo e il Parlamento in questo periodo hanno dovuto restringere o ampliare le misure a seconda dell'andamento della curva epidemiologica.

Anche il provvedimento contenuto nel decreto-legge che stiamo convertendo, l'obbligo vaccinale per gli ultracinquantenni, ricordo che è stato fatto in un momento in cui c'era la diffusione di Omicron 2, ed è stato fatto per proteggere le persone singole - le persone più avanti con l'età sono più fragili e non si può continuare a negare questi dati oggettivi - gli ultracinquantenni e tutta la popolazione. Altra lezione della pandemia che non dobbiamo dimenticare è che chi protegge se stesso protegge gli altri: questo è molto importante.

È stata quindi una misura necessaria. Nessuno di noi è contento per l'andamento delle conversioni in legge dei decreti-legge, perché anche noi oggi - la giornata lo dimostra - non abbiamo avuto la possibilità di intervenire con un'attività emendativa. Naturalmente l'augurio che tutti noi ci facciamo è che il Covid allenti la sua presa e che anche l'attività parlamentare possa ritornare ordinaria e normale. Naturalmente votiamo convintamente a favore del provvedimento in esame come Gruppo Italia Viva-P.S.I.. (*Applausi*).

[GARNERO SANTANCHE'](#) (*FdI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARNERO SANTANCHE' (*FdI*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, Fratelli d'Italia esprime voto contrario sia nel merito, perché noi vorremmo - come abbiamo chiesto più volte - l'abolizione del *super green pass*, sia perché ci ritroviamo di nuovo all'ennesima richiesta di fiducia da parte del Governo. Fratelli d'Italia è per il no alla fiducia a questo Governo, ma vorrei motivarlo.

Siamo contrari perché il Governo ha dimostrato la sua incapacità nella gestione della pandemia, anche perché - dobbiamo dirlo con chiarezza - vediamo che tutti i dati ci confortano da questo punto di vista. Abbiamo visto il calo dei contagi, il calo delle terapie intensive (ormai è nettamente sotto il 10 per cento), il calo dei ricoveri nei reparti Covid. Non riusciamo, quindi, a capire perché ancora oggi volete continuare sulla strada del *super green pass*. Dovreste invece prendere atto, anziché della narrazione e del racconto che questa maggioranza fa agli italiani, del fatto che la gestione della pandemia non ha avuto successo. Lo dico con grandissimo dispiacere. Purtroppo, l'Italia - come dicono i dati ufficiali, perché non è che lo dice Fratelli d'Italia - è tra i primi Paesi, in Europa e nel mondo, sia per mortalità che per letalità del coronavirus.

Questo dovrebbe far capire a tutti quanti che - come diciamo noi - forse degli errori nella gestione ci sono stati. Non voglio parlare di quante risorse, negli anni, siano state tolte alla sanità pubblica: sono oltre 37 miliardi. Se, invece, questi investimenti ci fossero stati, anche la gestione di questa pandemia avrebbe potuto dare risultati completamente diversi.

Ma veniamo ad oggi. I dati ci dicono che gli italiani sono stati straordinari nel farsi vaccinare, nonostante tutta la confusione, anche dal punto di vista della comunicazione, che questo Governo ha

fatto sui vaccini. Credo che tutti voi ricordiate cos'era successo con alcuni vaccini: prima over cinquanta, poi over sessanta, poi over quaranta, creando sicuramente confusione, paura, dubbi e domande da parte degli italiani.

Nonostante tutto questo, però, nonostante l'incapacità, da parte del Governo, di gestire anche la comunicazione e l'informazione coi cittadini italiani, oggi possiamo dire che gli italiani sono stati straordinari, perché oltre il 90 per cento ormai è vaccinato. Il Governo, allora, dovrebbe prendere atto che chi voleva vaccinarsi si è vaccinato e chi non l'ha fatto oggi non crediamo possa cambiare idea: magari lo farà una piccola parte, ma non tale da cambiare sostanzialmente i numeri dei vaccinati.

Ricordo, anche qui, la confusione fatta dal Governo, dando i dati sulla famosa copertura che dovevamo avere per essere sicuri che il virus circolasse meno tra gli italiani. Anche in questo caso, però, a oggi questi dati sono completamente scomparsi. Perché, allora, continuare con il *super green pass*? Perché continuare, oltretutto smentendo quello che è un principio fondante della nostra Carta costituzionale che, al primo articolo, recita che la Repubblica italiana si basa sul lavoro? Perché continuare, smentendo non solo la Carta costituzionale, ma anche quello che è stato fatto, che prima si poteva fare con i tamponi?

Tra i nostri emendamenti, che naturalmente sono stati bocciati, c'era proprio la richiesta dei tamponi salivari. Invece, voi oggi decidete che gli *over 50* non possono lavorare, non possono quindi ricevere uno stipendio, non possono dare continuità alla loro famiglia, perché appunto togliete loro lo stipendio. È una cosa gravissima, oltretutto in un momento come questo, veramente drammatico per le famiglie, con l'aumento del costo di luce e gas, con l'inflazione che sta arrivando in maniera molto pesante, in maniera trasversale, che quindi colpirà tutti. E voi continuate in questa decisione di togliere il lavoro, di togliere lo stipendio ai lavoratori *over 50*.

Io sono un po' basita, perché credevo che il sindacato, che in Italia, almeno a parole, si è sempre riempito la bocca con la difesa dei lavoratori, avesse qualcosa da ridire, invece è silente, sta zitto. La sinistra, che si è sempre riempita la bocca del fatto di essere dalla parte dei lavoratori, oggi, in quest'Aula, ancora una volta voterà a favore di questo provvedimento.

Soprattutto con gli atti, però, voi vi contraddicete, tra quello che votate e quello che volete. Vorrei riportarvi, infatti, a quando abbiamo eletto il Presidente della Repubblica e a tutti noi è stato chiesto, a prescindere dall'aver tutte e tre le dosi di vaccino, la prima, la seconda e il *booster*, di fare il tampone. E ci è stato chiesto la mattina stessa, perché doveva essere, non solo un tampone di terza generazione, ma anche fatto nelle ultime ore. Bisognava farsi il tampone perché altrimenti nessuno di noi avrebbe potuto accedere all'elezione del Presidente della Repubblica. (*Applausi*). Vi smentite da soli. Fate le cose e poi ne attuate delle altre. Come vi sentite davanti agli italiani quando per voi il tampone va bene oltre i vaccini? Quella mattina io non ho capito perché, nonostante avessi fatto tutti e tre i vaccini, dovevo sottopormi al tampone. C'è qualcosa nei vostri fatti e nella vostra narrazione che non torna e guardate che il tempo è galantuomo da questo punto di vista. La verità infatti verrà fuori e sarete smentiti dai fatti.

Perché continuate a non pensare a quelle famiglie, dove magari c'è solamente una persona che porta a casa lo stipendio e che non potranno mettere insieme il pranzo con la cena per i loro figli? Nonostante i dati che tutti voi conoscete e che vi ho ricordato, continuate a sbagliare.

Fratelli d'Italia non ci può stare e non perché siamo contro i vaccini; voglio dirlo con chiarezza. Non solo parla una persona che ha fatto naturalmente tutte e tre le dosi di vaccino, ma ricordo anche che noi abbiamo sempre detto che i vaccini erano assolutamente fondamentali nella lotta al Coronavirus perché salvavano dal cimitero e dall'ospedale, certamente non dal contagio.

Non voglio ricordare nemmeno quando il 22 luglio dell'anno scorso il presidente del Consiglio Draghi in una conferenza stampa disse a tutti gli italiani che il *green pass* dava la sicurezza di frequentare luoghi sicuri (*Applausi*), perché non era possibile il contagio. Quante bugie, quante cose avete raccontato che non erano giuste, che la scienza ha smentito. Dopo, molto dopo quello che noi dicevamo, non volendoci certo sostituire ai medici, avevamo ragione perché il vaccino non esclude dal contagio. È vero, e lo dico con forza, che esclude la malattia grave.

E allora oggi prendiamo atto della volontà del Governo di continuare a sbagliare; prendiamo altresì

atto, ancora una volta, che mettete la fiducia. Ricordo quando alcuni colleghi del Movimento 5 Stelle dicevano che il ruolo del Parlamento doveva essere assolutamente centrale. Ancora una volta voterete invece la fiducia a un Governo che il Parlamento lo sta calpestando, che non mette in condizione tutti noi di fare il nostro lavoro nelle Commissioni e con la presentazione di emendamenti. Niente, tutto questo per voi non vale e poi, molto spesso, le vostre bocche si riempiono di una parola che si chiama democrazia. (*Applausi*).

IORI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

IORI (PD). Signor Presidente, colleghe, colleghi, l'imprevedibile ha fatto irruzione nella nostra vita, prima con una pandemia ed ora con una guerra poco distante da noi. In queste ore tutta la nostra attenzione è rivolta a ciò che sta accadendo al confine orientale del nostro continente, dove la Russia ha deciso di intraprendere un'aggressione violenta contro uno Stato libero e sovrano.

Vorrei ribadire la nostra vicinanza ai bambini, alle donne, agli uomini che stanno soffrendo pene indicibili e alle persone bisognose di cura ed assistenza anche in relazione alla loro situazione vaccinale. Ecco, in questo quadro internazionale, così allarmante, continuiamo giustamente a fare il nostro lavoro che in questo caso riguarda l'altra grande emergenza del nostro tempo, la pandemia.

Il Governo Draghi ha affrontato la recrudescenza pandemica dei mesi scorsi con provvedimenti fortemente sostenuti dal Partito Democratico e fondati sui principi della gradualità, del rischio ragionato, della prudenza in relazione ai dati scientifici nazionali e internazionali, per cercare di preservare le nostre vite. Una scelta che - dobbiamo dirlo chiaramente - ha pagato, perché, nei mesi difficili tra novembre e gennaio, mentre molti altri Paesi erano costretti a richiudere o a tornare indietro rispetto alle iniziali aperture, noi abbiamo saputo gestire la fase acuta senza assumere misure draconiane che avrebbero ulteriormente penalizzato cittadini, imprese e famiglie. Il Covid, infatti, si combatte non con la propaganda, ma con un approccio serio e progressivo, basato sui dati e non sulle opinioni.

La campagna vaccinale - siamo terzi in Europa per dosi somministrate - ci ha consentito di fronteggiare con responsabilità i momenti difficili, ed è per questo che abbiamo sostenuto la necessità di introdurre l'obbligo vaccinale per gli *over 50*. Inoltre, l'estensione dell'obbligo vaccinale anche per il personale universitario, delle istituzioni di alta formazione artistica, degli istituti tecnici superiori; l'estensione dell'impegno delle certificazioni verdi per i servizi alla persona, per gli uffici pubblici, per i servizi postali, bancari, finanziari, per le attività commerciali (fatte salve quelle necessarie per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali) sono alcune delle misure che hanno permesso concretamente di contenere i contagi, i ricoveri, i decessi e contestualmente hanno consentito alla nostra economia di ripartire.

Le nuove misure annunciate sono volte a permettere una progressiva *road map* in questa direzione, che tiene insieme la tutela della salute e la ripresa economica.

Secondo tema degno di attenzione è quello relativo al *green pass*. Conosciamo bene le polemiche - strumentali in tanti casi - che hanno riguardato questo strumento. Ebbene, alla Camera sono state introdotte modifiche che vanno lette in relazione al cambiamento del quadro epidemiologico attuale, molto diverso da quello in cui era stato varato il decreto-legge. Tuttavia, mi preme sottolineare che il *green pass* è stato uno strumento importante, che ha incentivato le vaccinazioni e offerto un messaggio chiaro ai cittadini che si sono comportati in modo responsabile. Ricordiamoci anche che il Covid ha avuto un effetto devastante indiretto su molti altri ambiti sanitari: gli *screening* oncologici, i trattamenti chemioterapici, la cura delle malattie croniche. Ebbene, i vaccini hanno consentito di ridurre la pressione sugli ospedali e, aumentata la platea dei vaccinati, si è potuto tornare a una gestione clinica che ha rimesso al centro le tante persone sofferenti in questi lunghi mesi. Ancora, l'introduzione del principio di diritto di continuità delle visite nelle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie, negli *hospice*; le nuove misure per gestire i casi posti dalle scuole nelle competizioni sportive e l'introduzione del principio del diritto di continuità sono i tantissimi nuovi elementi che danno il senso di serietà alla strada percorsa.

Mi voglio soffermare su una delle questioni più importanti: la scuola, che ha sofferto in modo davvero

significativo le conseguenze della crisi sanitaria. In questo senso, sono felice del lavoro che sta portando avanti il Partito Democratico e qui, al Senato, il nostro Gruppo. Segnalo in particolare due questioni: anzitutto è importante aver stabilito che le istituzioni scolastiche siano in ogni caso tenute a garantire e a rendere effettivo il principio di inclusione degli studenti con disabilità e con bisogni educativi speciali, anche nelle ipotesi di sospensione e di riorganizzazione delle attività.

La seconda è un segnale molto forte e importante, ossia l'istituzione del Fondo per i ristori educativi, da destinare alla promozione di iniziative di recupero e di consolidamento degli apprendimenti relativi alle ore di scuola in presenza perse da parte degli studenti che sono stati soggetti a misure di isolamento dovute all'infezione, attraverso attività gratuite extrascolastiche, attività culturali, sportive, soggiorni estivi, sostegno allo studio, sostegno psicologico e pedagogico.

Il Covid-19 ha profondamente cambiato il volto della nostra comunità, rimettendo in primo piano la necessità di restituire centralità alla persona nella sua complessità e, di conseguenza, ripensando i servizi nella chiave della prossimità e della multidisciplinarietà.

In questo quadro, la scuola era e rimane un elemento fondamentale di ricostruzione e di sviluppo di comunità, perché è l'istituzione indispensabile per tenerla unita, farla crescere e permettere ai più giovani di partecipare, di essere inclusi nella vita collettiva.

Purtroppo la pandemia ha allargato le differenze e ha fatto emergere nuove fragilità nel tessuto sociale. Soprattutto i ragazzi hanno risentito degli effetti delle restrizioni, a partire dalla mancanza della didattica in presenza, che ha aumentato le disuguaglianze nei percorsi educativi, nelle possibilità di apprendimento e in quelle relazionali. Ricordiamo che ci sono 10 milioni di cittadini *under 18* che non hanno alcuna forma di sostegno, salvo il lavoro eccellente delle organizzazioni del terzo settore.

Ora la sfida nei prossimi mesi sarà proprio quella di rafforzare e ricostruire le alleanze educative, di allargare le reti di collaborazione tra le istituzioni scolastiche, gli enti locali e il terzo settore, con tutte le associazioni che operano sul territorio, dai centri sportivi agli oratori. Questo è lo strumento per potenziare l'offerta educativa dalla più tenera età fino a quella adulta: sostenere le famiglie, combattere la dispersione scolastica e la povertà minorile, ricucire il tessuto sociale rimettendo al centro la persona e la crescita.

L'incrocio di tutti questi mondi dovrebbe gravitare intorno alla scuola, costruendo dei patti educativi di comunità basati su due elementi indissolubili: la co-progettazione e la co-responsabilità dell'azione educativa. Dobbiamo trovare le strade per tornare verso i più giovani, co-costruire comunità per ripartire insieme.

Nel frattempo è urgente proseguire con la gradualità e la razionalità che hanno caratterizzato l'azione del Governo, perché la tempesta non è alle spalle e serve lungimiranza e visione. Il Paese ha bisogno di costruire il proprio futuro e non di una campagna elettorale permanente. Mi auguro che tutte le forze politiche dimostrino fermezza e responsabilità in questa direzione. *(Applausi)*.

[RUOTOLO](#) (*Misto-LeU-Eco*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[RUOTOLO](#) (*Misto-LeU-Eco*). Signor Presidente, colleghi, colleghe, Governo, oggi possiamo dire che la grande paura l'abbiamo lasciata alle spalle. La linea della prudenza e della gradualità sembra aver pagato. I giorni delle file chilometriche per i tamponi davanti alle farmacie, delle sirene delle ambulanze per gli ospedali, delle polemiche e delle manifestazioni di chi testardamente aveva deciso di non vaccinarsi sembrano lontani, anche perché in queste ore siamo tutti rivolti a un'altra emergenza drammatica, che mette in discussione la democrazia e la libertà nella nostra Europa. Ci troviamo a fronteggiare una guerra che è dentro i confini della nostra Europa; dovremmo dire "vicino" più che "dentro", ma nel nostro Paese vivono già decine di migliaia di donne e uomini ucraini a cui va la nostra solidarietà. Non li lasceremo soli a combattere la Russia di Putin che ha invaso il loro Paese.

Oggi siamo in Aula per esaminare il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati il 24 febbraio scorso, che ha convertito in legge il decreto-legge n. 1 del 7 gennaio 2022, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza Covid-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore.

Diciamoci la verità: tutti noi contiamo i giorni che mancano al 31 marzo, all'annunciata fine dello stato

di emergenza dovuto alla pandemia da Covid. Solo due mesi fa c'erano più di 108.000 contagi al giorno, che ieri si sono più che dimezzati (46.631); certo, i decessi sono ancora troppi (233), ma i dati che fanno ben sperare sono il tasso di positività, che è sceso all'8,8 per cento, e il numero dei ricoverati nelle terapie intensive e nelle aree mediche, che con costanza diminuiscono giorno dopo giorno: due mesi fa erano 14.600 i posti letto occupati nelle aree mediche, oggi sono 10.000; due mesi fa erano 1.500 i posti occupati nelle terapie intensive, oggi meno della metà (709).

Il bilancio di questi due anni di pandemia è drammatico: 155.000 morti, quasi 13 milioni di contagiati. Però siamo ottimisti - e soprattutto lo è la scienza - perché la campagna di vaccinazione ha funzionato e il vaccino ha salvato migliaia di vite umane. L'83,4 per cento della popolazione ha completato il ciclo vaccinale primario, l'85,45 per cento è parzialmente protetto e, considerando gli *over 12*, lo è il 91,24 per cento della popolazione.

Questo che ci apprestiamo a votare è il decreto-legge che introduce fino al 15 giugno 2022 l'obbligo di vaccinazione contro il Covid-19 per i soggetti di età pari o superiore a cinquanta anni, esclusi ovviamente i soggetti per i quali sussista una controindicazione clinica alla vaccinazione in esame e i soggetti che abbiano contratto il Covid.

Tuttavia, la misura che sarà ricordata del decreto-legge in esame è l'obbligo del *green pass* rafforzato, generato cioè esclusivamente da vaccinazione o da guarigione per l'accesso ai luoghi di lavoro pubblico e privato e agli uffici giudiziari da parte dei soggetti di età pari o superiore a cinquanta anni. Ho ascoltato la collega Santanchè, che accusa la Sinistra e i sindacati di non aver difeso i lavoratori. Eppure, proprio la linea del rigore, proprio il *green pass*, proprio i vaccini hanno consentito a questo Paese di continuare a marciare, hanno salvato le aziende, la nostra economia e quindi i lavoratori. Per questo non capisco questa sottolineatura della collega Santanchè. Sappiamo bene che è stata una misura dolorosa e tutti ci auguriamo che, con la fine dello stato di emergenza al 31 marzo, si possano progressivamente eliminare molte limitazioni che questo comporta. Dico al rappresentante del Governo che io mi auguro che possa cessare il *green pass* rafforzato nei luoghi di lavoro.

Tuttavia, bisogna essere chiari su un punto: fino a quando non lo dirà la scienza, la fine dello stato di emergenza non decreta di per sé la fine della pandemia; di certo si rivedranno i luoghi dove sarà necessario il *green pass*, ma anche oggi l'uscita dagli obblighi dovrà avvenire con gradualità. Non credo che sia già arrivato il momento di convivere con la malattia; certamente non è più necessario indossare la mascherina all'aperto, se non in caso di assembramento, ma al chiuso? Tra otto giorni, secondo il decreto-legge in esame, sarà consentito per esempio il consumo di cibi e bevande a teatro, nelle sale da concerto, al cinema, negli stadi che via via si stanno riempiendo.

Tutti noi vorremmo evitare queste misure. Tutti noi amiamo la libertà. Non è che chi sostiene o ha sostenuto la linea del rigore non ami la libertà. Tutti amiamo la libertà e tutti pensiamo che la salute di tutti sia stata la nostra ancora di salvezza, scritta nella Costituzione. Gli effetti della variante Omicron, contagiosissima, sono stati fronteggiati perché hanno funzionato vaccini e rigore. Ora possiamo guardare al futuro con più ottimismo, anche se i venti di guerra che soffiano sulla nostra Europa ci preoccupano tantissimo.

Nell'annunciare il voto favorevole dei senatori di LeU-Ecosolidali, vorrei sottolineare due punti, che pongo sempre all'attenzione dell'Aula nei miei interventi. È giunto il momento di riflettere insieme sulla necessità di procedere a una riforma della sanità. Se abbiamo retto, anche se con un bilancio drammatico di vittime, è perché abbiamo potuto contare sulla sanità pubblica, nonostante i tagli e la penalizzazione della medicina territoriale. Oggi, che stiamo uscendo dall'emergenza, dobbiamo sforzarci di dare organicità e di affrontare i nodi non risolti, per fare un salto di qualità. Infine, per tornare alla vita normale, dobbiamo mettere in sicurezza il pianeta e vaccinare tutti, anche le donne e gli uomini che vivono nei Paesi poveri, perché il Covid non conosce frontiere.

Dunque votiamo "sì" alla fiducia come senatori di LeU-Ecosolidali. (*Applausi*).

MODENA (FIBP-UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MODENA (FIBP-UDC). Presidente, Governo, colleghi, innanzitutto buon pomeriggio. Oggi dobbiamo esprimere ed esprimeremo convintamente un voto favorevole sul disegno di legge di

conversione del decreto-legge n. 1 del 2022. Ho ascoltato con attenzione il dibattito e ho ascoltato con attenzione gli interventi dei colleghi delle altre forze politiche. Devo dire da questo punto di vista che a volte, proprio perché si affrontano molti argomenti e probabilmente nella memoria se ne confondono i diversi aspetti, si avverte la difficoltà di mettere in fila tutto quello che è via via accaduto e le tante sterzate e richieste a cui abbiamo assistito. Una volta si protestava perché si doveva aprire; poi si protestava perché si doveva chiudere; poi si protestava perché le scuole erano aperte; poi si protestava perché erano chiuse; poi si protestava per il vaccino; poi si protestava perché magari non c'era l'obbligo per i medici.

Insomma, io credo che il punto fondamentale che ci induce a votare convintamente a favore di questo decreto-legge e della linea che il Governo ha tenuto nel corso degli ultimi mesi sia costituito dal fatto che si tratta di un puntello chiaro di un percorso, che è stato seguito da un anno a questa parte con la precisa volontà di tenere la barra dritta su determinate questioni.

Cosa significa tenere la barra dritta? Sulla vaccinazione gli italiani hanno risposto, come hanno detto i colleghi: l'89-90 per cento delle persone si sono vaccinate; evidentemente il richiamo alla responsabilità è stato accolto. Le scuole sono aperte (altro punto fermo) e soprattutto abbiamo una prospettiva molto chiara con riferimento alla fine dello stato d'emergenza.

I colleghi, nei loro precedenti interventi, hanno citato il 31 marzo e credo vada sottolineato che anche questa mattina, in Commissione, il Governo ha espresso parere favorevole su ordini del giorno, previa riformulazione, con riferimento alla data del 31 marzo come fine dello stato di emergenza e anche al cronoprogramma delle misure che dovranno essere assunte per uscire dalla situazione pandemica.

Credo dunque che questa sia la prospettiva più rilevante che dobbiamo tenere presente e che deve costituire la nostra prossima meta, per cercare di avere sempre in mente degli obiettivi precisi da perseguire. Dunque l'annuncio è stato fatto e a esso sono seguite altre dichiarazioni, e ci sono comunque i pareri resi questa mattina in Commissione: ciò significa quindi che dal 31 marzo non avremo più Regioni "colorate"; che cesserà l'obbligo di queste mascherine, che non sono ottimali da tenere, almeno all'aperto, e che poi, gradualmente ma inesorabilmente, sarà rivisto anche l'utilizzo dello strumento del *green pass*, che - a nostro avviso - ha garantito all'Italia di non chiudere e di lavorare. (*Applausi*).

Credo che a questo proposito vada ricordato anche il lavoro compiuto dal Gruppo Forza Italia alla Camera dei deputati. È vero che esaminiamo questi decreti-legge con rapidità, ma non dimentichiamo - perché la memoria non deve essere cortissima - che prima vivevamo di DPCM, che è stato richiesto espressamente che dai DPCM si passasse ai decreti-legge e che nei sessanti giorni necessari per la loro conversione è ovviamente possibile che le cose cambino e si modifichino.

Credo dunque che vada ricordato il lavoro parlamentare svolto dal Gruppo Forza Italia alla Camera dei deputati, che è stato positivo. Esso ovviamente rimarrà a livello normativo e non si tratta quindi di un lavoro sprecato. Sono stati approvati degli emendamenti, con riferimento in modo particolare all'assistenza delle persone con problemi di capacità cognitiva - penso al morbo di Alzheimer - e ciò per merito del nostro Gruppo. Sono stati quindi approvati degli emendamenti a tutela delle persone fragili e delle proposte emendative migliorative, per il recupero delle ore, in favore degli studenti che hanno perso ore di lezione. Quindi, a maggior ragione, il nostro Gruppo esprimerà un voto favorevole sul provvedimento in esame, perché ha potuto svolgere responsabilmente un'opera sicuramente migliorativa del testo.

Sappiamo perfettamente che il cammino è lungo e siamo talmente scossi da quello che è accaduto in Ucraina che a volte, nel parlare di pandemia, ci sembra di affrontare un problema più piccolo, rispetto a uno molto più grande. Vorrei dunque concludere il mio intervento con una riflessione semplicissima. Ho sempre rispetto delle opinioni altrui - come penso tutti i componenti dell'Assemblea - anche se non le condivido. Molto spesso si sente parlare di violazione delle libertà fondamentali, quando si parla del *green pass* o dei limiti che sono stati posti in ragione della pandemia.

Credo che quello che è successo e sta succedendo in Ucraina ci faccia capire che le parole vanno pesate. Quando si parla di libertà e di diritti violati o di dittature, forse è il caso di guardare bene cosa sono precisamente un diritto violato e una dittatura, e comunque una situazione di violazione delle

libertà. Possono esserci delle limitazioni imposte per il rispetto e soprattutto per la tutela di altri diritti e ci possono essere invece delle violazioni che sono un sopruso e una vera dittatura. (*Applausi*).

ROMEO (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMEO (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, mi preme in primo luogo mettere in evidenza che sarebbe più opportuno, quando si discute un decreto-legge, parlarne direttamente e non magari in generale dell'importanza che hanno rivestito le vaccinazioni o il *green pass*, come ha fatto chi è intervenuto prima di me, ripercorrendo tutta la storia della pandemia.

Soffermiamoci piuttosto sul decreto in esame, che è stato emanato i primi giorni di gennaio, che noi ovviamente voteremo, perché è stata posta la fiducia e la voteremo per senso di responsabilità, come abbiamo sempre fatto, perché chiamati alla responsabilità abbiamo sempre risposto da persone e da Gruppo politico responsabile. È certo, però, che, se non ci fosse stata la fiducia e avessimo dovuto votare il provvedimento, probabilmente ci saremmo astenuti. Come già alla Camera dei deputati, infatti, abbiamo messo in evidenza alcune criticità di questo decreto-legge, a cominciare dal fatto che forse l'obbligo di vaccinazione per gli *over 50* e per i soggetti a rischio sarebbe stato meglio prevederlo un po' prima rispetto al 7 gennaio. Tra l'altro, questo provvedimento oggi diventa un po' anacronistico, perché due mesi fa poteva avere le sue giustificazioni sulla base dei dati molto allarmanti in termini sia di morti, sia di occupazione delle terapie intensive, sia di ospedalizzazioni, mentre oggi siamo - per fortuna - in una situazione completamente diversa.

C'è, però, un altro elemento che giustifica le nostre perplessità, perché si tratta di criticità che hanno messo in evidenza anche i nostri Ministri all'interno del Governo, ovvero la questione della DAD per i bambini non vaccinati. Questo decreto prevede che i bambini tra i cinque e gli undici anni che non sono vaccinati finiscano in DAD rispetto a chi è vaccinato. Questa è una discriminazione, anzi - parliamoci chiaro - è un obbligo mascherato che noi non abbiamo condiviso, innanzitutto perché stiamo parlando di bambini. (*Applausi*). Tra l'altro, qualcuno - lo dico al sottosegretario Sileri - ci deve spiegare perché c'è tutta questa insistenza sui bambini dai cinque agli undici anni solo in Italia, quando in tutta Europa si predica prudenza o quantomeno si consiglia la vaccinazione ai bambini se sono fragili, se hanno determinate malattie o se immunodepressi. Vorremmo capire per quale ragione questo accade solo in Italia, anche perché poi c'è un recente studio condotto in undici Stati degli Stati Uniti che mette in evidenza che i bambini tra i cinque e gli undici anni vengono ricoverati di più per l'influenza che non per il Covid, perché poi bisogna andare a verificare bene tutti i dati. Comprendiamo l'obbligo per gli *over 50* e per una fascia di popolazione che indubbiamente era particolarmente a rischio, ma questa insistenza sui bambini qualcuno ce la deve spiegare.

C'è anche un altro tema che è stato introdotto in questo decreto con un emendamento: la differenza di trattamento tra gli italiani e gli stranieri. Se uno straniero arriva in Italia e ha fatto due dosi di vaccino da più di sei mesi, basta il tampone e può benissimo entrare in albergo o andare al ristorante. Il cittadino italiano non può fare questo perché, se ha fatto due dosi o ha avuto una guarigione e sono passati sei mesi, gli scade il *super green pass*. È giusto dare una mano al turismo, ci mancherebbe altro - noi abbiamo il Ministro del turismo e siamo i primi a essere scontenti da questo punto di vista - ma non possiamo fare una discriminazione tra un cittadino europeo e un cittadino italiano. (*Applausi*).

Il punto - come dicevo - non è tanto questo decreto-legge in sé, ma è quello che succederà alla fine dello stato di emergenza. Signori Sottosegretari, signor ministro Speranza, se finisce l'emergenza cosa succederà dal 1° aprile? Questo cronoprogramma per cui si arriva gradualmente alla data del 15 giugno non sta in piedi: se il 31 marzo finisce l'emergenza, viene meno la base giuridica del *green pass*. (*Applausi*). Questo è ciò che dobbiamo mettere in evidenza. Altrimenti, il *green pass* diventa uno strumento politico e non più uno strumento sanitario. Se non siamo in emergenza, che ragione c'è di mantenere il *super green pass*, il *green pass* e altro? Anzi, sono gli stessi virologi che consigliano, visto che la situazione in questo momento è molto migliorata e si presume che a fine marzo sarà ancora migliore, di dare libertà ai cittadini, visto che non sappiamo a ottobre che cosa potrebbe capitare. Ci auguriamo che vada tutto bene e che la pandemia sia finita, ma possiamo pensare eventualmente a delle restrizioni se le cose dovessero non andare bene nel periodo autunnale. È questo

il periodo in cui garantire libertà e serenità a tutta la popolazione. È adesso il momento di farlo e non arrivare fino a giugno.

Cosa vuol dire togliere il *super green pass* per i ristoranti all'aperto? È una presa in giro. Fate le cose per bene, anche perché già adesso con lo stato d'emergenza delle sentenze del TAR del Lazio hanno sospeso il provvedimento di mancato stipendio a coloro che non vogliono vaccinarsi, perché i giudici ritengono necessario un bilanciamento tra il principio costituzionale della tutela della salute e il diritto al sostentamento. In questa fase, con l'arrivo addirittura della guerra, con tutte le difficoltà economiche e l'aumento delle bollette, possiamo pensarla come vogliamo; ma, se uno non si vuole vaccinare, è irragionevole togliergli lo stipendio e non farlo lavorare. (*Applausi*). Ripeto: è irragionevole.

Signor Sottosegretario, tutti qui la pensano alla stessa maniera; quasi tutti. Non abusate della pazienza dei cittadini e del Parlamento, perché c'è un'unità di consensi. Dal 1° aprile arriverà qualche provvedimento in Aula e ci sarà qualche votazione dell'Assemblea. Quindi ditelo al ministro Speranza, tra l'altro fondatore del partito che si chiama Articolo Uno. L'articolo 1 della Costituzione dice che «L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro». (*Applausi*). Ma lui è il primo a togliere il lavoro. Ricordateglielo, con eleganza e in modo garbato, perché conosciamo il suo carattere. Quindi, ci mancherebbe altro, usate tutte le precauzioni, ma ricordateglielo, visto che è tuttora segretario di quel partito.

Ho parlato dei risarcimenti, del fatto che questo è il momento giusto, di non abusare della pazienza degli italiani e del Parlamento, ma soprattutto ci tenevo a dire - è questo il tema - che in un momento particolare di difficoltà, di fase acuta della pandemia, ci sta che ci siano dei provvedimenti restrittivi. Ma se le cose vanno meglio e tutti pensiamo giustamente che dobbiamo combattere per difendere la democrazia e la libertà, cominciamo a difendere la libertà dei nostri connazionali. (*Applausi*).

Concludo dicendo, anche al Ministero in sé, che il Covid-19 c'è. Nessuno lo nega. Prudenza e cautela, ma non possiamo, come Paese, essere ossessionati dal Covid-19. Il risultato qual è? Il grido d'allarme delle associazioni oncologiche italiane, con gli *screening* che sono stati quasi tutti bloccati. Cito dei dati. Vi è il rischio che nei prossimi anni, da qui al 2040, ci sia un aumento del 32 per cento dei tumori, proprio perché non vengono fatti gli *screening*, per tutta una serie di motivazioni: perché bisogna fare il tampone e perché gli ospedali sono occupati da tutt'altro.

Lavoriamo su questo, così come lavoriamo sulla legge Lorenzin. Io ho presentato diverse interrogazioni e le ho fatte presentare anche al Capogruppo in 12a Commissione, senatrice Fregolent. La legge, approvata dal Parlamento il 22 dicembre 2017, prevedeva di apportare notevoli benefici alla ricerca sui tumori pediatrici. Tutt'ora, signori Sottosegretari e signori Ministri, non sono ancora stati emanati i decreti attuativi. Com'è possibile? (*Applausi*).

Giusta la battaglia, giusto tutto l'impegno. Io ringrazio il Ministero per tutto quanto è stato fatto nella lotta al Covid-19 e per tutto quello che continuate a fare. Colleghi, non esiste, però, solo il Covid-19. Si muore per tante altre patologie e sono tanti i bambini che avrebbero bisogno di quei decreti attuativi. (*Applausi*).

[MAUTONE](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAUTONE (M5S). Signor Presidente, signori del Governo, onorevoli colleghi, nella valutazione di questo provvedimento, che oggi l'Assemblea sta discutendo e che approverà, non si può non considerare il fattore temporale, cioè la collocazione nel momento esatto in cui esso è stato programmato e deciso dal Governo.

Ovviamente, in quel momento la situazione epidemiologica della pandemia - come già ribadito da molti - le curve dei contagi e i tassi di occupazione delle nostre terapie intensive e dei posti letto Covid-19 nelle strutture ospedaliere davano, nell'insieme, segnali molto preoccupanti ed estremamente differenti da quelli attuali.

Essi, nell'insieme, non lasciavano intravedere quel graduale e progressivo miglioramento della situazione generale che, al momento attuale, ci pone in uno stato di relativa tranquillità e permette - da un lato - un progressivo e un graduale allentamento delle misure di contenimento precedentemente adottate; dall'altro, di guardare con fiducia al futuro e alla fine dello stato di emergenza, previsto per il

31 marzo 2022.

Dalla valutazione oggettiva dei dati rilevati e della realtà epidemiologica nelle diverse ondate epidemiche, nelle fasi di acutizzazione e nelle risalite dei contagi non si può non riconoscere il ruolo fondamentale svolto, in senso estremamente positivo, dal progredire della campagna vaccinale.

I diversi provvedimenti adottati, pur con le ovvie e oggettive difficoltà generali, collegate alla situazione economica, sociale e sanitaria del nostro Paese, hanno seguito una logicità e un percorso fondato sui dati scientifici e sui suggerimenti della cabina di regia, dopo aver fatto le opportune valutazioni politiche. La stessa adozione del *green pass* è stato sia uno strumento di protezione, per i soggetti vaccinati, sia - al tempo stesso - un mezzo per tutelare coloro che non si sono vaccinati, gli esitanti e i riottosi.

L'adesione responsabile alla campagna vaccinale sicuramente ha ricevuto un notevole impulso dall'adozione di questa misura. Voglio credere che le campagne informatrici e di sensibilizzazione, sempre più capillari e soprattutto capaci di motivare, abbiano spazzato via molte delle perplessità e delle titubanze dei tanti incerti e restii a vaccinarsi; quasi che le tante decine di migliaia di vite spezzate dalla violenza e dalla aggressività del virus fossero solo un cattivo sogno o quasi una situazione surreale. Al contrario esse sono state e costituiscono tuttora una tristissima e cruda realtà.

L'obbligo del *green pass* ha dato senza dubbio una spinta importante alla campagna vaccinale - lo ribadisco - permettendo di reclutare i cittadini indecisi e non recettivi alle indicazioni scientifiche. L'importante era raggiungere la percentuale più ampia possibile di vaccinati e ciò è stato fatto. Attualmente circa il 90 per cento dei soggetti ha completato il ciclo vaccinale e ci stiamo avviando verso l'immunità di gregge o di comunità. Questi dati pongono il nostro Paese ai primi posti nel mondo per percentuale di popolazione vaccinata.

In quest'ottica la misura dell'obbligo vaccinale per i soggetti di età pari o superiore a cinquant'anni, norma prevista in questo decreto-legge, con le ovvie esclusioni in via temporanea o definitiva, a seconda dei casi che comprendono i soggetti in cui sussistono controindicazioni cliniche alla vaccinazione e per quelli che hanno contratto precedentemente il Covid-19, vuol essere un ulteriore mezzo per proteggere quelle fasce di età in cui, secondo dati statistici evidenti ed oggettivi, gli effetti deleteri della virulenza e della patologia da Covid sono molto più gravi, progressivi e, a volte, inarrestabili.

La rapida progressione della malattia si osserva essenzialmente nei non vaccinati o quando sussistono condizioni patologiche concomitanti più o meno conosciute. I dati riportati sulle percentuali dei posti occupati nelle terapie intensive Covid dedicate fotografano con chiarezza la realtà e sono incontestabili, con un rapporto dell'80 per cento circa dei soggetti non vaccinati e del 20 circa di quelli vaccinati (questi ultimi sempre con patologie gravi concomitanti).

Vorrei inoltre ricordare che le forme sintomatiche sono capaci di far sentire le loro ripercussioni cliniche sulla qualità della vita dei pazienti anche negli anni successivi con la sindrome *long Covid*, entità patologica riconosciuta e sempre più frequente.

Come tutti sappiamo, a fine marzo terminerà lo stato d'emergenza, come ha già sottolineato il presidente Draghi. Come ha ribadito anche il nostro presidente Conte, questo risultato è il frutto degli sforzi e della resilienza di tutti i cittadini e della nostra collettività. Abbiamo attraversato momenti difficili, con un percorso di grande sofferenza; ora guardiamo al futuro con fiducia e alla prospettiva di un ritorno alla normalità.

Occorre avviare un piano per allentare gradualmente tutte le misure, un piano complessivo di revisione dei provvedimenti anti-Covid, alla luce - come già detto - del miglioramento della curva epidemiologica e dell'alleggerimento della pressione sulle strutture sanitarie. Se siamo arrivati a questo punto, non si può comunque non riconoscere l'efficacia delle misure adottate. In questa nuova fase occorrono modifiche e iniziative che contemplino il giusto bilanciamento del diritto alla salute con il diritto al lavoro, consentendo un'efficace e decisa ripartenza economica insieme a un graduale ritorno alla vita sociale e culturale.

Non abbiamo bisogno però di brusche accelerazioni, che potrebbero successivamente comportare altrettante rapide frenate. Si deve attuare una progressione graduale, che - da un lato - guardi, alle

giuste richieste delle attività imprenditoriali, commerciali, economiche e produttive del nostro Paese e, in generale, alle necessità di socialità sollecitate da tutti i cittadini, ma che - dall'altro - tenga sempre conto dei suggerimenti della scienza e delle valutazioni della realtà epidemiologica nel suo stato attuale e nella prospettiva futura.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI (ore 13,35)

(Segue MAUTONE). In quest'ottica va la richiesta di un confronto globale da parte del presidente Conte e di tutto il MoVimento 5 Stelle, che comprenda anche la revisione del *green pass*, con un piano graduale per l'eliminazione del suo utilizzo. (Applausi).

Non si tratta di essere più o meno aperturisti o di far passare il messaggio - sbagliato, secondo me - del liberi tutti; occorre essere semplicemente realisti ed equilibrati.

Il MoVimento 5 Stelle ha sempre mostrato, nella gestione pur difficile e, a volte, controversa della pandemia, coerenza, senso di responsabilità, lealtà e impegno, nel solo interesse dei cittadini. Pertanto, anche a questo provvedimento darà il suo voto favorevole. (Applausi).

PARAGONE (Misto-IpI-PVU). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

PARAGONE (Misto-IpI-PVU). Signor Presidente, il capogruppo della Lega Romeo ha detto che, se il Governo non avesse posto la fiducia, si sarebbero astenuti. Quindi, la fiducia è il ricatto dell'Esecutivo sul Parlamento ed evidentemente il ricatto è lo stesso che stanno subendo gli italiani che, se non si vaccinano, non possono andare a lavorare; e, se non lavorano, non hanno uno stipendio. Domando allora al Governo: ma come devono campare gli italiani?

Qualcuno si sta ponendo la questione, nel momento in cui l'emergenza sanitaria nel Paese non c'è più? State continuando a costruire e a tenere in piedi un qualcosa di meramente burocratico; di sanitario non c'è nulla, qui si tratta soltanto di una pessima, ingannevole e ipocrita questione burocratica. Ecco perché gli italiani ormai hanno aperto gli occhi e stanno perdendo la pazienza.

Qualcuno pensa che tanto gli italiani dimenticheranno. No, non dimenticheranno, perché avete prodotto lacerazioni profonde; c'è gente che sta rinunciando al posto di lavoro e allo stipendio per portare avanti una battaglia di resistenza che ha tutto il sacrosanto diritto di essere rispettata. E voi non lo state facendo, perché ancora una volta ponete una questione di fiducia - tra l'altro, l'ennesima - a un Parlamento ormai svilito; il tema di fondo, però, è che ponete un ricatto nei confronti del Paese.

I ragazzi non possono andare in palestra senza un *green pass*: com'è possibile per i ragazzi continuare ad andare avanti, in un periodo che è stato pieno di tensioni? Hanno vissuto anche gli scontri degli adulti: almeno un po' di palestra fategliela fare, senza obbligatorietà di questo *green pass*!

Vogliamo parlare di altre questioni che ormai sfuggono completamente a qualunque logica? Non abbiamo più un nome e un cognome: siamo un quadrato magico; quante volte abbiamo dovuto dimostrare di essere qualcuno, di essere titolari di un diritto mostrando un quadrato magico? Neanche la carta d'identità viene mostrata con tanta frequenza. Direi di finirla.

Avevamo la possibilità di resettare tutto prima con la questione pregiudiziale - ma avete detto di no, e adesso con il voto direte di no, perché c'è la fiducia nei confronti di un Governo che compie soltanto ricatti.

Cari parlamentari, cari colleghi, allora sta a voi l'ultima decisione, ma gli italiani non dimenticheranno. A voi, in questo momento, sta decidere se gli italiani hanno ancora la possibilità di avere diritti e libertà.

NUGNES (Misto). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

NUGNES (Misto). Signor Presidente, chiariamolo: mi sono vaccinata tre volte e non disdegnerò la quarta dose, se sarà necessario.

Apprezzo la costruzione dell'articolo 32 della Costituzione, che, al comma 2, in definitiva contempla la possibilità di un obbligo vaccinale disposto per legge, quando serve ed è necessario. Eppure, in questo caso non mi sembra che il Governo abbia presentato evidenze scientifiche a dimostrazione del fatto che quest'obbligo serva effettivamente, al di sopra o al di sotto dei cinquant'anni (generazionale).

Soprattutto trovo che non se ne siano valutate le conseguenze e le ricadute. Sarebbero bastati probabilmente, a mio giudizio, quello che viene stabilito nel Regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio e, a seguire, le disposizioni su distanziamento, mascherine e tutto ciò che ci ha aiutato e orientato in questi anni.

Eppure quello che, in definitiva, è un provvedimento politico ha ricadute anche su quest'Assemblea, oltre che sul lavoro. Si tratta di una cosa gravissima, perché, per un provvedimento politico e non sanitario, in quest'Aula è arbitrariamente impedito ad alcuni rappresentanti eletti dal popolo di essere presenti e di votare, qui e oggi. È un pregiudizio grave, che oggi - direte - non fa la differenza, ma che, in linea di principio e senza pregiudizio di valutazione, la potrebbe fare, se non ci fosse l'evidente impedimento. *(Applausi)*.

[CRUCIOLI](#) *(Misto)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

[CRUCIOLI](#) *(Misto)*. Signor Presidente, votando la conversione di questo decreto-legge proseguite su una strada di imposizioni, di obblighi, di burocrazia e di vessazioni che non hanno niente a che vedere con le necessità sanitarie, quanto meno di questo momento. Eppure, da tanti colleghi della Lega e del Movimento 5 Stelle - ma non del PD, perché sono tutti assolutamente a favore di vincoli, vaccini su vaccini, obblighi e imposizioni - ho sentito dei distinguo. Ho sentito dire che non è più necessario e che bisognerebbe immediatamente andare incontro alle istanze delle persone che non si sono vaccinate e che pure non possono lavorare, ma non lo fanno: non possono far valere la propria opinione, perché c'è l'ennesima questione di fiducia.

Vi dico però, colleghi, che, di fronte a queste imposizioni del Governo, che pone fiducie, di fronte a questo, non bastano i distinguo. Questa è una cosa che rimarrà gli atti: si vedrà chi ha votato a favore e chi ha votato contro. Il tempo è galantuomo e ci si ricorderà in futuro di quello che state facendo. Adesso avete l'ultima occasione per riprendervi, perché fino adesso avete votato tutte le follie che vi ha detto questo Governo. Questo è l'ultimo momento utile: ricordatevelo. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Procediamo dunque alla votazione.

Votazione nominale con appello

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione dell'articolo unico del disegno di legge n. 2542, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 94, secondo comma, della Costituzione e ai sensi dell'articolo 161, comma 1, del Regolamento, la votazione sulla questione di fiducia avrà luogo mediante votazione nominale con appello.

Come stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo, ciascun senatore voterà dal proprio posto, dichiarando il proprio voto.

Ricordo che è necessario evitare assembramenti al centro dell'Emiciclo.

I senatori favorevoli alla fiducia risponderanno sì; i senatori contrari risponderanno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Estraggo ora a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.

(È estratto a sorte il nome del senatore Casini).

Invito il senatore Segretario a procedere all'appello, iniziando dal senatore Casini.

[TOSATO](#), *segretario, fa l'appello*.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere al computo dei voti.

(I senatori Segretari procedono al computo dei voti).

Proclamo il risultato della votazione nominale con appello dell'articolo unico del disegno di legge n. 2542, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia:

Senatori presenti	229
Senatori votanti	228

Maggioranza	115
Favorevoli	193
Contrari	35

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Risultano pertanto preclusi tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno riferiti al testo del decreto-legge n. 1.

A questo punto, dovendosi procedere alla sanificazione dell'Aula, sospendo la seduta fino alle ore 15,30.

(La seduta, sospesa alle ore 14,28, è ripresa alle ore 15,32).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(988-B) Deputato GADDA ed altri. - Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico (Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 15,32)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 988-B, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale.

Il relatore, senatore Taricco, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

TARICCO, relatore. Signor Presidente, siamo qui oggi per approvare in quarta lettura il testo delle disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico. Il testo che avete nelle vostre mani è fortemente atteso dal mondo dell'agricoltura in generale e dell'agricoltura biologica in particolare, proprio perché fornisce tutta una serie di strumenti fondamentali per affrontare le sfide che l'agricoltura in generale e l'agricoltura biologica in particolare hanno di fronte, soprattutto alla luce degli obiettivi della nuova Politica agricola comunitaria e della strategia Farm to fork, che pone un obiettivo molto alto e importante per l'agricoltura biologica, quello di arrivare al 25 per cento di tutta l'agricoltura.

Per affrontare questa sfida il disegno di legge in esame, che - come dicevo - è molto atteso dal mondo agricolo, affronta e mette in campo tutta una serie di strumenti, che partono da un tavolo tecnico di programmazione che ha l'obiettivo di attivare un piano d'azione nazionale per la conversione al biologico, per l'informazione ai consumatori, per il monitoraggio e il controllo, per il sostegno delle politiche di distretto, per le certificazioni di qualità e per il controllo delle certificazioni stesse, per la ricerca, per la tracciabilità e per molti altri obiettivi strategici.

Il provvedimento prevede la definizione di un marchio dell'agricoltura biologica realizzata nel nostro Paese; questo è particolarmente importante, proprio perché in Italia l'agricoltura biologica è oggetto di grande attenzione, di controllo, di verifica e di certificazione, cosa che non avviene in tutta Europa e in tutto il mondo. Poter dire che un certo prodotto è stato realizzato con i canoni, i controlli e le verifiche della nostra agricoltura è uno strumento assolutamente fondamentale per i consumatori. Viene messo in campo un piano nazionale per le sementi, viene attivato un fondo di sviluppo per l'agricoltura biologica, vengono sostenuti le integrazioni di filiera, la ricerca di settore, i percorsi di formazione professionale, i distretti del biologico, la disciplina delle organizzazioni interprofessionali e quella delle organizzazioni di prodotto.

Vengono sostenuti gli accordi quadro e le intese di filiera, viene definito in modo giuridicamente puntuale tutto il tema della certificazione delle sementi e viene data la delega al Governo per una revisione, un'armonizzazione e una razionalizzazione delle norme sui controlli. Questo è il tema del disegno di legge al nostro esame.

Molto sinteticamente, ci troviamo a votare il testo in quarta lettura, perché la Camera dei deputati ha apportato una modifica al comma 3 dell'articolo 1, sopprimendo il secondo capoverso, che faceva

esplicito riferimento al biodinamico, e ha ampliato, al comma 1 dell'articolo 21, l'azione delle clausole di salvaguardia, che non agiscono più soltanto sull'attuazione della norma, ma anche sull'attuazione dei decreti legislativi che, a seguito della delega di cui all'articolo 19, il Governo andrà ad emanare. È questo, sinteticamente, il motivo per cui siamo qui oggi a votare il testo in quarta lettura. Stante il fatto che abbiamo già discusso una volta di questo provvedimento a suo tempo, quando l'abbiamo approvato in seconda lettura, e che ci sono tutti i documenti a disposizione, concludo il mio intervento, per lasciare spazio alla discussione sul disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritta a parlare la senatrice Fattori. Ne ha facoltà.

FATTORI (Misto). Signor Presidente, ringrazio l'Assemblea e la Commissione per aver finalmente portato a termine questo provvedimento sul biologico, che è importantissimo, come ha detto il relatore, perché il programma Farm to fork ci invita a investire nel biologico e la nuova Politica agricola comune (PAC), che entrerà in vigore tra poco - quindi tra un po' ci saranno i Programmi di sviluppo rurali (PSR) regionali - potenzia non solo il passaggio generazionale delle aziende, ma anche l'investimento nel biologico. Era quindi importante che il Parlamento producesse una legge degna di questo nome, per disciplinare il marchio.

Il mercato del biologico, secondo Nomisma, nel 2020 aveva raggiunto i 6,9 miliardi di euro, di cui una quota importante si riferisce all'*export*, che vale 2,6 miliardi di euro: quindi il mercato dell'agroalimentare italiano è davvero molto importante. Devo dire che sono molto rattristata dal fatto che il disegno di legge in esame abbia avuto un *iter* così lungo, perché si è voluto sin dall'inizio introdurre al suo interno la pratica dell'agricoltura biodinamica e spero che alla fine il Parlamento riuscirà ad approvare una legge e anche un ordine del giorno, che abbiamo presentato con la senatrice Cattaneo, che invita a togliere...

PRESIDENTE. Senatrice Fattori, mi perdoni l'interruzione, ma sono costretto a chiederle di indossare la mascherina.

FATTORI (Misto). Ha ragione, anche se sono distanziata, è giusto. Mi ero dimenticata: scusate. Ci sono altre emergenze, che ci fanno dimenticare che quella della pandemia ancora non è finita.

Stavo dicendo che sono molto rattristata dal fatto che l'*iter* del disegno di legge sia stato rallentato dall'aver voluto introdurre sin dalla prima lettura il termine «biodinamico» all'interno del disegno di legge. È stato questo a rallentare l'*iter*; è stato questo il motivo per cui oggi ci ritroviamo alla quarta lettura, altrimenti avremmo dato questa opportunità ai nostri agricoltori da mesi e mesi. Lo sforzo di rendere il provvedimento in esame coerente con un mercato moderno dell'agricoltura è stato molto grande e ancora adesso, nell'articolo 5 e nell'articolo 8 troviamo il termine «biodinamico», pur mancando all'articolo 1, addirittura, la definizione. Per la prima volta avevamo introdotto, all'interno di una legge italiana, un marchio registrato, che tra l'altro grava chi lo richiede di costi aggiuntivi. Voglio portare la voce degli agricoltori, che in questo momento soffrono molto, sia per la pandemia, sia per lo sconvolgimento internazionale. L'emergenza attuale è garantire agli agricoltori un prezzo equo per i prodotti agricoli.

La Commissione agricoltura si sta occupando da tempo del disegno di legge sul prezzo minimo garantito agli agricoltori e invito quest'Assemblea a considerare che tutti noi, al di là delle chiacchiere, ci nutriamo poi di cibo vero, quello che producono gli agricoltori. Il rischio è che non ce la facciano più a portare il cibo sulle nostre tavole, se continuiamo ad approvare leggi che, anziché aiutarli, li gravano di ulteriori costi.

Preannuncio sin d'ora naturalmente il voto favorevole del mio Gruppo sul provvedimento in esame che, ci tengo a precisare, garantisce il percorso verso un'agricoltura sostenibile e una riduzione dei pesticidi. Nello stesso tempo, chiedo di prestare attenzione all'ordine del giorno presentato dalla senatrice Cattaneo e da molti altri colleghi, con il quale si intende impegnare il Governo a eliminare finalmente l'aggettivo "biodinamico" da una legge seria, che avrebbe avuto bisogno di essere approvata molto più in fretta e che riguarda il destino del nostro ambiente e un settore importante come quello dell'agricoltura biologica, nonché la vita dei nostri contadini, dei nostri agricoltori, degli imprenditori agricoli.

Invito tutti a votare a favore del disegno di legge e dell'ordine del giorno presentato per liberarci finalmente dall'esoterismo che spesso si associa per qualche motivo ad un'impreditoria seria come quella agricola, non meno seria rispetto a tutte le altre attività dell'impreditoria italiana. Dobbiamo finirla di guardare all'agricoltura come al mondo dei delfini, dei papaveri e delle viole, come spesso si dice, perché è un mondo nel quale ci sono degli imprenditori seri e preparati, che sostengono la nostra economia e il nostro Paese, portando sulle nostre tavole l'agroalimentare migliore del mondo.

Ci vuole dignità e ci vuole la considerazione di questo settore come un settore imprenditoriale importante e difficile. Vorrei dunque non sentire più parlare, come capita spesso nelle diatribe politiche, di «braccia rubate all'agricoltura», perché l'agricoltura è l'attività più complessa, in cui ci vuole più competenza e preparazione, sia tecnica, che economica e imprenditoriale.

Vi ringrazio e speriamo di discutere più spesso di agricoltura in quest'Aula, magari anche con maggiore attenzione e maggiore presenza.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Zuliani. Ne ha facoltà.

[ZULIANI](#) (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, colleghi, signor Sottosegretario, finalmente oggi siamo qui a votare definitivamente questo provvedimento che, parlando di imprenditori agricoli e di agricoltori, era tanto atteso nell'ambito dei lavori parlamentari.

In questo periodo difficile in cui nella fase *post*-pandemia e nell'attuale fase bellica l'economia è in difficoltà, c'è bisogno di risposte.

L'agroalimentare italiano è una pietra miliare della nostra economia (*Applausi*) e per questo va sostenuto. Esso sarà il traino futuro dell'economia; ci sarà bisogno di beni, ma, soprattutto di prodotti sani e genuini, che possano essere utilizzati per fare appunto da traino a tutta l'economia.

All'articolo 1 viene definita la produzione biologica quale sistema globale di gestione dell'azienda agricola e di produzione alimentare basata sull'interazione tra le migliori prassi in materia di ambiente, azione per il clima e salvaguardia delle risorse naturali.

Si tratta di un segnale molto atteso, ma deve essere chiaro che, come ho già avuto modo di dire in occasione della precedente lettura del provvedimento, alimentarsi e nutrirsi con prodotti biologici è una scelta, così come produrre biologico: è una scelta di principio, ma anche un'opportunità economica, vista la richiesta dei consumatori, sia in Italia che nel mondo. Non diventi, però, l'agricoltura biologica, l'antitesi dell'agricoltura con metodi convenzionali: sono due realtà che possono e devono coesistere.

Tornando al testo del provvedimento, l'articolo 6 istituisce il marchio biologico italiano per caratterizzare i prodotti biologici ottenuti da materia prima italiana, contraddistinti dall'indicazione "biologico italiano", che è una tutela per gli agricoltori e per i produttori ed una garanzia per i consumatori, visto che certificherà prodotti biologici realizzati con materie prime al 100 per cento italiane.

Al di là delle polemiche che sono nate anche in questi giorni, il mondo dell'agricoltura e dell'agroalimentare chiede risposte subito. È un segnale, in un provvedimento tanto atteso, non bisogna tergiversare perché è grazie a questo provvedimento che l'economia agricola e agroalimentare trarrà maggiori benefici da redistribuire sull'economia del territorio e nel nostro Paese. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Cattaneo. Ne ha facoltà.

[CATTANEO](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, gentili colleghi, intervengo in questa discussione generale perché vorrei ripercorrere con voi alcuni passaggi di questo disegno di legge che credo importanti e positivi e vorrei, con questo, anche anticipare a voi la presentazione di un ordine del giorno che poi verrà rimesso all'Assemblea.

Vorrei partire dallo scorso 20 maggio, quando in quest'Aula presentai tre emendamenti sulla legge oggi in discussione, volti ad eliminare i riferimenti espliciti all'agricoltura biodinamica, soprattutto per quanto riguarda la sua equiparazione all'agricoltura biologica, al comma 3 dell'articolo 1. Devo dire che mi sentii in dovere, in quella giornata, di leggere in Aula una parte delle pratiche esoteriche che fanno parte dell'agricoltura biodinamica e mi ricordo che molti tra voi colleghi mi hanno riferito che quando il disegno di legge è arrivato in votazione non sapevano esattamente cosa fosse la biodinamica e, dopo averlo appreso, alcuni di voi mi hanno riferito di essersi chiesti come sia stato possibile

menzionare certe pratiche nel testo finale di una legge dello Stato nel 2021, mentre la scienza veniva, come viene tutt'ora, esaltata da tutte le parti per il suo ruolo nel combattere la pandemia. Vi ricordo che quei tre emendamenti hanno raccolto fra i 30 e i 40 voti favorevoli, ma la grande maggioranza dei senatori aveva scelto di bocciarli, molti anche - mi è stato poi spiegato - con la motivazione di non rallentare l'*iter* della legge. L'unico voto contrario in Aula fu il mio, l'unica astensione quella della senatrice Fattori e il testo è tornato alla Camera.

In Commissione agricoltura, nel luglio dello scorso anno, la maggioranza dei deputati, sempre per non rallentare l'*iter* della legge, ha rigettato qualunque emendamento su questo argomento e questo - e mi rincresce - nonostante molte società scientifiche si fossero coordinate in una mobilitazione senza precedenti per aiutarci contro il rischio di legittimare il pensiero magico in una norma di rango primario di iniziativa del nostro Parlamento. Sei tra le maggiori società scientifiche italiane del settore agricolo hanno definito questa scelta inaccettabile per la comunità scientifica. Sono le associazioni che raggruppano i nostri esperti e i nostri studiosi. Le voglio ricordare: l'Associazione italiana società scientifiche agrarie, l'Accademia nazionale dell'agricoltura, la Federazione italiana scienze della vita, l'Unione nazionale delle accademie per le scienze agrarie, l'Accademia nazionale delle scienze, l'Accademia dei Georgofili. Accanto alle società già citate si sono mobilitate molte delle più autorevoli istituzioni scientifiche e di ricerca italiane: mi riferisco all'Accademia dei Lincei (anche organo di consulenza scientifica della Presidenza della Repubblica), alla Società italiana di tossicologia, alla Società italiana di genetica agraria, alla Conferenza dei rettori delle università italiane.

Ebbene, dopo uno *stop* di più di sei mesi, l'8 febbraio scorso il disegno di legge è approdato in Aula alla Camera e nell'ultimo momento utile i deputati, con 421 voti favorevoli e nessun contrario, hanno deciso di intervenire in maniera netta e inequivocabile per rimuovere da un disegno di legge in via di approvazione il riconoscimento di pratiche esoteriche e ascientifiche.

A quanto ho appreso, la decisione della Camera è stata frutto della volontà di far tesoro anche delle rassicurazioni che il presidente Mattarella aveva indirizzato al professor Giorgio Parisi, Nobel per la fisica, lo scorso novembre inaugurando l'anno accademico della Sapienza di Roma. Il professor Parisi, già dall'estate precedente, quando era presidente dei Lincei, aveva sollevato la ferma preoccupazione relativa alla presenza di riferimenti espliciti alla biodinamica nel disegno di legge in via di approvazione, da lui definita «una pratica francamente stregonesca».

Desidero menzionare, proprio in relazione all'attività della Camera, in particolare l'onorevole Riccardo Magi che, sia in Commissione che in Aula, ha presentato e difeso emendamenti volti a sopprimere quell'equiparazione tra biologico e biodinamico. Credo non si possa non ringraziare tutta la Commissione agricoltura della Camera nella sua interezza, il Governo tutto, a partire dal Ministro per i rapporti con il Parlamento, oltre ai 421 deputati. Credo che solo grazie a questo impegno corale quell'equiparazione è stata eliminata dall'oggetto e dalle finalità dell'articolo 1 del suddetto provvedimento.

Che ci fossero problemi ordinamentali, del resto lo aveva rilevato anche il Comitato per la legislazione in un parere che invitava la Commissione della Camera a riconsiderare l'equiparazione tra biologico e biodinamico poiché di quest'ultimo non esiste una definizione legislativa. Da parte sua, l'Ufficio legislazione straniera della Camera ai primi di giugno dell'anno scorso segnalava come l'agricoltura biodinamica, pur liberamente praticata, fosse assente da ogni richiamo nella legislazione di Francia, Spagna e persino Germania, sede di Demeter international, la multinazionale della certificazione biodinamica.

Eppure, nonostante l'accordo di tutti i Gruppi sull'articolo 1, sappiamo che alla Camera non sono stati toccati gli articoli 5 e 8, nel rispetto del principio della doppia conforme. Si tratta di articoli che, pure in forme diverse, promuovono la biodinamica. All'articolo 5 si prevede un rappresentante delle associazioni biodinamiche, ulteriore e autonomo rispetto a quelli dell'agricoltura biologica, al tavolo tecnico ministeriale istituito *ad hoc*. All'articolo 8, che disciplina il piano nazionale delle sementi biologiche, c'è il riferimento alle sementi biodinamiche.

Collegli, queste disposizioni oggi appaiono poco comprensibili, visto che è caduta l'equiparazione all'articolo 1 e quindi non c'è ragione di considerare l'agricoltura biodinamica agli occhi della legge

come autonoma rispetto all'agricoltura con metodo biologico, che la comprende. Scorrendo il resoconto della Commissione agricoltura del Senato, di mercoledì scorso, ho visto che infatti i colleghi di vari Gruppi avevano sollevato tale questione. La risoluzione di questo aspetto è stata demandata alla presentazione di un ordine del giorno: una modalità su cui hanno concordato molti degli intervenuti in quella discussione. È per questo motivo che ho deciso di presentare in Aula un ordine del giorno aperto alla sottoscrizione di tutti i colleghi che vorranno farlo, e già sottoscritta dai colleghi Zanda, Rizzotti, Fattori, Binetti, Lonardo, Unterberger, Bonino, Richetti, Masini, Quarto, Abate, Bressa, Steger, Laniece, Di Marzio, Durnwalder e Perosino. Questo ordine del giorno impegna il Governo ad esercitare tempestivamente la delega legislativa di cui all'articolo 19 del disegno di legge sulla revisione del sistema dei controlli e, contestualmente, a sostenere tutte le iniziative legislative volte all'eliminazione dei riferimenti diretti alla pratica dell'agricoltura con metodo biodinamico, di cui agli articoli 5 e 8 del presente disegno di legge.

Anch'io vorrei condividere con voi una riflessione sul mondo agricolo, un mondo alquanto complesso, che racchiude una categoria importante di professionisti ed imprenditori, che fanno i salti mortali, veramente, per ottemperare a vincoli che spesso confliggono con le stesse scelte imprenditoriali e che mirano produrre per noi cibo sano e sicuro; una categoria attenta, che deve essere attenta, alla sostenibilità ambientale e a quella economico-sociale.

Ogni misura deve essere per questo calibrata, tenendo conto delle evidenze scientifiche disponibili, per dare rilevanza a un principio che va al di là di specifici metodi, cioè quello dell'agricoltura integrata. Una concezione laica e scientificamente fondata della sostenibilità, che ci permetta, come italiani ed europei, di non gettare alle ortiche, letteralmente, secoli di eccellenza nel campo della produzione agricola e di dipendere meno dall'estero per il nostro sostentamento quotidiano.

Questo è quanto andrebbe comunicato ai cittadini, per incoraggiarli a introdurre più frutta e verdura sulle loro tavole, seguendo le linee guida della sana alimentazione, senza paure infondate, senza bisogno di spendere di più. Questo è l'interesse nazionale che vorrei vedere tutelato da una politica basata sulle evidenze scientifiche. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Caligiuri. Ne ha facoltà.

[CALIGIURI](#) (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, signori del Governo, colleghi, rafforzamento della filiera biologica, marchio biologico unico italiano, distretti biologici, controlli, monitoraggi, analisi dei dati e tracciabilità: questi i temi per noi fondamentali del disegno di legge n. 988, su cui, insieme ai colleghi della Commissione agricoltura di Camera e Senato, abbiamo lavorato negli scorsi mesi e che siamo felici, oggi, di approvare in via definitiva.

Un testo, questo, tanto atteso dai produttori e dalle organizzazioni. Ringrazio il Governo e il sottosegretario Battistoni, per la sua presenza, ma anche per essere un importante punto di riferimento, non solo per noi di Forza Italia.

Il comparto agricolo non può non essere sotto i riflettori. Se nel passato questo è successo, dobbiamo oggi, ancor di più, dimostrare il cambio di passo. Il comparto è sotto i riflettori per gli ottimi risultati economici, essendo tra i pochi in crescita anche durante la pandemia. Penso, appunto, al biologico, che ha registrato una crescita del 5 per cento, con 2,1 milioni di ettari coltivati con metodo bio. Così come per la sostenibilità, dove l'attenzione dei nostri agricoltori nei riguardi dell'ambiente è cresciuta del 57 per cento, ma anche per ciò che il comparto agricolo ha rappresentato e rappresenta in un periodo come quello che stiamo vivendo: certezza del cibo sano sulle nostre tavole.

Quindi, è evidente come questa legge fosse prioritaria e di urgente approvazione, ricordando a me stessa che, in Senato, era già stata licenziata a maggio del 2021, in quanto segnale di ascolto di un intero comparto, che da tempo sostiene il nostro prodotto interno lordo, nonostante le innumerevoli difficoltà legate, ad esempio, ai cambiamenti climatici, alle difficoltà di accesso al credito, al reddito degli imprenditori agricoli, sempre più eroso e che, conseguentemente, non rende sostenibili tutti gli investimenti necessari.

Alle problematiche sostanzialmente note da tempo a chi si occupa di agricoltura, su cui si cerca di lavorare, si sono aggiunte in questi mesi altre allarmanti variabili. Ad esempio il caro energia, che si riflette necessariamente sui prezzi finali e che ha mandato in *tilt* molte aziende: un aumento in termini

percentuali insostenibile. Collegato al problema del caro energia c'è poi un altro tragico problema: la guerra in Ucraina. Il mio personale pensiero va al popolo ucraino e alle famiglie di chi purtroppo ha perso la vita in questi giorni. (*Applausi*). Ciò ha evidenziato ulteriormente la nostra eccessiva dipendenza dall'estero per quel che riguarda il gas e le materie prime. Naturalmente questa guerra si rifletterà sulle scelte dei nostri produttori e sulle tasche dei consumatori con i prezzi di beni essenziali che subiranno ulteriori aumenti nonché diminuzioni nelle produzioni.

In questo contesto, la produzione bio, con i suoi disciplinari attenti non solo l'ambiente, ma al consumo di materie prime, alle fonti energetiche, al ridotto consumo di concimi e prodotti fitosanitari, i cui prezzi sono schizzati alle stelle, può e deve rappresentare uno degli alleati alla riduzione delle problematiche elencate. È il caso di dire che il biologico italiano è avanti; lo è in termini di ettari, due milioni in Italia, circa il 16 per cento della superficie agricola utilizzata; lo è rispetto alla media europea di coltivati a bio. La media europea è infatti all'8 per cento contro il 16 per cento italiano. Ricordo che l'obiettivo della comunità europea è l'incremento del biologico al 25 per cento entro il 2050. Dal 2010 il numero degli operatori del comparto bio è aumentato del 69 per cento, mentre gli ettari sono cresciuti del 79 per cento. Regioni come la Calabria, la Puglia e la Sicilia sono tra le prime a segnare questi incrementi. I nostri produttori di biologico sono avanti. Proprio per questo motivo, è essenziale l'approvazione di leggi come quella al nostro esame, perché sono segnali di vicinanza costante verso un comparto resiliente che porta in alto nel mondo il *made in Italy*. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Lonardo. Ne ha facoltà.

LONARDO (*Misto-IaC (I-C-EU-NdC (NC))*). Signor Presidente, onorevoli senatori, arriva oggi all'esame dell'Assemblea in modo inaspettato il disegno di legge che reca disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico. Pur riconoscendo la necessità di dotare il Paese di un provvedimento tanto importante e atteso da anni, mi lascia molto perplessa la modalità con la quale oggi sia stato inserito all'ordine del giorno. Ormai sembra che si strozzi ogni pur minimo confronto, si precluda addirittura la presentazione di emendamenti. Cosa è successo alla centralità del Parlamento invocata anche dal presidente Mattarella?

Avevamo in Commissione eccepito che il termine biodinamico, scomparso all'articolo 1, fosse tolto anche agli altri articoli, restando d'accordo che si sarebbe presentato un ordine del giorno nel quale avremmo fatto le dovute osservazioni e richieste al Governo. Anche per far questo però abbiamo dovuto questa mattina pregare e ringraziare il Governo per avere invece poi accolto la richiesta. Non credo sia giusto, anzi credo che sia molto grave.

Per quanto mi riguarda devo sottolineare che quello che arriva in Aula oggi è un testo peggiorato e di certo non migliorato rispetto alla precedente versione. Il testo è stato modificato dalla Camera dei deputati, ma mentre si elimina dall'articolo 1 del testo in questione ogni riferimento al metodo biodinamico (riferimento per il quale si è sollevata tutta la società scientifica ed in modo particolare il Gruppo 2003, molto contrario perché il biodinamico esoterico è senza fondamenti scientifici), lo si lascia invece all'articolo 5, relativo al tavolo tecnico per la produzione biologica (*Brusio*). Chiedo scusa, amici della Lega, sono sempre molto attenta quando voi parlate, invece mi pare che voi facciate sempre il contrario quando parlano gli altri.

Si lascia invece all'articolo 5, relativo al tavolo tecnico per la produzione biologica e all'articolo 8, comma 1, che regola il Piano nazionale delle sementi biologiche il riferimento al biodinamico. Non è la prima volta che ciò succede in questa legislatura. È tipico di questa legislatura che ciò che esce dalla porta rientri dalla finestra o che ciò che esce dalla finestra rientri dalla porta.

Presidenza del vice presidente LA RUSSA (ore 16,06)

(*Segue LONARDO*). Per rispondere probabilmente - anzi, sicuramente - a qualche potente lobby si è finito di togliere il metodo biodinamico dal tanto atteso provvedimento che avrebbe dovuto disciplinare il metodo biologico, ma si lasciano i rappresentanti al Tavolo tecnico, concedendo a questo metodo una corsia preferenziale e, cosa ancora più grave che potrebbe creare non pochi problemi, all'articolo 8, comma 1, vale a dire in un momento delicatissimo di tutto il percorso quale è quello dell'adozione del Piano nazionale per le sementi biologiche, queste ultime non solo devono

essere idonee al metodo biologico, ma anche evidentemente a quello biodinamico.

Nel testo di legge, quindi, si verifica una contraddizione in termini, che pregiudica in due momenti fondamentali questo provvedimento: il valore e la trasparenza.

Le discussioni in Commissione sono state lunghe ed accorate, e ringrazio per questo il Presidente e la Commissione tutta. Cito tra tutte la collega Silvana Abate, assente per motivi di salute, la quale ha sollevato con determinazione e argomentazioni giuridiche la gravosa questione, unitamente a me e alla senatrice Fattori.

Ci uniamo sottoscrivendo l'ordine del giorno, preparato dall'autorevole senatrice Cattaneo, che già ebbe a presentare in prima lettura emendamenti abrogativi di ogni riferimento al metodo biodinamico agli articoli 1, 5 e 8 contenuti nel provvedimento in questione.

Spero che l'ordine del giorno sia votato. Sarebbe un modo per dare voce anche a chi la pensa in modo diverso e che riesce a cogliere tra le righe i pericoli che si annidano in un provvedimento fondamentale e ritengo utilissimo per il futuro della comunità - parlo del biologico - che io personalmente voterò convintamente perché, appunto, il biologico è fondamentale mentre credo che il biodinamico sia molto tendenzioso.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Pizzol. Ne ha facoltà.

[PIZZOL](#) (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, colleghe senatrici e colleghi senatori, rappresentanti del Governo, siamo oggi chiamati ad approvare il disegno di legge inerente allo sviluppo e alla competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico.

Il settore dell'agricoltura biologica è in continua crescita e l'Italia rappresenta il terzo Paese europeo con oltre 2 milioni di ettari coltivati da 80.000 aziende. È una coltivazione che cresce di anno in anno e rappresenta il 16 per cento della superficie agricola utilizzata nel nostro Paese.

I prodotti biologici sono molto richiesti ed è un mercato in continua crescita, incrementato dai consumi che aumentano ogni anno.

In Italia il mercato di prodotti biologici ha un fatturato di 3,6 miliardi annui e il calo di importazioni da Paesi terzi ci permette di dare un maggior valore ai prodotti italiani, la cui richiesta, invece, cresce all'estero.

Grazie alla grande crescita sia per quanto riguarda i consumi che la produzione, l'agricoltura biologica è oggi in grado di generare nuova occupazione e soprattutto di ampliare l'imprenditoria giovanile. Infatti, il 20 per cento dei giovani imprenditori agricoli si avvicina alla coltivazione biologica, che è considerata come concreta possibilità di ampliare le loro attività economiche, in particolare nei territori di collina e pedemontani, laddove l'agricoltura intensiva non è molto sostenibile, come avviene, invece, nei terreni pianeggianti. Ciò consente di valorizzare la tipicità dei prodotti locali e regionali, come è avvenuto nel Trentino Alto Adige dove, accanto alle numerose colture agricole, si sono promossi i distretti biologici, intesi come sistemi produttivi locali integrati a vocazione agricola, caratterizzati da una presenza significativa della produzione biologica. Si è provveduto, inoltre, alla tutela delle metodologie di allevamento e trasformazione tipica del luogo.

La norma oggi in discussione può dare, quindi, un valore aggiunto alla nostra agricoltura, sostenendo i nostri prodotti a elevata qualità, che rappresentano la risposta moderna alle tradizioni locali che provengono dalle radici della nostra cultura e dall'identità dei nostri territori, ed è una legge che i nostri agricoltori ci chiedono da anni. La previsione, poi, del tavolo di filiera (qui all'articolo 16) per i prodotti biologici aiuterà nella promozione e nell'organizzazione di un mercato efficiente dei prodotti stessi e garantirà la stipulazione dei cosiddetti contratti di filiera.

L'agricoltura biologica è considerata una tecnica di produzione privilegiata per il raggiungimento di tutti gli obiettivi ambientali previsti. Tutto ciò avviene in un contesto ben preciso, in cui l'Unione europea, con il *green new deal*, la Farm to fork e con la tutela della biodiversità ha tracciato un orizzonte e un impegno preciso per la riduzione delle emissioni di gas serra, la salvaguardia della biodiversità e la creazione di un sistema di produzione del cibo meno impattante per l'ambiente. L'Unione europea conta inoltre di investire annualmente oltre 40 milioni di euro per promuovere il metodo dell'agricoltura biologica, intravedendo in questa tipologia di coltura uno strumento per accentuare e tutelare la salvaguardia della biodiversità, per un'agricoltura più sostenibile.

Il piano d'azione prevede di sostenere i consumi, di aumentare le produzioni biologiche in tutta Europa e di introdurre un nuovo regolamento per semplificare le procedure, rivisitare i controlli e rafforzarli per i prodotti biologici che arrivano da Paesi terzi. Quanto sopra si inserisce in un quadro più generale di politiche agricole e ambientali europee, finalizzato alla riduzione del 50 per cento dell'utilizzo di fitofarmaci e del 50 per cento della perdita di nutrienti del suolo, migliorandone la qualità.

PRESIDENTE. Si avvii a concludere. Grazie.

PIZZOL (L-SP-PSd'Az). La proposta di legge oggi in argomento sottolinea come la produzione biologica sia un sistema globale di gestione dell'azienda agricola e di tutela della produzione alimentare; un metodo basato sull'interazione fra le migliori prassi in materia di ambiente, finalizzato alla salvaguardia delle risorse naturali e allo sviluppo ecosostenibile. Si tratta di metodi di produzione basati su preparati e specifici disciplinari, applicati nel rispetto delle disposizioni e dei regolamenti dell'Unione europea e delle norme nazionali in materia di agricoltura biologica, con l'obbligo di fornitura di tutte le informazioni circa la provenienza, la qualità e la tracciabilità dei prodotti biologici. Così ci saranno maggiori garanzie di terzietà nei soggetti autorizzati al controllo. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

TARICCO, relatore. Signor Presidente, intervengo solo per fornire all'Assemblea due chiarimenti che ritengo necessari, visto che sul tema del biodinamico è stato detto di tutto e di più. È stato detto anche che regalavamo soldi all'esoterismo e cose del genere, quando nella norma non è previsto in alcun caso neanche un euro di erogazione a ciò che non è biologico.

Ora bisogna intendersi: il biodinamico, così come è fatto in Italia, in tutti e tre i disciplinari che ne autorizzano la certificazione, prevede come obbligo la certificazione biologica. Pertanto, tutti i prodotti che oggi in Italia sono certificati biodinamici sono, a tutti gli effetti, anche biologici, quindi trattati come tutti gli altri prodotti biologici. Non è vero quindi che vengono dati soldi all'esoterismo.

C'è, però, una questione che è stata di nuovo riportata in due interventi in quest'Aula. Noi non stiamo parlando di una società economica - Demeter - che gestisce la materia. Questa è una fotografia di vent'anni fa. Oggi in Italia sono tre le società che fanno certificazione: oltre a Demeter, vi sono Agribiodinamica e Verdèa biodinamica, che egualmente certificano biodinamico, che hanno sede in Italia e che svolgono la loro attività ordinaria. Abbiamo quindi a che fare con un sistema di certificazione, esattamente come per tutti gli altri prodotti che si avvalgono di un marchio certificato.

La seconda considerazione è che vorrei solo informare l'Assemblea che i cosiddetti preparati biodinamici, di cui tanto abbiamo discusso e che sono l'oggetto del contendere sulle questioni esoteriche, in Europa sono autorizzati nell'utilizzo in agricoltura biologica dal regolamento n. 2092 del 1991, poi ribadito nel regolamento n. 834 del 2007 e nel regolamento n. 848 del 2018, che sono stati recepiti nel nostro Paese da decreti ministeriali di recepimento dei regolamenti europei dal 1991 a seguire, quindi sono prodotti ufficialmente autorizzati all'utilizzo in agricoltura e in agricoltura biologica. Dico questo solo per chiarezza, altrimenti si ingenera la sensazione che stiamo parlando di chissà cosa: sono prodotti autorizzati dal 1991 nel nostro Paese. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo, a cui chiedo anche di pronunziarsi sull'ordine del giorno G1.100.

BATTISTONI, sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali. Signor Presidente, chiedo una breve sospensione dei lavori per esaminare l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Sospendo brevemente la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 16,16, è ripresa alle ore 16,22).

Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

BATTISTONI, sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G1.100, a condizione che vengano apportate al testo le seguenti modifiche: eliminazione della parte delle premesse fino a "il testo oggi in discussione" ed eliminazione della parola "contestualmente" dal dispositivo.

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenuti alla Presidenza - e sono in distribuzione - i pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verranno

pubblicati in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Senatrice Cattaneo, accetta la riformulazione dell'ordine del giorno G1.100 proposta dal rappresentante del Governo?

CATTANEO (*Aut (SVP-PATT, UV)*). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G1.100 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Procediamo all'esame degli articoli, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Gli articoli da 2 a 20 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 21.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione finale.

[GARAVINI](#) (*IV-PSI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARAVINI (*IV-PSI*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, due italiani su tre oggi acquistano bio, a dimostrazione di una maggiore sensibilità verso la qualità degli alimenti e dell'ambiente. Approvare la legge sull'agricoltura biologica, che ha visto Italia Viva convintamente promotrice dell'iniziativa, grazie all'operato della collega Gadda, alla Camera dei deputati, prima firmataria del provvedimento... (*Brusio*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, credo che la collega Garavini meriti di essere ascoltata o, almeno, di essere lasciata libera nella sua esposizione. Vi invito pertanto ad abbassare il tono della voce.

GARAVINI (*IV-PSI*). Grazie, signor Presidente.

Stavo dicendo che approvare la legge sull'agricoltura biologica vuol dire in primo luogo rispondere alle esigenze sia dei consumatori, sia dei produttori. Non a caso, proprio dal mondo agricolo, attraverso le rispettive associazioni di categoria, arriva l'appello ad approvare rapidamente il testo in esame. Si tratta infatti di un disegno di legge che risponde alle richieste del comparto agricolo e biologico, perché si pone l'obiettivo di difendere produttori e consumatori e di garantire la trasparenza degli acquisti, con misure concrete. Tra i diversi aspetti particolarmente qualificanti, si prevede ad esempio l'introduzione di un marchio *ad hoc*, che identifica come articoli al 100 per cento *made in Italy* soltanto i prodotti biologici ottenuti con materia prima nazionale. Inoltre, si potenziano i controlli e si favorisce l'uso di piattaforme digitali, per garantire una piena tracciabilità dei prodotti. Sono dunque tutte misure che mirano a difendere il comparto.

Siamo contenti che con il voto di oggi si trovi un punto di mediazione, capace di superare la retorica secondo cui ci sarebbe contrapposizione tra agricoltura tradizionale, da un lato, e agricoltura biologica, dall'altro: il provvedimento in esame attesta che non è così; le coltivazioni biologiche si stanno rivelando un vero volano per il nostro *made in Italy*, al punto da rendere l'Italia il secondo Paese al mondo per volume di *export* di prodotti biologici, dopo gli Stati Uniti. È un dato incredibile, se si confrontano le dimensioni dell'Italia con quelle degli USA. Tra l'altro, questa tipologia di coltivazioni ha il merito di favorire le Regioni economicamente più deboli, in particolare quelle del Sud, come Sicilia, Calabria e Campania, che sono le prime per quantitativi di biologico prodotto, perché lì ci sono tra l'altro caratteristiche climatiche ottimali, che consentono un minore uso di fitofarmaci. Il biologico infatti non si può produrre ad ogni latitudine e il nostro Paese ha le condizioni climatiche e paesaggistiche più favorevoli, in un territorio che per il 70 per cento è collinare e montuoso.

Insomma, il biologico fa bene alle persone che ne fanno uso, fa bene ai territori nei quali si produce e fa bene ai produttori agricoli che lo coltivano. Lo scorso anno gli acquisti di prodotti bio *made in Italy*, ad esempio, hanno sfiorato il *record* di 7,5 miliardi di euro di valore, con 2 milioni di ettari di terreno coltivati. Sono dimensioni che parlano da sole e che contribuiscono in modo decisivo al

raggiungimento degli obiettivi previsti dalla strategia Farm to fork nel *green new deal* dell'Unione europea, che punta ad avere almeno un quarto della produzione agricola dedicata al bio anche nel nostro Paese. Ecco che per rispondere alle richieste che l'Europa ci pone sul *green deal* occorre agevolare la transizione al biologico da parte delle nostre aziende e per farlo servono norme *ad hoc*. Servono leggi come questa, che ha il grosso merito di colmare quel vuoto normativo che fino ad oggi non ha consentito al settore di esprimersi in tutte le sue potenzialità.

Gli indirizzi europei sono chiari e strumentalizzazioni varie su questo tema non trovano fondamento nella realtà di migliaia di imprese, che stanno consentendo a molti territori a rischio di abbandono non solo di continuare a vivere, ma anche di trovare nuove opportunità di sviluppo, in chiave moderna, sostenibile ed innovativa, con 80.000 imprese e un incremento dell'occupazione pari a ben il 71 per cento negli ultimi dieci anni, tanto che l'Italia è *leader* in Europa nel biologico.

Si tratta dunque di un settore tutt'altro che minoritario, ma strategico, che rappresenta tra l'altro una quota rilevante del nostro *made in Italy*, sia in termini di mercato interno, sia a livello internazionale in termini di *export*.

È un settore che va sostenuto, soprattutto in un momento difficile come quello attuale. C'è da temere, infatti, che per l'agroalimentare italiano i prossimi mesi saranno ancora più duri di quelli passati per tanti motivi, a partire dall'aumento del costo del gasolio agricolo, passando per la mancanza di imballaggi, fino all'incremento spropositato del costo dei concimi e dei fertilizzanti: problemi veri, pesanti, che cadono sui nostri agricoltori, che adesso si dovranno confrontare pure con le nefaste conseguenze del conflitto in corso, anche alla luce delle diverse sanzioni adottate in questi giorni contro la Russia.

Allora, signor Presidente, in un Paese come il nostro, nel quale negli ultimi anni è fortemente diminuita la superficie agricola coltivabile, dobbiamo dire con forza che servono più agricoltura e più modelli di agricoltura, compresa quella biologica, adatta a diverse condizioni climatiche e territoriali.

Siamo convinti che il comparto agricolo sia un pilastro dell'economia del Paese e che vada sostenuto convintamente, con politiche di filiera che lo rafforzino. In particolare, proprio l'agricoltura biologica è un ambito ideale - e di questi tempi è molto importante rilevarlo - per coniugare anche scienza e legame con la terra. Oggi più che in passato la scienza è di fondamentale importanza per affrontare la sfida della transizione ecologica, da un lato, ma anche per la modernizzazione dei processi produttivi, dall'altro, anche in ambito agricolo e può aiutare a coniugare sostenibilità economica, ambientale e sociale in un circuito virtuoso che punti a preservare il nostro modello produttivo agroalimentare, che è riuscito a fare della biodiversità e del rapporto con il territorio un vantaggio competitivo nel mondo.

In questo modo togliamo anche ogni alibi a chi si oppone all'agricoltura biologica, accusandola di essere il primo passo verso la produzione di alimenti sintetici. Al contrario - e lo ribadiamo ancora una volta - l'agricoltura biologica tutela il nostro modello di produzione agricola, non lo altera, lo protegge. Questo disegno di legge va nella direzione di rafforzare dunque un settore produttivo che fa del bene a tutto il nostro indotto agricolo e riconosce il lavoro, l'impegno, la dignità e anche la resilienza di un comparto, quello biologico, importante per lo sviluppo sostenibile del Paese.

Per concludere, signor Presidente, vorrei ribadire anche quanto siamo orgogliosi di tutti i nostri produttori agricoli, persone che fanno un lavoro anche fisicamente molto duro, esposto più di altri a variabili climatiche ed economiche. Desidero esprimere la nostra gratitudine per i tanti prodotti di grande eccellenza che riescono a offrire, prodotti che così frequentemente ci rendono famosi in tutto il mondo. Voglio ringraziarli anche per aver saputo garantire con grande fatica e con grande sacrificio l'approvvigionamento delle nostre tavole nei momenti più duri del primo *lockdown* e della pandemia.

Insomma, signor Presidente, penso che il voto di oggi sia una bella pagina per il nostro Paese, perché approvare questo provvedimento vuol dire fare l'interesse di tutta la nostra società e di un'economia reale in vera crescita.

Nel ringraziare dunque il relatore Taricco, il Presidente della Commissione agricoltura e i colleghi tutti, nonché la Presidenza del Senato per aver voluto calendarizzare il provvedimento celermente, dichiaro con piacere il voto favorevole del mio Gruppo.

[LA PIETRA](#) (Fdi). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA PIETRA (*FdI*). Signor Presidente, oggi finalmente si conclude il percorso a ostacoli di questo provvedimento che, con la quarta lettura in Senato, possiamo dire che verrà approvato in maniera definitiva. Lo dico perché è importante e anche per sottolineare, sentendo gli interventi di tanti colleghi, come viene evidenziata l'importanza dell'agricoltura, ma - mi rivolgo al Governo e ai colleghi di maggioranza - al di là delle parole e di tutti i complimenti che facciamo ai nostri agricoltori e ai nostri allevatori, sarebbe opportuno essere anche più concreti, perché fondamentalmente la concretezza si misura anche con quante risorse il Governo mette a disposizione dell'agricoltura. Purtroppo nei vari provvedimenti che abbiamo visto, dalla legge di bilancio al PNRR, queste risorse non sono adeguate, né all'altezza di questo comparto che è definito primario, ma che è fondamentale anche per la nostra economia.

Il disegno di legge che oggi finalmente ci accingiamo ad approvare in quarta lettura in maniera definitiva è sicuramente un passo importante, una legge quadro, di fatto, che mette ordine al comparto della produzione biologica nella nostra Nazione, perché, com'è già stato sottolineato e come abbiamo già detto tante volte nelle varie dichiarazioni di voto e nei vari interventi che abbiamo fatto anche nelle letture precedenti, è un comparto importante per l'agricoltura italiana, come lo è per tutta l'Europa. C'era quindi bisogno di mettere nero su bianco e di codificare tutta una serie di questioni per permettere alle nostre aziende di lavorare con tranquillità.

Ci sono aspetti importanti che sono stati ricordati: il marchio biologico, la costituzione dei distretti, le risorse per la promozione, ma vorrei invitare i miei colleghi a fare una piccola riflessione insieme a me. Stiamo attenti a non inseguire anche falsi miti. Con questo voglio dire che non possiamo pensare certamente di concentrare l'attività dell'agricoltura interamente sul settore del biologico, perché come sappiamo l'agricoltura biologica ha una resa molto inferiore rispetto a quella tradizionale, che invece andrebbe incentivata attraverso gli investimenti e la ricerca, per consentirle - essendo a sua volta un settore importante - di produrre la quantità di cibo sufficiente a sfamare la nostra popolazione. La popolazione mondiale si sta avvicinando, nei prossimi anni, ai nove miliardi di persone, che devono essere sfamate, e non credo sia giusto né nei loro confronti, né nei confronti dei nostri concittadini, perché ho sentito molti miei colleghi dire che questa è una nicchia importante, che ci sono persone che sono disponibili a spendere. Credo che questo sia vero, ma credo che sia altrettanto importante garantire a tutti i cittadini di potersi alimentare in maniera corretta, perché non possiamo comunque pensare di avere poi cittadini di serie A e di serie B, che, in base alle loro possibilità economiche, possono alimentarsi meglio o peggio rispetto ad altri. Questo è un ragionamento di carattere sociale molto importante, che mi sta particolarmente a cuore. È positivo quindi che questo disegno di legge abbia regolarizzato tutto il comparto, ma stiamo attenti a questi aspetti.

Oggi, purtroppo, la situazione che è scoppiata in Ucraina, la guerra che qualcuno di voi ha già citato, ci porta ad una riflessione per quanto riguarda l'approvvigionamento alimentare del nostro Paese, perché non c'è soltanto un problema legato all'energia, ma ne abbiamo anche uno che dovremo affrontare e su cui dovremo confrontarci per quanto riguarda l'autosufficienza alimentare. Oggi dall'Ucraina e dalla Russia arriva circa il 25 per cento del grano duro che importiamo: capite che questo, insieme anche alle politiche agrarie del Canada, degli Stati Uniti e dell'Australia, incide pesantemente anche sui costi, ma fondamentalmente ci deve portare a riflettere su quanto stiamo facendo nel nostro Paese per raggiungere l'autosufficienza alimentare, perlomeno in certi settori. Noi purtroppo non l'abbiamo in nessun settore, ma non esiste oggi un piano strategico nazionale per la sicurezza alimentare. Su questo dovremmo confrontarci e dobbiamo investire risorse e avere sicuramente una visione, tutti uniti per i prossimi anni.

Detto questo, vorrei però anche mettere in chiaro alcune cose che sono successe nell'*iter* di questo provvedimento. Peraltro, sono contento che la senatrice Cattaneo abbia accettato le riformulazioni proposte dal Governo, perché anche da qui nascono un atto unanime e un impegno affinché si possano correggere le sfumature che ancora rimangono nel disegno di legge. Come Fratelli d'Italia, ne abbiamo sempre appoggiato l'approvazione, come vi dicevo, perché il settore ne ha sicuramente bisogno. Abbiamo però sempre combattuto l'equiparazione che c'è all'interno della legge tra biodinamico e

biologico, tant'è che in seconda lettura avevamo proposto in Commissione agricoltura degli emendamenti per l'abrogazione del comma 3 dell'articolo 1, che sono stati bocciati. Abbiamo però concordato con tutti gli altri Capigruppo che in Aula non avremmo presentato emendamenti per facilitare l'*iter* del provvedimento.

In quell'occasione, la senatrice Cattaneo presentò emendamenti su cui noi, coerentemente con la linea che avevamo avuto in Commissione, abbiamo espresso voto favorevole. Il provvedimento è andato alla Camera ed è stata fatta una modifica all'articolo 1, ma purtroppo - com'è già stato sottolineato - all'articolo 5, che riguarda il tavolo tecnico del Ministero per il biologico, e all'articolo 8, che riguarda il piano nazionale, è rimasto ancora il riferimento alla biodinamica. Voglio sperare che sia una dimenticanza di carattere non politico, ma un errore di *drafting*, la cui correzione sia stata impedita dalla fretta per l'approvazione alla Camera e per la quarta lettura al Senato. Non voglio pensare che invece sia un modo per far uscire dalla porta principale il biodinamico e poi farlo rientrare della finestra, facendo partecipare un rappresentante di questa categoria al tavolo tecnico, e riconoscerlo anche all'interno del piano nazionale per le risorse che devono essere distribuite.

Come dicevo, sono soddisfatto del fatto che la senatrice Cattaneo abbia presentato quest'ordine del giorno e abbia accettato le riformulazioni, perché è chiaro che c'è un impegno preciso del Governo a far sì che si possano votare gli emendamenti puntuali di modifica dell'articolo 5 e dell'articolo 8 della legge, che verranno presentati nei prossimi provvedimenti.

Non ripeterò tante cose che sono state dette, anche perché abbiamo più volte parlato di questo argomento. Annuncio pertanto il voto favorevole del Gruppo Fratelli d'Italia. (*Applausi*).

[TARICCO](#) (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARICCO (PD). Signor Presidente, oggi credo che possiamo dire, senza tema di smentita, che per l'agricoltura sia un giorno di festa, atteso - come dicevo prima - da quasi trent'anni: sono infatti trent'anni che il metodo di agricoltura biologico opera nel nostro Paese ed era in attesa, dopo tutta una serie di tentativi in tutte le legislature che ci hanno preceduto, che fosse varata una legge sull'agricoltura biologica. Con il voto odierno mettiamo in campo questo strumento importante. Non è risolutivo dei problemi dell'agricoltura, che sono tuttora tanti e ne abbiamo tanti all'orizzonte, ma sicuramente per il comparto è una risposta assolutamente importante.

È un giorno di festa con un'amarezza di fondo, devo dire onestamente, per la strumentalizzazione - indegna, oserei dire - che di questa vicenda è stata fatta, e con quelle modalità. È stato detto che davamo i soldi a pratiche esoteriche e non è vero; è stato detto che c'era come riferimento unico un'azienda privata e non è vero, perché sono tre i soggetti che fanno certificazione; si è parlato dei preparati biodinamici, che, come dicevo prima, dal 1991 sono legalmente autorizzati dall'Unione europea e dai decreti ministeriali italiani di attuazione.

Si è detto che quel termine, biodinamico, portava l'equiparazione. Ricordo solo i documenti disponibili a tutti coloro che, oltre a parlare, vogliono provare anche a leggere le cose che vi stanno scritte: quel termine è arrivato dalla Camera, perché il termine biodinamico lo abbiamo ricevuto da lì; è agli atti, alla Camera e al Senato, il documento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (Icqrif), del Ministero dell'agricoltura, che chiede che il termine venga lasciato per garantire una maggiore efficacia nei controlli.

Oggi, con la norma vigente, quel riferimento al biodinamico è controllabile, in quanto biologico, soltanto in virtù dei propri disciplinari, mentre, mettendolo in legge, lo era in virtù di legge. Devo dire che, da questo punto di vista, il testo che rimane approvato non toglie nulla all'efficacia dei controlli, perché di fatto, al comma 3 dell'articolo 1 reca: «Ai fini della presente legge, i metodi di produzione basati su preparati e specifici disciplinari applicati nel rispetto delle disposizioni dei regolamenti dell'Unione europea e delle norme nazionali in materia di agricoltura biologica sono equiparati al metodo di agricoltura biologica».

Dato che la produzione biodinamica utilizza preparati riconosciuti dall'Europa e dai decreti ministeriali e ha nei propri disciplinari produttivi l'obbligo di certificazione biologica, a tutti gli effetti rientra in questo articolo.

Credo che queste puntualizzazioni fossero necessarie. Mi rimane una sorta di retropensiero: che si sia voluto attaccare sul cornoletame e su altre questioni per non parlare del biodinamico e di ciò che è realmente. Il biodinamico è un metodo che si può adottare o meno e che si può comprare o meno. Non sono un particolare appassionato del metodo biodinamico in quanto tale, ma lo sono della verità, per quanto possibile.

Il metodo biodinamico centra la produzione sulle rotazioni, sui sovesci e sull'attenzione all'*humus* nel terreno, obbliga rotazioni con terreno lasciato a riposo per sostenere la diversità dell'ambiente, sostanzialmente, e vieta l'utilizzo di diserbanti, concimi chimici e fermenti nel vino.

Non vorrei che si sia parlato del cornoletame per non parlare di questo e non vorrei che si sia parlato del cornoletame e del biodinamico per sparare sulla Croce Rossa, come si suol dire, e, indirettamente, attaccare il biologico.

Il fatto che oggi invece siamo qui per approvare la legge sul biologico è un dato molto importante, perché il biologico è per il nostro Paese una ricchezza straordinaria. Cito solo due dati: in Italia ci sono 2 milioni di ettari oggi coltivati a biologico, con oltre 80.000 operatori del settore in crescita, con il 16 per cento dell'agricoltura, 4,6 miliardi di consumo interno, in crescita rispetto all'anno scorso del 5 per cento, e con una spesa per le famiglie che, a parità di produzione, è cresciuta del 133 per cento nell'ultimo anno.

Gli ultimi sondaggi dicono che nove famiglie su dieci hanno fiducia nel biologico e che una su due, quando può ed il prezzo è accessibile, compra biologico. L'*export* è cresciuto nell'ultimo anno dell'11 per cento e, negli ultimi dieci anni, del 156 per cento e oggi vale quasi 3 miliardi di euro. Vi è un mercato interno che vale 4,6 miliardi e l'Unione europea, nella sua strategia di sostenibilità ambientale, ci indica l'obiettivo di portarlo al 25 per cento di tutta l'agricoltura. Questi numeri e questa fotografia devono essere di grande soddisfazione per tutti noi. Abbiamo reso un servizio importante all'agricoltura e al nostro Paese.

Voglio essere molto chiaro. Credo che abbiamo all'orizzonte - e l'impegno della Commissione agricoltura a questo è sempre stato dedicato - l'obiettivo di affrontare e risolvere tutti i problemi di tutte le forme di agricoltura, valorizzando tutte le potenzialità che ci sono. Al riguardo non c'è alcuna discussione. Credo però che, proprio perché abbiamo tale obiettivo, questo segmento, destinato a diventare un quarto dell'agricoltura del nostro Paese e dell'Europa, debba essere valorizzato. Ritengo che con il passo di oggi diamo un sostegno importante nella giusta direzione. (*Applausi*).

[DE PETRIS](#) (*Misto-LeU-Eco*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-LeU-Eco*). Signor Presidente, oggi, dopo tanto tempo, come rilevato giustamente dal senatore Taricco, arriviamo finalmente alla conclusione dell'approvazione del provvedimento al nostro esame, assolutamente fondamentale. Il disegno di legge ha seguito un lungo *iter* parlamentare, avviato agli inizi del 2018, anche se, a dir la verità, avevamo cercato di affrontare il tema anche nelle precedenti legislature.

Il tema dell'agricoltura biologica è oggi, ancora più di ieri, assolutamente centrale e fondamentale per il nostro Paese. Dobbiamo chiarirci una volta per tutte. Si tratta di un tema centrale per il processo di riconversione. Va meno di moda, ma la transizione ecologica non riguarda soltanto l'energia, bensì anche in modo rilevante il suolo e le attività dell'agricoltura.

In tutti i programmi europei, come abbiamo evidenziato anche recentemente, sono presenti il riferimento al tema e l'idea forte dell'incremento di tutte le superfici coltivate a biologico e soprattutto alla strategia Farm to fork e alla biodiversità. Proprio la strategia Farm to fork rileva espressamente l'obiettivo che dobbiamo raggiungere in Europa: arrivare ad una superficie di agricoltura biologica certificata del 25 per cento. L'Italia da questo punto di vista è il Paese che ha investito di più, che ha fatto di più e che è stato in qualche modo la linea guida in Europa. È uno dei settori in forte espansione; non ripeto i dati che sono stati già citati, che ritengo estremamente significativi e che sono relativi all'incremento non solo della superficie coltivata, ma anche della vendita dei prodotti e del gradimento da parte dei consumatori.

Capite bene che noi, che siamo quasi al 16 per cento, non dobbiamo perdere il vantaggio che abbiamo,

ma mettere in campo la strumentazione, le leggi e tutto quello che possiamo fare per far sì che questo vantaggio, anche competitivo, sia mantenuto e accresciuto. Lo dico con molta chiarezza: tutti quelli che hanno ostacolato, usando pretesti vari, l'approvazione di questa legge, fanno un danno al nostro Paese, ai produttori e, in generale, al *made in Italy*. L'agricoltura biologica è stata infatti il primo settore a riscoprire la territorialità, lo stare anche nei territori interni, quelli che presentavano maggiori difficoltà, spiegando che la nostra agricoltura non è unica, ma che ci sono tante agricolture legate al territorio. Questo è il nostro vantaggio, su cui in questi anni abbiamo lavorato per far sì che sempre di più ci fosse una fortissima valorizzazione dei nostri territori e dell'agricoltura.

Vorrei tanto che queste crociate a cui abbiamo assistito venissero fatte anche per combattere - e spero che prima o poi si faccia proprio dal punto di vista scientifico - l'abuso di sostanze chimiche e pesticidi e l'impovertimento dei suoli. Quello, sì, è a favore della scienza, della verità, della salute dei cittadini e del vantaggio economico che ne possiamo trarre.

Colleghi, non pensate che la lotta ai cambiamenti climatici - di cui l'agricoltura è uno degli elementi centrali - si faccia solo e unicamente con la transizione energetica. Si fa anche, per esempio, non impoverendo più i nostri suoli, mettendo in campo un'agricoltura tale per cui il suolo mantenga la sua funzione principale, quindi anche di assorbire la CO₂, e che quindi aiuta gli ecosistemi a rigenerarsi (questo è un elemento assolutamente fondamentale), diminuendo, tra l'altro, l'impatto della chimica e l'uso dei pesticidi che oggi ancor di più, nella situazione difficile in cui ci troviamo - e non solo a causa della guerra, perché gli aumenti c'erano già stati - è un ulteriore vantaggio.

Vorrei dire anche un'altra cosa: la dobbiamo piantare una volta per tutte di pensare che l'agricoltura biologica sia quella dei figli dei fiori o dell'improvvisazione, perché è basata su metodi assolutamente scientifici e sulla conoscenza approfondita del ciclo della natura, dell'interazione e della complessità, che spesso non è semplice da comprendere, ma è questo. Soprattutto l'aver lavorato molto su questo credo ci possa aiutare ancor di più oggi a migliorare nel modificare - ed è fondamentale farlo - le nostre tecniche di coltivazione.

Colleghi, non sono un'integralista, però penso che proprio dall'agricoltura biologica arrivino tanti insegnamenti e abbiamo bisogno di più scienza nell'agricoltura biologica, perché - lo ripeto - si basa su presupposti scientifici.

Rispetto a tutta la polemica che si è fatta sul biodinamico, ora non dobbiamo discutere adesso sulle pratiche o meno, perché la legge era chiarissima sul fatto di attenersi ai protocolli e al disciplinare del biologico e di potenziare il sistema dei controlli, a garanzia di tutti i produttori e dei consumatori. Questo ce lo dobbiamo dire una volta per tutte. Ebbene, si è fatta la modifica, ma - torno a ripeterlo - non dobbiamo perdere di vista l'obiettivo.

Oggi finalmente approveremo questo disegno di legge. Il Governo qui rappresentato ci aiuterà ancor di più - grazie alla delega contenuta - a mettere in campo gli strumenti che servono ai nostri produttori, sapendo che abbiamo avuto e abbiamo un vantaggio competitivo. Abbiamo avuto indicatori assolutamente positivi per quanto riguarda tutte le *performance*; pensate solo all'*export*, i cui dati sono significativi, e anche e soprattutto alla crescita dei consumi, che significa che si è creato anche un rapporto di fiducia - che, a maggior ragione, sarà accresciuto dalla revisione del sistema dei controlli - tale per cui il consumatore, il cittadino, ha ben compreso quanto sia importante per l'ambiente, per gli ecosistemi e per la propria salute cominciare o continuare a consumare bio.

Anche i numeri del biodinamico - vorrei dirlo - sono importanti; sono una percentuale che qualcuno potrà considerare piccola, ma a mio avviso anche quella è significativa nell'ambito del comparto più generale del biologico. Vorrei anche dire che siamo un Paese esportatore anche sull'agricoltura biodinamica. Mi chiedo sempre quali altri interessi ci siano dietro.

Per quanto ci riguarda, voteremo convintamente il disegno di legge di conversione, che aspettavamo da tanto tempo. I nostri interessi sono chiari, come lo sono quelli del relatore, che ringrazio per il lavoro e per la pazienza, perché sono gli interessi della nostra agricoltura, del nostro Paese, degli ecosistemi e della salute dei cittadini. (*Applausi*).

[DE BONIS](#) (*FIBP-UDC*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE BONIS (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, cari colleghi, con il voto di oggi sul disegno di legge sul biologico abbiamo finalmente l'occasione di portare l'agricoltura italiana nel XXI secolo. Risale al 2007 la prima presentazione da parte della senatrice Bonino, insieme a Paolo De Castro, del testo che equiparava, sin da allora, il biologico al biodinamico. Oggi la senatrice Bonino ha cambiato idea, ma gli eventi tragici cui stiamo assistendo ci dimostrano che la transizione verso uno sviluppo più sostenibile è una necessità che non possiamo più rinviare.

In questo contesto, anche una misura destinata al settore agricolo può dare un contributo prezioso al cambiamento di cui avvertiamo urgente bisogno. Il disegno di legge, atteso da tanti anni, si inserisce pienamente nel solco degli obiettivi del *green new deal* europeo e della strategia dell'Unione europea Farm to fork.

Pur in assenza di uno strumento normativo nazionale, l'Italia, attraverso gli strumenti di mercato, è riuscita a raggiungere obiettivi considerevoli: è la quarta per produzione in Europa, per superfici coltivate e per numero di produttori. Le produzioni bio rappresentano quindi una punta di eccellenza del sistema agroalimentare italiano, nel quale Forza Italia crede fermamente, sostenendo gli imprenditori impegnati in questo comparto. (*Applausi*).

È un *trend* di mercato in continua ascesa, con circa 2 milioni di ettari e oltre 80.000 aziende. Nel 2020 il fatturato di questo mercato, come hanno detto anche altri colleghi, ha raggiunto quote di 7 miliardi di euro, con un incremento del 142 per cento dal 2010. Il consumo interno è inarrestabile. Sono ottimi risultati, ma siamo convinti che si possa fare molto di più, anche grazie al presente disegno di legge. Il nostro Paese è infatti naturalmente vocato in Europa a questa concezione dell'agricoltura. In particolare, il Mezzogiorno ha una vocazione che rende la Sicilia, la Calabria e la Puglia le aree elette per la produzione di prodotti biologici e biodinamici.

Questo tipo di agricoltura favorisce la salute dei cittadini. I consumatori hanno capito che mangiando cibi sani risparmiano sulla spesa sanitaria, favoriscono la difesa dell'ambiente e dell'ecosistema, riducono, com'è stato detto, l'impoverimento del suolo e la perdita di sostanza organica dei nostri terreni e favoriscono tutto il tessuto economico del settore primario, soprattutto - e in proposito invito tutti i colleghi a riflettere - nei momenti di crisi come quello attuale. Infatti, le rotazioni e il minor fabbisogno di *input* energetici e chimici mettono al riparo dagli *shock* inflattivi e dalla scarsità di mezzi tecnici necessari all'agricoltura intensiva. (*Applausi*).

Questa mattina alcuni agricoltori della Coldiretti intervistati lamentavano proprio la difficoltà di concimare i loro seminativi per l'impennata dei prezzi dei concimi e dei diserbanti. Bene: un'agricoltura biologica, con la concimazione organica e con le rotazioni a base di leguminose, avrebbe consentito di fronteggiare l'assenza di queste sostanze. Noi quindi abbiamo da guadagnare. Se l'Italia avesse investito già dieci anni fa su questo settore, oggi avremmo un quadro economico sicuramente più confortevole, più utile e più favorevole a tutto il sistema Paese. (*Applausi*).

I distretti del bio, la possibilità di registrare il marchio biologico *Made in Italy*, la razionalizzazione dei controlli e altri meccanismi contenuti nella norma possono davvero agevolare l'ulteriore espansione di un settore che, come ho detto, incontra il favore dei consumatori, in Italia e all'estero.

Ciò che bisogna garantire, però, è che il biologico non diventi appannaggio di pochi soggetti elitari, più forti, ma costituisca realmente un nuovo metodo di produzione e di impresa diffuso, che vada a beneficio dei produttori e di quelle comunità rurali che oggi vedono nell'abbandono della terra l'unica possibilità per evitare un grave accumulo di perdite. Come Italia abbiamo davvero l'occasione di farci capofila in Europa di questo rilancio del settore primario e, tra le altre cose, anche di garantire l'autonomia di approvvigionamento e di produzione, che in questi giorni abbiamo visto essere un tema fondamentale degli equilibri nazionali ed internazionali.

L'Europa ha bisogno di un cambio di paradigma, che può partire dal settore primario e indicare quella strada al resto dell'economia, senza però discriminare nessuno. Abbiamo visto come l'aver escluso il riferimento esplicito al biodinamico dagli articoli 1 e 21 non dovrebbe cambiare granché, perché la biodinamica non è una *lobby*, ma una branca rigorosa del metodo biologico, come è stato detto anche dal senatore Taricco, di cui però rispetta tutte le norme. Non ci saranno, dunque, problemi ad ottenere le incentivazioni. I produttori possono stare tranquilli, potranno continuare a produrre anche

coltivazioni biodinamiche in Italia, proprio nell'ottica di una libera economia che Forza Italia ha sempre ribadito come suo vessillo nella politica agricola. (*Applausi*).

Vorrei ricordare che l'agricoltura biodinamica, senatrice Cattaneo, è già contenuta nella legislazione europea: i regolamenti europei sul bio furono mutuati proprio dai disciplinari biodinamici e, come è stato detto, i preparati biodinamici sono normati in Europa dal 1991, inoltre, nel tavolo tecnico al Ministero il rappresentante dei biodinamici è presente da sempre. La biodinamica, dunque, cari colleghi, non è una novità di questo disegno di legge: quando c'è una caccia delle streghe, è dagli inquisitori che bisogna difendersi.

Infine, vorrei ricordare all'Assemblea che l'Accademia internazionale di agricoltura biodinamica è una delle organizzazioni democratiche che la dichiarazione ONU per i diritti dei contadini e di altre persone che lavorano nelle aree rurali richiama gli Stati a tutelare, quale presidio per le popolazioni rurali esposte a speculazioni e attacchi.

Per queste ragioni esprimo il voto favorevole del Gruppo sul provvedimento in esame. (*Applausi*).

[BERGESIO](#) (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[BERGESIO](#) (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, il biologico è un tema importantissimo per il nostro Paese, ma io vorrei ricordare i numeri della nostra agricoltura, che vale quasi 32 miliardi di euro; l'Italia è il primo Paese a livello europeo, se pensiamo che l'agricoltura francese vale 30 miliardi e quella spagnola 29 miliardi. Il biologico vale 3,5 miliardi di euro e il biodinamico vale 200 milioni di euro. È importante legiferare su tutti i temi, come è stato detto in precedenza dal relatore, però è fondamentale riuscire anche a capire le dimensioni del settore di interesse del provvedimento.

Il disegno di legge è importante e si inserisce in un contesto di grande difficoltà per l'agricoltura italiana. Direi che oggi è anche un momento di grande festa per inaugurazione della fiera agricola di Verona, un evento straordinario a livello internazionale, dove sicuramente ci saranno delle attrezzature, ci saranno dei momenti informativi e di comunicazione in merito soprattutto all'agricoltura biologica.

Ritengo tuttavia sostanziale il valore che noi diamo a questo provvedimento, che è di grande rilevanza per oltre 70.000 aziende, anche se in questi giorni si dice già che siamo vicini a 80.000 aziende individuali a livello nazionale che stanno svolgendo quest'attività. Si tratta di giovani che, in un crescendo continuo, cercano sì un'agricoltura di precisione, ma che soprattutto dia la possibilità di produrre cibi genuini.

Nella difesa di questa agricoltura noi andiamo a cercare anche la difesa della salute del consumatore, che è fondamentale. Nell'ultimo decennio le vendite di prodotti biologici sono cresciute di oltre il 122 per cento, una cifra importante; il successo dei consumi sostiene l'aumento della produzione che c'è nel nostro Paese, come è stato detto prima dai colleghi. Siamo i primi produttori europei e siamo i secondi al mondo, ma con una capacità di controllo del prodotto che solo l'Italia ha a livello europeo e a livello mondiale. Questo lo dobbiamo riconoscere al nostro settore dell'agricoltura, ma soprattutto lo dobbiamo riconoscere ai nostri produttori, che faticano e vivono anche una pratica burocratica che, attraverso questo provvedimento, cercheremo di semplificare non per fare in modo di abbandonare i controlli e le verifiche, ma per renderla più immediata e più veloce dal punto di vista informatico.

In questo quadro di pieno fermento del settore si inserisce il disegno di legge in esame, che può quindi dare un contributo importante a tutto questo nostro mondo. Tra i punti maggiormente qualificanti - lo voglio ricordare - il provvedimento prevede l'introduzione di un marchio per il bio italiano, al fine di contrassegnare come 100 per cento *made in Italy* solo i prodotti biologici ottenuti da materia prima nazionale. Nel biologico c'è infatti - lo dobbiamo dire anche rispetto all'*italian sounding* e a tutte le contraffazioni del prodotto italiano nel mondo - un vero e proprio allarme per l'invasione di prodotti da Paesi extracomunitari, con un incremento della quantità di prodotto di oltre il 10 per cento annuo e con circa un terzo dei prodotti provenienti dall'Asia, rispetto ai quali c'è una difficoltà di controllo molto elevata, come abbiamo potuto verificare nelle audizioni svolte in Commissione agricoltura. Il marchio poi rappresenta uno strumento importante per rafforzare la presenza dei prodotti nazionali sui mercati esteri. È stato fatto molto dal Ministero dell'agricoltura per la divulgazione e il sostegno di tali

prodotti; vorrei ringraziare il sottosegretario Battistoni per l'impegno sul tema della promozione delle filiere, che è molto molto importante. (*Applausi*).

Guardiamo anche con molta attenzione all'innovazione, soprattutto nel mondo dei giovani. Il disegno di legge prevede infatti la possibilità di creazione di piattaforme digitali per garantire una piena informazione circa la provenienza, la qualità e la tracciabilità dei prodotti, con una delega al Governo - e qui ritorna in campo l'attività dei nostri Ministri e dei nostri Sottosegretari - per rivedere la normativa sui controlli e garantire l'autonomia degli enti di certificazione. Elementi importanti vengono introdotti nella legge anche per la definizione e il riconoscimento dei biodistretti, come anche si introducono nel nostro ordinamento delle forme di rappresentanza adeguatamente riconosciute e valorizzate (cosa che oggi mancava), innovative per il biologico, in quanto finora previste solo per altri specifici settori.

Il nostro auspicio è quello di contribuire a sostenere con questa legge un sistema più grande, quello dell'agroalimentare nazionale, per il quale possono aprirsi nuove prospettive di sviluppo, rendendolo appetibile alle giovani generazioni e facendo in modo che ci sia una redditività, che oggi è messa pesantemente in crisi nella nostra agricoltura da tanti fattori, dall'aumento gravissimo e incontrollato dei costi energetici e dall'aumento delle materie prime (altro aspetto fondamentale). Se qualcuno ha fatto attenzione, ieri, avrà notato che i listini dei cereali hanno segnato degli aumenti paurosi a tonnellata di prodotto, per quanto riguarda le produzioni nazionali. Dall'altra parte abbiamo il problema della peste suina africana, che non è stata assolutamente debellata; anzi, siamo in fase di discussione del relativo provvedimento. C'è inoltre la problematica dell'influenza aviaria, che coinvolge ampi territori del nostro Paese. C'è infine la gravissima situazione della guerra, che comporta anche un blocco delle esportazioni verso quei Paesi i cui acquisti fino ad oggi hanno implementato molto la fase produttiva.

Per tutte queste ragioni, Presidente, noi, come Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione, voteremo favorevolmente al provvedimento e auspichiamo che nel frattempo si riesca a dare forza ed energia alle altre misure per aiutare il comparto agricolo e agroalimentare italiano, sempre nella visione di un consumatore attento soprattutto alla sua salute. (*Applausi*).

[NATURALE](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NATURALE (M5S). Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor sottosegretario Battistoni, torna in quarta lettura, in Senato, un testo approvato dalla Camera dei deputati nel dicembre 2018, poi modificato dal Senato e a cui di nuovo, in terza lettura, sono state apportate dalla Camera dei deputati due modifiche lo scorso 9 febbraio, che abbiamo poc'anzi accolto, con voto favorevole. Le due modifiche appena apportate riguardano l'articolo 1 e l'articolo 21 del decreto-legge. La modifica intervenuta all'articolo 1, comma 3, ha di fatto eliminato l'esplicita equiparazione dell'agricoltura con metodo biodinamico a quella biologica, lasciando una generale possibilità di equiparazione con il metodo biologico a quelle forme di agricoltura che ne seguono i protocolli disciplinari. Ringrazio il senatore Taricco per il grande lavoro fatto e per lo spirito di verità che ha messo nel suo intervento e nelle sue precisazioni puntuali, quali quelle sui regolamenti comunitari sul biologico, recepiti da decreti ministeriali, che già dal 1991 - quindi da trenta anni - consentono l'uso di preparati biodinamici nei metodi biologici.

Abbiamo accolto l'ordine del giorno della senatrice Cattaneo, perché, pur espungendo ulteriormente il biodinamico da questa normativa, nei fatti il biodinamico resta nel biologico a pieno titolo. La seconda modifica è intervenuta sull'articolo 21, estendendo anche ai decreti legislativi di attuazione delle disposizioni previste dal disegno di legge la loro applicabilità alle Regioni a Statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano.

Il testo nel suo complesso costituisce una legge di riferimento per l'agricoltura biologica, invocata da diverso tempo, la cui stesura ha richiesto molteplici accorgimenti, per rispondere alle tante istanze giunte dagli operatori del settore. Si tratta di un tema importantissimo, in quanto occupa posti di rilievo in Europa e nel mondo, sia per superficie coltivata, sia per numero di imprese che operano nel settore. Tutto ciò avviene in un contesto nel quale l'Unione europea, con il *green new deal* e con il Farm to fork, si pone l'obiettivo di arrivare, nei prossimi anni, al 25 per cento di superficie coltivata ad

agricoltura biologica, investendo oltre 40 milioni di euro nella sua promozione, perché ravvede in questa tipologia di agricoltura uno strumento per la lotta ai cambiamenti climatici, per la tutela e la salvaguardia della biodiversità e per un'agricoltura più sostenibile. Lo farà con un piano d'azione che punta a sostenere i consumi e ad aumentare la produzione e la conversione su tutto il territorio d'Europa.

Tutto questo si inserisce quindi all'interno di un quadro generale di politiche agricole e ambientali, che punta alla riduzione del 50 per cento dell'utilizzo di fitofarmaci, del 50 per cento della perdita di nutrienti nei suoli e del 50 per cento dell'utilizzo di antimicrobici nella cura degli animali. Il provvedimento che oggi approveremo definisce il concetto di agricoltura biologica, in gran parte mutuandolo da regolamenti comunitari. Si definisce il ruolo che svolgeranno le Province e le Regioni, si prevede l'istituzione di un tavolo tecnico e l'istituzione di un marchio dell'agricoltura biologica, per un messaggio chiaro, che generi valore ed economia, che parli di rispetto della natura e della salute, di semplicità, di ritorno alla genuinità e alle tradizioni, di attenzione in ogni fase della lavorazione. Si prevede un piano d'azione nazionale, sia per la produzione biologica che per i suoi prodotti, adottato a cadenza triennale, con l'obiettivo di favorire la conversione al metodo biologico e sostenere la costituzione di forme associative, che aiutino le imprese agricole, anche favorendo nuovi insediamenti e migliorandone il sistema di certificazione e di controllo.

È previsto anche un piano nazionale delle sementi biologiche, sostenendone la ricerca, come per tutte le pratiche innovative. È fondamentale, per l'agricoltura biologica, che non si tratti di un tema di singole aziende, ma sia esteso ai territori: da qui l'istituzione dei distretti biologici, al fine di snellire le certificazioni, considerandole a livello di territorio.

Viene affrontato tutto il tema del riconoscimento e della disciplina delle filiere, caratterizzandole proprio su questo tipo di aziende.

Riguardo alla questione importante dei controlli è data delega al Governo per la revisione, l'armonizzazione e la razionalizzazione delle normative.

Abbiamo nelle nostre mani una vera e propria legge quadro, che crediamo possa mettere in condizione il settore di raggiungere obiettivi ambiziosi, per ridurre l'utilizzo di fitofarmaci, per aumentare la resistenza delle colture agricole e la fertilità del suolo e, quindi, per una maggiore resilienza al cambiamento climatico che stiamo vivendo.

Lavorare dunque la terra con il metodo biologico significa utilizzare una tecnica di coltivazione e un modo di produrre cibo che rispetti i cicli vitali naturali. Dopo anni di utilizzo di sostanze chimiche e di sintesi, ci troviamo con pochissima sostanza organica nei suoli e con una preoccupante presenza di residui di fitofarmaci nelle acque. Sono quindi indispensabili norme rigorose di produzione, che contribuiscano al rispetto dell'ambiente, da cui deriva la qualità dei prodotti, nonché il benessere degli animali.

Il consumatore vuole mangiare sano e in modo etico ed è un valore anche l'italianità del prodotto. Tutto il mondo invidia la nostra cucina e le materie prime che crescono nei nostri campi, maggiormente se contraddistinte da marchi di garanzia e di qualità a tutela del consumatore.

Se c'è davvero una nuova consapevolezza sull'importanza del suolo agricolo e del suolo naturale, oltre che di un ambiente nel suo complesso non inquinato, è ora di dimostrarlo con politiche indirizzate a questi scopi.

L'agricoltura biologica è una delle possibilità concrete che abbiamo.

Per questo, per le ragioni che ho illustrato, dichiaro convintamente il voto favorevole del Gruppo MoVimento 5 Stelle. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

DRAGO (FdI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DRAGO (*FdI*). Signor Presidente, può un'azienda con un fatturato di oltre 8 miliardi di dollari permettersi il taglio al personale? Purtroppo in Italia pare di sì. È quanto sta succedendo a Catania, in Sicilia, e l'azienda interessata è una multinazionale conosciuta in tutto il mondo per la produzione dei vaccini anti-Covid: parliamo della Pfizer, di concerto con la BioNTech.

Su questa tematica come Fratelli d'Italia abbiamo depositato un'interrogazione lo scorso 15 febbraio, ma è urgente un intervento. Il prossimo 4 marzo i lavoratori e i sindacati locali faranno una manifestazione chiedendo chiarezza, perché non hanno certezza delle prospettive. Parliamo di esuberanti per 130 lavoratori a tempo indeterminato, per 50 figure interinali e per altre 60 posizioni da qui ad agosto, fino a quando non verrà installato un macchinario semiautomatico che ridurrà di almeno il 50 per cento il personale necessario. La sede di Catania è una sede storica, del 1954, che ha raccolto il plauso anche dalla multinazionale americana Pfizer, è una sede che ha avuto un riconoscimento per l'elevato livello delle competenze dei lavoratori e lavora nell'ambito delle produzioni aseptiche. Il particolare strano è che il 7 febbraio è stata consegnata alle rappresentanze sindacali una comunicazione per una procedura di riduzione del personale, ma il 3 febbraio, dopo un lungo silenzio durante il quale era avvenuta la dismissione di un comparto produttivo penicillinico, l'azienda ha comunicato che avrebbe intrapreso una procedura di riduzione del personale, pur avendo stanziato 26 milioni di euro per degli investimenti nel sito, una quota che però non sarebbe sufficiente agli adeguamenti richiesti dall'Annex 1, linee guida emanate dagli enti regolatori per la produzione dei farmaci.

In sostanza, quindi, con tale intervento si richiede un'immediata soluzione, un tavolo tecnico con il Ministero, di concerto con la Regione Siciliana, e possibilmente anche un'immediata risposta all'interrogazione [4-06585](#) depositata il 15 febbraio scorso. (*Applausi*).

PRESIDENTE. La ringrazio, senatrice Drago, mi unisco alla sua perorazione sulle conseguenze della crisi dell'azienda Pfizer.

EVANGELISTA (IV-PSI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EVANGELISTA (IV-PSI). Signor Presidente, se c'è violenza, non ci può essere amore. L'amore presuppone il rispetto per l'identità dell'altra persona, per la sua libertà, comprende la gioia per la realizzazione dell'altro. Nessuno può essere oggetto di possesso da parte di un'altra persona, il possesso non è amore. Annullarsi per l'altro non è amore. Quando non si accetta l'autonomia dell'altra persona, il rapporto diventa asimmetrico e doloroso. Ecco che allora per alcuni soggetti il rifiuto, la separazione dal *partner* scatena comportamenti liberticidi, frutto di una cultura arcaica di uomini che non sopportano che la donna sia realizzata ed emancipata, persino che sia felice.

Ebbene, nella nostra società tutto ciò avviene nonostante i diritti acquisiti e le pari opportunità che la Carta costituzionale garantisce. Ecco che allora non è raro che l'abbandono di un uomo da parte di una donna scateni la violenza, che a volte sfocia in femminicidio, che altro non è che l'omicidio di una donna per il solo fatto di essere donna, al fine di sopprimere i suoi diritti, perfino la sua felicità.

A dicembre 2021 sono state uccise in ambito di relazioni familiari o affettive 98 donne, di cui 66 hanno trovato la morte per la mano del *partner* o dell'*ex partner*. Dunque l'assassino in genere ha le chiavi di casa, ma purtroppo non sempre i casi di violenza domestica si riescono a intercettare per tempo, nonostante in genere il femminicidio sia solo la conclusione di un'*escalation* che inizia con reati minori quali i maltrattamenti in famiglia, *stalking*, minacce, lesioni. È quello che è accaduto la settimana scorsa in Sardegna, a Porto Torres, dove un muratore di Ploaghe ha ucciso a colpi di accetta il suocero, un ex poliziotto, e ferito gravemente la moglie e la suocera sotto gli occhi di due gemellini. In questo caso, si è trattato di un duplice tentato omicidio.

Ricordiamo, Presidente, che la recente riforma Cartabia è intervenuta sul punto colmando una profonda lacuna del codice rosso. L'articolo 2, infatti, integra le disposizioni a tutela delle vittime di violenza domestica e di genere estendendone la portata applicativa anche alle vittime dei suddetti reati in forma tentata e alle vittime di tentato omicidio.

In particolare, la portata applicativa di alcune disposizioni del codice di procedura penale a tutela delle vittime, che è attualmente limitata ad alcune fattispecie delittuose (maltrattamenti in famiglia, violenza

sessuale aggravata e di gruppo, atti sessuali con minorenni, corruzione di minorenni, atti persecutori, lesioni personali), è stata estesa alle vittime dei... (*Il microfono si disattiva automaticamente*).

PRESIDENTE. Senatrice, il tempo a sua disposizione è scaduto. Concluda il suo intervento.

EVANGELISTA (*IV-PSI*). ...delitti di violenza domestica in forma tentata e alle vittime di tentato omicidio, ai quali con le novelle introdotte si applicheranno le disposizioni di cui alla legge n. 69 del 2019. (*Applausi*).

[GAUDIANO](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAUDIANO (*M5S*). Signor Presidente, vorrei portare l'attenzione su un tema che interessa direttamente la Regione Campania e precisamente la località di Persano, nel Comune di Serre, in provincia di Salerno, e che riflette i suoi effetti sulla credibilità del nostro Paese nelle relazioni internazionali, ma soprattutto sull'impatto ambientale di scelte scellerate. Si tratta della vicenda relativa a 7.900 tonnellate di rifiuti che la Tunisia ha rispedito al mittente dopo aver asserito che dall'Italia erano partiti oltre duecento *container* contenenti rifiuti indifferenziati misti a rifiuti ospedalieri.

In conseguenza del presunto comportamento illecito delle ditte italiane che hanno trattato e spedito i rifiuti dall'Italia alla Tunisia, le autorità tunisine hanno aperto delle indagini a seguito delle quali la Regione Campania ha stipulato un'intesa per il rientro dei rifiuti in Italia. Dal 22 febbraio scorso questi rifiuti di dubbia provenienza stazionano nel porto di Salerno e il rischio di un disastro ambientale in Campania è ancora una volta dietro l'angolo. Le associazioni ambientaliste hanno provato in ogni modo possibile a fermare il rimpatrio di questi rifiuti di dubbia provenienza, ma purtroppo il peggio non è stato in alcun modo scongiurato, nonostante i sigilli dei *container* apparissero manomessi e non vi fosse alcuna certezza riguardo al loro contenuto.

A completare il quadro già di per sé drammatico è la scelta della destinazione finale di questi *container*, che verranno trasferiti in località Persano, nel Comune di Serre, in provincia di Salerno, in vista del loro avvio a smaltimento e recupero presso ulteriori destinazioni. Il sito in questione è ubicato all'interno di un'area naturalistica di alto pregio ambientale, l'oasi WWF di Persano in Salerno, cosiddetta zona umida di importanza nazionale caratterizzata dalla presenza di ambienti naturali incontaminati. Ancora una volta, a pagare le spese della negligenza saranno territori di alto valore geologico.

La piana del Sele e la Regione Campania non sono purtroppo nuove a tali disastri. Per questo oggi mi trovo costretta ad appellarmi a tutte le istituzioni coinvolte, affinché si tuteli quando più possibile questo territorio da danni ambientali inestimabili che vedranno quali vittime incolpevoli le nuove generazioni e il patrimonio ambientale del nostro Paese. (*Applausi*).

[LUPU](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUPU (*M5S*). Signor Presidente, sarò molto breve. La mia è una denuncia molto importante che riguarda la ASL di Roma 3 e sostanzialmente vede coinvolti dei bambini e le loro famiglie. La ASL Roma 3 comprende un territorio molto vasto, che è quello del X municipio di Roma Capitale, XI, XII e anche il Comune di Fiumicino: stiamo parlando di un bacino molto, molto vasto. Alla ASL Roma 3 si riscontra una grave carenza di neuropsichiatri infantili, psicologi dell'età evolutiva, assistenti sociali e logopedisti, con ripercussioni gravissime non solo sulle famiglie ma anche sui docenti. Queste figure sono infatti essenziali anche per realizzare l'inclusione scolastica. Risulta invece che l'attuale organico della ASL Roma 3 sia notevolmente sottodimensionato e non riesca in nessun modo, se non limitatamente, a garantire il servizio di tutela di salute mentale e riabilitazione dell'età evolutiva. A seguito, quindi, delle sollecitazioni del comitato, che ringrazio, promotore del servizio di neuropsichiatria infantile della ASL Roma 3 e dei Gruppi del Movimento 5 Stelle del X, XI e XII municipio e del Comune di Fiumicino, da poco la ASL Roma 3 ha rappresentato di aver iniziato un processo di ricerca di personale.

Noi, a livello nazionale, è noto che, con il decreto sostegni-*bis* abbiamo stanziato circa 20 milioni per il potenziamento dei servizi territoriali e ospedalieri di neuropsichiatria infantile e di adolescenza,

provvedendo anche alla deroga ai limiti assunzionali. Io ora mi faccio promotrice, insieme ai miei colleghi romani, per chiedere aiuto alla Regione Lazio, affinché supporti questa ASL, che, per errore magari, è in ritardo. Questo è molto importante, per aiutare non una famiglia, non due, ma centinaia di famiglie e i loro bambini. (*Applausi*).

[LANNUTTI](#) (*Misto-IdV*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANNUTTI (*Misto-IdV*). Signor Presidente, porto all'attenzione dell'Assemblea uno dei tanti casi di abuso di potere di un magistrato. La dottoressa Antonia Giammaria, pubblico ministero di Roma, già vice capo gabinetto dell'ex ministro Calenda, che avrebbe avuto il dovere di comportarsi con imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo ed equilibrio nello svolgimento del suo ruolo, al contrario, come si può leggere anche nel ricorso al TAR del Lazio del Codacons e contestuale richiesta di equa riparazione alla procura della Corte d'Appello, sembra abbia svolto il suo ruolo in maniera arbitraria.

Per aver presentato un'interrogazione, il 17 luglio 2018, sulla nomina del dottor Capecchi a direttore Agcom, ricevevo un avviso di garanzia, per reato di cui all'articolo 595 del codice penale, firmato l'11 settembre 2018 dalla dottoressa Giammaria. Convocato il 25 settembre 2018 da un solerte ufficiale della Guardia di finanza, che lavorava alla stessa Agcom di cui il dottor Capecchi era direttore generale, alla presenza del mio avvocato, Francesco Strigari, ribadivo che l'atto di sindacato ispettivo rientrava nelle prerogative di cui all'articolo 68 della Costituzione. Il procedimento penale doveva, quindi, essere archiviato in tempi ragionevoli.

Ciononostante, il pubblico ministero Giammaria chiedeva proroga delle indagini. Il 20 luglio 2021, a quasi due anni dalla scadenza del termine della proroga, l'avvocato Strigari presentava istanza di sollecito, chiedendo alla Giammaria di promuovere al gip la richiesta di archiviazione per insussistenza di reato e per l'insindacabilità delle opinioni espresse ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione.

Diritto di critica e dubbi si evincevano dal *curriculum*, scritto di pugno dal Capecchi stesso e pubblicato in rete. Interesse pubblico dei cittadini italiani e continenza: le forme da me utilizzate in quella interrogazione erano pacate e limpide, i toni mai offensivi né scurrili.

Il 30 luglio 2021 reiterava seconda istanza di sollecito; il 26 ottobre la terza istanza. Solo il 17 ottobre la pubblico ministero Giammaria chiede finalmente che il gip voglia disporre l'archiviazione del procedimento, dopo aver osservato che, dall'esame degli atti, non sono emersi elementi che permettano di configurare le ipotesi di reato ascritte e che non sono stati indicati altri elementi di sufficiente spunto investigativo. Ne consegue che, per le esposte considerazioni, si deve avere richiesta di archiviazione.

Il giorno dopo, il 18 ottobre, dunque a 3 anni e un mese dall'avviso di garanzia, il giudice per le indagini preliminari, Patrone, letta la richiesta di archiviazione depositata dal pubblico ministero, ritenuto che la motivazione della richiesta è pienamente condivisibile, alla luce degli atti presentati dispone l'archiviazione.

Signor Presidente, io ho sempre avuto grande rispetto per la magistratura, ma abusi come quelli descritti, da parte di un pubblico ministero, che ritiene di poter tenere un cittadino, benché senatore, appeso per 37 mesi sotto la spada di Damocle di un reato inesistente, merita di essere duramente sanzionato da un CSM, il cui grave scandalo disonora l'intero ordinamento giudiziario, minando irrimediabilmente la residua fiducia nella giustizia. Io mi auguro che d'ora in avanti i pubblici ministeri, quando si invoca l'articolo 68 della Costituzione, non tengano per tre anni i senatori e i deputati appesi sotto quella spada di Damocle.

Atti e documenti, annuncio

[PRESIDENTE](#). Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno

per la seduta di mercoledì 9 marzo 2022

[PRESIDENTE](#). Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica mercoledì 9 marzo, alle ore 9,30, con il

seguinte ordine del giorno:

([Vedi ordine del giorno](#))

La seduta è tolta (ore 17,41).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE DISCUSO AI SENSI DELL'ARTICOLO 44, COMMA 3, DEL
REGOLAMENTO

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore ([2542](#))

PROPOSTA DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE

QP1

[Paragone](#), [De Vecchis](#), [Giarrusso](#), [Martelli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Crucioli](#), [Granato](#), [Dessi](#), [Lannutti](#), [Ciampolillo](#)

Respinta

Il Senato,

in sede di esame del provvedimento recante «Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore»;

premessi che:

da novembre 2021 a gennaio 2022, sono stati emanati dal Governo ben quattro decreti legge, n. 172/2021, 221/2021, 229/2021 e 1/2022 in materia di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 con norme peraltro disallineate e contrastanti fra loro;

con tale inusuale utilizzo della decretazione d'urgenza è stato via via introdotto, da parte del Governo, l'obbligo vaccinale di fatto, dapprima limitato ad alcune categorie, per poi essere esteso indiscriminatamente e senza un preventivo approfondimento scientifico, a tutti gli over 50 con l'ultimo decreto n. 1/2022;

tale *modus operandi* è in aperta violazione del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio UE n.2021/953 e, in particolare, dell'art. 3, commi 1 e 7, che vieta la discriminazione con riferimento al possesso di uno dei tre tipi di certificazioni verdi (guarigione, vaccino e tampone rapido o molecolare) ritenendo equivalente dal punto di vista scientifico, il certificato verde derivante dal tampone antigenico con quelli comprovanti la vaccinazione o la guarigione;

il *Green pass* rafforzato attua, dunque, una discriminazione tra le diverse certificazioni di cui all'art. 9 comma 2 del D.L. 52/21 in quanto a fronte dei tre certificati covid digitali previsti dall'UE (tampone, vaccinazione e guarigione), ne restringe l'utilizzo a solo due di essi (vaccinazione e guarigione), con una scelta che è del tutto illogica, contraddittoria e priva di motivazione, vista la ormai evidente incapacità dei vaccini di interrompere la catena di trasmissione del virus e, al contempo, espone lo Stato Italiano a procedure di infrazione da parte della Comunità Europea;

il comma 7 dell'art. 3 del Regolamento UE n. 953/21 è dirimente: "il rilascio di certificati di cui al paragrafo 1 del presente articolo non comporta una discriminazione basata sul possesso di una specifica categoria di cui agli articoli 5, 6 o 7" (ossia delle diverse certificazioni da vaccinazione, da tampone o da guarigione);

anche l'art. 6 del Regolamento, intitolato "Certificato di test" che prende in considerazione la certificazione meglio definita all'art. 3 paragrafo 1 lettera b) del medesimo Regolamento ("un certificato comprovante che il titolare è stato sottoposto a un test NAAT o a un test antigenico rapido figurante nell'elenco comune e aggiornato dei test antigenici rapidi per la COVID-19 stabilito sulla base della raccomandazione del Consiglio del 21 gennaio 2021, effettuato da operatori sanitari o da personale addestrato nello Stato membro che rilascia il certificato e indicante il tipo di test, la data in cui è stato effettuato e il risultato del test (certificato di test)"), precisa che "Qualora richiedano una prova dell'esecuzione di un test per l'infezione da SARS-CoV-2 al fine di non applicare restrizioni alla

libera circolazione ... gli Stati membri accettano, alle stesse condizioni, anche i certificati di test attestanti un risultato negativo";

il divieto di discriminazione in questione deriva da un Regolamento (e non da una Direttiva) e, come tale, è immediatamente e direttamente applicabile negli Stati membri ai sensi dell'art. 288 TFUE;

il Governo è ben conscio dell'esistenza di tale normativa sovraordinata europea da rispettare tant'è che ha introdotto l'art. 9 comma 2 del D.L. 52/2021 (come convertito con L. 87/2021) che ha previsto i tre tipi di certificazioni verde (incluso il tampone) utilizzabili in Italia, in conformità con quanto stabilito in sede europea dagli artt. 5, 6 e 7 del Reg. UE 2021/953 ed ha infine inserito il comma 9 al menzionato art. 9 del D.L. 52/2021, nel quale si cita proprio tale regolamento europeo ("le disposizioni dei commi da 1 a 8 continuano ad applicarsi ove compatibili con i regolamenti UE 2021/953 e 2021/954");

è dunque innegabile la violazione di quanto stabilito dall'art. 9 comma 2 del D.L. 52/2021 (come convertito con L. 87/2021) e del Regolamento UE 2021/953 e ciò, oltre ad esporre direttamente lo Stato Italiano a possibili azioni risarcitorie attivabili direttamente contro di esso da tutti i singoli individui lesi avanti al Giudice Ordinario per violazioni del diritto dell'Unione, secondo la nota Giurisprudenza della Corte di Giustizia (cfr. sentenza del 16.7.2020, Presidenza del Consiglio dei Ministri vs BV, causa C-129/19, punto 34), è rilevante in questa sede perché determina l'obbligo di disapplicare la normativa italiana (D.L. n. 1/2022) che crea una discriminazione irragionevole ed ingiustificata fra cittadini europei muniti di diversi *green pass*;

di contro, va evidenziato che sussiste un obbligo di disapplicazione della norma italiana (stante la supremazia del diritto europeo, tanto più di natura regolamentare) che, secondo la stessa giurisprudenza della Corte di Giustizia (cfr. Corte Giust. 4 dicembre 2004, C-397/01, Pfeiffer, punto 112) da parte non solo del Giudice nazionale, ma prima ancora da parte delle stesse Pubbliche Amministrazioni e, quindi, anche sugli stessi Ministeri (cfr. sentenza Corte di Giustizia *Minister for Justice and Equality, The Commissioner of an Garda Síochána vs Workplace Relations Commission* del 4 dicembre 2018, C- 378/17, ove si è sancito che l'obbligo di disapplicare riguarda anche "tutti gli organismi dello Stato, ivi comprese le autorità amministrative, incaricati di applicare, nell'ambito delle rispettive competenze il diritto dell'Unione");

inoltre, tale *modus operandi*, oltre a violare le norme e i principi costituzionali dell'art. 1, 2, 3, 4, 16, 32, 34, 77 della Cost., impone alla popolazione un trattamento sanitario obbligatorio senza alcun confronto con le opposizioni politiche e con il panorama medico/scientifico qualificato, con evidente conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato, e senza adeguata discussione in Parlamento, considerato che alla Camera il provvedimento è stato approvato con l'apposizione della questione di fiducia da parte dell'Esecutivo e in Senato è stato trasmesso a ridosso del termine di scadenza per la conversione in legge;

l'unica e generica motivazione indicata nel d.l. è la seguente: "straordinaria necessità ed urgenza di rafforzare il quadro delle vigenti misure di contenimento della diffusione del virus", si specifica infatti che l'obiettivo viene perseguito "estendendo, tra l'altro, l'obbligo vaccinale ai soggetti ultra cinquantenni e a settori particolarmente esposti, quali quello universitario e dell'istruzione superiore";

il Governo non fornisce prova delle evidenze scientifiche che dimostrino la maggior contagiosità degli over 50 rispetto agli under 50;

non viene menzionato alcun provvedimento del Cts a giustificazione della scelta sanitaria (e non meramente politica, come sembra davvero evidente) alla base di tale obbligo;

la straordinaria necessità di potenziare le misure di contenimento dei contagi si fonda su mere previsioni ipotetiche di diffusione del contagio a gennaio 2022 e, allo stato attuale, non si giustifica più alla luce dell'ordinanza del 18/02/2022 del Ministero della salute nella quale si afferma che sulla base di stime (ossia, dati reali e concreti) l'epidemia si trova in un una fase di miglioramento, con decrescita nell'incidenza e nel numero dei soggetti ricoverati che viene confermato da stime di trasmissibilità

stabilmente sotto la soglia epidemica: "Visto il verbale del 18 febbraio 2022 della Cabina di regia, unitamente al report n. 92, nel quale si rileva che: «l'incidenza settimanale continua a diminuire a livello nazione (.). Persiste la tendenza in diminuzione del tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva calcolati ai sensi del DM salute 30 aprile 2020 (.). L'epidemia si trova in una fase di miglioramento, con decrescita nell'incidenza e nel numero dei soggetti ricoverati che viene confermato da stime di trasmissibilità stabilmente sotto la soglia epidemica»";

non è chiaro come si giustifichi, oggi, l'inasprimento delle misure restrittive con l'introduzione del *super green pass* a partire dal 15 febbraio e dell'obbligo vaccinale, a fronte di stime di trasmissibilità stabilmente al di sotto della soglia epidemica evidenziate in data 18 febbraio 2022;

l'art. 77 della Costituzione indica in modo molto chiaro che il ricorso alla decretazione d'urgenza è uno strumento di eccezione e non ordinario di legislazione, mentre da circa un anno e mezzo è diventato uno strumento "privilegiato" ed esclusivo di legislazione;

le condizioni straordinarie, ovvero lo stato di emergenza pandemica, che giustificerebbero l'adozione di un Decreto Legge sono contraddette, nei fatti, da un termine iniziale dello stato di emergenza che è il 31 gennaio 2020 e dalla data di fine dello stesso, già più volte prorogato, da ultimo previsto al 31 marzo 2022, sulla base di non meglio precisate motivazioni e previsioni, nonché dal termine dell'obbligo vaccinale previsto al 15 giugno 2022, quest'ultimo addirittura slegato dal termine di fine dello stato d'emergenza;

l'imposizione della decretazione d'urgenza e la continua procrastinazione della politica dell'emergenza, in aperto contrasto con i limiti stabiliti dalla Corte Costituzionale, non è più accettabile, essendo oltremodo evidente che il Governo si sia appropriato della funzione legislativa oltrepassando i limiti dell'art. 77 della Costituzione;

la proroga illegittima dello stato di emergenza, nonché le ulteriori interferenze del Governo sulla funzione legislativa delle Camere non possono essere più tollerate, visto che, dopo due anni, è ormai più che ragionevole pensare che la materia sia oggetto di forme di legislazione ordinaria;

la decretazione d'urgenza di cui in oggetto ha toccato, peraltro, alcuni diritti fondamentali dei cittadini, la cui compressione non può essere più ammissibile;

la forma di governo democratica e i valori fondamentali della nostra Costituzione, benché non rinnegati in astratto, sono di fatto disapplicati in nome di una situazione di "dichiarata ma non provata" necessità;

delibera di non procedere, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, all'esame dell'A.S. 2542.

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE E ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE AL DECRETO-LEGGE, NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI, SUL QUALE IL GOVERNO HA POSTO LA QUESTIONE DI FIDUCIA

Art. 1.

1. Il decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Il decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5.
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

N.B. Approvato, con voto di fiducia, il disegno di legge composto del solo articolo 1.

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 7
GENNAIO 2022, N. 1

All'articolo 1,
al comma 1:
al capoverso Art. 4-quater:
alla rubrica, le parole: « ultra cinquantenni » sono sostituite dalla seguente: « ultracinquantenni »;
al comma 1, le parole: « ai cittadini stranieri » sono sostituite dalle seguenti: « agli stranieri » e dopo le parole: « articoli 34 e 35 del » sono inserite le seguenti: « testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al »;
al capoverso Art. 4-quinquies:
alla rubrica, le parole: « sui luoghi » sono sostituite dalle seguenti: « nei luoghi »;
al comma 1, dopo le parole: « all'articolo 4-quater » sono inserite le seguenti: « del presente decreto » e dopo le parole: « e c-bis) » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;
al comma 2:
al primo periodo, le parole: « , i responsabili » sono sostituite dalle seguenti: « e i responsabili », le parole: « , sono tenuti » sono sostituite dalle seguenti: « sono tenuti » e dopo le parole: « di cui al comma 1 » sono inserite le seguenti: « del presente articolo »;
al secondo periodo, dopo le parole: « di cui al comma 1 » sono inserite le seguenti: « del presente articolo »;
al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « o da soggetti da essi delegati »;
al comma 4:
al primo periodo, le parole: « di cui ai commi 1 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al comma 1 », le parole: « o che risultino » sono sostituite dalle seguenti: « o risultino » e le parole: « certificazione, e comunque » sono sostituite dalle seguenti: « certificazione e, comunque, »;
al terzo periodo, la parola: « medesimo » è soppressa;
al comma 5, le parole: « dei lavoratori » sono sostituite dalle seguenti: « dei soggetti »;
al capoverso Art. 4-sexies:
al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: « relativi agli esenti » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;
al comma 4, primo periodo, dopo le parole: « dell'Agenzia delle entrate-Riscossione » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;
al comma 6:
al primo periodo, le parole: « ed entro » sono sostituite dalla seguente: « entro »;
al secondo periodo, le parole: « con modificazioni » sono sostituite dalle seguenti: « , con modificazioni, »;
al comma 8, le parole: « dell'Agenzia delle entrate Riscossione » sono sostituite dalle seguenti: « dell'Agenzia delle entrate-Riscossione », le parole: « Fondo emergenze nazionali » sono sostituite dalle seguenti: « Fondo per le emergenze nazionali » e dopo le parole: « all'articolo 44 del » sono inserite le seguenti: « codice della protezione civile, di cui al ».
All'articolo 2:
al comma 1:
alla lettera a), capoverso 1-bis, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché al personale dei Corpi forestali delle regioni a statuto speciale »;
alla lettera b), numero 2), le parole: « e comma 1-bis) » sono sostituite dalle seguenti: « e al comma 1-bis e ».
Dopo l'articolo 2 sono inseriti i seguenti:
« Art. 2-bis. - (Durata delle certificazioni verdi COVID-19 di avvenuta somministrazione della dose di richiamo della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o di avvenuta guarigione dal COVID-19) - 1.
All'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, secondo periodo, le parole: "la certificazione verde COVID-19 ha una validità di sei mesi a far data dalla medesima somministrazione" sono sostituite dalle seguenti: "la certificazione verde COVID-19 ha validità a far data dalla medesima somministrazione senza necessità di ulteriori

dosi di richiamo";

b) il comma 4-*bis* è sostituito dal seguente:

"4-*bis*. A coloro che sono stati identificati come casi accertati positivi al SARS-CoV-2 oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino è rilasciata, altresì, la certificazione verde COVID-19 di cui al comma 2, lettera *c-bis*), che ha validità di sei mesi a decorrere dall'avvenuta guarigione. A coloro che sono stati identificati come casi accertati positivi al SARS-CoV-2 a seguito del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo è rilasciata, altresì, la certificazione verde COVID-19 di cui al comma 2, lettera *c-bis*), che ha validità a decorrere dall'avvenuta guarigione senza necessità di ulteriori dosi di richiamo".

Art. 2-*ter*. - (*Ulteriori disposizioni sul regime dell'autosorveglianza*) - 1. Dopo il comma 7-*ter* dell'articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, è inserito il seguente:

"7-*quater*. Le disposizioni di cui al comma 7-*bis* sull'autosorveglianza si applicano anche in caso di guarigione avvenuta successivamente al completamento del ciclo vaccinale primario".

Art. 2-*quater*. - (*Coordinamento con le regole di altri Paesi per la circolazione in sicurezza in Italia*) -

1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 9, dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:

"9-*bis*. Ai soggetti provenienti da uno Stato estero in possesso di un certificato, rilasciato dalle competenti autorità sanitarie estere, di avvenuta guarigione o di avvenuta vaccinazione anti SARS-CoV-2 con un vaccino autorizzato o riconosciuto come equivalente in Italia, nel caso in cui siano trascorsi più di sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario anti SARS-CoV-2 o dall'avvenuta guarigione dal COVID-19, è consentito l'accesso ai servizi e alle attività per i quali nel territorio nazionale sussiste l'obbligo di possedere una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione, di cui al comma 2, lettere *a*), *b*) e *c-bis*), cosiddetto '*green pass rafforzato*', previa effettuazione di *test* antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2, di cui al comma 2, lettera *c*), avente validità di quarantotto ore dall'esecuzione, se antigenico rapido, o di settantadue ore, se molecolare. L'effettuazione del *test* di cui al primo periodo non è obbligatoria in caso di avvenuta guarigione successiva al completamento del ciclo vaccinale primario. Nel caso di vaccinazioni con vaccini non autorizzati o non riconosciuti come equivalenti in Italia, l'accesso ai servizi e alle attività di cui al primo periodo è consentito in ogni caso previa effettuazione di *test* antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2, di cui al comma 2, lettera *c*), avente validità di quarantotto ore dall'esecuzione, se antigenico rapido, o di settantadue ore, se molecolare.

9-*ter*. I titolari o i gestori dei servizi e delle attività di cui al comma 9-*bis* sono tenuti a verificare che l'accesso ai predetti servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 9-*bis*. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate anche con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi del comma 10. Nelle more della modifica del menzionato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono autorizzati gli interventi di adeguamento necessari a consentire le verifiche";

b) all'articolo 13:

1) al comma 1, primo periodo, dopo la parola: "8-*ter*" sono inserite le seguenti: ", 9, commi 9-*bis* e 9-*ter*,";

2) al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: "due violazioni delle disposizioni di cui" sono inserite le seguenti: "al comma 9-*ter* dell'articolo 9 e" ».

All'articolo 3:

al comma 1:

alla lettera a), numero 1):

al capoverso 1-*bis*, lettera b), le parole: « della pubblica amministrazione » sono sostituite dalle seguenti: « per la pubblica amministrazione »;

al capoverso 1-*ter*:

al primo periodo, dopo le parole: « lettere a) e c) » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;
al secondo periodo, dopo le parole: « Le verifiche » sono inserite le seguenti: « volte ad accertare »;
alla lettera b), numero 1), le parole: « alle amministrazioni della giustizia » sono sostituite dalle
seguinti: « all'amministrazione della giustizia »;

alla lettera c), capoverso 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « È in ogni caso consentito il
rientro immediato nel luogo di lavoro non appena il lavoratore entri in possesso della certificazione
necessaria, purché il datore di lavoro non abbia già stipulato un contratto di lavoro per la sua
sostituzione »;

al comma 2, capoverso 1-bis, le parole: « 28 febbraio 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31
marzo 2022 » e dopo le parole: « n. 76 » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , »;
dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-bis. La procedura di emissione e trasmissione del certificato di guarigione dall'infezione da SARS-
CoV-2 da parte del medico curante ai fini del rilascio della certificazione verde COVID-19 non
comporta alcun onere a carico del paziente ».

Dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti:

« Art. 3-bis. - (Spostamenti da e per le isole minori, lagunari e lacustri e trasporto scolastico
dedicato) - 1. Dopo l'articolo 9-quater del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, è inserito il seguente:

"Art. 9-quater.1. - (Spostamenti da e per le isole minori, lagunari e lacustri e trasporto scolastico
dedicato) - 1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 9-quater, a decorrere dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione fino al 31 marzo 2022, l'accesso e l'utilizzo dei mezzi di
trasporto pubblico per gli spostamenti da e per le isole di cui all'allegato A alla legge 28 dicembre
2001, n. 448, ovvero da e per le isole lagunari e lacustri, per documentati motivi di salute e, per gli
studenti di età pari o superiore a dodici anni, di frequenza dei corsi di scuola primaria e secondaria di
primo grado e di secondo grado, sono consentiti anche ai soggetti muniti di una delle certificazioni
verdi COVID-19, comprovante l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare, con esito
negativo al virus SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), avente validità di quarantotto
ore dall'esecuzione, se antigenico rapido, o di settantadue ore, se molecolare.

2. Per il medesimo periodo di cui al comma 1, agli studenti della scuola primaria e secondaria di primo
e di secondo grado sono consentiti l'accesso ai mezzi di trasporto scolastico dedicato e il loro utilizzo,
in deroga a quanto previsto dall'articolo 9-quater, fermi restando l'obbligo di indossare i dispositivi di
protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 e il rispetto delle linee guida per il trasporto scolastico
dedicato, di cui all'allegato 16 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021".

Art. 3-ter. - (Disposizioni in materia di somministrazione di cibi e bevande nei locali di
intrattenimento) - 1. A decorrere dal 10 marzo 2022, è consentito il consumo di cibi e bevande nelle
sale teatrali, da concerto e cinematografiche, nei locali di intrattenimento e di musica dal vivo e in
quelli assimilati, nonché nei luoghi in cui si svolgono eventi e competizioni sportive.

Art. 3-quater. - (Misure per garantire la continuità delle visite nelle strutture residenziali, socio-
assistenziali e sociosanitarie e negli hospice) - 1. All'articolo 1-bis, comma 1, secondo periodo, del
decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76,
le parole: "possibilità di visita" sono sostituite dalle seguenti: "continuità delle visite".

Art. 3-quinquies. - (Misure concernenti l'accesso alle strutture sanitarie e sociosanitarie) - 1. Il
comma 2 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, è sostituito dal seguente:

"2. Agli accompagnatori dei pazienti in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di
gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché agli
accompagnatori di soggetti affetti da Alzheimer o altre demenze o deficit cognitivi con sintomi anche
lievi o moderati, certificati, è sempre consentito prestare assistenza, anche nei reparti di degenza e di
pronto soccorso, nel rispetto delle indicazioni del direttore sanitario della struttura, purché in possesso
della certificazione verde di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a-bis), del presente decreto, cosiddetto
green pass base".

Art. 3-sexies. - (*Gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo*) - 1. Ferma restando per il personale scolastico l'applicazione del regime dell'autosorveglianza di cui all'articolo 1, comma 7-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nella gestione dei contatti stretti tra gli alunni a seguito della positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo, ivi compresi le scuole paritarie e quelle non paritarie nonché i centri provinciali per l'istruzione degli adulti, si applicano le seguenti misure:

a) nelle istituzioni del sistema integrato di educazione e di istruzione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65:

1) fino a quattro casi di positività accertati tra i bambini e gli alunni presenti nella sezione o gruppo classe, l'attività educativa e didattica prosegue per tutti in presenza, con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli educatori fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. In tali casi, è fatto comunque obbligo di effettuare un *test* antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o un *test* antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In caso di utilizzo del *test* antigenico autosomministrato, l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione;

2) con cinque o più casi di positività accertati nella stessa sezione o gruppo classe, si applica alla medesima sezione o al medesimo gruppo classe la sospensione delle relative attività per la durata di cinque giorni;

b) nelle scuole primarie di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59:

1) fino a quattro casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, l'attività didattica prosegue per tutti in presenza, con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni che abbiano superato i sei anni di età fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. In tali casi, è fatto comunque obbligo di effettuare un *test* antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o un *test* antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In caso di utilizzo del *test* antigenico autosomministrato, l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione;

2) con cinque o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato la dose di richiamo ove prevista, l'attività didattica prosegue in presenza, con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età superiore a sei anni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. Per coloro che posseggano un'idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l'attività didattica prosegue in presenza, con l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età superiore a sei anni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19, su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. Per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni;

c) nelle scuole secondarie di primo grado, di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, nonché nelle scuole secondarie di secondo grado e nel sistema di istruzione e formazione professionale, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226:

1) con un caso di positività accertato tra gli alunni presenti in classe, l'attività didattica prosegue per tutti in presenza, con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con il soggetto confermato positivo al COVID-19;

2) con due o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato la dose di richiamo, l'attività didattica prosegue in presenza, con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con il soggetto confermato positivo al COVID-19. Per coloro che posseggano un'idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l'attività didattica prosegue in presenza, con l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con il soggetto confermato positivo al COVID-19, su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, per i minori, e degli alunni direttamente interessati, se maggiorenni. Per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni.

2. Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sono, in ogni caso, tenute a garantire e rendere effettivo il principio di inclusione degli studenti con disabilità e con bisogni educativi speciali, anche nelle ipotesi di sospensione o di riorganizzazione delle attività previste dal comma 1. In tali casi, su richiesta delle famiglie al dirigente scolastico, è comunque garantita ai predetti studenti la possibilità di svolgere attività didattica in presenza, coinvolgendo un ristretto numero di compagni, sempre previa richiesta e con l'accordo delle rispettive famiglie.

3. Nei casi di cui al comma 1, lettera *a*), numero 2), lettera *b*), numero 2), primo periodo, e lettera *c*), numero 2), primo periodo, ai bambini e agli alunni della sezione, gruppo classe o classe si applica il regime sanitario di autosorveglianza di cui all'articolo 1, comma 7-*bis*, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, con esclusione dell'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie fino a sei anni di età. Agli alunni per i quali non sia applicabile il regime sanitario di autosorveglianza si applicano la quarantena precauzionale della durata di cinque giorni, la cui cessazione consegue all'esito negativo di un *test* antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2, e l'obbligo di indossare per i successivi cinque giorni i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, se di età superiore a sei anni. La riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.

4. Nelle istituzioni e nelle scuole di cui al presente articolo resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.

5. Nelle istituzioni di cui al comma 1, lettera *a*), la sospensione delle attività di cui al numero 2) avviene se l'accertamento del quinto caso di positività si verifica entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente. Per le scuole primarie e secondarie di primo e di secondo grado e per il sistema di istruzione e formazione professionale, si ricorre alla didattica digitale integrata di cui al comma 1, lettera *b*), numero 2), terzo periodo, e lettera *c*), numero 2), terzo periodo, se l'accertamento rispettivamente del quinto e del secondo caso di positività si verifica entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente. Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale educativo e scolastico.

6. La condizione sanitaria che consente la didattica in presenza di cui al comma 1, lettera *b*), numero 2), primo periodo, e lettera *c*), numero 2), primo periodo, può essere controllata dalle istituzioni scolastiche mediante l'applicazione mobile per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi all'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.

L'applicazione mobile di cui al primo periodo è tecnicamente adeguata al conseguimento delle finalità del presente comma e può essere impiegata anche nelle more dell'aggiornamento del decreto di cui al primo periodo.

7. Le misure già disposte ai sensi delle disposizioni in materia di gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo sono ridefinite in funzione

di quanto disposto dal presente articolo ».

L'articolo 4 è soppresso.

All'articolo 5:

al comma 1, la parola: « soggette » è sostituita dalla seguente: « soggetta », le parole: « di cui all'articolo 4 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui all'articolo 3-sexies del presente decreto », dopo le parole: « n. 178 » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , », dopo le parole: « dell'emergenza epidemiologica COVID-19 » sono inserite le seguenti: « e per l'esecuzione della campagna vaccinale nazionale » e la parola: « art. » è sostituita dalla seguente: « articolo »;
al comma 2, le parole: « per i mancati introiti » sono sostituite dalle seguenti: « dei mancati introiti » e le parole: « sul sistema » sono sostituite dalle seguenti: « nel Sistema »;
al comma 3, dopo le parole: « degli effetti » sono inserite le seguenti: « delle disposizioni del comma 1 ».

Dopo l'articolo 5 sono inseriti i seguenti:

« Art. 5-bis. - (Fondo per i ristori educativi) - 1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, il Fondo per i ristori educativi, da destinare alla promozione di iniziative di recupero e di consolidamento degli apprendimenti relativi alle ore di scuola in presenza perse da parte degli studenti che sono stati soggetti a misure di isolamento dovute all'infezione da SARS-CoV-2, attraverso attività gratuite extra scolastiche, quali attività culturali, attività sportive, soggiorni estivi, sostegno allo studio e sostegno psicologico. La dotazione del Fondo è di 667.000 euro per l'anno 2022 e di 1.333.000 euro per l'anno 2023. Con decreto del Ministro dell'istruzione sono definiti le modalità e i criteri di ripartizione del Fondo.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 667.000 euro per l'anno 2022 e a 1.333.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440.

Art. 5-ter. - (Lavoro agile per genitori di figli con disabilità) - 1. Fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, i genitori lavoratori dipendenti privati che hanno almeno un figlio in condizioni di disabilità grave riconosciuta ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o almeno un figlio con bisogni educativi speciali, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore e che l'attività lavorativa non richieda necessariamente la presenza fisica, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.

2. Ferma restando l'applicazione della disciplina già stabilita dai contratti collettivi nazionali, fino alla data di cui al comma 1, per i genitori lavoratori dipendenti pubblici le condizioni di cui al medesimo comma 1 costituiscono titolo prioritario per l'accesso al lavoro agile.

Art. 5-quater. - (Abrogazioni) - 1. Il comma 1 dell'articolo 30 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, è abrogato.

Art. 5-quinquies. - (Clausola di salvaguardia) - 1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione ».

ARTICOLI DA 1 A 6 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 1.

(Estensione dell'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2)

1. Al decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, dopo l'articolo 4-ter sono inseriti i seguenti:

« Art. 4-quater (Estensione dell'obbligo di vaccinazione per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 agli ultracinquantenni). - 1. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino al 15 giugno 2022, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, l'obbligo vaccinale per la prevenzione

dell'infezione da SARS-CoV-2, di cui all'articolo 3-ter, si applica ai cittadini italiani e di altri Stati membri dell'Unione europea residenti nel territorio dello Stato, nonché agli stranieri di cui agli articoli 34 e 35 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età, fermo restando quanto previsto dagli articoli 4, 4-bis e 4-ter.

2. L'obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale dell'assistito o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2; in tali casi la vaccinazione può essere omessa o differita.

L'infezione da SARS-CoV-2 determina il differimento della vaccinazione fino alla prima data utile prevista sulla base delle circolari del Ministero della salute.

3. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche a coloro che compiono il cinquantesimo anno di età in data successiva a quella di entrata in vigore della presente disposizione, fermo il termine del 15 giugno 2022, di cui al comma 1.

Art. 4-quinquies (Estensione dell'impiego dei certificati vaccinali e di guarigione nei luoghi di lavoro). - 1. A decorrere dal 15 febbraio 2022, i soggetti di cui agli articoli 9-quinquies, commi 1 e 2, 9-sexies, commi 1 e 4, e 9-septies, commi 1 e 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, ai quali si applica l'obbligo vaccinale di cui all'articolo 4-quater del presente decreto, per l'accesso ai luoghi di lavoro nell'ambito del territorio nazionale, devono possedere e sono tenuti a esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 di vaccinazione o di guarigione di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), del decreto-legge n. 52 del 2021.

2. I datori di lavoro pubblici di cui all'articolo 9-quinquies del decreto-legge n. 52 del 2021, i datori di lavoro privati di cui all'articolo 9-septies del decreto-legge n. 52 del 2021 e i responsabili della sicurezza delle strutture in cui si svolge l'attività giudiziaria di cui all'articolo 9-sexies del decreto-legge n. 52 del 2021 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 del presente articolo per i soggetti sottoposti all'obbligo di vaccinazione di cui all'articolo 4-quater che svolgono la propria attività lavorativa nei rispettivi luoghi di lavoro. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 di cui al comma 1 del presente articolo sono effettuate con le modalità indicate dall'articolo 9, comma 10, del decreto-legge n. 52 del 2021.

3. La verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 di cui al comma 1 da parte dei soggetti sottoposti all'obbligo di vaccinazione di cui all'articolo 4-quater che svolgono la loro attività lavorativa, a qualsiasi titolo, nei luoghi di lavoro è effettuata dai soggetti di cui al comma 2, nonché dai rispettivi datori di lavoro o da soggetti da essi delegati.

4. I lavoratori di cui al comma 1, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 di cui al comma 1 o risultino privi della stessa al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 15 giugno 2022. Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. Per le imprese, fino al 15 giugno 2022, si applica l'articolo 9-septies, comma 7, del decreto-legge n. 52 del 2021.

5. È vietato l'accesso dei soggetti di cui al comma 1 ai luoghi di lavoro in violazione dell'obbligo di cui al predetto comma 1.

6. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 5 è sanzionata ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. La sanzione è irrogata dal prefetto e si applicano, per quanto non stabilito dal presente comma, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili. Per le violazioni di cui al comma 5, la sanzione amministrativa prevista dal comma 1 del citato articolo 4 del decreto-

legge n. 19 del 2020 è stabilita nel pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore.

7. Per il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita, il datore di lavoro adibisce i soggetti di cui all'articolo 4-*quater*, comma 2, a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.

8. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 9-*sexies*, commi 8 e 8-*bis*, del decreto-legge n. 52 del 2021.

9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 4-*sexies* (*Sanzioni pecuniarie*). - 1. In caso di inosservanza dell'obbligo vaccinale di cui all'articolo 4-*quater*, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro cento in uno dei seguenti casi:

a) soggetti che alla data del 1° febbraio 2022 non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario;

b) soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario nel rispetto delle indicazioni e nei termini previsti con circolare del Ministero della salute;

c) soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.

2. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche in caso di inosservanza degli obblighi vaccinali di cui agli articoli 4, 4-*bis* e 4-*ter*.

3. L'irrogazione della sanzione di cui al comma 1, nella misura ivi stabilita, è effettuata dal Ministero della salute per il tramite dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, che vi provvede, sulla base degli elenchi dei soggetti inadempienti all'obbligo vaccinale periodicamente predisposti e trasmessi dal medesimo Ministero, anche acquisendo i dati resi disponibili dal Sistema Tessera Sanitaria sui soggetti assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale vaccinati per COVID-19, nonché su quelli per cui non risultano vaccinazioni comunicate dal Ministero della salute al medesimo sistema e, ove disponibili, sui soggetti che risultano esenti dalla vaccinazione. Per la finalità di cui al presente comma, il Sistema Tessera Sanitaria è autorizzato al trattamento delle informazioni su base individuale inerenti alle somministrazioni, acquisite dall'Anagrafe Nazionale Vaccini ai sensi dell'articolo 3, comma 5-*ter*, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, nonché al trattamento dei dati relativi agli esenti, acquisiti secondo le modalità definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9-*bis*, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.

4. Il Ministero della salute, avvalendosi dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, comunica ai soggetti inadempienti l'avvio del procedimento sanzionatorio e indica ai destinatari il termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione, per comunicare all'Azienda sanitaria locale competente per territorio l'eventuale certificazione relativa al differimento o all'esenzione dall'obbligo vaccinale, ovvero altra ragione di assoluta e oggettiva impossibilità. Entro il medesimo termine, gli stessi destinatari danno notizia all'Agenzia delle entrate-Riscossione dell'avvenuta presentazione di tale comunicazione.

5. L'Azienda sanitaria locale competente per territorio trasmette all'Agenzia delle entrate-Riscossione, nel termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione della comunicazione dei destinatari prevista al comma 4, previo eventuale contraddittorio con l'interessato, un'attestazione relativa alla insussistenza dell'obbligo vaccinale o all'impossibilità di adempiervi di cui al comma 4.

6. L'Agenzia delle entrate-Riscossione, nel caso in cui l'Azienda sanitaria locale competente non confermi l'insussistenza dell'obbligo vaccinale, ovvero l'impossibilità di adempiervi, di cui al comma 4, provvede, in deroga alle disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689, e mediante la notifica, ai sensi dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, entro centottanta giorni dalla relativa trasmissione, di un avviso di addebito, con valore di titolo esecutivo. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 30 del decreto-legge 31

maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

7. In caso di opposizione alla sanzione contenuta nell'avviso di cui al comma 6 resta ferma la competenza del Giudice di Pace e l'Avvocatura dello Stato assume il patrocinio dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, passivamente legittimata.

8. Le entrate derivanti dal comma 1 sono periodicamente versate a cura dell'Agenzia delle entrate-Riscossione ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per il successivo trasferimento alla contabilità speciale di cui all'articolo 122, comma 9, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. ».

Articolo 2.

(Estensione dell'obbligo vaccinale al personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori)

1. All'articolo 4-ter del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente: « 1-bis. Dal 1° febbraio 2022, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 di cui al comma 1 si applica al personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori, nonché al personale dei Corpi forestali delle regioni a statuto speciale »;

b) al comma 2:

1) al primo periodo, dopo le parole « comma 1 » sono aggiunte le seguenti: « e del comma 1-bis »;

2) al secondo periodo, dopo le parole « comma 1, lettera a), » sono inserite le seguenti: « e al comma 1-bis) e »;

c) al comma 3, le parole « il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « il 15 giugno 2022 »;

d) nella rubrica, le parole « e degli Istituti penitenziari » sono sostituite dalle seguenti: « , degli istituti penitenziari, delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori ».

Articolo 2-bis.

(Durata delle certificazioni verdi COVID-19 di avvenuta somministrazione della dose di richiamo della vaccinazione anti SARS- CoV-2 o di avvenuta guarigione dal COVID-19)

1. All'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, secondo periodo, le parole: « la certificazione verde COVID-19 ha una validità di sei mesi a far data dalla medesima somministrazione » sono sostituite dalle seguenti: « la certificazione verde COVID-19 ha validità a far data dalla medesima somministrazione senza necessità di ulteriori dosi di richiamo »;

b) il comma 4-bis è sostituito dal seguente:

« 4-bis. A coloro che sono stati identificati come casi accertati positivi al SARS-CoV-2 oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino è rilasciata, altresì, la certificazione verde COVID-19 di cui al comma 2, lettera c-bis), che ha validità di sei mesi a decorrere dall'avvenuta guarigione. A coloro che sono stati identificati come casi accertati positivi al SARS-CoV-2 a seguito del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo è rilasciata, altresì, la certificazione verde COVID-19 di cui al comma 2, lettera c-bis), che ha validità a decorrere dall'avvenuta guarigione senza necessità di ulteriori dosi di richiamo ».

Articolo 2-ter

(Ulteriori disposizioni sul regime dell'autosorveglianza)

1. Dopo il comma 7-ter dell'articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, è inserito il seguente:

« 7-quater. Le disposizioni di cui al comma 7-bis sull'autosorveglianza si applicano anche in caso di guarigione avvenuta successivamente al completamento del ciclo vaccinale primario ».

Articolo 2-*quater*.

(*Coordinamento con le regole di altri Paesi per la circolazione in sicurezza in Italia*)

1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 9, dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:

« 9-*bis*. Ai soggetti provenienti da uno Stato estero in possesso di un certificato, rilasciato dalle competenti autorità sanitarie estere, di avvenuta guarigione o di avvenuta vaccinazione anti SARS-CoV-2 con un vaccino autorizzato o riconosciuto come equivalente in Italia, nel caso in cui siano trascorsi più di sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario anti SARS-CoV-2 o dall'avvenuta guarigione dal COVID-19, è consentito l'accesso ai servizi e alle attività per i quali nel territorio nazionale sussiste l'obbligo di possedere una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione, di cui al comma 2, lettere a), b) e c-*bis*), cosiddetto « *green pass* rafforzato », previa effettuazione di *test* antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2, di cui al comma 2, lettera c), avente validità di quarantotto ore dall'esecuzione, se antigenico rapido, o di settantadue ore, se molecolare. L'effettuazione del *test* di cui al primo periodo non è obbligatoria in caso di avvenuta guarigione successiva al completamento del ciclo vaccinale primario. Nel caso di vaccinazioni con vaccini non autorizzati o non riconosciuti come equivalenti in Italia, l'accesso ai servizi e alle attività di cui al primo periodo è consentito in ogni caso previa effettuazione di *test* antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2, di cui al comma 2, lettera c), avente validità di quarantotto ore dall'esecuzione, se antigenico rapido, o di settantadue ore, se molecolare.

9-*ter*. I titolari o i gestori dei servizi e delle attività di cui al comma 9-*bis* sono tenuti a verificare che l'accesso ai predetti servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 9-*bis*. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate anche con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi del comma 10. Nelle more della modifica del menzionato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono autorizzati gli interventi di adeguamento necessari a consentire le verifiche »;

b) all'articolo 13:

1) al comma 1, primo periodo, dopo la parola: « 8-*ter* » sono inserite le seguenti: « , 9, commi 9-*bis* e 9-*ter*, »;

2) al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: « due violazioni delle disposizioni di cui » sono inserite le seguenti: « al comma 9-*ter* dell'articolo 9 e ».

Articolo 3.

(*Estensione dell'impiego delle certificazioni verdi COVID-19*)

1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 9-*bis*:

1) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

« 1-*bis*. Fino al 31 marzo 2022, è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, l'accesso ai seguenti servizi e attività, nell'ambito del territorio nazionale:

a) servizi alla persona;

b) pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali, fatti salvi quelli necessari per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro della salute, d'intesa con i Ministri dell'economia e delle finanze, della giustizia, dello sviluppo economico e per la pubblica amministrazione, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione;

c) colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati, all'interno degli istituti penitenziari per adulti e minori.

1-*ter*. Le disposizioni di cui al comma 1-*bis*, lettere a) e c), si applicano dal 20 gennaio 2022. La disposizione di cui al comma 1-*bis*, lettera b), si applica dal 1° febbraio 2022, o dalla data di efficacia

del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui alla medesima lettera, se diversa. Le verifiche volte ad accertare che l'accesso ai servizi, alle attività e agli uffici di cui al comma 1-*bis* avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma sono effettuate dai relativi titolari, gestori o responsabili ai sensi del comma 4. »;

2) al comma 3, le parole « al comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « ai commi 1 e 1-*bis* »;
b) all'articolo 9-*sexies*:

1) al comma 4, dopo le parole: « e ai giudici popolari » sono aggiunte le seguenti: « , nonché ai difensori, ai consulenti, ai periti e agli altri ausiliari del magistrato estranei all'amministrazione della giustizia »;

2) il comma 8 è sostituito dal seguente: « 8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai testimoni e alle parti del processo. »;

3) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente: « 8-*bis*. L'assenza del difensore conseguente al mancato possesso o alla mancata esibizione della certificazione verde COVID-19 di cui al comma 1 non costituisce impossibilità di comparire per legittimo impedimento. »;

c) all'articolo 9-*septies*, il comma 7 è sostituito dal seguente: « 7. Nelle imprese, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata di cui al comma 6, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi, rinnovabili fino al predetto termine del 31 marzo 2022, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso. È in ogni caso consentito il rientro immediato nel luogo di lavoro non appena il lavoratore entri in possesso della certificazione necessaria, purché il datore di lavoro non abbia già stipulato un contratto di lavoro per la sua sostituzione ».

2. All'articolo 6 del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, relativo alle certificazioni verdi COVID-19 per la Repubblica di San Marino, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-*bis*. Fino al 31 marzo 2022, ai soggetti di cui al comma 1 non si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 4-*quinquies* del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, e all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229. ».

2-*bis*. La procedura di emissione e trasmissione del certificato di guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2 da parte del medico curante ai fini del rilascio della certificazione verde COVID-19 non comporta alcun onere a carico del paziente.

Articolo 3-*bis*.

(*Spostamenti da e per le isole minori, lagunari e lacustri e trasporto scolastico dedicato*)

1. Dopo l'articolo 9-*quater* del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, è inserito il seguente:

« Art. 9-*quater*.1. - (*Spostamenti da e per le isole minori, lagunari e lacustri e trasporto scolastico dedicato*) - 1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 9-*quater*, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione fino al 31 marzo 2022, l'accesso e l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico per gli spostamenti da e per le isole di cui all'allegato A alla legge 28 dicembre 2001, n. 448, ovvero da e per le isole lagunari e lacustri, per documentati motivi di salute e, per gli studenti di età pari o superiore a dodici anni, di frequenza dei corsi di scuola primaria e secondaria di primo grado e di secondo grado, sono consentiti anche ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, comprovante l'effettuazione di un *test* antigenico rapido o molecolare, con esito negativo al virus SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), avente validità di quarantotto ore dall'esecuzione, se antigenico rapido, o di settantadue ore, se molecolare.

2. Per il medesimo periodo di cui al comma 1, agli studenti della scuola primaria e secondaria di primo e di secondo grado sono consentiti l'accesso ai mezzi di trasporto scolastico dedicato e il loro utilizzo, in deroga a quanto previsto dall'articolo 9-*quater*, fermi restando l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 e il rispetto delle linee guida per il trasporto scolastico dedicato, di cui all'allegato 16 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 ».

Articolo 3-*ter*.

(Disposizioni in materia di somministrazione di cibi e bevande nei locali di intrattenimento)

1. A decorrere dal 10 marzo 2022, è consentito il consumo di cibi e bevande nelle sale teatrali, da concerto e cinematografiche, nei locali di intrattenimento e di musica dal vivo e in quelli assimilati, nonché nei luoghi in cui si svolgono eventi e competizioni sportive.

Articolo 3-*quater*.

(Misure per garantire la continuità delle visite nelle strutture residenziali, socio-assistenziali e sociosanitarie e negli hospice)

1. All'articolo 1-*bis*, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, le parole: « possibilità di visita » sono sostituite dalle seguenti: « continuità delle visite ».

Articolo 3-*quinquies*.

(Misure concernenti l'accesso alle strutture sanitarie e sociosanitarie)

1. Il comma 2 dell'articolo 2-*bis* del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, è sostituito dal seguente:

« 2. Agli accompagnatori dei pazienti in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché agli accompagnatori di soggetti affetti da Alzheimer o altre demenze o *deficit* cognitivi con sintomi anche lievi o moderati, certificati, è sempre consentito prestare assistenza, anche nei reparti di degenza e di pronto soccorso, nel rispetto delle indicazioni del direttore sanitario della struttura, purché in possesso della certificazione verde di cui all'articolo 9, comma 1, lettera *a-bis*), del presente decreto, cosiddetto *green pass base* ».

Articolo 3-*sexies*.

(Gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo)

1. Ferma restando per il personale scolastico l'applicazione del regime dell'autosorveglianza di cui all'articolo 1, comma 7-*bis*, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nella gestione dei contatti stretti tra gli alunni a seguito della positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo, ivi compresi le scuole paritarie e quelle non paritarie nonché i centri provinciali per l'istruzione degli adulti, si applicano le seguenti misure:

a) nelle istituzioni del sistema integrato di educazione e di istruzione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65:

1) fino a quattro casi di positività accertati tra i bambini e gli alunni presenti nella sezione o gruppo classe, l'attività educativa e didattica prosegue per tutti in presenza, con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli educatori fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. In tali casi, è fatto comunque obbligo di effettuare un *test* antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o un *test* antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In caso di utilizzo del *test* antigenico autosomministrato, l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione;

2) con cinque o più casi di positività accertati nella stessa sezione o gruppo classe, si applica alla medesima sezione o al medesimo gruppo classe la sospensione delle relative attività per la durata di cinque giorni;

b) nelle scuole primarie di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59:

1) fino a quattro casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, l'attività didattica prosegue per tutti in presenza, con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni che abbiano superato i sei anni di età fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. In tali casi, è fatto comunque obbligo di effettuare un *test* antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o un *test* antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 alla

prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In caso di utilizzo del *test* antigenico autosomministrato, l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione;

2) con cinque o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato la dose di richiamo ove prevista, l'attività didattica prosegue in presenza, con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età superiore a sei anni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. Per coloro che posseggano un'idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l'attività didattica prosegue in presenza, con l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età superiore a sei anni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19, su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. Per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni;

c) nelle scuole secondarie di primo grado, di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, nonché nelle scuole secondarie di secondo grado e nel sistema di istruzione e formazione professionale, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226:

1) con un caso di positività accertato tra gli alunni presenti in classe, l'attività didattica prosegue per tutti in presenza, con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con il soggetto confermato positivo al COVID-19;

2) con due o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato la dose di richiamo, l'attività didattica prosegue in presenza, con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con il soggetto confermato positivo al COVID-19. Per coloro che posseggano un'idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l'attività didattica prosegue in presenza, con l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con il soggetto confermato positivo al COVID-19, su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, per i minori, e degli alunni direttamente interessati, se maggiorenni. Per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni.

2. Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sono, in ogni caso, tenute a garantire e rendere effettivo il principio di inclusione degli studenti con disabilità e con bisogni educativi speciali, anche nelle ipotesi di sospensione o di riorganizzazione delle attività previste dal comma 1. In tali casi, su richiesta delle famiglie al dirigente scolastico, è comunque garantita ai predetti studenti la possibilità di svolgere attività didattica in presenza, coinvolgendo un ristretto numero di compagni, sempre previa richiesta e con l'accordo delle rispettive famiglie.

3. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), numero 2), lettera b), numero 2), primo periodo, e lettera c), numero 2), primo periodo, ai bambini e agli alunni della sezione, gruppo classe o classe si applica il regime sanitario di autosorveglianza di cui all'articolo 1, comma 7-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, con esclusione dell'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie fino a sei anni di età. Agli alunni per i quali non sia applicabile il regime sanitario di autosorveglianza si applicano la quarantena precauzionale della durata di cinque giorni, la cui cessazione consegue all'esito negativo di un *test* antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2, e l'obbligo di indossare per i successivi cinque giorni i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, se di età superiore a sei anni. La riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena è subordinata alla

sola dimostrazione di avere effettuato un *test* antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.

4. Nelle istituzioni e nelle scuole di cui al presente articolo resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.

5. Nelle istituzioni di cui al comma 1, lettera *a*), la sospensione delle attività di cui al numero 2) avviene se l'accertamento del quinto caso di positività si verifica entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente. Per le scuole primarie e secondarie di primo e di secondo grado e per il sistema di istruzione e formazione professionale, si ricorre alla didattica digitale integrata di cui al comma 1, lettera *b*), numero 2), terzo periodo, e lettera *c*), numero 2), terzo periodo, se l'accertamento rispettivamente del quinto e del secondo caso di positività si verifica entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente. Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale educativo e scolastico.

6. La condizione sanitaria che consente la didattica in presenza di cui al comma 1, lettera *b*), numero 2), primo periodo, e lettera *c*), numero 2), primo periodo, può essere controllata dalle istituzioni scolastiche mediante l'applicazione mobile per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi all'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. L'applicazione mobile di cui al primo periodo è tecnicamente adeguata al conseguimento delle finalità del presente comma e può essere impiegata anche nelle more dell'aggiornamento del decreto di cui al primo periodo.

7. Le misure già disposte ai sensi delle disposizioni in materia di gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo sono ridefinite in funzione di quanto disposto dal presente articolo.

Articolo 5.

(Misure urgenti per il tracciamento dei contagi da COVID-19 nella popolazione scolastica)

1. Al fine di assicurare, sino al 28 febbraio 2022, l'attività di tracciamento dei contagi da COVID-19 nell'ambito della popolazione scolastica delle scuole secondarie di primo e secondo grado, soggetta alla autosorveglianza di cui all'articolo 3-*sexies* del presente decreto, mediante l'esecuzione gratuita di *test* antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera *d*), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sulla base di idonea prescrizione medica rilasciata dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, presso le farmacie di cui all'articolo 1, commi 418 e 419, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, o le strutture sanitarie aderenti al protocollo d'intesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, è autorizzata a favore del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e per l'esecuzione della campagna vaccinale nazionale la spesa di 92.505.000 euro per l'anno 2022, a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente, ivi incluse quelle confluite sulla contabilità speciale di cui all'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ai sensi dell'articolo 34, comma 9-*quater*, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

2. Al fine di ristorare le farmacie e le strutture sanitarie dei mancati introiti derivanti dall'applicazione del comma 1, il Commissario straordinario provvede al trasferimento delle risorse alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano sulla base dei dati disponibili nel Sistema Tessera Sanitaria, secondo le medesime modalità previste dai protocolli d'intesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126.

3. Alla compensazione degli effetti delle disposizioni del comma 1 in termini di indebitamento e fabbisogno, pari a 42,505 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente

conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Articolo 5-bis.

(Fondo per i ristori educativi)

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, il Fondo per i ristori educativi, da destinare alla promozione di iniziative di recupero e di consolidamento degli apprendimenti relativi alle ore di scuola in presenza perse da parte degli studenti che sono stati soggetti a misure di isolamento dovute all'infezione da SARS-CoV-2, attraverso attività gratuite extra scolastiche, quali attività culturali, attività sportive, soggiorni estivi, sostegno allo studio e sostegno psicologico. La dotazione del Fondo è di 667.000 euro per l'anno 2022 e di 1.333.000 euro per l'anno 2023. Con decreto del Ministro dell'istruzione sono definiti le modalità e i criteri di ripartizione del Fondo.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 667.000 euro per l'anno 2022 e a 1.333.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440.

Articolo 5-ter.

(Lavoro agile per genitori di figli con disabilità)

1. Fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, i genitori lavoratori dipendenti privati che hanno almeno un figlio in condizioni di disabilità grave riconosciuta ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o almeno un figlio con bisogni educativi speciali, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore e che l'attività lavorativa non richieda necessariamente la presenza fisica, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.

2. Ferma restando l'applicazione della disciplina già stabilita dai contratti collettivi nazionali, fino alla data di cui al comma 1, per i genitori lavoratori dipendenti pubblici le condizioni di cui al medesimo comma 1 costituiscono titolo prioritario per l'accesso al lavoro agile.

Articolo 5-quater.

(Abrogazioni)

1. Il comma 1 dell'articolo 30 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, è abrogato.

Articolo 5-quinquies.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Articolo 6.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO NON PRESI IN CONSIDERAZIONE A SEGUITO DELLA POSIZIONE DELLA QUESTIONE DI FIDUCIA SULL'ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

1.100

[Mantovani](#), [Coltorti](#)

Precluso

Sopprimere gli articoli 1 e 2.

1.1

[Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

1.2

[Granato](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

1.3

[La Mura](#), [Abate](#), [Angrisani](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Nugnes](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo

1.4

[Paragone](#), [Martelli](#), [De Vecchis](#), [Giarrusso](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

1.5

[Granato](#)

Precluso

Sopprimere il comma 1.

1.6

[Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

Precluso

Al comma 1 sopprimere il capoverso «4-quater».

1.7

[Granato](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 4-quater», comma 1, sostituire le parole: «fino al 15 giugno 2022» con le seguenti: «fino al 5 marzo 2021».

1.101

[Mantovani](#), [Coltorti](#)

Precluso

Sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «15 giugno 2022» con le seguenti: «31 marzo 2022».

1.102

[Mantovani](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 4-quater» apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla rubrica sostituire la parola: «ultracinquantenni» con la seguente: «ultraottantenni»;*

b) *al comma 1 e al comma 3 sostituire la parola: «cinquantesimo» con la seguente: «ottantesimo».*

1.103

[Mantovani](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 4-quater» apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla rubrica sostituire la parola: «ultracinquantenni» con la seguente: «ultrasettantacinquenni»;*

b) *al comma 1 e al comma 3 sostituire la parola: «cinquantesimo» con la seguente: «settantacinquesimo».*

1.104

[Mantovani](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 4-quater» apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla rubrica sostituire la parola: «ultracinquantenni» con la seguente: «ultrasessantenni»;*

b) *al comma 1 e al comma 3 sostituire la parola: «cinquantesimo» con la seguente: «settantesimo».*

1.105

[Mantovani](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 4-quater» apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla rubrica sostituire la parola: «ultracinquantenni» con la seguente:*

«ultrasessantacinquenni»;

b) *al comma 1 e al comma 3 sostituire la parola: «cinquantesimo» con la seguente: «sessantacinquesimo».*

1.106

[Mantovani](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 4-quater» apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla rubrica sostituire la parola: «ultracinquantenni» con la seguente: «ultrasessantenni»;*

b) *al comma 1 e al comma 3 sostituire la parola: «cinquantesimo» con la seguente: «sessantesimo».*

1.107

[Mantovani](#), [Coltorti](#), [Lorefice](#)

Precluso

Al comma 1, sopprimere il capoverso «Art. 4-quinquies».

1.8

[Granato](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 4-quinquies», sopprimere i commi da 1 a 9.

1.9

[Granato](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 4-quinquies», sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. A decorrere dal 15 febbraio 2022, i soggetti di cui agli articoli 9-quinquies, commi 1 e 2, 9-sexies, commi 1 e 4, e 9-septies, commi 1 e 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, per l'accesso ai luoghi di lavoro nell'ambito del territorio nazionale, devono possedere e sono tenuti a esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 di vaccinazione o di guarigione di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b), c) e c-bis), del decreto-legge n. 52 del 2021.»

1.108

[Mantovani](#), [Coltorti](#), [Lorefice](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 4-quinquies», comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) *dopo le parole: «15 febbraio 2022» aggiungere le seguenti: «e fino al 21 marzo 2022»;*

2) *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: «A decorrere dal 21 marzo e fino non oltre al 31 marzo 2022, i soggetti di cui al primo periodo per l'accesso ai luoghi di lavoro nell'ambito del territorio nazionale, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a-bis), del presente decreto, cosiddetto green pass base».

1.109

[Mantovani](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 4-quinquies» apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sopprimere le parole*: «ai quali si applica l'obbligo vaccinale di cui all'articolo 4-quater del presente decreto,» ;

b) *al comma 1, sostituire le parole*: «di guarigione di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) del decreto-legge n. 52 del 2021» *con le seguenti*: «di guarigione o di effettuazione di test di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b), c) e c-bis) del decreto-legge n. 52 del 2021».

1.10

[Malan, La Russa, Zaffini](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 4-quinquies», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Ai fini dello svolgimento delle attività presso i tribunali, le Corti di appello e ogni altra sede luogo di attività degli uffici giudiziari, all'interno dei locali devono essere forniti gratuitamente idonei presidi di sicurezza individuale e garantiti un buon livello di qualità dell'aria, mediante la ventilazione periodica, le decontaminazioni delle superfici e l'utilizzo di sistemi di condizionamento con tecnologie appropriate. Alla copertura dei maggiori oneri di cui al presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 126 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.»

1.110

[Mantovani, Coltorti, Lorefice](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 4-quinquies», sopprimere i commi da 2 a 6.

1.111

[Mantovani, Coltorti](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 4-quinquies», al comma 4 sopprimere le seguenti parole: «al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro,».

1.11

[Granato](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 4-quinquies», comma 4, sostituire le parole: «15 giugno 2022.» *con le seguenti*: «5 marzo 2022.».

1.12

[Granato](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 4-quinquies», comma 4, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Resta fermo il diritto alla corresponsione dell'assegno alimentare previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3.»;

1.13

[Granato](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 4-quinquies», dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6 dell'articolo 9-quinquies, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", fermo restando il diritto all'assegno alimentare previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3.";

b) al comma 6 dell'articolo 9-septies, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", fermo restando il diritto all'assegno alimentare previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3."

4-ter. Per i lavoratori del settore pubblico e del settore privato cui sia stata sospesa l'erogazione della retribuzione ai sensi degli articoli 4-quinquies del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, 9-quinquies e 9-septies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 è disposto un differimento del termine per il pagamento delle imposte sui redditi per l'anno 2021, in una data compresa tra il 30 dicembre 2022 e il 15 febbraio 2023. Il differimento di cui al comma precedente è disposto con provvedimento del direttore dell'Agenzia dell'entrate, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.»

1.14

[Granato](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 4-quinquies», dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6 dell'articolo 9-quinquies, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", fermo restando il diritto all'assegno alimentare previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3.";

b) al comma 6 dell'articolo 9-septies, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", fermo restando il diritto all'assegno alimentare previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3."

4-ter. L'assegno di cui al comma precedente viene erogato in relazione all'intero periodo di sospensione del lavoratore».

1.15

[Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

Precluso

Sopprimere dal capoverso «Art. 4-sexies (Sanzioni pecuniarie)» fino al termine dell'articolo.

1.16

[Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 4-sexies», comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: «per il tramite» sino alla fine del periodo, con le seguenti: «con modalità individuate con decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previo parere favorevole dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali.»

1.17

[Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 4-sexies», comma 3, sopprimere il secondo periodo.

1.18

[Zaffini](#), [Malan](#), [La Russa](#)

Precluso

Dopo l'articolo 1, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Si dispone il riconoscimento del dell'indennità alimentare, come per coloro che sono sospesi a causa di un procedimento penale, per i casi di sospensione cautelare del dipendente in caso di sospensione per non essersi vaccinato ai sensi dell'art. 5, comma 7 del CCNL dell'11.4.2008»

G1.1

[Toninelli](#), [Garruti](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Pirro](#), [Castellone](#), [Endrizzi](#), [Mautone](#), [Marinello](#), [Giuseppe Pisani](#), [Romano](#), [Mantovani](#), [Ricciardi](#), [Coltorti](#), [Lorefice](#), [Naturale](#), [Russo](#), [De Lucia](#), [Vanin](#), [D'Angelo](#), [Ferrara](#), [Trentacoste](#), [Romagnoli](#), [L'Abbate](#), [Nocerino](#), [Leone](#), [Vaccaro](#), [Catalfo](#), [Marco Pellegrini](#), [Gaudiano](#), [Gallicchio](#), [Agostinelli](#), [Airola](#), [Anastasi](#), [Auddino](#), [Bottici](#), [Campagna](#), [Castaldi](#), [Castiello](#), [Cioffi](#), [Corbetta](#), [Crimi](#), [Croatti](#), [Dell'Olio](#), [Di Girolamo](#), [Di Nicola](#), [Di Piazza](#), [Donno](#), [Fede](#), [Fenu](#), [Giroto](#), [Guidolin](#), [Lanzi](#), [Licheri](#), [Lomuti](#), [Lupo](#), [Maiorino](#), [Matrisciano](#), [Montevecchi](#), [Pavanelli](#), [Pescio](#), [Petrocelli](#), [Piarulli](#), [Presutto](#), [Puglia](#), [Quarto](#), [Santillo](#), [Taverna](#), [Turco](#)

Precluso

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore " (A.S. 2542);

premessso che:

l'articolo 1, comma 1 del decreto in esame prevede, in primo luogo, con il capoverso articolo 4-*quater*, l'introduzione, fino al 15 giugno 2022, dell'obbligo di vaccinazione contro il COVID-19 per i soggetti di età pari o superiore a cinquanta anni. In secondo luogo, prevede, con il capoverso articolo 4-*quinquies*, con decorrenza dal 15 febbraio 2022 e fino al 15 giugno 2022, l'obbligo di possesso di un certificato verde COVID-19 "rafforzato" - generato, cioè, esclusivamente da vaccinazione o da guarigione - per l'accesso ai luoghi di lavoro, pubblico e privato, e agli uffici giudiziari da parte dei soggetti di età pari o superiore a cinquanta anni;

considerato che:

con le disposizioni contenute nel del decreto legge 24 dicembre 2021, n. 221 e nel decreto-legge 30 dicembre 2021, n.229, fino al 31 marzo 2022, sull'intero territorio nazionale, è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19, da vaccinazione o guarigione, c.d. green pass rafforzato, l'accesso ad una serie di servizi e attività, nel rispetto della disciplina della zona bianca e dei protocolli e delle linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74;

il c.d. green pass rafforzato è necessario, ad esempio, per l'accesso ai servizi di ristorazione; l'accesso agli alberghi e alle altre strutture ricettive, nonché ai servizi di ristorazione prestati all'interno degli stessi; musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre; per l'ingresso alle sagre e fiere, convegni e congressi; per i centri termali, salvo che per gli accessi necessari all'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e allo svolgimento di attività riabilitative o terapeutiche, parchi tematici e di divertimento; per i centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le attività che si svolgono al chiuso e all'aperto e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione; per la partecipazione a feste comunque denominate, conseguenti e non conseguenti alle cerimonie civili o religiose, nonché eventi a queste assimilati; per la partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, agli eventi e alle competizioni sportivi; per la partecipazione del pubblico a cerimonie pubbliche; nonché per l'accesso ai mezzi di trasporto;

valutato che:

le predette misure sono state adottate per contrastare il dilagare della variante Omicron in un periodo caratterizzato da un numero estremamente elevato dei contagi;

nell'ultimo mese, il trend della curva epidemica da Covid 19 appare essere in una fase di progressivo miglioramento, a tal punto che si sta discutendo dell'aumento della capienza delle attività nonché dell'allentamento delle misure restrittive;

il Governo ha già annunciato che lo stato d'emergenza non verrà prorogato oltre il 31 marzo e che verrà progressivamente eliminato l'utilizzo delle certificazioni verdi rafforzate, a partire dalle attività all'aperto;

occorre garantire nuovamente l'accesso ai luoghi di lavoro e ai predetti servizi e attività anche mediante il c.d. green pass base, soprattutto se svolti all'aperto o in condizioni che garantiscono l'azzeramento del pericolo di contagio;

impegna il Governo

a garantire a decorrere dal 1° aprile 2022, l'accesso mediante il c.d. green pass base ai luoghi di lavoro, attività e servizi per cui è previsto a legislazione vigente il possesso del c.d. green pass rafforzato.

G1.2

[Mantovani](#), [Romano](#), [Ricciardi](#), [Coltorti](#), [Lorefice](#), [Naturale](#), [De Lucia](#), [Vanin](#), [D'Angelo](#), [Ferrara](#), [Trentacoste](#), [Romagnoli](#), [L'Abbate](#), [Nocerino](#), [Leone](#), [Vaccaro](#)

Precluso

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore " (A.S. 2542);

premessi che:

l'articolo 1 del provvedimento in esame prevede l'introduzione, fino al 15 giugno 2022, dell'obbligo di vaccinazione contro il Covid-19 per i soggetti di età pari o superiore a cinquanta anni e prevede altresì, con decorrenza dal 15 febbraio 2022 e fino al 15 giugno 2022, l'obbligo di possesso di un certificato verde COVID-19 "rafforzato" - generato, cioè, esclusivamente da vaccinazione o da guarigione - per l'accesso ai luoghi di lavoro, pubblico e privato, e agli uffici giudiziari da parte dei soggetti di età pari o superiore a cinquanta anni;

considerato che:

con il decreto legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, è stato prorogato sino al 31 marzo 2022 lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, parallelamente alla proroga dei termini di scadenza di numerose altre previsioni della normativa emergenziale tra le quali, la procedura semplificata per la comunicazione dell'attività lavorativa in smart working;

il Presidente del Consiglio Draghi ha annunciato, in visita a Firenze, il 23 febbraio scorso, che non è intenzione del Governo prorogare ulteriormente lo stato di emergenza e che anzi, dal 31 marzo in poi, non sarà più in vigore il sistema delle zone colorate, le scuole resteranno sempre aperte per tutti, con la contestuale eliminazione delle quarantene da contatto, cesserà ovunque l'obbligo delle mascherine all'aperto e quello delle mascherine FFP2 in classe, si porrà gradualmente fine all'obbligo di utilizzo del certificato verde rafforzato, a partire dalle attività all'aperto, quali fiere, sport, feste e spettacoli;

ritenuto inoltre che:

la situazione epidemiologica è in forte miglioramento, come lo stesso Presidente Draghi ha pubblicamente riconosciuto, ma si creerebbe una discrasia tra la fine dello stato di emergenza, il 31 marzo prossimo, e la vigenza della legislazione di emergenza, dal momento che lo stesso

provvedimento in esame dispone, tra l'altro, fino al 15 giugno 2022, l'obbligo di possesso di un certificato verde COVID-19 "rafforzato" per l'accesso ai luoghi di lavoro, pubblico e privato, e agli uffici giudiziari da parte dei soggetti di età pari o superiore a cinquanta anni;

il pieno esercizio di diritti costituzionalmente riconosciuti, quali, tra gli altri, la libertà di circolazione (articolo 16), il diritto al lavoro (articolo 4) e alla retribuzione (articolo 36), nonché il diritto allo studio (articolo 34), risulterebbe quindi subordinato, anche a decorrere dal 1° aprile 2022, al possesso del green pass;

impegna il Governo

ad adottare iniziative, anche legislative, volte a consentire, nel rispetto della curva epidemiologica, a decorrere dal 1° aprile 2022, all'indomani della cessazione dello stato di emergenza, la ri-espansione delle libertà costituzionali, limitate ai sensi dell'articolo 32 della Costituzione, avviando subito un piano graduale per l'eliminazione dell'obbligo di certificazioni verdi da COVID-19, in qualsiasi forma, delle sanzioni amministrative e delle restrizioni ad esso connesse, nonché per l'eliminazione dell'obbligo vaccinale contro il Covid-19 per le categorie di soggetti individuate a legislazione vigente, con conseguente riammissione al lavoro dei soggetti al momento esclusi per violazione dell'obbligo vaccinale anti Covid-19;

ad adottare iniziative, anche legislative, volte a rafforzare i protocolli di sicurezza negli ambienti di lavoro e nei luoghi pubblici;

ad adottare ulteriori iniziative normative volte ad incentivare e a meglio disciplinare, a regime, il diritto allo svolgimento del lavoro in modalità agile;

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a rimuovere la difformità di trattamento tra vaccinati e non vaccinati nella gestione dei casi COVID nelle scuole primarie e secondarie.

G1.3

[Granato](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore

visto che:

l'articolo 1 del decreto-legge stabilisce un obbligo vaccinale incostituzionale per le persone ultracinquantenni, ledendo il diritto al lavoro;

premesso che:

l'emergenza sanitaria ed epidemiologica è in forte recesso ed i casi rilevati su cui è stato basato il decreto-legge n. 1 del 2022 sono assolutamente inattuali e non aggiornati;

impegna il Governo:

a non protrarre comunque oltre il 31 marzo 2022 i provvedimenti restrittivi della libertà personale legati all'emergenza sanitaria.

G1.4

[Granato](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore

visto che:

l'articolo 1 del decreto-legge stabilisce un obbligo vaccinale incostituzionale per le persone

ultracinquantenni, ledendo il diritto al lavoro;

premessi che:

l'emergenza sanitaria ed epidemiologica è in forte recesso ed i casi rilevati su cui è stato basato il decreto-legge n. 1 del 2022 sono assolutamente inattuali e non aggiornati;

impegna il Governo:

a non disporre, mediante atti legislativi o amministrativi di propria competenza, ulteriori proroghe dello stato di emergenza, deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, in materia sanitaria.

G1.5

[Malan, La Russa](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di " Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore (A.S.2542);

premessi che:

dai dati dell'AIFA e da numerose notizie di cronaca è emerso un numero considerevole eventi avversi a seguito della vaccinazione contro il COVID-19;

impegna il Governo

ad impedire ogni tentativo di influenzare le decisioni in scienza e coscienza da parte dei medici per quanto riguarda il rilascio di esenzioni dalla suddetta vaccinazione.

G1.6

[Malan, La Russa](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di " Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore (A.S.2542);

premessi che:

lo stesso Giorgio Palù, presidente del Cda dell'Agenzia italiana del farmaco ha spiegato in audizione che le risorse limitate impediscono un più completo rilevamento degli effetti avversi da vaccino contro il COVID-19;

impegna il Governo

a studiare un incremento dei fondi destinati al rilevamento degli effetti avversi da vaccino contro il COVID-19.

G1.7

[Malan, La Russa](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di " Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore (A.S.2542);

premessi che:

la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" al comma 15 dell'articolo 1 recita: "Ai fini della presente legge, la trasparenza dell'attività amministrativa, che costituisce livello

essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, secondo quanto previsto all'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150, è assicurata mediante la pubblicazione, nei siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio e di protezione dei dati personali. Nei siti web istituzionali delle amministrazioni pubbliche sono pubblicati anche i relativi bilanci e conti consuntivi, nonché i costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati ai cittadini";

in considerazione del protrarsi dello stato di emergenza fino al 31 marzo;

impegna il Governo:

a dare disposizioni al Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, di cui all'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 affinché adempia senza ritardo alla citata norma almeno per quanto riguarda le spese effettuate fino al 31 dicembre 2021, e comunque entro il 15 aprile 2022.

1.0.1

[Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze irreversibili da vaccinazioni)

1. Le disposizioni di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, si applicano a tutti i soggetti che, a causa delle vaccinazioni indicate nel decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, abbiano riportato lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica.»

1.0.2

[Granato](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Indennizzo per i lavoratori sospesi)

1. A far data dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le disposizioni di cui agli articoli 9-*quinquies*, comma 6, e 9-*septies*, comma 6, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, nonché dell'articolo 4-*quinquies*, comma 4, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, non si applicano. Ai soggetti di cui al periodo precedente, reintegrati sul luogo di lavoro, è corrisposto un indennizzo di importo pari all'80 per cento della retribuzione personale, comprensiva di ogni altro compenso o emolumento, comunque denominati.»

1.0.3

[Zaffini](#), [La Russa](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. È fatto carico alle regioni di sottoscrivere, per il tramite delle aziende sanitarie locali protocolli d'intesa con i MMG finalizzato a:

- a) individuare i cittadini che non hanno ancora provveduto ad effettuare la prima dose di vaccino;
- b) provvedere alla presa in carico tali soggetti con visite, all'occorrenza anche domiciliari;
- c) predisporre una scheda informativa per ognuno di tali soggetti dalla quale evincere la situazione sanitaria individuale ed i motivi della mancata vaccinazione, ovvero l'esito favorevole per l'avvenuta somministrazione del vaccino;
- d) Individuare appositi percorsi di premialità e rimborso per le maggiori spese a carico del MMG.»

2.1

[Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

2.2

[La Mura](#), [Abate](#), [Angrisani](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Nugnes](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

2.3

[Paragone](#), [Martelli](#), [De Vecchis](#), [Giarrusso](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

2.4

[Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

Precluso

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

2.5

[Rauti](#), [Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

Precluso

Al comma 1, lettera b), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatta eccezione per il personale in servizio legittimamente assente dal lavoro per qualsiasi causa».

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera c), dopo le parole: «al comma 3» aggiungere le seguenti: «dopo il sesto periodo, sono aggiunti i seguenti: "Per il periodo di sospensione, è, comunque, riconosciuto un assegno alimentare in misura pari alla metà degli assegni a carattere fisso e continuativo. Agli effetti della pensione, il tempo trascorso in sospensione dal servizio è computato per metà."»

2.6

[Rauti](#), [Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

Precluso

Al comma 1, lettera b), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatta eccezione per le donne in congedo di maternità»».

2.7

[Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

Precluso

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «il 15 giugno 2022» con le seguenti: «il 31 marzo 2022».

2.8

[Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Dopo l'articolo 4-ter del decreto legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, è aggiunto il seguente: "Art. 4-ter.1. (*Estensione dell'obbligo vaccinale ai soggetti richiedenti asilo*) 1. L'obbligo vaccinale previsto dall'articolo 4, comma 1, si applica altresì ai richiedenti asilo ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25. 2, a meno che provengano da zona di guerra. Con decreto del Ministero dell'interno sono individuati i soggetti tenuti a garantire il rispetto dell'obbligo di cui al comma 1 e le modalità di attuazione."».

2.9

[Zaffini, Malan, La Russa](#)

Precluso

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Le certificazioni di vaccinazione rilasciate dalle competenti autorità sanitarie nazionali estere, a seguito di vaccinazione con vaccini autorizzati da EMA o con i vaccini riconosciuti equivalenti, sono considerate come equipollenti alla certificazione verde COVID-19 italiana per le finalità previste dalla legge per tutto il periodo di loro validità, anche se superiore alla validità prevista per gli analoghi certificati vaccinali emessi dallo Stato italiano».

G2.1

[Zaffini](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame e conversione del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore,

premessi che:

il provvedimento in esame reca misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 tra le quali l'obbligatorietà di vaccinazione per la popolazione ultracinquantenne;

è stato recentemente pubblicato sulla rivista scientifica internazionale peer-reviewed «Vaccines» l'articolo scientifico dal titolo: «*Simultaneous CD8 + T-Cell Immune Response against SARS-Cov-2 S, M, and N Induced by Endogenously Engineered Extracellular Vesicles in Both Spleen and Lungs*», e da pochissimi giorni sulla rivista scientifica internazionale peer-reviewed «Viruses» l'articolo scientifico dal titolo «*Strong SARS-CoV-2 N-specific CD8+ T immunity induced by engineered extracellular vesicles associates with protection from lethal infection in mice*»;

gli autori fanno parte del Centro Nazionale per la Salute Globale presso l'Istituto Superiore di Sanità;

negli articoli pare si descrivano esperimenti condotti su modelli animali che hanno dimostrato la immunogenicità e protezione da parte di un vaccino originale anti-SARS-CoV-2 basato su una tecnologia innovativa creata e sviluppata presso il predetto Centro all'ISS;

detto vaccino sembrerebbe basarsi su un principio diverso ed originale rispetto agli altri in uso o correntemente allo studio, ovverosia l'attivazione dell'immunità indotta dai linfociti CD8 T;

in base a dati consolidati di letteratura, il disegno di tale vaccino avrebbe la potenzialità di bloccare qualsiasi variante del virus SARS-CoV-2 che si possa generare nel tempo; questo perché il vaccino ISS si basa sull'immunità cellulare CD8 T verso la proteina N del virus che risulta essere priva di mutazioni nelle varianti SARS-CoV-2 finora emerse;

in base a dati consolidati di letteratura l'immunità generata da questo vaccino potrebbe perdurare fino a 17 anni dall'ultimo inoculo;

detto vaccino si baserebbe sull'inoculo di semplici e corte molecole di DNA il cui costo

industriale sembrerebbe essere molto contenuto e pare possa essere conservato a temperatura ambiente per un tempo indefinito;

l'efficacia di questo vaccino, in fase preclinica, è testimoniata anche dal comunicato stampa ufficiale n. 13 pubblicato dall'istituto Superiore di Sanità il 13 febbraio 2022 nel quale, tra l'altro, così si afferma: «I risultati di uno studio preclinico condotto in modelli animali di topo indicano il potenziale profilattico di una nuova piattaforma vaccinale sviluppata da ricercatori ISS contro il SARS-CoV-2. Lo studio... ha dimostrato che questo nuovo approccio innovativo genera una risposta immunitaria efficace e duratura in topi infettati con SARS-CoV-2 () il metodo si basa su una nuova strategia che ha selezionato come bersaglio la proteina N (..) il metodo (..) genera inoltre una memoria immunitaria a livello polmonare che potrebbe essere garanzia di un effetto protettivo duraturo nel tempo (..) il nuovo meccanismo è basato sulla ingegnerizzazione delle nanovesicole naturalmente rilasciate dalle cellule muscolari e potrebbe superare i limiti degli attuali vaccini sul decadimento degli anticorpi e la perdita di efficacia contro le varianti emergenti (..) la tecnica messa a punto in ISS è in grado di generare una memoria immunitaria a livello delle vie respiratorie, condizione essenziale per un effetto duraturo di qualsiasi strategia vaccinale contro patogeni respiratori»;

è interesse della comunità ottenere nuove, sicure ed efficaci vie alternative per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 e delle connesse forme gravi della malattia COVID-19;

come verificabile nei database di EPO e MISE, ISS sembrerebbe essere titolare di brevetti connessi alla tecnologia alla base di questa innovativa strategia vaccinale;

data la natura e la gravità della malattia COVID-19, è tuttora necessario combattere la diffusione virale attraverso cambiamenti comportamentali, interventi di natura sociale e medica; tra questi ultimi, grandi sforzi sono stati prodotti per la produzione di vaccini da somministrare su larga scala; tutte le attuali strategie vaccinali sono state mirate all'induzione di anticorpi neutralizzanti contro la proteina spike del virus attraverso diverse tecnologie basate su RNA messaggero, vettori adenovirali, proteine ricombinanti e particelle virali inattivate;

oltre la sicurezza, due ulteriori aspetti devono essere considerati nella valutazione complessiva degli attuali vaccini: efficacia e durata della risposta immunitaria. I correlati immunologia di protezione contro l'infezione da SARS-CoV-2 (ovverosia, quali dei parametri immunologia correlano con la protezione dall'infezione) sono ancora sconosciuti; d'altra parte, i tempi molto ristretti di osservazione non hanno consentito una valutazione affidabile circa la durata della risposta immunitaria indotta dagli attuali vaccini anti-SARS-CoV-2;

inoltre, nuove varianti di virus stanno emergendo in tutto il mondo: i vaccini attuali sono basati sulla sequenza della proteina S del virus isolato all'inizio dell'epidemia a Wuhan, ma i risultati di diversi studi recenti hanno concluso che gli attuali vaccini neutralizzano male le ultime varianti emergenti (ad es. Omicron); anche a causa della vaccinazione di massa in atto, la rapida comparsa di mutazioni non è sorprendente;

pertanto, la riprogettazione degli attuali vaccini sulla base di nuove sequenze può comportare un elemento di pressione selettiva con generazione di sempre nuove varianti in grado di eludere gli anticorpi vaccinali;

al contrario, una strategia per un vaccino universale che includa un componente che induca un'immunità efficace delle cellule T CD8, come quello sviluppato dall'ISS, potrebbe rompere un tale potenzialmente pericoloso circolo vizioso,

considerato che:

a decorrere dal 25 luglio 2021 è stato convertito in legge il DL 25 maggio 2021, n. 73 e sono dunque vigenti le nuove disposizioni che regolano la struttura e il funzionamento della Fondazione Enea Tech e Biomedical;

precisamente, la Fondazione, oltre ad assumere la nuova denominazione "ENEA Tech e Biomedical", rivolge una parte importante delle attività e delle modalità di investimento del Fondo per il trasferimento tecnologico verso alcuni ambiti specifici del settore biomedicale. La Fondazione Enea

Tech e Biomedical ha infatti esteso, come era stato previsto dal Decreto Sostegni bis (DL n. 73/2021), convertito con modificazioni dalla Legge n. 106/2021, l'ambito di applicazione dei suoi interventi anche agli investimenti nel settore biomedicale per realizzare poli nazionali per la ricerca e lo sviluppo di farmaci e vaccini rafforzando, lungo tutta la filiera produttiva, le infrastrutture di ricerca, sperimentazione e produzione;

la nuova Fondazione, il cui statuto è stato adottato lo scorso 24 novembre con decreto del ministro dello Sviluppo economico, dispone di una dotazione finanziaria iniziale di oltre 500 milioni di euro per sostenere investimenti in attività di ricerca e trasferimento tecnologico;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di porre in essere interventi normativi volti a consentire l'utilizzo delle risorse della Fondazione ENEA Tech e Biomedical, finalizzate alla ricerca e allo sviluppo delle fasi cliniche 1, 2,3 e 4 e alla conseguente messa in commercio del vaccino CD8+ T anti SARS-CoV-2, basato sull'ingegnerizzazione in vivo delle vescicole extracellulari, ideato e caratterizzato presso l'Istituto Superiore di Sanità.

2.0.1

[Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 2.1

1. Chiunque, abbia riportato a causa di inoculazione di vaccini anti SARS-CoV-2 lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, comprovata secondo quanto disposto dal comma 4, ha diritto a un indennizzo da parte dello Stato, stabilito secondo quanto disposto dal comma 2. L'indennizzo è riconosciuto anche nei casi in cui l'inoculazione del predetto vaccino è somministrata per tutelare la salute personale e degli altri dal pericolo di contagio da virus SARS-CoV-2 o per motivi di lavoro o per incarico del proprio ufficio o per poter accedere a uno Stato estero o per avere accesso ai servizi e alle attività disposte dall'articolo 3, comma 1. Qualora a causa delle predette vaccinazioni sia derivata la morte, comprovata secondo quanto disposto dal comma 4, l'avente diritto può optare tra un assegno reversibile e un assegno *una tantum* secondo quanto disposto dal comma 2. Ai fini del presente articolo, sono considerati aventi diritto nell'ordine i seguenti soggetti: il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli minorenni, i fratelli maggiorenni inabili al lavoro. I benefici di cui al presente comma spettano anche nel caso in cui il reddito della persona deceduta non rappresenti l'unico sostentamento della famiglia. Qualora la persona sia deceduta in età minore, l'indennizzo spetta ai genitori o a chi esercita la potestà parentale.

2. L'indennizzo di cui al comma 1 consiste in un assegno, reversibile per quindici anni, cumulabile con ogni altro emolumento a qualsiasi titolo percepito e rivalutato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato. Le modalità di calcolo, l'entità dell'indennizzo e dell'assegno *una tantum* di cui al comma 1, nonché le modalità di attuazione del presente comma sono stabilite secondo quanto disposto dal comma 8.

3. Possono beneficiare dell'indennizzo di cui al comma 1 i soggetti che ne facciano richiesta alla ASL competente tramite apposita domanda ed entro il termine di dieci anni dalla vaccinazione. Il termine decorre dal momento in cui l'avente diritto risulti aver avuto conoscenza del danno. La ASL competente provvede, entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda, all'istruttoria delle domande stesse e all'acquisizione del giudizio sanitario sul nesso causale tra la vaccinazione e la menomazione dell'integrità psico-fisica o la morte espresso dalla commissione di cui al comma 4 e secondo le modalità disposte dal comma 8. Le modalità di presentazione delle domande sono stabilite secondo quanto disposto dal comma 8.

4. L'indennizzo di cui al comma 1 è concesso subordinatamente alla valutazione delle domande presentate di cui al comma 3 e al conseguente accertamento del nesso causale tra la vaccinazione e la menomazione dell'integrità psico-fisica o la morte espresso da una commissione di valutazione istituita

presso il Ministero della salute. A tale fine, la Commissione può chiedere l'integrazione della documentazione presentata e disporre le verifiche che ritenga necessarie. Al termine della valutazione, la Commissione trasmette alla ASL competente di cui al comma 3 il giudizio sanitario espresso. La Commissione è nominata con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. La Commissione è composta da professionisti sanitari specializzati nominati dal Ministro della salute di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Sono, altresì, membri della Commissione:

- a) un rappresentante del Ministero della salute, che la presiede;
- b) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze e un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- c) un rappresentante designato dell'Ordine dei medici e degli odontoiatri;

5. Per l'attività istruttoria e di accertamento la Commissione si avvale di personale messo a disposizione dai Ministeri della salute, dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, nel numero e con le modalità stabiliti dal regolamento di attuazione di cui al comma 8. Al termine di ogni anno di attività, la Commissione riferisce ai Ministeri della salute, dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali circa la concessione degli indennizzi. I predetti Ministeri trasmettono una relazione, con osservazioni, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per il deferimento alle Commissioni parlamentari competenti per materia. Ai componenti della Commissione non spettano indennità, gettoni di presenza o altri compensi per la partecipazione ad essa.

6. Avverso il giudizio della commissione di cui al comma 4, è ammesso ricorso al Ministro della salute. Il ricorso è inoltrato entro trenta giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del giudizio stesso. Entro tre mesi dalla presentazione del ricorso, il Ministro della salute, sentito l'ufficio medico-legale, decide sul ricorso stesso con atto che è comunicato al ricorrente entro trenta giorni. È facoltà del ricorrente esperire l'azione dinanzi al giudice ordinario competente entro un anno dalla comunicazione della decisione sul ricorso o, in difetto, dalla scadenza del termine previsto per la comunicazione.

7. Nella fase preliminare alla inoculazione del vaccino anti SARS-CoV-2 il cittadino non è obbligato a sottoscrivere alcun tipo di documento che autorizzi l'inoculazione o che sollevi soggetti terzi da responsabilità civili e penali derivanti dalla somministrazione del vaccino che comporti lesioni, infermità o menomazioni permanenti della integrità psico-fisica. La sottoscrizione del documento di consenso informato ovvero il consenso e l'autorizzazione alla inoculazione del vaccino anti SARS-CoV-2 resi dal cittadino nella fase preliminare alla somministrazione non escludono il diritto all'indennizzo di cui al comma 1.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con uno o più decreti e regolamenti dispongono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le necessarie modalità e condizioni per l'attuazione del presente articolo.»

2.0.2

[Malan, La Russa, Zaffini](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 2.1

1. Chiunque abbia riportato a causa di inoculazione di vaccini anti SARS-CoV-2 lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, comprovata secondo quanto disposto dal comma 4, ha diritto a un indennizzo da parte dello Stato, stabilito secondo quanto disposto dal comma 2. L'indennizzo è riconosciuto anche nei casi in cui l'inoculazione del predetto vaccino è somministrata per tutelare la salute personale e degli altri dal pericolo di contagio da virus SARS-CoV-2 o per motivi di lavoro o per incarico del proprio ufficio o per poter accedere ad uno

Stato estero o per avere accesso ai servizi e alle attività disposte dall'articolo 3, comma 1. Qualora a causa delle predette vaccinazioni sia derivata la morte, comprovata secondo quanto disposto dal comma 4, l'avente diritto può optare tra un assegno reversibile e un assegno *una tantum* secondo quanto disposto dal comma 2. Ai fini del presente articolo, sono considerati aventi diritto nell'ordine i seguenti soggetti: il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli minorenni, i fratelli maggiorenni inabili al lavoro. I benefici di cui al presente comma spettano anche nel caso in cui il reddito della persona deceduta non rappresenti l'unico sostentamento della famiglia. Qualora la persona sia deceduta in età minore, l'indennizzo spetta ai genitori o a chi esercita la potestà parentale.

2. L'indennizzo di cui al comma 1 consiste in un assegno, reversibile per quindici anni, cumulabile con ogni altro emolumento a qualsiasi titolo percepito e rivalutato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato. Le modalità di calcolo, l'entità dell'indennizzo e dell'assegno *una tantum* di cui al comma 1, nonché le modalità di attuazione del presente comma, sono stabilite secondo quanto disposto dal comma 7.

3. Possono beneficiare dell'indennizzo di cui al comma 1 i soggetti che ne facciano richiesta alla ASL competente tramite apposita domanda ed entro il termine di dieci anni dalla vaccinazione. Il termine decorre dal momento in cui l'avente diritto risulti aver avuto conoscenza del danno. La ASL competente provvede, entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda, all'istruttoria delle domande stesse e all'acquisizione del giudizio sanitario sul nesso causale tra la vaccinazione e la menomazione dell'integrità psico-fisica o la morte espresso dalla commissione di cui al comma 4 e secondo le modalità disposte dal comma 7. Le modalità di presentazione delle domande sono stabilite secondo quanto disposto dal comma 7.

4. L'indennizzo di cui al comma 1 è concesso subordinatamente all'accertamento del nesso causale tra la vaccinazione e la menomazione dell'integrità psico-fisica o la morte ed è espresso dalla commissione medico-ospedaliera di cui all'articolo 165 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. La commissione medico-ospedaliera redige un verbale degli accertamenti eseguiti e formula il giudizio diagnostico sulle infermità e sulle lesioni riscontrate. La commissione medico-ospedaliera esprime il proprio parere sul nesso causale tra le infermità o le lesioni e la vaccinazione. Nel verbale è espresso il giudizio di classificazione delle lesioni e delle infermità secondo la tabella A annessa al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834.

5. Avverso il giudizio della commissione di cui al comma 4, è ammesso ricorso al Ministro della salute. Il ricorso è inoltrato entro trenta giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del giudizio stesso. Entro tre mesi dalla presentazione del ricorso, il Ministro della salute, sentito l'ufficio medico-legale, decide sul ricorso stesso con atto che è comunicato al ricorrente entro trenta giorni. È facoltà del ricorrente esperire l'azione dinanzi al giudice ordinario competente entro un anno dalla comunicazione della decisione sul ricorso o, in difetto, dalla scadenza del termine previsto per la comunicazione.

6. Nella fase preliminare alla inoculazione del vaccino anti SARS-CoV-2 il cittadino non è obbligato a sottoscrivere alcun tipo di documento che autorizzi l'inoculazione o che sollevi soggetti terzi da responsabilità civili e penali derivanti dalla somministrazione del vaccino che comporti lesioni, infermità o menomazioni permanenti della integrità psico-fisica. La sottoscrizione del documento di consenso informato ovvero il consenso e l'autorizzazione alla inoculazione del vaccino anti SARS-CoV-2 resi dal cittadino nella fase preliminare alla somministrazione non escludono il diritto all'indennizzo di cui al comma 1.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con uno o più decreti e regolamenti dispongono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le necessarie modalità e condizioni per l'attuazione del presente articolo.»

2.0.3

[Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo l' articolo, inserire il seguente:

«Art. 2.1

1. All'articolo 1, comma 1, della Legge 25 febbraio 1992, n. 210, dopo le parole: "autorità sanitaria italiana," aggiungere le seguenti: "o a causa di inoculazione volontaria di vaccini anti SARS-Cov-2".»

2.0.4

[Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 2.1

1. Nella fase preliminare alla inoculazione del vaccino anti SARS-Cov-2 il cittadino non è obbligato a sottoscrivere alcun tipo di documento che autorizzi l'inoculazione o che sollevi soggetti terzi da responsabilità civili e penali derivanti dalla somministrazione del vaccino che comporti lesioni, infermità o menomazioni permanenti della integrità psico-fisica.»

2.0.5

[Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 2.1

(Disposizioni in materia di finanziamento per la ricerca e lo sviluppo del vaccino CD8+ T anti SARS-CoV-2)

1. Per la ricerca e per lo sviluppo delle fasi cliniche 1, 2, 3 e 4 e per la conseguente messa in commercio del vaccino CD8+ T anti SARS-CoV-2, basato sull'ingegnerizzazione in vivo delle vescicole extracellulari, ideato e caratterizzato presso l'Istituto Superiore di Sanità, è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2022.

2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo, valutati in 200.000.000 di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

2-bis.100

[Mantovani](#), [Coltorti](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

G2-bis.1

[Zaffini](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame e conversione del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore,

premessi che:

l'elevatissima circolazione della variante Omicron ha determinato una casistica di cui questo Governo non ha finora tenuto conto nell'estensione della campagna vaccinale, ossia quella dei casi di COVID-19 non diagnosticati perché del tutto asintomatici o paucisintomatici;

di fatto la misurazione dei titoli anticorpali nei soggetti che si sono infettati, nel nostro Paese, non è mai stata contemplata come strumento per valutare la necessità o meno di somministrare vaccino

e booster in modo mirato invece che "a tappeto";

fra le FAQ pubblicate sul sito del Ministero della salute, ce ne sono alcune che meritano, in tal senso, particolare attenzione: alla domanda 10 "*Le persone che hanno già avuto il Covid-19 possono essere vaccinate?*" si legge: "*Sì, la vaccinazione è raccomandata anche per le persone che hanno già avuto l'infezione da SARS-CoV-2, sia in maniera sintomatica che asintomatica entro 6 mesi dalla documentata infezione.*" La risposta non è corredata da alcun documento a supporto che motivi la raccomandazione sulla base di evidenze scientifiche sul calo dei titoli anticorpali sviluppati naturalmente nel lasso di tempo indicato dalla contrazione dell'infezione. Peraltro tale raccomandazione è stata tramutata in obbligo attraverso l'imposizione del green pass rafforzato;

alla domanda 21. "*Ho contratto l'infezione dopo aver completato il ciclo primario, devo comunque fare il richiamo ("booster")?*" la risposta è "*Sì, a distanza di almeno 4 mesi (120 giorni) dall'infezione.*" La risposta in questo caso è supportata da tre Circolari in cui però la necessità del booster in chi ha contratto l'infezione non risulta motivata sulla base di evidenze scientifiche sul calo dei titoli anticorpali sviluppati naturalmente nel lasso di tempo indicato dalla contrazione dell'infezione, ma sulla base "*dell'impatto epidemiologico correlato alla maggiore diffusione della variante B.1.1.529 (Omicron) e sulla efficacia della dose booster nel prevenire forme sintomatiche di COVID-19 sostenute dalla citata variante*": di fatto anche il booster viene somministrato a prescindere dalla quantità dei titoli anticorpali sviluppati naturalmente in seguito all'infezione;

a questo proposito giova ricordare che la letteratura scientifica ha inequivocabilmente dimostrato come gli attuali vaccini presentino il fenomeno della *immunity waning* (ovvero perdita di efficacia nel corso del tempo) e la specifica variante omicron sia responsabile del cosiddetto *immunity evading*, ovvero della capacità di sfuggire alla protezione immunitaria offerta dalle attuali formulazioni vaccinali. Inoltre, le pubblicazioni scientifiche pubblicate in riviste mediche del calibro di *The Lancet*, già dall'ottobre 2021 (quando la omicron non era ancora presente) hanno evidenziato con estrema chiarezza come non vi siano dati di superiore efficacia della dose booster nella fascia di età 12-39 anni nella popolazione Israeliana. Non si comprende, pertanto, come mai la raccomandazione per l'esecuzione del booster sia ancora vigente nonostante la sua inutilità per bloccare proprio la variante omicron e come mai, in ogni caso, non sia stata limitata esclusivamente alle fasce di età superiori ai 40 anni;

nella vicina Svizzera, dal 16 Novembre 2021 (e fino al 17 Febbraio 2022, giorno in cui la certificazione verde è stata abolita) in caso di un risultato positivo ad un test anticorpale eseguito da un laboratorio certificato, è stato possibile ottenere un certificato COVID di guarigione della validità di 90 giorni. La determinazione degli anticorpi post-infezione attraverso il suddetto test garantiva gli stessi diritti delle vaccinazioni purché tale determinazione venisse ripetuta ogni tre mesi;

la scelta di ignorare il testing anticorpale come parametro utile per lo screening dei soggetti da sottoporre a ciclo di vaccinazione primaria e dell'eventuale booster risulta oltremodo incomprensibile se si considera che per determinare l'efficacia dei vaccini durante tutta la sperimentazione è stato utilizzato come parametro di riferimento proprio la relativa risposta anticorpale ritenuta alla base della immunità vaccinale. Giova infatti ricordare che dalla lettura dello *European Public Assessment Report*, per il vaccino Comirnaty si è considerato proteggente un aumento del titolo di anticorpi neutralizzanti (misurato un mese dopo la seconda dose) superiore a 4 volte il valore pre-vaccinazione. A tale proposito ricordiamo che ad oggi non ci sono studi che possano ragionevolmente escludere che le reazioni avverse post-vaccinazione, evidenziate anche nell'ultimo rapporto AIFA, non siano dovute ad una preesistente elevata immunizzazione individuale che, associata ad una over-stimolazione del sistema immunitario attraverso vaccinazioni "al buio", possa essere stata concausa delle stesse reazioni avverse;

rispetto all'obbligo vaccinale imposto tramite il green pass rafforzato ricordiamo che il decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, «Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci», all'art. 1, comma 2 recita: "L'avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale, comprovata dalla notifica effettuata dal

medico curante, ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministro della Sanità 15 dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell'8 gennaio 1991, ovvero dagli esiti dell'analisi sierologica, esonera dall'obbligo della relativa vaccinazione". In altri termini, se la sierologia è positiva, il nostro ordinamento prevedrebbe l'esonero dalle vaccinazioni, ma questa previsione non si applica per la Coronavirus-Disease-19.;

ad oggi non è possibile rinvenire in nessun canale del sito del Ministero della salute alcuna pubblicazione scientifica o report che indichi, per singole fasce di età, i dati numerici della mortalità per Covid-19, e non con Covid-19, e quelli relativi allo sviluppo della malattia severa e del long-Covid in soggetti sani e in soggetti con patologie pregresse e co-morbilità;

il mondo scientifico è sempre più orientato nel ritenere fondamentale ricorrere al ciclo vaccinale completo per proteggere i soggetti con vari gradi di fragilità, per età, patologie pregresse e co-morbilità, mentre rimarrebbe del tutto insensato vaccinare chiunque a prescindere da una composita valutazione dei rischi, soprattutto contro un virus ad RNA che si sapeva dall'inizio essere estremamente mutevole e che ad oggi ha manifestato, in appena due anni dalla comparsa, oltre tremila varianti contro le appena centoventinove varianti (meglio conosciute come ceppi) del virus influenzale negli ultimi cento anni;

negli ultimi mesi la ricerca si è concentrata sulla messa a punto e sperimentazione di un vaccino diverso da quelli fin qui autorizzati a mRNA, il c.d. "vaccino universale" che possa cioè bypassare l'incognita varianti risultando efficace su numerose e diverse proteine virali, pertanto a prescindere dalle mutazioni della proteina Spike;

alla luce di quanto sopra esposto, se poi si approfondiscono i rischi di reazioni avverse (che aumentano percentualmente al decrescere dell'età), appare del tutto priva di fondamento anche la decisione di somministrare il booster ai minori di anni 18, somministrazione tuttora non autorizzata, in questa fascia di età, nemmeno nei documenti ufficiali della Agenzia Europea dei Medicinali (EMA), unica responsabile della valutazione del rapporto beneficio/rischio dei farmaci e vaccini mediante procedura centralizzata. Al contrario, EMA fornisce come indicazione quella di disporre di maggiori dati sulla vaccinazione prima di procedere in tal senso.

impegna il Governo

a rivedere la strategia vaccinale prevedendo il ricorso ai test per le risposte anticorpali come strumento utile alla pianificazione delle somministrazioni;

a garantire la trasparenza dell'informazione sulle evidenze scientifiche disponibili dedicando una apposita sezione del sito del Ministero della Salute alla pubblicazione di report che diano conto, per singole fasce di età, dei dati numerici della mortalità per Covid-19, e non con Covid-19, nonché di quelli relativi allo sviluppo della malattia severa e del long-Covid in soggetti sani e in soggetti con patologie pregresse e co-morbilità;

a sospendere la somministrazione del booster ai minorenni in assenza di ulteriori dati sulle vaccinazioni che supportino tale scelta secondo le indicazioni fornite dall'EMA o, in caso contrario, rendere noti i dati scientifici a supporto della arbitraria scelta italiana di somministrare il booster ai minori.

2-quater.100

[Mantovani](#)

Precluso

Al comma 1, lettera a), dopo il comma 9-bis aggiungere il seguente:

«9-bis.1. Le disposizioni di cui al comma 9-bis si applicano ai cittadini e residenti in Italia per l'accesso ai servizi e alle attività per i quali nel territorio nazionale sussiste l'obbligo di possedere una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione, di cui al comma 2, lettere a), b) e c-bis), cosiddetto "green pass rafforzato"».

G2-quater.1

[Parente](#)

Precluso

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore.

premessi che:

è ampiamente dimostrato scientificamente che le guerre peggiorano la salute dei cittadini a causa dell'impossibilità di continuare a curarsi e soprattutto aumentano il rischio della diffusione delle malattie, specialmente parassitarie e infettive;

in un Paese come l'Ucraina, caratterizzato da un sistema sanitario già fragile, la guerra in corso rischia di avere gravi ripercussioni sulla salute dei cittadini. Difatti, gli ospedali ucraini sono in difficoltà, sono stati bloccati molti interventi, anche quelli urgenti e sono state sospese cure essenziali dal Covid al cancro, dal diabete alla Tbc;

l'Ucraina è un'area ad alto rischio per la circolazione di malattie infettive, una su tutte, la poliomielite, a causa della bassa proporzione di vaccinati. Proprio a febbraio era partita una campagna per recuperare le somministrazioni perse nei bambini con l'obiettivo di vaccinarne oltre 140mila persone;

la guerra rischia di rappresentare un ostacolo insormontabile per questa massiccia campagna e le migliaia di persone costrette a rifugiarsi nelle stazioni delle metropolitane sono a rischio di infettarsi;

considerato che:

in Ucraina, al 28 febbraio 2022, era stato vaccinato con 2 dosi di vaccino Moderna, AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Johnson&Johnson, Sinovac, quindi con ogni tipo di vaccino disponibile per questo Paese, solo il 35% della popolazione, stando ai dati del Ministero della Salute Ucraino;

su oltre 43 milioni di abitanti, il 35% ha ricevuto 2 dosi e il 36% ha ricevuto una sola dose;

con lo scoppio della guerra, la fuga di centinaia di migliaia di persone, l'impossibilità di continuare le campagne di vaccinazione e di esecuzione dei tamponi molecolari e antigenici per la ricerca del SARS-COV-2, il numero ridotto di abitanti che ha ricevuto la seconda dose, si è andato a sviluppare il rischio di un grave peggioramento della pandemia.

considerato inoltre che:

l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha già espresso preoccupazione per la salute del popolo ucraino nell'escalation della crisi, richiamando la necessità di tutelare, anche nei periodi di crisi, il diritto alla salute e l'accesso ai servizi sanitari;

invero, ciò che sta accadendo si teme possa contribuire a una crescita dei contagi e una maggiore difficoltà da parte degli ospedali ucraini nell'assistere i pazienti più fragili. Noi dobbiamo offrire al popolo ucraino accoglienza, anche medica, che possa aiutarli ad evitare di ammalarsi;

impegna il Governo:

a facilitare un percorso sanitario per la popolazione Ucraina già devastata dalla guerra e indebolita dai viaggi dal loro paese. In particolare per le famiglie che già generosamente ospitano familiari provenienti dalle zone di guerra, offrendo accoglienza medica presso i nostri centri sanitari, fornendo ogni tipo di assistenza rispetto all'emergenza pandemica, sia sul territorio nazionale, quanto nella zona di guerra.

G2-quater.2

[Malan, La Russa](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di " Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore (A.S.2542);

impegna il Governo;

a dare disposizioni e, se necessario, adotti i relativi provvedimenti di urgenza, affinché, ai fini dell'applicazione delle norme riguardanti la validità e l'impiego delle certificazioni Covid-19, note anche come "Green Pass" e "Green Pass rafforzato", ogni cittadino italiano abbia la possibilità di scegliere il trattamento e le condizioni previste per un cittadino di altro stato.

2-quater.0.1

[Granato](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 2-quinquies

(Durata dei certificati COVID-19 per i soggetti guariti)

1. All'articolo 9, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sostituire le parole: "sei mesi" con le seguenti: "12 mesi"».

2-quater.0.2

[Granato](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 2-quinquies

(Esenzioni dalle vaccinazioni per mutazioni genetiche MTHFR)

1. All'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: "1-bis. Prima dell'effettuazione delle vaccinazioni anti-SARS-CoV-2 che riguardino il ciclo vaccinale primario o dosi di richiamo è fatto obbligo, dietro prescrizione medica, di verificare la presenza della mutazione genetica MTHFR, la cui eventuale presenza è motivo di esenzione dalla predetta vaccinazione."».

2-quater.0.100

[Mantovani](#), [Coltorti](#), [Lorefice](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 2-quinquies.

A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli insegnanti del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore sono esclusi dall'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 di cui all'articolo 3-ter del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.».

2-quater.0.101

[Mantovani](#), [Coltorti](#), [Lorefice](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 2-quinquies.

A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il personale del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico e della polizia locale sono esclusi dall'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 di cui all'articolo 3-ter del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.».

3.1

[Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

3.2

[Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

Precluso

Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:

«0a) all'articolo 9, comma 4, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: "La certificazione di cui al presente comma ha una validità di nove mesi in presenza di un test anticorpale attestante un livello di anticorpi neutralizzante"».

3.3

[Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

Precluso

Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso «1-bis», sopprimere la lettera b).

3.4

[Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

Precluso

Al comma 1, lettera b), numero 1), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Con circolare del Ministero della giustizia, da adottarsi entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite diverse e meno stringenti modalità di svolgimento dell'attività processuale e amministrativa presso gli uffici giudiziari.»

3.5

[Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

Precluso

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 3).

3.6

[La Mura](#), [Abate](#), [Angrisani](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Nugnes](#)

Precluso

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 3).

3.7

[Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis) all'articolo 9-septies, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: "3-bis. I soggetti che si sottopongono a test antigenico rapido ai fini dell'accesso al luogo di lavoro sono esentati dal pagamento di tale prestazione."»

3.8

[Granato](#)

Precluso

Al comma 1, lettera c), capoverso «7.», sostituire le parole: «del 31 marzo 2022» con le seguenti: «del

5 marzo 2022»

3.9

[Granato](#)

Precluso

Al comma 1, lettera c), capoverso «7.», primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fermo restando il diritto all'assegno alimentare previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3»

3.10

[Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo il comma 2-bis aggiungere il seguente:

«2-ter. All'articolo 5 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, dopo il comma 1-ter è aggiunto il seguente: "1-quater. In favore dei soggetti con reddito annuo fino a 30.000 euro è assicurata la somministrazione di test antigenici rapidi in modo gratuito."».

3.0.1

[Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 3.1

(Misure in materia di effettuazione di test salivari antigenici)

1. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo la lettera c-bis) aggiungere la seguente:

"c-ter) effettuazione di un test salivare antigenico che dimostri l'assenza dell'antigene Sars-Cov-2."»

3.0.2

[Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 3.1

(Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per l'accesso ai servizi e alle attività di cui al comma 1, art. 3 del decreto-legge 23 luglio 2021, n 105)

1. Le persone che non siano ancora in possesso della certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, possono accedere ai servizi e alle attività di cui al comma 1, art. 3 del DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n 105, esibendo le necessarie certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2, ovvero l'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2 oppure di un test salivare antigenico che dimostri l'assenza dell'antigene Sars-Cov-2 effettuati entro le quarantotto ore antecedenti all'accesso alle predette attività e servizi.»

3.0.3

[Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 3.1

(Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per l'accesso ai servizi di ristorazione)

1. All'articolo 9-bis, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, la lettera a) è soppressa.»

3.0.4

[Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 3.1

(Misure in materia di controllo delle certificazioni verdi COVID-19)

1. All'articolo 9-bis, comma 4, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, aggiungere infine le seguenti parole: "I predetti titolari o gestori nonché i soggetti deputati al controllo delle certificazioni di cui al comma 10 dell'articolo 9, sono esonerati da ogni responsabilità civile e penale connessa all'accesso illegittimo di soggetti che esibiscano certificazioni verdi COVID-19 false e non rilevate dalle verifiche digitali di cui al comma 3 e ad eventuali e conseguenti contagi contratti dai fruitori delle attività o dei servizi di cui al comma 1."»

G3-bis.1

[Pirro](#), [Endrizzi](#), [Mautone](#), [Marinello](#), [Giuseppe Pisani](#)

Precluso

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore " (A.S. 2542);

premessi che

il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, recante «Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria» ha introdotto, tra le altre misure, l'obbligo di possesso del cosiddetto «super green pass» per l'accesso e l'utilizzo di mezzi di trasporto pubblico;

se prima era possibile accedere sui mezzi di trasporto con il green pass base, dal 10 gennaio è stato previsto l'obbligo di quello rafforzato per l'utilizzo di tutti i mezzi di trasporto, compreso quello pubblico locale o regionale quali, treni dell'Alta velocità, aerei, navi;

i dati attuali evidenziano un miglioramento del quadro epidemiologico, con un significativo calo dei contagi ed un notevole alleggerimento della pressione ospedaliera, tanto che l'orientamento del Governo è quello di non prorogare ulteriormente lo stato di emergenza, che pertanto cesserà il 31 marzo 2022;

impegna il Governo

a eliminare, dal 1 aprile 2022, l'obbligo di possesso delle certificazioni verdi per tutti i ragazzi di età inferiore ai 18 anni per viaggiare sui mezzi pubblici di trasporto;

a eliminare dal 1 aprile 2022, l'obbligo di possesso delle certificazioni verdi, per tutte le attività sportive, al chiuso o all'aperto, rivolte ai ragazzi minorenni con età inferiore ai 18 anni.

G3-bis.2

[Malan](#), [La Russa](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di " Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore (A.S.2542);

premessi che:

un ordine del giorno in tal senso è già stato approvato in sede di esame del disegno di legge di "Conversione in legge del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19" (A.S. 2488), sia pure con la clausola di valutare l'opportunità dell'iniziativa, ma nulla di concreto è stato fatto;

impegna il Governo

ad adottare misure volte ad esentare gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado dall'obbligo di possesso del green pass per l'accesso ai mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale.

3-sexies.1

[Granato](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

3-sexies.2

[Granato](#)

Precluso

Sopprimere il comma 1.

3-sexies.3

[Granato](#)

Precluso

Al comma 1, lettera b), n. 2), terzo periodo, sostituire le parole: «digitale integrata per la durata di cinque giorni» con le seguenti: «in presenza.».

3-sexies.4

[Granato](#)

Precluso

Al comma 1, lettera c), sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) con due casi di positività nella classe, si applica l'autosorveglianza, con l'utilizzo di mascherine di tipo FFP2 e con didattica in presenza».

3-sexies.5

[Granato](#)

Precluso

Al comma 1, lettera c), numero 2), terzo periodo, sostituire le parole: «digitale integrata per la durata di cinque giorni» con le seguenti: «in presenza.».

G4.1

[Zaffini](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame e conversione del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore,

premessi che:

il decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore» all'articolo 4 introduce l'obbligo, perfino per i bambini dai 6 anni di età, di indossare la mascherina FFP2 a scuola;

pertanto, in caso di positività i bambini sono costretti a indossare in classe, nei 10 giorni

successivi e per un periodo di tempo che può raggiungere addirittura le 8 ore, delle mascherine altamente filtranti, non omologate per la loro età e con nessuna prova scientifica degli effetti sulla loro capacità polmonare;

sono già comparsi sul mercato dispositivi di protezione per bambini che in realtà non rispettano nessun requisito previsto dagli standard tecnici di riferimento, visto e considerato che nemmeno le normative sono state adattate prendendo in considerazione i parametri respiratori dei più piccoli;

impegna il Governo

a considerare, valutati gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, l'opportunità di fornire le mascherine di tipo FFP2 ai bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni di età.

5.1

[Granato](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

5.2

[Granato](#)

Precluso

Sopprimere il comma 1.

5.3

[Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

Precluso

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole: «sino al 28 febbraio 2022» con le seguenti: «fino al termine del lo stato di emergenza»;*

b) *sostituire le parole: «della popolazione» con le seguenti: «di tutta la popolazione»;*

c) *sopprimere le parole: «soggette all'autosorveglianza di cui all'articolo 4».*

5.4

[Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, fino a cessate esigenze, le competenti autorità sanitarie provvedono al monitoraggio epidemiologico all'interno degli istituti scolastici di ogni ordine e grado tramite somministrazione di test salivari rapidi agli alunni e al personale docente e non docente, con cadenza ogni quindici giorni.»

5.5

[Zaffini](#), [Malan](#), [La Russa](#)

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Nelle scuole di ogni ordine e grado è consentita l'installazione di impianti per la ventilazione meccanica controllata (VMC) con recupero di calore, come previsto al comma 965 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234».

5.6

[Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le aziende sanitarie locali, previa convenzione con le scuole secondarie di primo e

secondo grado di cui al comma 1, istituiscono propri presidi in prossimità delle strutture scolastiche medesime per la somministrazione di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, con la finalità di agevolare le procedure di tracciamento, autosorveglianza e contenimento pandemico.»

5.0.1

[Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 5.1

(Disposizioni in materia di insegnamento sperimentale dell'educazione all'intelligenza emotiva nelle scuole di ogni ordine e grado)

1. Al fine di promuovere la salute psicologica degli studenti, aiutandoli a gestire le proprie emozioni, anche in considerazione dell'impatto emotivo dell'emergenza sanitaria su bambini e adolescenti, le scuole di ogni ordine e grado possono prevedere l'introduzione dell'insegnamento sperimentale dell'educazione all'intelligenza emotiva.

2. Per le esigenze connesse allo svolgimento delle attività di formazione in ambito scolastico finalizzate alla promozione dell'educazione all'intelligenza emotiva e all'acquisizione di competenze adeguate, attraverso la predisposizione di progetti pilota, sono stanziati risorse pari a 200.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.»

5.0.2

[Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 5.1

(Istituzione del servizio di psicologia scolastica)

1. Nelle scuole di ogni ordine e grado è istituita la figura professionale dello psicologo scolastico, incaricato di sostenere lo sviluppo e la formazione della personalità degli studenti, nonché di prevenire i fattori di rischio o situazioni di disagio degli alunni, delle famiglie e del personale scolastico connessi al perdurare dell'emergenza sanitaria da COVID-19. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 10 milioni, a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 122, comma 9, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.»

5.0.3

[Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 5.1

(Indennità di specificità infermieristica)

1. Ai fini del riconoscimento e della valorizzazione delle competenze e delle specifiche attività svolte, agli infermieri dipendenti dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale del triennio 2019-2021 relativa al comparto sanità è definita una indennità di specificità infermieristica da riconoscere al predetto personale con decorrenza dal 1° gennaio 2022 quale parte del trattamento economico fondamentale.

2. Le misure e la disciplina dell'indennità di cui al comma 1 sono definite in sede di contrattazione

collettiva nazionale. Il rispettivo valore, in ogni caso, non potrà essere inferiore ai valori minimi previsti per l'indennità di esclusività della dirigenza medica alla medesima data del 1° gennaio 2022.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, valutati in 880 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato a decorrere dall'anno 2022.»

5.0.4

[Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 5.1

(Misure in materia di esecuzione di test antigenici rapidi)

1. Al fine di garantire fino al 31 marzo 2022, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente articolo che costituisce tetto massimo di spesa, l'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, somministrati nelle farmacie di cui all'articolo 1, commi 418 e 419, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ovvero nelle strutture sanitarie aderenti al protocollo d'intesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, è autorizzata in favore del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 la spesa di 400 milioni di euro per l'anno 2022.

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in 400 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

5.0.5

[Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 5-bis.1

(Misure in materia di esecuzione di test antigenici rapidi)

1. Al fine di garantire fino al 31 marzo 2022, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente articolo che costituisce tetto massimo di spesa, l'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, somministrati nelle farmacie di cui all'articolo 1, commi 418 e 419, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ovvero nelle strutture sanitarie aderenti al protocollo d'intesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, alle persone in possesso di documentazione comprovante il proprio valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a 28000 euro, è autorizzata in favore del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2022. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

5.0.6

[Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 5-bis.1

(Misure in materia di esecuzione di test antigenici rapidi)

1. Al fine di garantire fino al 31 marzo 2022, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente articolo che costituisce tetto massimo di spesa, l'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, somministrati nelle farmacie di cui all'articolo 1, commi 418 e 419, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ovvero nelle strutture sanitarie aderenti al protocollo d'intesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, alle persone in possesso di documentazione comprovante il proprio valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a 15000 euro, è autorizzata in favore del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2022.

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

5.0.7

[Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 5.1

(Misure in materia di esecuzione di test antigenici rapidi)

1. Al fine di garantire fino al 31 marzo 2022, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente articolo che costituisce tetto massimo di spesa, l'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, somministrati nelle farmacie di cui all'articolo 1, commi 418 e 419, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ovvero nelle strutture sanitarie aderenti al protocollo d'intesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, alle persone in possesso di documentazione comprovante il proprio valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a 9000 euro, è autorizzata in favore del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2022.

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

5.0.8

[Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo l' articolo 5 , aggiungere il seguente:

«Art. 5-sexties.

(Teleassistenza e telemedicina)

1. Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, alle piccole e medie imprese, ai titolari di partita IVA operanti nell'ambito sanitario che hanno sede legale e operativa nel territorio dello Stato, spetta un credito di imposta in misura pari al 50 per cento delle spese sostenute nel 2021

per l'attivazione o il potenziamento di sistemi di teleassistenza o telemedicina. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 40.000 euro per ciascun beneficiario.

2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

5-quater.1

[La Mura](#), [Abate](#), [Angrisani](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Nugnes](#)

Precluso

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente comma:

«1-bis. Al decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76 gli articoli 4, 4-bis e 4-ter sono abrogati.»

6.1

[Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Le norme contenute nel presente decreto entrano in vigore previo parere del Garante per la protezione dei dati personali.»

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico ([988-B](#))

ARTICOLO 1 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Capo I

NORME GENERALI

Art. 1.

Approvato

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge disciplina, per il settore della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico, i seguenti oggetti:

- a) il sistema delle autorità nazionali e locali e degli organismi competenti;
- b) i distretti biologici e l'organizzazione della produzione e del mercato, compresa l'aggregazione tra i produttori e gli altri soggetti della filiera;
- c) le azioni per la salvaguardia, la promozione e lo sviluppo della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico, compresa la semplificazione amministrativa, e i mezzi finanziari per il sostegno alla ricerca e alle iniziative per lo sviluppo della produzione biologica, la realizzazione di campagne di informazione e di comunicazione istituzionale, nonché la promozione dell'utilizzo di prodotti ottenuti con il metodo biologico da parte degli enti pubblici e delle istituzioni;
- d) l'uso di un marchio nazionale che contraddistingua i prodotti ottenuti con il metodo biologico, realizzati con materie prime coltivate o allevate in Italia.

2. La produzione biologica è un sistema globale di gestione dell'azienda agricola e di produzione alimentare, basato sull'interazione tra le migliori prassi in materia di ambiente e azione per il clima e di salvaguardia delle risorse naturali e, grazie all'applicazione di norme rigorose di produzione, contribuisce alla qualità dei prodotti, alla sicurezza alimentare, al benessere degli animali, allo sviluppo rurale, alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, alla salvaguardia della biodiversità e al raggiungimento degli obiettivi di riduzione dell'intensità delle emissioni di gas a effetto serra stabiliti dall'articolo 7 bis, paragrafo 2, della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, e fornisce in tale ambito appositi servizi eco-sistemici, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e delle competenze delle regioni e delle province autonome di

Trento e di Bolzano. Lo Stato promuove e sostiene la produzione con metodo biologico, anche attraverso interventi volti a incentivare la costituzione di organismi, punti e piattaforme di aggregazione del prodotto e di filiere biologiche.

3. Ai fini della presente legge, i metodi di produzione basati su preparati e specifici disciplinari applicati nel rispetto delle disposizioni dei regolamenti dell'Unione europea e delle norme nazionali in materia di agricoltura biologica sono equiparati al metodo di agricoltura biologica.

ORDINE DEL GIORNO

G1.100

[Cattaneo](#), [Zanda](#), [Rizzotti](#), [Fattori](#), [Binetti](#), [Lonardo](#), [Unterberger](#), [Bonino](#), [Richetti](#), [Masini](#), [Quarto](#), [Abate](#), [Bressa](#), [Steger](#), [Laniece](#), [Di Marzio](#), [Durnwalder](#) (*)

V. testo 2

Il Senato,

premessi e considerati che:

il presente disegno di legge giunge oggi in Senato, in quarta lettura, con limitatissime modifiche apportate dalla Camera in terza lettura di cui una, la più rilevante, ha eliminato il periodo che all'articolo 1, comma 3 prevedeva l'esplicita equiparazione della agricoltura con "metodo biodinamico" a quella "con metodo biologico";

l'emendamento 1.100 (identico all'1.10 Magi) soppressivo dell'equiparazione dell'agricoltura con metodo biodinamico a quella con metodo biologico all'articolo 1, comma 3, è stato presentato dalla Commissione Agricoltura della Camera con parere favorevole del relatore e Governo e approvato dall'Aula all'unanimità con 421 voti a favore e nessun contrario;

sei tra le maggiori società scientifiche di area (l'Associazione italiana Società Scientifiche Agrarie - Aissa, l'Accademia nazionale dell'Agricoltura-Ana, la Federazione italiana Scienze della vita-Fisy, l'Unione nazionale delle Accademie per le scienze agrarie-Unasa, l'Accademia nazionale delle Scienze e l'Accademia dei Georgofili) hanno reiterato ai Presidenti dei Gruppi parlamentari l'invio del documento unitario, già fatto pervenire ai deputati e al Ministro dell'Agricoltura nel luglio scorso, in cui dichiarano "inaccettabile per la comunità scientifica" la menzione esplicita della biodinamica in una legge dello Stato e propongono di emendare il testo del ddl in discussione per rimuoverne i riferimenti espliciti alla "biodinamica";

molte delle più autorevoli istituzioni scientifiche del nostro Paese, come l'Accademia dei Lincei, la Conferenza dei Rettori delle Università italiane (CRUI), la Società italiana di Tossicologia (SITOX), la Società italiana di Genetica Agraria (SIGA) si sono mobilitate per comunicare al Parlamento e al Governo l'inopportunità di equiparare l'agricoltura biologica alla "biodinamica";

il testo oggi in discussione, malgrado l'eliminazione della equiparazione espressa del biodinamico al biologico continua a recare riferimenti espressi alla agricoltura con metodo biodinamico all'articolo 5, laddove si prevede una rappresentanza specifica e autonoma dall'agricoltura biologica al tavolo tecnico ministeriale ed all'articolo 8 dove si prevede una tipologia di sementi a sé stanti, di tipo "biodinamico";

con la soppressione dell'equiparazione espressa "biologico-biodinamico" originariamente prevista dal presente disegno di legge è venuto meno il solo e unico presupposto logico e giuridico di continuare a prevedere agli articoli 5 e 8 norme di espresso richiamo alla biodinamica - con tanto di riconoscimento speciale e preferenziale di un rappresentante *ad hoc* dell'associazionismo biodinamico nel tavolo tecnico ministeriale rispetto ad ogni altro metodo agricolo che rispetti i disciplinari del biologico,

impegna il Governo:

ad esercitare tempestivamente la delega legislativa di cui all'articolo 19 del disegno di legge e, contestualmente, sostenere tutte le iniziative legislative volte alla eliminazione dei riferimenti diretti alla pratica dell'agricoltura con "metodo biodinamico" di cui agli articoli 5 e 8 del presente disegno di legge.

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Verducci, Perosino e Marinello

G1.100 (testo 2)

[Cattaneo](#), [Zanda](#), [Rizzotti](#), [Fattori](#), [Binetti](#), [Lonardo](#), [Unterberger](#), [Bonino](#), [Richetti](#), [Masini](#), [Quarto](#), [Abate](#), [Bressa](#), [Steger](#), [Laniece](#), [Di Marzio](#), [Durnwalder](#), [Verducci](#), [Perosino](#), [Marinello](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premessi e considerato che:

il testo oggi in discussione, malgrado l'eliminazione della equiparazione espressa del biodinamico al biologico continua a recare riferimenti espressi alla agricoltura con metodo biodinamico all'articolo 5, laddove si prevede una rappresentanza specifica e autonoma dall'agricoltura biologica al tavolo tecnico ministeriale ed all'articolo 8 dove si prevede una tipologia di sementi a sé stanti, di tipo "biodinamico";

con la soppressione dell'equiparazione espressa "biologico-biodinamico" originariamente prevista dal presente disegno di legge è venuto meno il solo e unico presupposto logico e giuridico di continuare a prevedere agli articoli 5 e 8 norme di espresso richiamo alla biodinamica - con tanto di riconoscimento speciale e preferenziale di un rappresentante *ad hoc* dell'associazionismo biodinamico nel tavolo tecnico ministeriale rispetto ad ogni altro metodo agricolo che rispetti i disciplinari del biologico,

impegna il Governo:

ad esercitare tempestivamente la delega legislativa di cui all'articolo 19 del disegno di legge e sostenere tutte le iniziative legislative volte alla eliminazione dei riferimenti diretti alla pratica dell'agricoltura con "metodo biodinamico" di cui agli articoli 5 e 8 del presente disegno di legge.

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLI DA 2 A 21 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 2.

Identico all'articolo 2 approvato dal Senato

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge sono definiti:

- a) « produzione biologica » o « metodo biologico »: la produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura ottenuta conformemente alla normativa europea e a quella nazionale di settore;
- b) « prodotti biologici »: i prodotti derivanti dalla produzione biologica di cui alla lettera a);
- c) « aziende »: le aziende agricole, agroalimentari e dell'acquacoltura che adottano il metodo biologico di cui alla lettera a).

Capo II

AUTORITÀ NAZIONALI E LOCALI

Art. 3.

Identico all'articolo 3 approvato dal Senato

(Autorità nazionale)

1. Ferma restando la competenza in materia di controlli di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di seguito denominato « Ministro », è l'autorità di indirizzo e coordinamento a livello nazionale delle attività amministrative e tecnico-scientifiche inerenti all'applicazione della normativa europea in materia di produzione biologica.

Art. 4.

Identico all'articolo 4 approvato dal Senato

(Autorità locali)

1. Nel rispetto delle competenze primarie e concorrenti loro spettanti e ferma restando la competenza in materia di controlli di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20, le regioni e le province

autonome di Trento e di Bolzano sono le autorità locali competenti, nel rispettivo territorio, per lo svolgimento delle attività amministrative e tecnico-scientifiche relative alla produzione biologica. Le regioni adeguano i propri ordinamenti ai principi della presente legge.

Capo III

ORGANISMI DI SETTORE

Art. 5.

Identico all'articolo 5 approvato dal Senato

(Tavolo tecnico per la produzione biologica)

1. È istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di seguito denominato « Ministero », il Tavolo tecnico per la produzione biologica, di seguito denominato « Tavolo tecnico ».
2. Al funzionamento del Tavolo tecnico provvede il Ministero, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente per il funzionamento del Comitato consultivo per l'agricoltura biologica ed ecocompatibile, di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 10568 del 10 dicembre 2008, e del Tavolo tecnico partecipato in agricoltura biologica, di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 631 del 9 aprile 2013, che sono contestualmente soppressi.
3. Il Tavolo tecnico è costituito da tre rappresentanti nominati dal Ministro, di cui uno con funzioni di presidente, da un rappresentante nominato dal Ministro della salute, da un rappresentante nominato dal Ministro della transizione ecologica, da quattro rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, individuati dalle stesse in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani, da un rappresentante della cooperazione agricola, da quattro rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole a vocazione generale, da un rappresentante per ciascuna delle associazioni maggiormente rappresentative nell'ambito della produzione biologica e da un rappresentante delle associazioni maggiormente rappresentative nell'ambito della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biodinamico, da due rappresentanti delle associazioni dei produttori dei mezzi tecnici utilizzati nell'agricoltura biologica, da tre rappresentanti delle associazioni dei consumatori, da tre rappresentanti della ricerca scientifica applicata nel settore della produzione biologica, di cui uno nominato dall'Istituto superiore per la ricerca e la protezione ambientale, uno dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) e uno da altri istituti di ricerca pubblici, da tre rappresentanti dei distretti biologici di cui all'articolo 13 e da tre rappresentanti degli organismi di controllo. I componenti del Tavolo tecnico restano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
4. Il Tavolo tecnico ha, in particolare, i seguenti compiti:
 - a) delineare gli indirizzi e le priorità per il Piano d'azione di cui all'articolo 7, con particolare attenzione alla ricerca nell'ambito della produzione biologica;
 - b) esprimere pareri in merito ai provvedimenti concernenti la produzione biologica a livello nazionale e dell'Unione europea, con particolare riguardo alle questioni sulle quali lo Stato italiano è chiamato a fornire il proprio contributo in sede europea;
 - c) proporre gli interventi per l'indirizzo e l'organizzazione delle attività di promozione dei prodotti biologici, nonché favorire il coordinamento tra le autorità di cui agli articoli 3 e 4 e gli operatori, per assicurare la diffusione di tali prodotti sui mercati;
 - d) individuare le strategie d'azione per favorire l'ingresso e la conversione delle aziende convenzionali al metodo biologico.
5. Le modalità di funzionamento del Tavolo tecnico sono definite con decreto del Ministro. Ai partecipanti al Tavolo tecnico non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Capo IV

DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL RICONOSCIMENTO DEI PRODOTTI BIOLOGICI ITALIANI

Art. 6.

Identico all'articolo 6 approvato dal Senato

(Istituzione di un marchio biologico italiano)

1. È istituito il marchio biologico italiano per caratterizzare i prodotti biologici ottenuti da materia prima italiana contraddistinti dall'indicazione « Biologico italiano » di cui all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, e, a decorrere dalla data della sua applicazione, all'articolo 33, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018.

2. Il marchio biologico italiano è di proprietà esclusiva del Ministero e può essere richiesto su base volontaria. Il logo del marchio biologico italiano è individuato mediante concorso di idee, da bandire entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Con decreto del Ministro, da emanare previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le condizioni e le modalità di attribuzione del marchio.

Capo V

STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE, DI RICERCA E DI FINANZIAMENTO

Art. 7.

Identico all'articolo 7 approvato dal Senato

(Piano d'azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici)

1. Il Ministro, con decreto da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta il Piano d'azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici, di seguito denominato « Piano ». Il Piano è adottato con cadenza triennale ed è aggiornato anche annualmente. Gli interventi contenuti nel Piano sono finanziati nei limiti delle risorse e secondo le modalità di cui all'articolo 9.

2. Il Piano prevede interventi per lo sviluppo della produzione biologica con l'obiettivo di:

a) favorire la conversione al metodo biologico delle imprese agricole, agroalimentari e dell'acquacoltura convenzionali, con particolare riguardo ai piccoli produttori agricoli convenzionali di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, anche attraverso l'individuazione e l'utilizzo delle misure previste dalle politiche di sviluppo rurale nonché attraverso un'azione di assistenza tecnica;

b) sostenere la costituzione di forme associative e contrattuali per rafforzare l'organizzazione della filiera dei prodotti biologici, ponendo particolare attenzione al ruolo svolto all'interno della filiera dalle piccole aziende agricole biologiche condotte dai piccoli produttori agricoli di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, anche attraverso la promozione di sistemi di certificazione di gruppo;

c) incentivare il consumo dei prodotti biologici attraverso iniziative di informazione, formazione ed educazione, anche ambientale e alimentare, con particolare riferimento alla ristorazione collettiva;

d) monitorare l'andamento del settore, anche attivando un'integrazione dei dati raccolti sui sistemi informativi, relativi alle superfici in produzione e alle scelte colturali, con le relative rese produttive, al fine di elaborare e diffondere le informazioni rilevanti per la produzione biologica, comprese le informazioni relative alle iniziative adottate dai soggetti pubblici e quelle relative ai risultati della ricerca e della sperimentazione, tramite le attività del Sistema d'informazione nazionale sull'agricoltura biologica (SINAB), in sinergia con le risorse del programma della Rete rurale nazionale. Il monitoraggio è svolto attraverso una piattaforma che raccoglie le informazioni sul settore e ha, in particolare, le seguenti finalità:

1) condividere le informazioni con il Tavolo tecnico e con le autorità locali;

2) fornire servizi agli operatori del settore per lo sviluppo e la valorizzazione della produzione biologica nazionale, mediante un centro con funzioni di documentazione e di sportello d'informazione

per il pubblico;

- e) sostenere e promuovere i distretti biologici di cui all'articolo 13;
- f) favorire l'insediamento di nuove aziende nelle aree rurali montane;
- g) migliorare il sistema di controllo e di certificazione a garanzia della qualità dei prodotti biologici attraverso la semplificazione della normativa, l'utilizzo di strumenti informatici e la predisposizione di interventi di formazione;
- h) stimolare le istituzioni e gli enti pubblici affinché utilizzino i metodi della produzione biologica nella gestione del verde pubblico e prevedano il consumo di prodotti biologici nelle mense pubbliche e in quelle private in regime di convenzione;
- i) incentivare e sostenere la ricerca e l'innovazione in materia di produzione biologica, ai sensi dell'articolo 9, comma 1;
- l) promuovere progetti di tracciabilità dei prodotti biologici provenienti dai distretti biologici di cui all'articolo 13, finalizzati alla condivisione dei dati relativi alle diverse fasi produttive, nonché all'informazione sulla sostenibilità ambientale, sulla salubrità del terreno, sulla lontananza da impianti inquinanti, sull'utilizzo di prodotti fitosanitari ecocompatibili e sulle tecniche di lavorazione e di imballaggio dei prodotti utilizzate;
- m) valorizzare le produzioni tipiche italiane biologiche;
- n) promuovere la sostenibilità ambientale con la definizione di azioni per l'incremento e il mantenimento della fertilità naturale del terreno e l'uso di metodi di conservazione, confezionamento e distribuzione rispettosi dell'ambiente.

3. Il Ministro presenta annualmente alle Camere, per la trasmissione alle competenti Commissioni parlamentari, una relazione sullo stato di attuazione del Piano e sulle modalità di ripartizione e utilizzazione del Fondo per lo sviluppo della produzione biologica, di cui all'articolo 9, nonché sulle iniziative finanziate dallo stesso.

Art. 8.

Identico all'articolo 8 approvato dal Senato
(*Piano nazionale delle sementi biologiche*)

1. Il Ministro, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentito il Tavolo tecnico e con il supporto scientifico del CREA, adotta con decreto un piano nazionale per le sementi biologiche finalizzato ad aumentare la disponibilità delle sementi stesse per le aziende e a migliorarne l'aspetto quantitativo e qualitativo con riferimento a varietà adatte all'agricoltura biologica e biodinamica.

2. Il piano di cui al comma 1 è aggiornato con cadenza triennale e deve promuovere il miglioramento genetico partecipativo, con la collaborazione di agricoltori, tecnici e ricercatori, per selezionare piante che rispondano ai bisogni degli agricoltori, adattandosi ai diversi contesti ambientali e climatici e ai diversi sistemi colturali.

3. Il piano di cui al comma 1 è finanziato a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 9 per una quota stabilita dal Ministro con proprio decreto.

Art. 9.

Identico all'articolo 9 approvato dal Senato
(*Fondo per lo sviluppo della produzione biologica*)

1. Nello stato di previsione del Ministero è istituito il Fondo per lo sviluppo della produzione biologica, di seguito denominato « Fondo », destinato al finanziamento, in coerenza con la comunicazione 2014/C 204/01 della Commissione europea sugli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020, di iniziative per lo sviluppo della produzione biologica, come definite nel Piano di cui all'articolo 7, nonché per il finanziamento del piano di cui all'articolo 8.

2. Con decreto del Ministro, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le

province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti le modalità di funzionamento del Fondo nonché i requisiti e i criteri per la definizione dei soggetti e delle iniziative che possono essere finanziati con le risorse del Fondo medesimo.

3. Il Ministro, con proprio decreto aggiornato anche annualmente, determina la quota della dotazione del Fondo da destinare, con separata evidenza contabile, alla realizzazione del marchio biologico italiano di cui all'articolo 6, al finanziamento del piano di cui all'articolo 8, nonché, sentito il Ministro dell'università e della ricerca, al finanziamento dei programmi di ricerca e innovazione di cui all'articolo 11, comma 2, lettera *d*). Lo schema di decreto è trasmesso alle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla trasmissione.

4. La dotazione del Fondo è parametrata a una quota parte delle entrate derivanti dal contributo di cui all'articolo 59, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come sostituito dal comma 5 del presente articolo, determinata tenendo conto di quanto stabilito dall'articolo 2, comma 617-*bis*, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

5. Il comma 1 dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente:

« 1. Al fine di promuovere lo sviluppo di una produzione biologica ed ecocompatibile e di perseguire l'obiettivo prioritario di riduzione dei rischi per la salute degli uomini e degli animali e per l'ambiente, è istituito un contributo annuale per la sicurezza alimentare, nella misura del 2 per cento del fatturato realizzato nell'anno precedente relativamente alla vendita di prodotti fitosanitari autorizzati ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, e degli articoli 5, 8 e 10 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, dei fertilizzanti da sintesi, da individuare con i decreti di cui al presente comma, e dei prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari di cui all'articolo 1 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, ed etichettati con le sigle: R62, R60, R50, R49, R45, R40, R33, R28, R27, R26, R25, R24, R23, H400, H410, H411, H412 e H413. Con decreti dei Ministri della salute e delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro il 31 dicembre di ciascun anno, è determinato e aggiornato l'elenco dei prodotti di cui al presente comma ».

6. Il contributo di cui all'articolo 59, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come sostituito dal comma 5 del presente articolo, è corrisposto in rate semestrali da versare entro il giorno 15 del mese successivo alla scadenza della rata, con le modalità stabilite con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In caso di omissione del versamento del contributo si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del contributo dovuto; in caso di versamento del contributo in misura inferiore al dovuto, la sanzione è pari al doppio della differenza tra quanto versato e quanto dovuto; se il versamento è effettuato dopo la scadenza del termine indicato al primo periodo, la sanzione è pari allo 0,1 per cento del contributo dovuto per ogni giorno di ritardo. Con il decreto di cui al primo periodo sono altresì definite le modalità di applicazione e di riscossione delle sanzioni.

7. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Fondo di cui all'articolo 59, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è soppresso e le disponibilità esistenti nello stesso alla predetta data sono trasferite al Fondo di cui al comma 1 del presente articolo.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 10.

Identico all'articolo 10 approvato dal Senato

(Strumenti di integrazione degli operatori della filiera biologica)

1. Al fine di favorire l'aggregazione imprenditoriale e l'integrazione tra le diverse fasi della filiera dei prodotti biologici, lo Stato sostiene la stipulazione di contratti di rete tra le imprese della filiera biologica, ai sensi dell'articolo 3, commi 4-*ter*, 4-*ter*.1, 4-*ter*.2, 4-*quater* e 4-*quinqües*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e ai sensi dell'articolo 1-*bis*, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, nonché la costituzione di cooperative tra produttori del settore

biologico e la sottoscrizione di contratti di filiera tra gli operatori del settore.

Art. 11.

Identico all'articolo 11 approvato dal Senato

(Sostegno della ricerca nel settore della produzione biologica)

1. Lo Stato sostiene la ricerca tecnologica e applicata nel settore della produzione biologica.

2. Per le finalità di cui al comma 1:

a) sono promossi specifici percorsi formativi nelle università pubbliche attraverso la possibilità di attivare corsi di laurea, dottorati di ricerca, *master* e corsi di formazione in tema di produzione biologica; sono altresì previsti specifici percorsi per l'aggiornamento dei docenti degli istituti tecnici agrari pubblici, anche mediante periodi di affiancamento con le aziende del territorio;

b) in sede di ripartizione annuale del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal Ministero dell'università e della ricerca, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, una quota parte delle risorse del Fondo medesimo è destinata alle attività di ricerca che il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) svolge nell'ambito della produzione biologica. A tal fine, il decreto di riparto del Fondo, di cui al comma 2 del citato articolo 7 del medesimo decreto legislativo, stabilisce la misura massima della quota da destinare al CNR per lo svolgimento delle predette attività;

c) nel piano triennale di attività del CREA, predisposto ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, sono previsti interventi per la ricerca nel settore della produzione biologica;

d) almeno il 30 per cento delle risorse confluite nel Fondo di cui all'articolo 9 è destinato al finanziamento di programmi di ricerca e innovazione, dei percorsi formativi e di aggiornamento di cui alla lettera a) del presente comma e dei programmi di ricerca in materia di sicurezza e salubrità degli alimenti. Nell'ambito di tali risorse, il decreto di riparto adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 3, assegna specifiche somme a progetti di ricerca di durata compresa tra tre e cinque anni e a progetti nei quali siano coinvolti tutti gli operatori della filiera produttiva, all'uopo assicurando un adeguato corrispettivo alle aziende che partecipano ai progetti di ricerca e sperimentazione, compresi quelli realizzati nei distretti biologici di cui all'articolo 13, e mettono a tal fine a disposizione i terreni di cui dispongono.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 12.

Identico all'articolo 12 approvato dal Senato

(Formazione professionale)

1. Lo Stato e le regioni promuovono la formazione teorico-pratica di tecnici e di operatori in materia di produzione biologica, di produttori e operatori di settore che decidono di convertirsi dalla produzione convenzionale a quella biologica e dei soggetti pubblici incaricati di svolgere i controlli ispettivi previsti dalla legislazione vigente. Per tali finalità, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto da emanare previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce i principi in base ai quali le regioni organizzano la formazione professionale.

Capo VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DELLA PRODUZIONE E DEL MERCATO

Art. 13.

Identico all'articolo 13 approvato dal Senato

(Distretti biologici)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, che annovera i distretti biologici e i biodistretti tra i distretti del cibo, costituiscono distretti biologici anche i sistemi produttivi locali, anche di carattere interprovinciale o interregionale, a spiccata vocazione agricola nei quali siano significativi:

a) la coltivazione, l'allevamento, la trasformazione e la preparazione alimentare, all'interno del territorio individuato dal biodistretto, di prodotti biologici conformemente alla normativa vigente in materia;

b) la produzione primaria biologica che insiste in un territorio sovracomunale, ovverosia comprendente aree appartenenti a più comuni.

2. I distretti biologici si caratterizzano, inoltre, per l'integrazione con le altre attività economiche presenti nell'area del distretto stesso e per la presenza di aree paesaggisticamente rilevanti, comprese le aree naturali protette nazionali e regionali di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e le aree comprese nella rete « Natura 2000 », previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357. I distretti biologici si caratterizzano, altresì, per il limitato uso dei prodotti fitosanitari al loro interno. In particolare, gli enti pubblici possono vietare l'uso di diserbanti per la pulizia delle strade e delle aree pubbliche e stabilire agevolazioni compensative per le imprese. Gli agricoltori convenzionali adottano le pratiche necessarie per impedire l'inquinamento accidentale delle coltivazioni biologiche.

3. Al distretto biologico possono partecipare gli enti locali, singoli o associati, che adottino politiche di tutela delle produzioni biologiche, di difesa dell'ambiente, di conservazione del suolo agricolo e di difesa della biodiversità, nonché gli enti di ricerca che svolgono attività scientifiche in materia.

4. Con decreto del Ministro, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinati i requisiti e le condizioni per la costituzione dei distretti biologici. Al fine di preservare le caratteristiche qualitative e sanitarie dei prodotti biologici nonché di salvaguardarne l'immagine, con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono predisposti appositi interventi per ridurre gli impatti antropici sul suolo, sulle acque e sull'atmosfera causati da impianti o da altre installazioni che svolgono le attività previste dalla direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, e di cui all'allegato VIII alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, soggette all'autorizzazione integrata ambientale di cui all'articolo 4, comma 4, lettera c), del medesimo decreto legislativo, ovvero da altre fonti di rischio significativo per la produzione biologica, eccetto gli impianti o le altre installazioni la cui attività è connessa direttamente alla lavorazione e alla trasformazione dei prodotti connessi all'attività dell'azienda.

5. I distretti biologici sono istituiti al fine di:

a) promuovere la conversione alla produzione biologica e incentivare l'uso sostenibile delle risorse naturali e locali nei processi produttivi agricoli, nonché garantire la tutela degli ecosistemi, sostenendo la progettazione e l'innovazione al servizio di un'economia circolare;

b) stimolare e favorire l'approccio territoriale alla conversione e al mantenimento della produzione biologica, anche al di fuori dei confini amministrativi, promuovendo la coesione e la partecipazione di tutti i soggetti economici e sociali con l'obiettivo di perseguire uno sviluppo attento alla conservazione delle risorse, impiegando le stesse nei processi produttivi in modo da salvaguardare l'ambiente, la salute e le diversità locali;

c) semplificare, per i produttori biologici operanti nel distretto, l'applicazione delle norme di certificazione biologica e delle norme di certificazione ambientale e territoriale previste dalla normativa vigente;

d) favorire lo sviluppo, la valorizzazione e la promozione dei processi di preparazione, di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti biologici;

e) promuovere e sostenere le attività multifunzionali collegate alla produzione biologica, quali la somministrazione di cibi biologici nella ristorazione pubblica e collettiva, la vendita diretta di prodotti biologici, l'attività agrituristica e di pescaturismo, il turismo rurale, l'agricoltura sociale, le azioni finalizzate alla tutela, alla valorizzazione e alla conservazione della biodiversità agricola e naturale, nonché la riduzione dell'uso della plastica;

- f) promuovere una maggiore diffusione e valorizzazione a livello locale dei prodotti biologici;
- g) promuovere e realizzare progetti di ricerca partecipata con le aziende e la diffusione delle pratiche innovative.
6. Le aziende, singole e associate, le organizzazioni dei produttori e i soggetti pubblici e privati che intendono promuovere la costituzione di un distretto biologico costituiscono un comitato promotore, che presenta la richiesta di riconoscimento del distretto medesimo alla regione di appartenenza. Nel caso di distretti compresi nel territorio di più regioni, la richiesta di riconoscimento deve essere presentata a ciascuna regione. Ai partecipanti al comitato promotore non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
7. Nei distretti biologici che abbiano ottenuto il riconoscimento giuridico viene costituito un consiglio direttivo, che adotta lo statuto e il regolamento organizzativo dell'ente, anche ai fini della presentazione delle domande per i contributi nell'ambito della Politica agricola comune dell'Unione europea e della partecipazione ai programmi di ricerca nazionali. Il consiglio direttivo è incaricato della rappresentanza delle istanze amministrative, economiche e commerciali del distretto, anche attraverso la predisposizione di modelli semplificati per la gestione delle pratiche amministrative. Ai partecipanti al consiglio direttivo non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
8. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere percorsi graduali di conversione al metodo biologico al fine del riconoscimento dei distretti biologici.
9. Il Ministero e le regioni promuovono, anche attraverso i propri siti *internet* istituzionali, la divulgazione delle migliori pratiche messe in atto nei distretti biologici, valorizzando i risultati ottenuti, anche mediante la predisposizione di schede che contengano informazioni, di tipo amministrativo e tecnico, inerenti alle attività e ai progetti di sviluppo e di ricerca relativi al distretto biologico.
10. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono individuare criteri specifici sulla base dei quali attribuire priorità al finanziamento di progetti presentati da imprese singole o associate o da enti locali singoli o associati operanti nel territorio del distretto biologico o dallo stesso distretto biologico.
11. I distretti biologici promuovono la costituzione di gruppi di operatori, sulla base di quanto previsto dall'articolo 36 del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, al fine di realizzare forme di certificazione di gruppo.

Art. 14.

Identico all'articolo 14 approvato dal Senato

(Organizzazioni interprofessionali nella filiera biologica)

1. Al fine di favorire il riordino delle relazioni contrattuali nel settore dei prodotti biologici, il Ministero riconosce le organizzazioni interprofessionali della filiera dei prodotti biologici che:
- a) sono costituite da rappresentanti delle attività economiche connesse alla produzione e ad almeno una delle fasi della trasformazione o del commercio dei prodotti biologici;
- b) sono costituite per iniziativa delle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale nei settori della produzione, della trasformazione e del commercio dei prodotti biologici;
- c) perseguono, tenendo conto degli interessi dei loro associati e dei consumatori, una finalità specifica coerente con le finalità della presente legge e compresa tra quelle di seguito indicate:
- 1) migliorare la conoscenza e la trasparenza della produzione e del mercato, anche mediante la pubblicazione di dati statistici aggregati sui costi di produzione, sui prezzi, corredati eventualmente di relativi indici, sui volumi e sulla durata dei contratti precedentemente conclusi e mediante la realizzazione di analisi sui possibili sviluppi futuri del mercato a livello regionale, nazionale o internazionale;
- 2) contribuire a un migliore coordinamento delle modalità di immissione dei prodotti sul mercato, in particolare attraverso ricerche e studi di mercato, esplorando potenziali mercati d'esportazione, prevedendo il potenziale di produzione e diffondendo rilevazioni dei prezzi pubblici di mercato;
- 3) nel rispetto della disciplina delle relazioni contrattuali in materia di cessione dei prodotti agricoli e

agroalimentari, di cui all'articolo 168 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e all'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, redigere contratti-tipo compatibili con la vigente normativa dell'Unione europea per la vendita di prodotti agricoli biologici ad acquirenti o per la fornitura di prodotti trasformati a distributori e rivenditori al minuto, tenendo conto della necessità di ottenere condizioni concorrenziali eque e di evitare distorsioni del mercato;

4) valorizzare in modo ottimale il potenziale dei prodotti biologici, anche a livello di sbocchi di mercato, e sviluppare iniziative volte a rafforzare la competitività economica e l'innovazione;

5) fornire le informazioni e svolgere le ricerche necessarie per innovare, razionalizzare e migliorare la produzione, la trasformazione e la commercializzazione e orientarle verso prodotti biologici più adatti al fabbisogno del mercato e alle aspettative dei consumatori, avendo particolare riguardo alla protezione dell'ambiente attraverso metodi atti a limitare l'impiego di prodotti fitosanitari, a garantire la salvaguardia del suolo e delle acque e a rafforzare la sicurezza sanitaria degli alimenti;

6) realizzare ogni azione atta a tutelare e promuovere la produzione biologica attraverso attività di ricerca per l'individuazione di metodi di produzione sostenibili più rispettosi dell'ambiente;

7) promuovere il consumo dei prodotti biologici, anche attraverso programmi di educazione alimentare.

2. Le organizzazioni interprofessionali di cui al comma 1, per un più efficace esercizio delle proprie attività istituzionali, possono associare, con funzione consultiva, le organizzazioni rappresentative dei consumatori e dei lavoratori del settore agricolo, agroalimentare e dell'acquacoltura, anche al fine di acquisirne l'avviso sui progetti di estensione delle regole ai sensi dei commi da 8 a 10.

3. Le organizzazioni interprofessionali, nella redazione dei contratti-tipo per la vendita di prodotti agricoli biologici ad acquirenti o per la fornitura di prodotti trasformati a distributori e rivenditori al minuto, garantiscono il rispetto delle disposizioni dell'articolo 62, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e delle relative norme di attuazione.

4. Al Ministero competono il riconoscimento, il controllo e la vigilanza delle organizzazioni interprofessionali, nonché l'approvazione delle richieste di estensione delle regole e la definizione delle condizioni per la loro applicazione ai sensi dei commi da 8 a 10.

5. Con decreto del Ministro, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono essere riconosciute, su richiesta, una sola organizzazione interprofessionale a livello nazionale o a livello della medesima circoscrizione economica, o un'organizzazione per ciascun prodotto o gruppo di prodotti. Nel caso di concorso tra più domande di riconoscimento da parte di organizzazioni interprofessionali a livello nazionale o relative alla medesima circoscrizione economica, ovvero al medesimo prodotto o gruppo di prodotti, il riconoscimento è concesso all'organizzazione maggiormente rappresentativa. L'organizzazione interprofessionale riconosciuta a livello nazionale può essere articolata in sezioni territoriali o in circoscrizioni economiche o in sezioni o comitati di prodotto. Si intende per circoscrizione economica la zona geografica costituita da regioni di produzione limitrofe o vicine nelle quali le condizioni di produzione e di commercializzazione sono omogenee.

6. Può essere riconosciuta come organizzazione interprofessionale della filiera dei prodotti biologici un'associazione che sia in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere costituita ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile e riconosciuta ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;

b) prevedere nel proprio statuto una o più delle finalità specifiche indicate al comma 1, lettera c), e regole per la rappresentanza democratica della propria base associativa;

c) rappresentare una quota delle attività economiche pari almeno al 30 per cento del valore della produzione, calcolato con riferimento al complesso dei prodotti della filiera biologica nazionale ovvero a singoli prodotti o gruppi di prodotti. Nel caso di organizzazioni interprofessionali operanti in una singola circoscrizione economica, la condizione di cui alla presente lettera si intende verificata se il

richiedente dimostra di rappresentare almeno il 40 per cento del valore dei prodotti della filiera biologica nella circoscrizione medesima e comunque almeno il 25 per cento del valore dei medesimi a livello nazionale.

7. Le organizzazioni interprofessionali possono costituire fondi per il conseguimento dei fini istituzionali e imporre regole e contributi obbligatori per tutte le imprese aderenti, a condizione che dette regole, nel rispetto delle vigenti norme dell'Unione europea, non comportino restrizioni della concorrenza ad eccezione degli accordi volti ad effettuare una programmazione previsionale e coordinata della produzione in funzione degli sbocchi di mercato o ad attuare un programma di miglioramento della qualità che abbia come conseguenza diretta una limitazione del volume di offerta. Gli accordi di cui al periodo precedente sono adottati all'unanimità degli associati interessati al prodotto.

8. Le organizzazioni interprofessionali, per lo svolgimento dei propri fini istituzionali e in particolare per la promozione dei prodotti della rispettiva filiera, possono presentare al Ministero una richiesta di estensione delle regole, con la quale chiedono che alcuni degli accordi, decisioni o pratiche concordate convenuti nel proprio ambito siano resi obbligatori, per un periodo limitato, nei confronti degli operatori attivi, individualmente o in gruppo, nella o nelle medesime circoscrizioni economiche e non aderenti all'organizzazione. Parimenti possono chiedere l'istituzione di contributi obbligatori, connessi all'applicazione delle regole estese ai sensi dei commi da 9 a 13 agli operatori economici ai quali la medesima regola è suscettibile di applicazione, ancorché non associati all'organizzazione interprofessionale.

9. L'estensione delle regole di cui al comma 8 è disposta, per un periodo limitato, dal Ministero, su richiesta dell'organizzazione interprofessionale riconosciuta interessata, per le regole adottate con il voto favorevole almeno dell'85 per cento degli associati per ciascuna delle attività economiche alle quali le medesime sono suscettibili di applicazione, salvo che lo statuto dell'organizzazione stabilisca maggioranze più elevate.

10. Il Ministero decide sulla richiesta di estensione delle regole e sulla richiesta di istituzione di contributi obbligatori nei termini e con la verifica dei requisiti di cui ai paragrafi 4, 5 e 6 dell'articolo 164 e all'articolo 165 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013. In mancanza di una decisione espressa, la richiesta s'intende rigettata. Ai fini della richiesta di estensione di cui al comma 8, i requisiti di rappresentatività economica devono essere dimostrati dall'organizzazione interprofessionale richiedente e sono valutati dal Ministero con riferimento alla struttura economica di ciascuna filiera e tenendo conto dei volumi di beni prodotti, trasformati o commercializzati dagli operatori professionali ai quali la regola oggetto di richiesta di estensione è suscettibile di applicarsi. Il possesso dei requisiti di rappresentatività si presume se la regola oggetto di richiesta di estensione, pubblicata, previa domanda dell'organizzazione interprofessionale, nel sito *internet* istituzionale del Ministero, non incontra l'opposizione, comunicata al medesimo Ministero, da parte di organizzazioni che dimostrino di rappresentare più di un terzo degli operatori economici secondo i criteri di cui al presente articolo.

11. Qualora sia disposta l'estensione delle regole di cui al comma 8, esse si applicano a tutti gli operatori del settore dei prodotti biologici o del singolo prodotto ovvero del gruppo di prodotti, ancorché non aderenti all'organizzazione interprofessionale.

12. L'operatore economico che non si attenga all'estensione delle regole ai sensi del comma 11 è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 50.000. L'importo della sanzione è determinato in ragione dell'entità della violazione e, fermo restando il limite massimo indicato al primo periodo, non può essere comunque superiore al 10 per cento del valore dei contratti stipulati in violazione delle medesime regole.

13. L'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero è incaricato della vigilanza sull'applicazione delle disposizioni dei commi da 8 a 11 e dell'irrogazione delle sanzioni previste dal comma 12, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. All'accertamento delle medesime violazioni l'Ispettorato provvede d'ufficio o su segnalazione di qualsiasi soggetto interessato.

Art. 15.

Identico all'articolo 15 approvato dal Senato

(Accordi quadro)

1. Le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale nella produzione, trasformazione e commercializzazione nel settore della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico possono stipulare, in rappresentanza delle imprese che hanno loro conferito apposito mandato, accordi quadro ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, aventi ad oggetto la disciplina dei contratti di cessione dei prodotti ottenuti con il metodo biologico, definendone le condizioni contrattuali di cui all'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e prevedendo a favore dei produttori un corrispettivo pari almeno ai costi medi di produzione. Si considerano maggiormente rappresentative a livello nazionale le associazioni che svolgono le proprie attività in almeno cinque regioni e che rappresentano una quota delle attività economiche, riferita alle suddette imprese, pari almeno al 20 per cento del settore.

Art. 16.

Identico all'articolo 16 approvato dal Senato

(Intese di filiera per i prodotti biologici)

1. Il Ministero, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, istituisce il Tavolo di filiera per i prodotti biologici ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, al fine di promuovere l'organizzazione del mercato dei prodotti biologici e la stipulazione delle intese di filiera di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102.

2. Il Tavolo di filiera di cui al comma 1 propone al Ministero le intese di filiera sottoscritte dagli organismi maggiormente rappresentativi a livello nazionale nei settori della produzione, della trasformazione e del commercio dei prodotti biologici presenti nel Tavolo tecnico nonché le intese stipulate e proposte nell'ambito delle organizzazioni interprofessionali. Le intese di filiera per i prodotti biologici sono finalizzate ai seguenti scopi:

a) perseguire uno sviluppo volto a valorizzare le produzioni biologiche nonché i prodotti e i sottoprodotti derivanti dalle diverse fasi della filiera biologica;

b) favorire lo sviluppo dei processi di preparazione e di trasformazione con metodo biologico, consentendo a tutti gli operatori della filiera di ottimizzare i costi di produzione;

c) conservare il territorio e salvaguardare l'ambiente, la salute pubblica, le risorse naturali e la biodiversità;

d) garantire la tracciabilità delle produzioni e la tutela degli operatori e dei consumatori finali;

e) promuovere e sostenere le attività connesse delle aziende che adottano il metodo dell'agricoltura biologica;

f) promuovere l'istituzione e lo sviluppo dei distretti biologici;

g) valorizzare i rapporti organici con le organizzazioni di produttori biologici allo scopo di consentire agli stessi la pianificazione e la programmazione della produzione.

3. Le intese di filiera non possono comportare restrizioni della concorrenza. Esse possono comunque prevedere specifici accordi volti a effettuare una programmazione previsionale e coordinata della produzione in funzione degli sbocchi di mercato o ad attuare un programma di miglioramento della qualità che abbia come conseguenza diretta una limitazione del volume di offerta, nel rispetto delle vigenti norme dell'Unione europea e nazionali.

4. L'intesa di filiera è comunicata al Ministero, il quale, dopo la verifica della compatibilità con la normativa dell'Unione europea e nazionale, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, cura la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

5. Il Tavolo di filiera per i prodotti biologici agevola la definizione di contratti quadro elaborati e proposti ai sensi del capo III del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102.

6. Le amministrazioni pubbliche possono sviluppare azioni volte a valorizzare le intese di filiera e i conseguenti accordi o contratti quadro, in particolare se rivolte al miglioramento della qualità,

all'aumento del consumo dei prodotti biologici e alla loro valorizzazione nelle gare bandite per la fornitura diretta di alimenti.

7. Ai partecipanti al Tavolo di filiera non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Al funzionamento del Tavolo di filiera provvede il Ministero, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 17.

Identico all'articolo 17 approvato dal Senato
(*Organizzazioni dei produttori biologici*)

1. Con decreto del Ministro, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti, nel rispetto delle vigenti disposizioni nazionali e degli indirizzi dell'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli dell'Unione europea, i criteri e i requisiti in base ai quali le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano riconoscono le organizzazioni dei produttori biologici e le loro associazioni. Con il medesimo decreto sono altresì definite le modalità con le quali le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano le attività di verifica sulla sussistenza di tali requisiti e sulla loro permanenza.

2. Il Ministero è competente al riconoscimento delle associazioni delle organizzazioni dei produttori biologici quando queste associano organizzazioni di produttori riconosciute da regioni diverse. Con il decreto di cui al comma 1 possono essere definite le modalità per il riconoscimento delle medesime organizzazioni nel caso in cui la regione competente non abbia comunicato il rigetto della richiesta entro i termini indicati nel medesimo decreto.

3. Le organizzazioni dei produttori biologici e le loro associazioni sono riconosciute, quando promosse su iniziativa dei produttori, a condizione che il loro statuto preveda una delle seguenti finalità:

a) la commercializzazione, in forma associata, della produzione dei produttori ad esse aderenti;
b) l'attivazione di un programma operativo con una o più delle seguenti finalità:

1) programmare la produzione e l'adeguamento della stessa alla domanda, dal punto di vista sia quantitativo sia qualitativo;

2) gestire le crisi di mercato;

3) ridurre i costi di produzione e stabilizzare i prezzi alla produzione, realizzando iniziative relative alla logistica, adottando tecnologie innovative e favorendo l'accesso a nuovi mercati, anche attraverso l'apertura di sedi o uffici commerciali;

4) promuovere pratiche colturali e tecniche di produzione rispettose dell'ambiente per migliorare la qualità delle produzioni e l'igiene degli alimenti e per tutelare la qualità delle acque, dei suoli e del paesaggio;

5) assicurare la trasparenza e la regolarità dei rapporti economici con gli associati nella determinazione dei prezzi di vendita dei prodotti.

4. Le organizzazioni dei produttori possono essere riconosciute a condizione che prevedano nel loro statuto:

a) l'obbligo per i soci di applicare le regole dettate dall'organizzazione in materia di produzione, commercializzazione e tutela ambientale;

b) l'obbligo per i soci di versare i contributi finanziari necessari al finanziamento dell'organizzazione o di partecipare ai programmi operativi;

c) la possibilità di aderire ad una sola organizzazione di produttori per il prodotto o gruppo di prodotti oggetto dell'attività dell'organizzazione;

d) la quota minima della produzione dei soci da conferire o cedere direttamente all'organizzazione;

e) la durata minima del vincolo associativo, che non può essere inferiore ad un anno, e, ai fini del recesso, il preavviso di almeno sei mesi prima dell'inizio della campagna di commercializzazione;

f) le regole volte a garantire ai soci il controllo democratico dell'organizzazione, per evitare qualsiasi abuso di potere o di influenza di uno o più produttori in relazione alla gestione e al funzionamento dell'organizzazione medesima. Qualora l'organizzazione di produttori sia costituita in forma

cooperativa, il controllo democratico è garantito dal rispetto dell'articolo 2538 del codice civile;
g) le regole relative all'ammissione di nuovi aderenti;
h) le sanzioni applicabili in caso di inosservanza degli obblighi statutari, tra cui in particolare quelli riferiti al pagamento dei contributi finanziari, o delle regole fissate dall'organizzazione;
i) le regole contabili e di bilancio necessarie per il funzionamento dell'organizzazione;
l) l'obbligo per i soci di fornire le informazioni richieste dall'organizzazione a fini statistici e di programmazione o di autorizzare l'accesso a proprie banche di dati per l'acquisizione delle predette informazioni.

5. Per la realizzazione di programmi operativi finalizzati all'attuazione delle finalità di cui al comma 3, le organizzazioni di produttori costituiscono fondi di esercizio alimentati dai contributi dei soci, calcolati in base ai quantitativi o al valore dei prodotti effettivamente commercializzati.

Capo VII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA PRODUZIONE BIOLOGICA E DEI CONSUMATORI

Art. 18.

Identico all'articolo 18 approvato dal Senato

(Sementi biologiche)

1. Per la commercializzazione di materiale riproduttivo eterogeneo biologico, ancorché non registrato, incluse le sementi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, e ai conseguenti atti delegati adottati dalla Commissione europea. Il materiale di cui al precedente periodo può essere commercializzato previa notifica agli organismi di controllo e secondo le modalità di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/848. Al materiale riproduttivo vegetale biologico non eterogeneo si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 6 a 12 del regolamento (UE) 2018/848 e di cui all'allegato II, parte I, dello stesso regolamento. Agli agricoltori che producono sementi biologiche di varietà iscritte nel registro nazionale delle varietà da conservazione, nei luoghi dove tali varietà hanno evoluto le loro proprietà caratteristiche, sono riconosciuti il diritto alla vendita diretta e in ambito locale delle medesime sementi o di materiali di propagazione relativi a tali varietà prodotti in azienda, nonché il diritto al libero scambio, all'interno della Rete nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, di cui all'articolo 4 della legge 1° dicembre 2015, n. 194, secondo le disposizioni del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia fitosanitaria. Agli agricoltori che producono sementi biologiche di varietà inserite nell'Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare sono riconosciuti il diritto di vendere direttamente ad altri agricoltori in ambito locale, in quantità limitata, le medesime sementi o materiali di propagazione biologici, purché prodotti in azienda, nonché il diritto al libero scambio, nell'ambito della Rete nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, di cui all'articolo 4 della legge 1° dicembre 2015, n. 194, di una modica quantità di materiale di riproduzione e di moltiplicazione e gli altri diritti previsti dagli articoli 5, 6 e 9 del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, adottato dalla trentunesima riunione della Conferenza della FAO a Roma il 3 novembre 2001, ratificato ai sensi della legge 6 aprile 2004, n. 101, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia sementiera e fitosanitaria. Per modica quantità si intende quella determinata ai sensi dell'allegato 1 al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 10400 del 24 ottobre 2018.

Art. 19.

Identico all'articolo 19 approvato dal Senato

(Delega al Governo per la revisione, l'armonizzazione e la razionalizzazione della normativa sui controlli per la produzione agricola e agroalimentare biologica)

1. Al fine di procedere a una revisione della normativa in materia di armonizzazione e razionalizzazione sui controlli per la produzione agricola e agroalimentare biologica, il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più

decreti legislativi con i quali provvede a migliorare le garanzie di terzietà dei soggetti autorizzati al controllo, eventualmente anche attraverso una ridefinizione delle deleghe al controllo concesse dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, e a rivedere l'impianto del sistema sanzionatorio connesso, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) revisione, aggiornamento e rafforzamento del sistema dei controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica, di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20;
- b) adozione di misure volte ad assicurare una maggiore trasparenza e tutela della concorrenza mediante la definizione di strumenti di superamento e soluzione dei conflitti di interessi esistenti tra controllori e controllati;
- c) rafforzamento delle norme e degli strumenti di tutela dei consumatori mediante la previsione dell'obbligo di fornitura di informazioni circa la provenienza, la qualità e la tracciabilità dei prodotti biologici, anche mediante l'impiego di piattaforme digitali;
- d) riordino della disciplina della lotta contro le frodi agroalimentari mediante la ricognizione delle norme vigenti, la loro semplificazione e la compiuta ridefinizione dei confini fra fattispecie delittuose, contravvenzionali e di illecito amministrativo previste in materia, con contestuale revisione della disciplina sanzionatoria vigente.

2. Con i medesimi decreti legislativi di cui al comma 1 sono altresì definite le sanzioni, compresa l'eventuale revoca, per l'improprio utilizzo del marchio di cui all'articolo 6, al fine della tutela dei consumatori.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Qualora dai decreti legislativi di cui al comma 1 derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, i decreti stessi sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie, in conformità a quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Gli schemi dei decreti legislativi, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine i decreti legislativi sono emanati anche in mancanza dei pareri. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al medesimo comma e con le procedure di cui al presente comma, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.

Capo VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20.

Identico all'articolo 20 approvato dal Senato

(Abrogazioni)

1. I commi 2, 2-bis, 2-ter, 3 e 5 dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono abrogati.
2. Il comma 87 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è abrogato.

Art. 21.

Approvato

(Norma di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge e quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione della stessa si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Allegato B

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 2542

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Parere espresso dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 988-B

La Commissione affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione, esaminate le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta è pervenuta al banco della Presidenza la seguente comunicazione:

DISEGNO DI LEGGE N. 988-B:

sull'articolo 21, la senatrice Drago avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Accoto, Alderisi, Alessandrini, Barachini, Battistoni, Bellanova, Berardi, Bini, Bongiorno, Borgonzoni, Bossi Umberto, Castaldi, Cattaneo, Centinaio, Cerno, D'Alfonso, De Poli, Di Marzio, Faggi, Fazzolari, Ferrero, Florida, Fusco, Galliani, Ghedini, L'Abbate, Loreface, Merlo, Messina Assunta Carmela, Moles, Monti, Napolitano, Nisini, Pichetto Fratin, Pucciarelli, Quarto, Rizzotti, Ronzulli, Sciascia, Segre, Sileri e Vallardi.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Anastasi, per attività della 10^a Commissione permanente; Arrigoni, Castiello, Fazzone, Magorno e Urso, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Nannicini, per attività della Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale.

Sono considerati in missione i senatori: Barbaro, De Lucia, Nencini e Rampi, per attività della 7^a Commissione permanente;

Sono considerati in missione, ai sensi dell'art. 108, comma 2, primo periodo, del Regolamento, i senatori: Candura e Pagano.

Domande di autorizzazione ai sensi dell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione, presentazione di relazioni

A nome della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, il senatore Malan ha presentato la relazione sulla domanda di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni telefoniche riferibili al senatore Armando Siri, nell'ambito di un procedimento penale pendente anche nei suoi confronti dinanzi al Tribunale di Roma - Sezione del Giudice per le indagini preliminari e l'udienza preliminare (*Doc. IV n. 10-A*).

Disegni di legge, assegnazione

In sede redigente

12^a Commissione permanente Igiene e sanità

sen. Cantu' Maria Cristina

Disposizioni per la promozione e la valorizzazione delle figure del soccorritore e del soccorritore autista (2535)

previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 5^a (Bilancio), 7^a (Istruzione pubblica, beni culturali), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 02/03/2022).

Disegni di legge, nuova assegnazione

2^a Commissione permanente Giustizia

in sede referente

sen. Pillon Simone, sen. Urraro Francesco

Norme in materia di diritto alla conoscenza delle proprie origini biologiche (922)

previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 3^a (Affari esteri, emigrazione), 4^a (Difesa), 5^a (Bilancio), 8^a (Lavori pubblici, comunicazioni), 12^a (Igiene e sanità)

Già deferito in sede redigente, alla 2^a Commissione permanente (Giustizia), è stato rimesso, ai sensi dell'articolo 36, comma 3, del Regolamento, alla discussione e alla votazione dell'Assemblea.

(assegnato in data 01/03/2022);

2^a Commissione permanente Giustizia

in sede referente

sen. Cucca Giuseppe Luigi Salvatore ed altri

Disposizioni in materia di servizi socio-assistenziali, parto in anonimato e di accesso alle informazioni sulle origini del figlio non riconosciuto alla nascita (1039)

previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 5^a (Bilancio), Commissione parlamentare questioni regionali

Già deferito in sede redigente, alla 2^a Commissione permanente (Giustizia), è stato rimesso, ai sensi dell'articolo 36, comma 3, del Regolamento, alla discussione e alla votazione dell'Assemblea; precedentemente deferito in sede redigente, alle Commissioni 1^a e 2^a riunite

(assegnato in data 01/03/2022);

2^a Commissione permanente Giustizia

in sede referente

sen. Santangelo Vincenzo

Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione dei minori e di riconoscimento delle origini biologiche (1979)

previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 3^a (Affari esteri, emigrazione), 5^a (Bilancio), 12^a (Igiene e sanità), Commissione parlamentare questioni regionali

Già deferito in sede redigente, alla 2^a Commissione permanente (Giustizia), è stato rimesso, ai sensi dell'articolo 36, comma 3, del Regolamento, alla discussione e alla votazione dell'Assemblea.

(assegnato in data 01/03/2022);

2^a Commissione permanente Giustizia

in sede referente

sen. Messina Assuntela

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di reati contro gli animali (2016)

previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 5^a (Bilancio), 6^a (Finanze e tesoro), 7^a (Istruzione pubblica, beni culturali), 9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare), 10^a (Industria, commercio, turismo), 12^a (Igiene e sanità), 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14^a (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali

Già deferito in sede redigente, alla 2^a Commissione permanente (Giustizia), è stato rimesso, ai sensi dell'articolo 36, comma 3, del Regolamento, alla discussione e alla votazione dell'Assemblea.

(assegnato in data 01/03/2022).

Governo, trasmissione di atti per il parere. Deferimento

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera del 28 febbraio 2022, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 aprile 2021, n. 53 - lo schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/884 che modifica la decisione quadro 2009/315/GAI per quanto riguarda lo scambio di informazioni sui cittadini di paesi terzi e il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS), e che sostituisce la decisione 2009/316/GAI (n. 360).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è stato deferito - in data 28 febbraio 2022 - alla 2^a Commissione permanente che esprimerà il parere entro 40 giorni dall'assegnazione. Le Commissioni 5^a e 14^a potranno formulare le proprie osservazioni alla 2^a Commissione in tempo utile rispetto al predetto termine.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera del 28 febbraio 2022, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 aprile 2021, n. 53 - lo schema di decreto legislativo attuazione della direttiva (UE) 2019/2235 che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto e la direttiva 2008/118/CE relativa al regime generale delle accise per quanto riguarda gli sforzi di difesa nell'ambito dell'Unione (n. 361).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è stato deferito - in data 28 febbraio 2022 - alla 6^a Commissione permanente che esprimerà il parere entro 40 giorni dall'assegnazione. Le Commissioni 5^a e 14^a potranno formulare le proprie osservazioni alla 6^a Commissione in tempo utile rispetto al predetto termine.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera del 28 febbraio 2022, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 aprile 2021, n. 53 - lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/882 sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi (n. 362).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è stato deferito - in data 28 febbraio 2022 - alle Commissioni riunite 8^a e 10^a e, per le conseguenze di carattere finanziario, alla 5^a Commissione permanente, che esprimeranno i pareri entro 40 giorni dall'assegnazione. La 14^a Commissione permanente potrà formulare le proprie osservazioni alle Commissioni riunite 8^a e 10^a in tempo utile rispetto al predetto termine.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera del 28 febbraio 2022, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216 - lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei recante l'adozione della nota metodologica relativa all'aggiornamento dei coefficienti di riparto dei fabbisogni standard per l'anno 2022 delle funzioni di istruzione pubblica, gestione del territorio e dell'ambiente, servizio smaltimento rifiuti, settore sociale al netto del servizio di asili nido, generali di amministrazione, di gestione e di controllo, polizia locale, viabilità e territorio, trasporto pubblico locale e alla revisione dell'impianto metodologico per la valorizzazione della spesa e dei fabbisogni standard relativi al servizio di asili nido e il fabbisogno standard complessivo per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario (n. 363).

Ai sensi della predetta disposizione, lo schema di decreto è deferito dal Presidente della Camera dei deputati - d'intesa con il Presidente del Senato - alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, che esprimerà il parere entro 15 giorni dall'assegnazione. Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è altresì deferito alla 5^a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro 15 giorni dall'assegnazione.

Governo, richieste di parere per nomine in enti pubblici. Deferimento

Il Ministro della cultura, con lettera del 28 febbraio 2022, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 20, come sostituito dall'articolo 5 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 33 - le proposte di nomina della dottoressa Marina Valensise a componente, in qualità di consigliere delegato (n. 107) e della professoressa Margherita Rubino a componente, su designazione del Ministro dell'università e della ricerca (n. 108) del Consiglio di amministrazione dell'«Istituto nazionale per il dramma antico».

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, le proposte di nomina sono deferite alla 7^a Commissione permanente, che esprimerà il parere su ciascuna di esse entro 20 giorni dall'assegnazione.

Governo, trasmissione di atti e documenti

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 25 febbraio 2022, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1-*bis* del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, l'estratto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 febbraio 2022, recante l'esercizio di poteri speciali, con prescrizioni, in ordine alla notifica della società WIND TRE Spa - Proroga del contratto "*Frame Agreement for the testing use of 5G frequencies*" fra Wind Tre Spa e ZIRC (società controllata di ZTE), con il quale le predette società continueranno le attività

sperimentali congiunte presso la sede dello ZTE Innovation and Research Centre (ZIRC) sito al Tecnopolo d'Abruzzo, in linea con quanto previsto al termine dell'accordo precedentemente notificato denominato "Beyond 5G Trial".

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a, alla 8a e alla 10a Commissione permanente (Atto n. 1099).

Il Ministro per le politiche giovanili, con lettera in data 25 febbraio 2022, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1, comma 15, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, gli atti della VI Conferenza nazionale sulle dipendenze - Oltre le fragilità, svoltasi a Genova il 27 e 28 novembre 2021.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 2a e alla 12a Commissione permanente (*Doc. XXX-bis*, n. 1).

Governo, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti i seguenti documenti dell'Unione europea, trasmessi dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 6, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234:

Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) 2021/2085 che istituisce le imprese comuni nell'ambito di Orizzonte Europa per quanto riguarda l'impresa comune "Chip" (COM(2022) 47 definitivo), alla 10a Commissione permanente e, per il parere, alla 14a Commissione permanente;

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Una normativa sui chip per l'Europa (COM(2022) 45 definitivo), alla 10a Commissione permanente e, per il parere, alla 14a Commissione permanente.

Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), trasmissione di atti. Deferimento

La Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), in data 21 febbraio 2022, ha inviato, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge 29 luglio 2003, n. 229, la relazione in merito alle analisi e verifiche di impatto della regolamentazione (AIR) ultimate dalla Consob nell'anno 2021 (n. 20).

Il predetto documento è trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 6a Commissione permanente.

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettere in data 1° marzo e 2 marzo 2022, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria:

dell'Istituto superiore di sanità (ISS) per l'esercizio 2020. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 12a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 537);

di CONSIP S.p.A. per l'esercizio 2020. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 1a e alla 5a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 538).

Corte dei conti, trasmissione di documentazione. Deferimento

Il Presidente del Collegio per il controllo concomitante presso la Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera in data 24 febbraio 2022, ha inviato la deliberazione n. 1/2022 del 22-23 febbraio 2022, con la quale il Collegio stesso ha approvato il quadro programmatico del controllo concomitante sulle gestioni pubbliche statali in corso di svolgimento per l'anno 2022.

La predetta deliberazione è deferita, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a e alla 5a Commissione permanente (Atto n. 1097).

Il Presidente della Sezione di controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 24 febbraio 2022, ha inviato, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, la deliberazione n. 17/2022 dell'8 febbraio 2022, relativa al programma dell'attività della medesima Sezione per l'anno 2022.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del

Regolamento, alla 1a e alla 5a Commissione permanente (Atto n. 1098).

Commissione europea, trasmissione di progetti di atti legislativi dell'Unione europea.

Deferimento

La Commissione europea ha trasmesso, in data 28 febbraio 2022, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal Protocollo (n. 2) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, che modifica il regolamento (UE) 2021/1153 e il regolamento (UE) n. 913/2010 e abroga il regolamento (UE) n. 1315/2013 (COM(2021) 812 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto, già deferito per i profili di merito, è deferito alla 14^a Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 28 febbraio 2022;

la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l'Agenzia dell'Unione europea per le questioni relative agli stupefacenti (COM(2022) 18 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 14a Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 28 febbraio 2022. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 2a e alla 12a Commissione permanente, con il parere della Commissione 14a;

la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo dei semiconduttori (normativa sui chip) (COM(2022) 46 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 14a Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 28 febbraio 2022. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 10a Commissione permanente, con il parere della Commissione 14a.

Mozioni, apposizione di nuove firme

I senatori Montevecchi, Giroto, Croatti e Castaldi hanno aggiunto la propria firma alla mozione 1-00462 della senatrice Pavanelli ed altri.

Risposte scritte ad interrogazioni

(Pervenute dal 25 febbraio al 2 marzo 2022)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 136

IANNONE: sulla gestione dell'amministrazione comunale di Cercola (Napoli) (4-05545) (risp. SCALFAROTTO, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

sullo svolgimento di un Consiglio comunale a Bacoli (Napoli) il 22 ottobre 2021 (4-06175) (risp. SCALFAROTTO, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

PUGLIA ed altri: sullo svolgimento dei corsi di aggiornamento per il personale navigante (4-06278) (risp. GIOVANNINI, *ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili*)

RUOTOLO, MIRABELLI: sullo scioglimento del Consiglio comunale di Orta di Atella (Caserta) (4-05652) (risp. SCALFAROTTO, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

SBROLLINI: sul comportamento del sindaco di Santa Lucia di Piave (Treviso) in relazione alla normativa sulla vaccinazione contro il COVID-19 (4-06305) (risp. SCALFAROTTO, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

Interrogazioni

[LUPO](#), [ANASTASI](#), [DE LUCIA](#), [NATURALE](#), [QUARTO](#), [CASTALDI](#), [ROMANO](#), [MONTEVECCHI](#), [MAIORINO](#), [TRENTACOSTE](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* -

Premesso che:

con l'articolo 79 del decreto-legge n. 18 del 2020, come modificato dall'articolo 202 del decreto-legge n. 34 del 2020 e dall'articolo 87 del decreto-legge n. 104 del 2020, è stata autorizzata la costituzione di

una nuova società interamente controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze, ovvero controllata da una società a prevalente partecipazione pubblica anche indiretta, per l'esercizio dell'attività d'impresa nel settore del trasporto aereo di persone e merci;

l'articolo 79 ha fissato per legge il capitale sociale iniziale della società a 20 milioni di euro e ha previsto che il consiglio di amministrazione della società rediga ed approvi, entro 30 giorni dalla costituzione, un piano industriale di sviluppo e ampliamento dell'offerta, che includa strategie strutturali di prodotto, precisando che lo stesso piano industriale sia trasmesso alla Commissione europea per le valutazioni di competenza. La società procede all'integrazione o alla modifica del piano industriale, tenendo conto della decisione della Commissione europea;

in data 21 dicembre 2020, il consiglio di amministrazione della nuova società, ITA Airways, ha approvato lo schema di piano industriale 2021-2025, trasmesso poi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari e inviato alle autorità europee;

il 23 febbraio 2021 la 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato ha approvato un parere favorevole con osservazioni allo schema di piano industriale 2021-2025 della nuova società ITA;

in data 15 luglio 2021 la Commissione europea ha inviato alle istituzioni italiane una lettera nella quale ha valutato positivamente il piano industriale di ITA, come modificato a seguito delle interlocuzioni avvenute;

il consiglio di amministrazione di ITA, il 15 luglio 2021, sotto la presidenza di Alfredo Altavilla, ha approvato le linee del piano industriale 2021-2025, che include le variazioni richieste dalla Commissione europea;

l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 332 del 1994 prevede che l'alienazione delle partecipazioni sia effettuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia, di concerto con il Ministro delle attività produttive, con modalità trasparenti e non discriminatorie, finalizzate anche alla diffusione dell'azionariato tra il pubblico dei risparmiatori e degli investitori istituzionali;

l'11 febbraio 2022 in Consiglio dei ministri è stato illustrato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con cui viene avviato il processo di alienazione della partecipazione del Ministero dell'economia da ITA;

da quanto si apprende da fonti di stampa, il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri prevede che in una prima fase il Ministero mantenga una quota minoritaria ma non di controllo di ITA. Successivamente, si potrebbe procedere alla dismissione di tutte le quote di partecipazione in ITA;

considerato che:

la costituzione di ITA e il conferimento di capitale da parte del Ministero dell'economia alla stessa ITA è stata deliberata dal Parlamento;

sullo schema di piano industriale di ITA è stato votato il parere da parte dell'8ª Commissione permanente del Senato,

si chiede di sapere:

quale progetto il Ministro in indirizzo abbia per ITA e quale strategia intenda adottare, anche alla luce dei contenuti del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

quali concrete iniziative stia assumendo relativamente alla strategicità del nuovo vettore di bandiera ITA;

se non ritenga che il Parlamento debba essere informato di tutte le decisioni assunte in tutte le fasi del processo, con particolare riferimento alla dismissione delle quote azionarie.

(3-03133)

[CORRADO](#), [LANNUTTI](#), [ANGRISANI](#), [GRANATO](#) - *Al Ministro della cultura.* - Premesso che: risulta alla prima firmataria del presente atto, la quale ha già alluso a quanto sarà esposto di seguito nella replica alla risposta del Ministro della cultura all'atto 3-03092 durante il *question time* di giovedì 17 febbraio 2022, che la competenza sulla "Area archeologica di Altilia-Saepinum - Sepino (Campobasso)" e sul "Museo della Città e del Territorio - Sepino (Campobasso)" sia stata recentemente trasferita dalla Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio del Molise, che fa capo

alla Direzione generale omonima, alla Direzione generale musei e contestualmente, con i decreti ministeriali n. 380 del 27 ottobre 2021 e n. 417 del 23 novembre 2021, è stato istituito il "Parco archeologico di Sepino", comprendente l'una e l'altro;

il nuovo istituto è stato inserito nell'elenco dei 44 (ad oggi) musei e parchi riconosciuti di rilevante interesse nazionale e perciò dotati di autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa e contabile ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, e dell'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2021, n. 123; il direttore del parco, al momento, è anche direttore regionale Musei del Molise; considerato che:

fino al 28 febbraio, sul portale istituzionale del parco, alla voce "Responsabile" si leggeva "in attesa di assegnazione (Bando Internazionale)"; il nome del direttore compare invece dal 1° marzo, data della presa di servizio ufficiale. Il Ministero della cultura, tuttavia, con apposito comunicato stampa del 26 gennaio 2022, aveva già reso noti i risultati della selezione pubblica internazionale non concorsuale con cui, il 4 agosto 2021, era stato messo in palio anche l'incarico di direzione del neonato parco archeologico autonomo molisano, comunicando che la scelta del direttore generale Musei, Massimo Osanna, al quale spettava "pescare" nella terna di candidati licenziata dalla commissione concorsuale, era caduta su Enrico Rinaldi, definito "archeologo specializzato in restauro dei monumenti" (si veda il comunicato relativo sul sito del Ministero);

trattandosi, come riferito, di una selezione pubblica internazionale, e conoscendo l'ottimo *curriculum vitae* di altri candidati (poiché tutti i nomi degli aspiranti alla direzione di Sepino erano di dominio pubblico grazie al passaparola), pressoché tutti gli osservatori esterni sono rimasti stupiti che Rinaldi, ignoto ai più fino al 26 gennaio 2022, fosse entrato nella terna e addirittura ne fosse uscito vincitore. La genericità del profilo disegnato nel comunicato stampa ha suggerito a tanti di cercare in rete un suo *curriculum vitae*, che si supponeva di reperire senza difficoltà, viste le decantate esperienze quale docente universitario e direttore di progetti di manutenzione nei parchi statali di Ostia e Pompei. Quest'ultimo dato, in particolare, poteva orientare verso un (sorprendentemente oscuro) dirigente del Ministero;

gli autori della ricerca *on line* hanno dovuto tuttavia arrendersi all'evidenza che non c'era, in rete, alcun *curriculum vitae* afferente all'archeologo Enrico Rinaldi, e non c'era alcun atto pubblico a conforto sia della sua asserita collaborazione con la Scuola superiore meridionale dell'università "Federico II" di Napoli (la produzione scientifica di Rinaldi, del resto, sembrerebbe pressoché nulla) sia del suo coinvolgimento con ruolo dirigenziale in progetti ministeriali di manutenzione di beni archeologici. Per dirigere un progetto siffatto, Rinaldi avrebbe dovuto essere un dipendente del Ministero oppure un esterno con esperienze e titoli adeguati, il che non risulterebbe;

si è appurato però che, da Pompei, il già ricordato professor Osanna, che come noto fu prima soprintendente e poi direttore del parco autonomo vesuviano, ha portato con sé a Roma Rinaldi (uno dei "Ragazzi venuti da Pompei", come definiti nell'occasione in Senato richiamata) quando è stato nominato al vertice della Direzione generale musei, in quanto risorsa messagli a disposizione da ALES S.p.A., la società *in house* del Ministero. Quand'anche in ALES Rinaldi dovesse avere coordinato un qualsiasi progetto di manutenzione, lo avrebbe fatto, perciò, in posizione subalterna al funzionario responsabile unico del procedimento e direttore lavori;

valutato che:

il *curriculum vitae* del dottor Rinaldi e degli altri 5 neo direttori usciti dalla medesima selezione, richiesto dalla prima firmataria direttamente alla Direzione generale musei il 10 e 14 febbraio, è stato negato il 14 e 16 accampano pretesti, mentre la terza istanza, inviata il 16, non ha ancora avuto riscontro; la richiesta si riferiva espressamente, dalla seconda occasione in poi, al documento grazie al quale il candidato è entrato nella decina da cui è scaturita, poi, la terna dei "finalisti";

non è chiaro, a questo punto, se a far "lievitare" il *curriculum vitae* di Rinaldi sia stato solo l'ufficio stampa del Ministero della cultura o quella che sembrerebbe una sopravvalutazione (se non proprio una costruzione *ex nihilo*) dei titoli e delle esperienze fosse già nei documenti presentati dal candidato per la selezione o, ancora, se sia stata la commissione giudicatrice a valorizzare oltre misura i dati

oggettivi per assicurargli l'ingresso nella terzina;

quest'ultima ipotesi non è arbitraria, poiché i profili dei candidati stilati dai commissari suscitano anch'essi qualche perplessità: nel "verbale conclusivo dei lavori della Commissione" si legge infatti di una "rilevante esperienza accademica nazionale" del candidato Rinaldi, affermazione che, per le ragioni già riferite, tutto lascerebbe credere insostenibile. Anche il "titolo" di "accurato conoscitore del luogo" non sembrerebbe supportato da studi o esperienze sul campo che lo rendano in alcun modo credibile;

quanto al decreto di nomina di Rinaldi (n. 90 del 4 febbraio, attualmente al vaglio della Corte dei conti per essere ammesso a registrazione), in quella sede Osanna valuta con particolare favore le esperienze di organizzazione e di coordinamento maturate da Rinaldi in tema di progetti e di risorse umane e finanziarie, senza però alludere né a docenze universitarie, né ad incarichi di direzione lavori;

resta comunque arduo comprendere come il direttore generale Musei, che in quanto datore di lavoro di Rinaldi dal 2014 ad oggi non poteva ignorare l'esatta "qualità" del candidato, a fronte di altri due concorrenti, entrambi dipendenti ministeriali e con punteggio finale superiore (68,5 e 65 contro 64,5), abbia potuto decidersi per Enrico Rinaldi;

valutato inoltre che non sembra irrilevante il fatto che, a dirigere il parco appena istituito, che non potendo più contare sui dipendenti ministeriali in forza alla Soprintendenza molisana, sarà gestito, verosimilmente, esclusivamente con personale ALES, sarà un direttore proveniente anche lui da ALES,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare perché sia tempestivamente condotta un'attenta analisi della documentazione prodotta dai candidati e di tutte le fasi della selezione non concorsuale che ha portato Enrico Rinaldi alla guida del parco archeologico di Sepino e della Direzione regionale musei del Molise, verifiche che appaiono necessarie e urgenti, alla luce di quanto esposto, per accertarne la correttezza o meno della procedura e dei suoi esiti, valutando anche l'ipotesi di un annullamento in autotutela della nomina.

(3-03135)

[MORONESE](#), [DI MICCO](#), [ANGRISANI](#), [LEZZI](#), [GIANNUZZI](#), [LA MURA](#), [LANNUTTI](#), [ABATE](#), [NUGNES](#), [BOTTO](#) - *Al Ministro della cultura.* - Premesso che l'abbazia di santa Maria della Ferrara nel comune di Vairano Patenora (Caserta), risalente all'anno 1171, rappresenta il primo esempio di abbazia nata nel Regno di Napoli come filiazione di Fossanova. Essa, secondo alcuni studi e secondo l'associazione "Italia Nostra", avrebbe rappresentato uno dei maggiori centri della vita religiosa e culturale del periodo basso-medievale, a testimonianza del grande ruolo che questi piccoli centri, posti al confine tra il Lazio e la Campania, hanno svolto per la storia e la cultura italiana ed europea. Il complesso monumentale, oggi totalmente in stato di abbandono e ridotto a rudere, conserva al suo interno la cappella medievale di Malgerio Sorel, il cui importante affresco raffigurante papa Celestino V è stato restaurato alcuni anni fa con il contributo interamente privato della banca Capasso Antonio S.p.A. di Alife;

considerato che la prima firmataria del presente atto ha interrogato già il Ministero in indirizzo, il 30 giugno 2016 con l'atto 3-02979, per portarlo a conoscenza circa le condizioni in cui versava il bene, sul quale agli atti è apposto un vincolo con "dichiarazione di interesse culturale" datato 26 agosto 1988, e al contempo ha chiesto un intervento del Ministero, pur tuttavia non ricevendo alcuna risposta in merito. In seguito il 23 novembre 2018, in virtù del mancato interessamento delle istituzioni preposte depositò un esposto presso la Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, al fine di denunciare il cattivo stato del bene ed informare la competente Procura sullo stato dei fatti;

considerato inoltre che per quanto concerne la proprietà del bene, secondo il parere degli interroganti la questione sarebbe controversa e da verificare ulteriormente anche da parte del Ministero della cultura. Secondo il Comune di Vairano Patenora i "livellari" dei terreni su cui risiede l'abbazia avrebbero donato la chiesa e la cappella al Comune con atto di donazione registrato con la determina comunale n. 207 il 27 dicembre 2017, in quanto lo stesso Comune avrebbe accertato la titolarità dei beni da parte dei livellari (donatori) attraverso l'incarico di una perizia tecnica affidata ad un professionista. A parere degli interroganti, dalla perizia però non si evincerebbe la piena proprietà dei

beni affidati ai livellari, in quanto la perizia si basa sulla legge 16 giugno 1927, n. 1766, la quale prevede all'art. 9, comma a), "che l'occupatore vi abbia apportato sostanziali e permanenti miglierie". Miglierie previste dalla norma che evidentemente non sono mai avvenute, e a riprova di ciò la Procura di Santa Maria Capua Vetere nel novembre 2018 ha provveduto al sequestro dell'abbazia per pericolo di crollo a seguito di accertamenti condotti dai Carabinieri. Inoltre, il Ministero dovrebbe verificare ed appurare se i beni sarebbero stati già di proprietà del Comune di Vairano Patenora, in quanto secondo il regio decreto 7 luglio 1866, n. 3036, il quale aveva avuto l'effetto della soppressione delle corporazioni religiose, realizzava altresì il trasferimento di tutti i beni immobili, tra cui gli edifici monastici, al demanio e ai Comuni in forza dell'art. 20;

considerato infine che:

nell'atto di donazione registrato con la determina comunale n. 207 il 27 dicembre 2017, i "presunti" donatori hanno inserito una condizione accettata senza modifiche da parte del Comune, al punto d), che si riporta integralmente "in caso di inoperosità e/o inattività dell'Ente, la donazione dovrà decadere entro un periodo fissato di 10 (dieci) anni dalla sottoscrizione dell'atto. Nello specifico i proponenti intendono: la decadenza opererà qualora l'Ente, entro il limite temporale indicato, non sarà riuscito ad effettuare interventi tali da rendere i beni fruibili. Quindi non meri interventi conservativi (apposizione di sostegni, lignei o altro di materiale, alla struttura)". Dunque qualora l'atto in questione dovesse produrre effetti di legge, i "livellari" o "donatori" nel 2027, ovvero trascorsi ulteriori 5 anni, nel caso in cui il Comune non sia stato in grado di realizzare una piena fruibilità del bene, potranno richiedere di entrare in possesso dei beni che essi sostengono aver donato all'ente;

da informazioni in possesso degli interroganti, il giorno 3 marzo 2022 dovranno comparire dinanzi al giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, i signori R. Co., R. Ce., R. G. e il sindaco di Vairano Patenora, per rispondere delle accuse mosse dalla Procura, perché imputati di aver causato lo stato di abbandono, rovina e fatiscenza dell'abbazia, nonché di danneggiamento di un bene culturale di rilevante interesse storico culturale,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia informato dei fatti esposti e se intenda costituire il Ministero come parte civile nel processo in quanto parte offesa;

se intenda recuperare l'abbazia di santa Maria della Ferrara per sottrarla al degrado a cui è stata relegata, includendo i terreni e i boschi circostanti che con essa formano un *unicum* che hanno dato vita al primo edificio gotico del Regno di Napoli, e quali azioni intenda intraprendere;

se sarebbe favorevole a un avvio del procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico per l'abbazia, inclusi i terreni e i boschi circostanti, ai sensi dell'art. 139 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (codice dei beni culturali e del paesaggio).

(3-03136)

[D'ALFONSO](#), [FENU](#), [PITTELLA](#), [COMINCINI](#), [LAUS](#), [GRIMANI](#), [LANNUTTI](#) - *Al Ministro della transizione ecologica.* - Premesso che:

secondo i dati riportati dall'inventario dei fenomeni franosi in Italia (IFFI) realizzato dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e dalle Regioni e Province autonome, l'Italia è uno dei Paesi europei maggiormente interessati da fenomeni franosi, in quanto presenta, secondo dati aggiornati nel corso degli ultimi 15 anni, 620.808 episodi di frane, su un totale di circa 900.000 frane censite a livello europeo, che interessano un'area di circa 23.700 chilometri quadrati, pari al 7,9 per cento del territorio nazionale, concentrati principalmente lungo l'arco appenninico;

nell'ambito della nuova "mosaicatura nazionale della pericolosità da frana dei piani di assetto idrogeologico (PAI)", pubblicata nel dicembre 2017, al fine di ottenere una mappa della pericolosità da frana sull'intero territorio nazionale, l'ISPRA ha elaborato una classificazione sulla pericolosità basata su 5 classi, che tengono conto di *magnitudo* e frequenza probabile dei fenomeni franosi: pericolosità molto elevata, elevata, media, moderata e aree di attenzione;

secondo i dati dell'IFFI, il comune di Lettomanoppello (Pescara) presenta una situazione assai delicata, in quanto il 28,6 per cento della popolazione, il 24,5 per cento degli edifici e il 42 per cento delle imprese risultano collocati in un'area a pericolosità molto elevata;

a causa di tale situazione, che nel corso degli anni ha visto verificarsi eventi particolarmente drammatici a danni della popolazione residente, il servizio difesa del suolo della Regione Abruzzo ha provveduto nel corso degli anni, nell'ambito delle proprie competenze in tema di mitigazione del rischio idrogeologico, a trasferire risorse economiche all'amministrazione comunale per la realizzazione di opere infrastrutturali atte a contrastare la progressione della frana, ivi incluse risorse previste nella programmazione FSC 2014-2020 e dal piano stralcio 2019, per un totale di 2,5 milioni di euro;

tra le priorità individuate dal Comune di Lettomanoppello e del servizio difesa del suolo della Regione, vi è la realizzazione di un sistema di monitoraggio del movimento franoso che interessa il territorio necessario alla realizzazione di una galleria drenante da collocare a monte dell'abitato, il cui costo è stimato in 10 milioni di euro;

nell'ottobre 2021, il capo del Dipartimento della protezione civile ha comunicato al servizio difesa del suolo di essere impossibilitato a intervenire per la realizzazione di tale sistema di monitoraggio, in quanto, ai sensi dell'articolo 7 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il movimento franoso non costituisce un'emergenza di rilievo nazionale connessa con eventi calamitosi di origine naturale o derivante dall'attività dell'uomo;

per tale ragione, il 23 febbraio 2022 il servizio regionale ha richiesto al Ministero della transizione ecologica di intervenire a favore di un rafforzamento del sistema di sorveglianza attivo, posto in essere dal Comune di Lettomanoppello, attraverso i fondi che si renderanno disponibili nell'ambito del piano operativo per l'attuazione del sistema di monitoraggio integrato, di cui alla missione 2, componente 4, investimento 1.1, del piano nazionale di ripresa e resilienza, approvato dal decreto del Ministro della transizione ecologica 29 settembre 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 ottobre 2021, n. 251, con aggiudicazione degli appalti prevista entro dicembre 2023;

il servizio difesa del suolo ha inoltre richiesto, in ragione delle caratteristiche evolutive del versante, di provvedere tempestivamente al reperimento delle risorse economiche occorrenti per la realizzazione delle opere strutturali necessarie per mitigare le attuali condizioni di rischio, stimate in un importo non inferiore a 6 milioni di euro;

a causa dell'impossibilità di interventi da parte della protezione civile dovuta alla peculiare natura dei fenomeni franosi che investono Lettomanoppello, la popolazione residente e le imprese risultano particolarmente vulnerabili e svantaggiate e dovrebbero essere, pertanto, oggetto di una particolare attenzione da parte delle istituzioni,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario dare atto alle istanze provenienti da parte della Regione Abruzzo, provvedendo alla destinazione delle risorse richieste e adottando ogni altra iniziativa utile al rafforzamento del monitoraggio e della mitigazione dei fenomeni franosi che mettono a rischio la vita e il benessere della popolazione del comune di Lettomanoppello.

(3-03137)

[D'ALFONSO](#), [PITTELLA](#), [COMINCINI](#), [LAUS](#), [GRIMANI](#), [LANNUTTI](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.* - Premesso che:

nella mattina dello scorso 13 febbraio 2022, le pessime condizioni in cui versava il ponte Guastacconcio sulla strada provinciale 97, nei pressi del comune di Paglieta (Chieti), ne hanno causato il crollo;

già il 14 dicembre 2021 la Provincia di Chieti ne aveva predisposto l'immediata chiusura, in relazione alle lesioni strutturali dell'infrastruttura, costituite dall'abbassamento della sede stradale nella parte superiore del ponte, in conseguenza delle piene del fiume Sangro, dell'abbassamento del letto fluviale causato dai prelievi di materiale, dall'usura causata dal passaggio di mezzi pesanti;

l'amministrazione comunale di Paglieta aveva già annunciato l'affidamento per l'incarico per il consolidamento del pilone centrale, che aveva subito un notevole abbassamento, e per il quale era stato ricevuto un finanziamento di circa 2 milioni di euro per la demolizione e ricostruzione;

considerato che:

il ponte, costruito nei primi anni del Novecento per unire e collegare le due sponde del fiume Sangro, era stato danneggiato e poi ricostruito nell'immediato dopoguerra, assumendo anche il nome che evoca

la distruzione e la ricostruzione;

il ponte costituisce un'arteria di collegamento tra il versante nord e la parte meridionale della val di Sangro, dove insiste la zona industriale che è sede delle più importanti attività artigianali e industriali della regione Abruzzo;

l'opera viaria rappresentava uno dei tre punti di collegamento principale dell'intera area industriale della val di Sangro, area che ospita aziende di importanza strategica per l'economia nazionale e locale, e dove trovano occupazione circa 25.000 lavoratori, nonché innumerevoli attività collegate all'indotto industriale;

nel 2018 "Legambiente" aveva inserito l'infrastruttura nel *dossier* "SOS infrastrutture sicure", volta ad accendere i riflettori sulle infrastrutture a rischio in tutta Italia;

rilevato che:

la chiusura del ponte a causa delle criticità riscontrate e il crollo avvenuto lo scorso 13 febbraio sta creando nel territorio enormi disagi alla comunità costretta da settimane ad effettuare percorsi più lunghi e scomodi per raggiungere altre località, oltre a danni per tutta l'economia di un distretto industriale che risulta essere il più importante di tutto il Centro-Sud Italia;

i recenti aumenti delle materie prime e dell'energia stanno, altresì, mettendo in ginocchio l'economia legata alla parte industriale della val di Sangro, ad un livello tale che si stima che il volume d'affari dell'intero distretto si sia ridotto di oltre il 50 per cento,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere o abbia già assunto per assicurare interventi di messa in sicurezza delle infrastrutture esistenti, alla luce degli effetti che i cambiamenti climatici hanno su di esse;

attesa l'evidente e improcrastinabile necessità, se sia intenzionato ad avviare un'istruttoria finalizzata all'emanazione di un provvedimento recante norme che favoriscano nel territorio nazionale la formazione di una nuova cultura della manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture pubbliche;

quali provvedimenti intenda attuare per superare la situazione di estrema gravità che si registra nel territorio di Paglieta (Chieti) a causa della caduta del ponte Guastacconcio e, più in generale, per il distretto industriale della val di Sangro, nonché per favorire il rapido ripristino del collegamento viario per il transito di merci e persone;

se voglia procedere alla nomina di un commissario *extra ordinem* che, data la natura del bene di proprietà della Provincia di Chieti, possa supportare quest'ultima nella ricostruzione del ponte.

(3-03138)

[FENU](#), [LANZI](#), [RICCIARDI](#), [MONTEVECCHI](#), [CORBETTA](#), [D'ANGELO](#), [PAVANELLI](#), [TRENTACOSTE](#), [DELL'OLIO](#) - *Ai Ministri per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

l'art. 28-*bis* del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose", prevede la costituzione di una piattaforma digitale per l'erogazione di benefici economici concessi dalle amministrazioni pubbliche nell'ambito dell'intervento "Servizi digitali e cittadinanza digitale" del piano nazionale per gli investimenti complementari, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *a*), numero 1), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, al fine di incentivare la digitalizzazione dei pagamenti della pubblica amministrazione oltre che di uniformare i processi di erogazione dei benefici economici concessi dalle amministrazioni pubbliche e di consentire un più efficiente controllo della spesa pubblica;

nello specifico, possono essere erogati i benefici economici concessi da un'amministrazione pubblica di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a favore di persone fisiche o giuridiche residenti nel territorio dello Stato e destinati a specifici acquisti da effettuare attraverso terminali di pagamento (POS) fisici o virtuali mediante utilizzo della piattaforma tecnologica prevista all'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

considerato che il comma 3 del suddetto art. 28-*bis* stabilisce che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali per gli aspetti di competenza, sono definiti il cronoprogramma procedurale per la progettazione e la realizzazione dell'infrastruttura tecnologica per l'erogazione dei benefici economici, si chiede di sapere quali siano lo stato di tale cronoprogramma, i termini entro cui ci si aspetta che venga a compimento la progettazione e la realizzazione dell'infrastruttura e le modalità di attuazione dell'articolo in questione, quindi i dettagli inerenti ai sistemi informativi utilizzati.

(3-03140)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

[CARBONE](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

l'articolo 1, ai commi da 927 a 944, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio per il 2022), reca i principi fondamentali di disciplina della sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti tributari a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio, avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di 3 giorni, ai sensi dell'articolo 2 del "Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali", di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

tali disposizioni escludono l'imputazione della responsabilità al libero professionista o al suo cliente a causa della scadenza di un termine tributario stabilito in favore della pubblica amministrazione per l'adempimento di una prestazione a carico del cliente, da eseguire da parte del libero professionista, nei 60 giorni successivi al ricovero del libero professionista in ospedale per grave malattia o infortunio o intervento chirurgico, ovvero in caso di cure domiciliari, se sostitutive del ricovero ospedaliero, che comportano un'inabilità temporanea all'esercizio dell'attività professionale;

al comma 933, per "libero professionista" si intende esclusivamente la persona fisica che esercita come attività principale una delle attività di lavoro autonomo per le quali è previsto l'obbligo di iscrizione ai relativi albi professionali;

considerato che:

l'ordinamento riconosce e disciplina, in particolare con la legge 14 gennaio 2013, n. 4, recante "Disposizioni in materia di professioni non organizzate", l'attività di professionisti per i quali l'esercizio della professione non è strettamente subordinato all'iscrizione ad appositi albi o elenchi o al superamento di un esame di Stato (o prove affini) che ne certifichi la preparazione tecnica o deontologica;

in particolare, come affermato dalla Corte di cassazione, le prestazioni di assistenza o consulenza nella materia fiscale e tributaria non rientrano tra le attività che possono essere svolte esclusivamente da soggetti iscritti ad apposito albo professionale o provvisti di specifica abilitazione (di recente, sentenza della Cassazione n. 8683/2019);

il richiamo alla necessaria iscrizione ad un albo professionale, operato dalle disposizioni citate, crea una grave discriminazione per quelle decine di migliaia di professionisti che esercitano legittimamente la libera professione, pur non essendo iscritti in albi;

in sede di approvazione della legge di bilancio per il 2022 è stato accolto l'ordine del giorno 9/03424/133, col quale si è impegnato il Governo a valutare l'opportunità di ricomprendere nella categoria di "libero professionista" anche i soggetti abilitati all'esercizio della materia fiscale, contabile e tributaria, di cui alla citata legge n. 4 del 2013 e al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo abbia adottato o intenda adottare con urgenza anche alla luce dell'impegno assunto, al fine di soddisfare le esigenze di uguaglianza e parità di trattamento nei confronti di tali categorie di professionisti e dei clienti che vi ricorrono.

(3-03134)

[RONZULLI](#), [GASPARRI](#), [MALLEGNI](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dello sviluppo economico.* - Premesso che:

il Senato è attualmente impegnato nella discussione sul disegno di legge di iniziativa governativa n. 2469, legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021;
il provvedimento è stato assegnato alla 10^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo), relatori i sen. Stefano Collina e sen. Paolo Ripamonti;
nell'ambito del ciclo di audizioni previsto dal calendario dei lavori, il 24 febbraio è stata audita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato nella persona del consigliere Maria Tuccillo, capo di Gabinetto dell'AGCM;
nel corso dell'audizione, il consigliere Tuccillo esprimeva, a nome e per conto dell'AGCM, un parere favorevole ad un ipotetico, e totalmente sconosciuto in quel momento alla 10^a Commissione, emendamento del Governo all'A.S. 2469 contenente, a suo dire, un riordino complessivo della materia riguardante le concessioni balneari;
il sen. Ripamonti interrompeva il consigliere Tuccillo chiedendo a quale emendamento si facesse riferimento, non avendo il Senato ricevuto nessun emendamento da parte del Governo, ma ottenendo una risposta molto vaga ed imbarazzata. A seguito di tale risposta, il sen. Ripamonti sottolineava la gravità dell'accaduto ai colleghi e al Presidente della seduta, sen. Gianni Giroto;
il Presidente della 10^a Commissione permanente, sen. Gianni Giroto, faceva quindi notare al consigliere Tuccillo che non si possono esprimere pareri favorevoli su ipotetici emendamenti non depositati. Il consigliere Tuccillo, in evidente difficoltà, passava oltre nella sua relazione, si chiede di sapere:
come sia possibile che un'Istituzione diversa dal Parlamento, come l'AGCM, venga in possesso di un emendamento del Governo ad un disegno di legge prima che il Parlamento ne venga informato ufficialmente;
se sia intenzione del Governo favorire tale emendamento attraverso un suo preventivo informale invio a tutti i soggetti chiamati ad esprimere un parere in sede di audizione sull'A.S. 2469;
se e quali provvedimenti intenda prendere affinché vengano rispettate le prerogative del Senato in conformità alle procedure legislative e regolamentari.
(3-03139)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[DE POLI](#) - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.* - Premesso che:

l'aumento dei costi energetici e il conflitto in corso tra Russia e Ucraina hanno fatto lievitare i costi dei prodotti agroalimentari: il grano, il mais e i concimi hanno subito aumenti fino al 170 per cento con rincari su tutta la filiera agroalimentare;

in Veneto, dove l'agricoltura è strettamente legata alla promozione del territorio, tutti i settori dalla zootecnia all'ortofrutta, alla pesca e all'avicoltura stanno vivendo una situazione di grave difficoltà. Gli agricoltori stanno producendo sottocosto, basti pensare che oggi il prezzo del latte è uguale a quello di 40 anni fa a fronte di costi di produzione quadruplicati,

si chiede di sapere:

condividendo la posizione espressa in Parlamento di massima vicinanza e solidarietà al popolo e alle istituzioni ucraine e di sostegno alla ripresa dei negoziati affinché cessino le ostilità, quali misure il Ministro in indirizzo intenda adottare per tutelare il mondo dell'agricoltura che immancabilmente subirà le conseguenze delle ritorsioni contro la Russia varate in questi giorni drammatici;

se non reputi indispensabile ristrutturare i debiti intervenendo tempestivamente sulla formazione dei prezzi.

(4-06681)

[DE POLI](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

il settore del *fitness* e del *wellness* è stato tra i più penalizzati dalle misure normative adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, che si sono succedute dal marzo 2020 ad oggi, con provvedimenti che hanno protratto per mesi e mesi la chiusura totale delle strutture, alternati ad altri che ne hanno comunque fortemente disincentivato la fruizione, a fronte di ristori oggettivamente risibili e del tutto inadeguati ad invertire un *trend* destinato a portare al collasso l'intero

sistema, che ad oggi registra una riduzione degli accessi dal 60 all'80 per cento;
il quadro complessivo è ulteriormente aggravato dal peso dei rimborsi degli abbonamenti non fruiti nei mesi di chiusura, che per le strutture medie e grandi ha determinato costi che oscillano tra i 500.000 e i 700.000 euro, e dall'insopportabile incidenza dell'aumento dei costi dell'energia e del gas;
la gravità della situazione è tale da far presumere che il lasso di tempo necessario a riportare in equilibrio il rapporto tra costi ed entrate da abbonamento è quantificabile in 18-24 mesi;
nel periodo antecedente alla pandemia, i numeri del comparto del *fitness* e del *wellness* in Italia ne facevano un settore di estrema rilevanza economica, commerciale e sociale, con circa 70.000 addetti del settore, oltre 30.000 imprese, circa 18 milioni di clienti annui per un fatturato di 10 miliardi di euro all'anno, pari a circa lo 0,65 del PIL nazionale;
considerato che l'attività fisica e motoria praticata nelle palestre e nei centri *fitness* sotto la guida di persone esperte interviene positivamente sulla prevenzione e terapia di numerose patologie: migliora il controllo glicemico nella popolazione generale e della condizione metabolica nella popolazione diabetica; riduce il rischio di sviluppare malattie metaboliche, cardiovascolari e oncologiche; induce un miglioramento significativo dell'umore riducendo la sintomatologia depressiva,
si chiede di sapere:
se il Governo non reputi necessario intervenire, utilizzando anche le risorse disponibili dal PNRR, con provvedimenti che consentano ai frequentatori delle strutture sportive la detrazione fiscale delle spese sostenute;
se intenda prevedere un "*bonus* comparto *fitness* e *wellness*" analogo al "*bonus* terme";
se voglia diminuire l'imposizione fiscale, in particolare relativamente ai costi fissi delle strutture a sostegno del miglioramento della sicurezza e delle spese di investimento considerato che, di fatto, grazie alla prevenzione di varie patologie attraverso l'attività fisica, in un'ottica di breve-medio termine, i costi a carico del SSN sono destinati a ridursi notevolmente a beneficio delle casse dello Stato.

(4-06682)

[VESCOVI](#) - *Ai Ministri della transizione ecologica, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dello sviluppo economico.* - Premesso che:

il 15 novembre 2019 Terna ha inaugurato la nuova interconnessione di trasmissione elettrica Italia-Montenegro;

l'infrastruttura è il risultato di una strategica cooperazione bilaterale, di impatto regionale ed europeo in ambito industriale ed energetico, fondata su accordi intergovernativi tra i due Paesi firmati nel 2007 e nel 2010;

l'interconnessione ha una lunghezza complessiva di 445 chilometri, di cui 423 di cavo sottomarino con una profondità massima di 1.200 metri e collega le stazioni di conversione di Cepagatti (Pescara) in Italia e Lastva (Kotor) in Montenegro; l'elettrodotta ha una capacità complessiva di trasporto in corrente continua di 1.000 megawatt fino a un massimo di 1.200, in due poli da 500 megawatt fino a un massimo di 600 ciascuno, sia in importazione che in esportazione, per un investimento totale in capo a Terna pari a circa 1,15 miliardi di euro;

il progetto prevede la realizzazione di due stazioni di conversione AC/DC (a corrente alternata e continua) a due poli, rispettivamente a Cepagatti ed a Kotor e la posa di due cavi di potenza sottomarini a cui si aggiunge un cavo in fibra ottica per le comunicazioni tra le due stazioni; con il pieno completamento delle due stazioni, già pronto per accogliere entrambi i poli, e del primo cavo di interconnessione, a dicembre 2019 è entrato in esercizio commerciale il primo polo da 600 megawatt; nel 2021 è stato installato il cavo in fibra ottica che collegherà le stazioni di conversione di Cepagatti e Lastva; la posa del secondo cavo ed il conseguente completamento del secondo polo da 600 megawatt è posticipato al verificarsi di condizioni relative alla creazione di un mercato elettrico liquido nei Balcani ed alla firma di accordi relativa allo sviluppo e realizzazione di infrastrutture di trasmissione strategiche nell'area; tali presupposti, con un supporto di coordinamento istituzionale e gestione focalizzata, possono essere realizzati durante il 2022-2023; il tempo previsto per la realizzazione e la posa del secondo polo è da stimarsi in 2 anni;

valutato infine che Terna ha ripresentato nel proprio piano di sviluppo il completamento del progetto, prevedendo l'entrata in esercizio del secondo polo entro il 2026. Ha inoltre svolto uno studio di analisi del rapporto tra costi e benefici che conferma l'utilità del progetto per il sistema; la stazione di conversione è già realizzata per entrambi i poli, cioè per completare il progetto è necessaria solamente la posa del secondo polo; gli ulteriori 600 megawatt di capacità di trasmissione corrispondono alla costruzione di una possibile nuova produzione di 3 grandi impianti di produzione, si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno porre in atto iniziative utili a velocizzare il processo di ampliamento delle capacità di interconnessione energetica tra le parti, e se intendano perseguire un dialogo costante e sempre maggiore con le istituzioni e con i maggiori *player* nel settore elettrico dell'area, anche nell'ottica dell'allargamento del modello di collaborazione implementato con successo in Montenegro.

(4-06683)

[PITTELLA](#) - *Ai Ministri del turismo, della cultura e dell'interno.* - Premesso che:

l'Associazione italiana alberghi per la gioventù è ente storico e patrimonio del Paese, che è stata costituita con l'intervento, tra gli altri, dei rappresentanti del Ministero dell'interno, del commissario straordinario dell'Ente nazionale industrie turistiche, della Direzione generale del turismo, del Commissario nazionale gioventù italiana, con un apporto economico iniziale da parte dello Stato, come fondo di dotazione;

l'Associazione è ente morale a seguito del decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1948, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro degli affari esteri, nonché riconosciuto quale ente assistenziale a carattere nazionale con decreto del Ministro dell'interno 6 novembre 1959, n. 10.18404/12000°40; infine, con il decreto-legge n. 97 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 203 del 1995, è stato riconosciuto definitivamente ente culturale;

inoltre, l'Associazione è inclusa tra le "organizzazioni non governative" segnalate dall'ONU tra gli enti di sviluppo sociale;

l'Italia, anche grazie ad AIG, è da sempre Paese membro qualificato della "International youth hostel federation", di cui fanno parte oltre 80 nazioni;

l'Associazione si è sempre occupata di agevolare la promozione della cultura italiana, dei siti paesaggistici, culturali e dei siti riconosciuti patrimonio dell'UNESCO, anche attraverso la medesima rete della "International youth hostel federation";

il Governo, a più riprese, ha confermato di essere a conoscenza della situazione in cui versa l'Associazione italiana alberghi per la gioventù;

il Ministro del turismo, rispondendo a diversi atti di sindacato ispettivo, tra cui l'interrogazione 4-06059, ha ribadito che intende "individuare ogni ulteriore soluzione utile a livello normativo, che consenta di affrontare la difficile situazione in cui versa l'Associazione, tutelarne il patrimonio e il livello occupazionale, per evitarne la chiusura definitiva e salvaguardarne le descritte attività che, per il settore del turismo, assumono particolare rilievo";

da ultimo, il Ministro per le politiche giovanili, rispondendo all'interrogazione 4-09793, presentata alla Camera dei deputati, ha sottolineato di aver espresso parere favorevole alle norme presentate, con una riformulazione tesa ad un maggiore coinvolgimento del Dipartimento per le politiche giovanili e del servizio civile universale;

analoghe risposte sono state date dal Governo, intervenendo in aula alla Camera dei deputati, in risposta agli atti 2-01285 e 3-02654;

la Camera dei deputati ha approvato l'ordine del giorno 9/2305/99 nel corso dell'esame del disegno di legge di bilancio per il 2020;

tutte le forze politiche, sia alla Camera che al Senato, a più riprese, hanno presentato analogo emendamento che non ha tuttavia trovato spazio nel corso dell'esame di diversi decreti-legge, nonostante i pareri favorevoli dei Ministri del turismo e per le politiche giovanili;

il perdurare della situazione rischia di compromettere, irrimediabilmente, il patrimonio materiale e immateriale;

la gravissima crisi economica che ha colpito l'Italia a causa del COVID-19 rende necessario adottare

misure e strumenti di sostegno al turismo e in particolare delle categorie più svantaggiate, tra cui rientrano quelle giovanili e quelli a basso reddito, si chiede di sapere se e quali misure, tempestive, il Governo ritenga di adottare per tutelare il marchio storico, il patrimonio mobiliare e immobiliare, i servizi di utilità sociali dell'ente ed il livello occupazionale.

(4-06684)

[ANASTASI](#) - *Ai Ministri dell'interno, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione*

. - Premesso che:

con le determine sindacali n. 26 e n. 27 del 1° dicembre 2021 adottate dal sindaco di Giarre (Catania), ai sensi dell'art. 14 della legge regionale n. 7 del 1992 e successive modifiche ed integrazioni, sono stati nominati rispettivamente un esperto legale e un esperto finanziario, in virtù dei richiamati poteri del sindaco e delle sue peculiari funzioni generali d'indirizzo, impulso, proposta, direzione, coordinamento e controllo nei confronti sia degli organi collegiali che degli uffici burocratici, a tutela degli interessi pubblici dell'ente comunità;

le suddette determine richiamano confusamente una serie di norme di legge e di sentenze della Corte dei conti, a sostegno della legittimità degli atti medesimi, quasi a voler giustificare e difendere preventivamente le nomine stesse;

considerato che, a quanto risulta all'interrogante:

il conferimento degli incarichi, con decorrenza immediata, è avvenuto in assenza di una contestuale assunzione del relativo impegno di spesa, in evidente contrasto con l'ordinamento contabile;

il designato esperto finanziario risulterebbe, inoltre, in posizione di conflitto di interessi con la stessa amministrazione, poiché il Comune di Giarre si è costituito parte civile nei confronti dello stesso esperto (già dirigente finanziario del Comune medesimo), in un procedimento in corso al momento della nomina;

ritenuto che:

le nomine sarebbero, altresì, in contrasto con la situazione finanziaria dell'ente, in considerazione della mancata approvazione del bilancio stabilmente riequilibrato, trattandosi di ente che versa in stato di dissesto, e quindi in palese contraddizione con le connesse previsioni di legge di cui all'art. 163, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000 (testo unico degli enti locali), che prevedono che "Nel corso della gestione provvisoria l'ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente";

l'obbligo di riduzione delle spese connesso alla dichiarazione di dissesto, di cui agli articoli 259 e seguenti del testo unico, è stato deliberatamente ignorato;

a parere dell'interrogante, parimenti violate dalle suddette determine sono state le "Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico", di cui al decreto legislativo n. 39 del 23013 in combinato disposto con la normativa anticorruzione,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti riportati;

quali provvedimenti intenda assumere per chiarire la legittimità degli atti adottati e più in generale per tutelare il buon andamento della pubblica amministrazione, anche ai fini della prevenzione del conflitto di interessi e del contrasto alla corruzione.

(4-06685)

[PARAGONE](#), [DE VECCHIS](#), [GIARRUSSO](#), [MARTELLI](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dello sviluppo economico e del turismo.*

. - Premesso che giovedì 24 febbraio 2022, in occasione delle audizioni informali sul disegno di legge n. 2469 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021), in Senato, in 10ª Commissione permanente "Industria, commercio, turismo", il capo di gabinetto dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), dottoressa Maria Tuccillo, ha affermato: "in merito alle concessioni balneari, l'Autorità apprezza quanto previsto nelle nuove disposizioni di cui agli articoli 2-bis e 2-ter del Ddl, vale a dire che, a partire dal gennaio 2024,

le concessioni in scadenza o in essere sulla base di proroghe o rinnovi ai sensi della legge n. 145/2018 e del decreto legge n. 104/2020, verranno affidate con procedure di gara";

considerato che:

il provvedimento non contiene alcun articolo con la suddetta numerazione e, alla richiesta di chiarimento da parte di uno dei commissari, la dottoressa avrebbe fatto riferimento ad un emendamento del Governo, non trasmesso al Senato;

quest'affermazione ha scaturito un dibattito tra la Tuccillo e altri senatori i quali si chiedevano come fosse possibile che l'AGCM conoscesse in anticipo emendamenti del Governo di cui il Parlamento era ignaro e sui quali, evidentemente, non era possibile esprimere valutazioni;

visto che nell'emendamento depositato dal Governo non è presente il riconoscimento dell'intero valore commerciale a titolo di indennizzo per i gestori uscenti,

si chiede di sapere:

se il Governo intenda chiarire urgentemente come sia stato possibile anticipare a una istituzione diversa dal Parlamento come l'Autorità garante per la concorrenza e il mercato un proprio emendamento;

se non ritenga grave e lesivo delle prerogative del Parlamento quanto accaduto;

se non ritenga che una misura del genere, che coinvolge centinaia di imprese e microimprese italiane, sarebbe dovuta essere il frutto del confronto fra le parti interessate nel dibattito parlamentare e non mera emanazione dell'Esecutivo.

(4-06686)

[URRARO](#), [MARIN](#), [VALLARDI](#), [BERGESIO](#), [ZULIANI](#), [PIANASSO](#), [FREGOLENT](#), [BAGNAI](#), [ALESSANDRINI](#), [LUNESU](#), [BRIZIARELLI](#), [RICCARDI](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

la Corte costituzionale ha pronunciato la sentenza n. 22, depositata il 27 gennaio 2022, a seguito di giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 206 e 222 del codice penale e dell'articolo 3-ter del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52 (Disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari), promosso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Tivoli con ordinanza dell'11 maggio 2020;

nella sua pronuncia la Corte ha affermato che l'applicazione concreta delle norme vigenti in materia di residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS) nei confronti degli autori di reato affetti da patologie psichiche presenta numerosi profili di frizione con i principi costituzionali;

nella sentenza si ricorda che le REMS sono state concepite dal legislatore, nel 2012, come strutture residenziali caratterizzate da una logica radicalmente diversa dai vecchi ospedali psichiatrici giudiziari (OPG), che erano esclusivamente custodiali. Le REMS, pensate invece in funzione di un percorso di progressiva riabilitazione sociale, sono strutture che devono favorire il mantenimento o la ricostruzione dei rapporti con il mondo esterno, alle quali il malato mentale può essere assegnato soltanto quando non sia possibile controllarne la pericolosità con strumenti alternativi, per esempio con l'affidamento ai servizi territoriali per la salute mentale;

l'assegnazione alle REMS resta però nell'ordinamento italiano una misura di sicurezza, disposta dal giudice penale non solo a scopo terapeutico, ma anche per contenere la pericolosità sociale di una persona che ha commesso un reato. Ciò comporta, ha osservato la Corte, la necessità di rispettare i principi costituzionali sulle misure di sicurezza e sui trattamenti sanitari obbligatori, tra cui la riserva di legge: ossia l'esigenza che sia una legge dello Stato a disciplinare la misura, con riguardo non solo ai "casi" in cui può essere applicata, ma anche ai "modi" con cui deve essere eseguita;

al contrario, oggi la regolamentazione delle REMS è solo in minima parte affidata alla legge; in gran parte è rimessa ad atti normativi secondari e ad accordi tra Stato e autonomie territoriali, che rendono fortemente disomogenee queste realtà da regione a regione;

la Corte ha poi sottolineato che a causa dei suoi gravi problemi di funzionamento il sistema non tutela in modo efficace né i diritti fondamentali delle potenziali vittime di aggressioni, né il diritto alla salute del malato, il quale non riceve i trattamenti necessari per aiutarlo a superare la propria patologia e a

reinserirsi gradualmente nella società;

la Corte ha inoltre osservato che la totale estromissione del Ministro della giustizia da ogni competenza in materia di REMS, e dunque in materia di esecuzione di misure di sicurezza disposte dal giudice penale, non è compatibile con l'articolo 110 della Costituzione, che assegna al Guardasigilli la responsabilità dell'organizzazione e del funzionamento dei servizi relativi alla giustizia, si chiede di sapere quali misure, anche di carattere normativo, il Ministro in indirizzo ritenga opportuno intraprendere al fine di superare le criticità evidenziate dalla Corte costituzionale.

(4-06687)

[VANIN](#), [TRENTACOSTE](#), [PAVANELLI](#), [PRESUTTO](#), [LEONE](#), [ROMAGNOLI](#), [MONTEVECCHI](#) - *Ai Ministri della cultura e del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

si apprende dalle notizie di stampa di questi giorni che la fondazione Musei civici Venezia è stata condannata dal Tribunale di Venezia con sentenza n. 106/2022, pubblicata il 15 febbraio 2022, per intermediazione illecita di manodopera;

in particolare i lavoratori e le lavoratrici dei servizi bibliotecari in appalto si erano mobilitati denunciando l'irregolarità della propria condizione lavorativa e per rivendicare la loro assunzione presso la fondazione;

tali lavoratori oramai da decenni lavoravano sotto le direttive della fondazione pur continuando a mantenere con le cooperative Coop Culture e Socioculturale, che hanno gestito formalmente l'appalto, il rapporto eminentemente amministrativo senza tuttavia svolgere alcun ruolo nell'organizzazione del lavoro, che è di fatto stato sempre svolto direttamente dalla fondazione;

dall'istruttoria è quindi emerso che la fondazione ha deciso e gestito in prima persona le attività, le mansioni da svolgere e finanche la selezione del personale, mentre le cooperative si sono limitate a fornire esclusivamente la manodopera;

considerato che:

la sentenza n. 106/2022 del Tribunale di Venezia ha riconosciuto che l'appalto dei servizi bibliotecari è un appalto fittizio e ha condannato la fondazione per intermediazione illecita di manodopera;

risulta agli interroganti che la modalità di gestione dei servizi bibliotecari e museali in generale come quella emersa nella fondazione Musei civici Venezia è diffusa su tutto il territorio nazionale e pertanto i lavoratori risultano inseriti stabilmente nel ciclo produttivo degli enti gestori e tali enti, oltre ad essere proprietari delle attrezzature necessarie per l'espletamento delle attività, organizzano tutta l'attività di cui al capitolato di appalto;

è presumibile che l'effetto della sentenza veneziana si ripercuoterà su tutto il territorio nazionale con conseguente proliferazione dei ricorsi a mezzo dei quali tutti i lavoratori del settore avanzeranno nelle competenti sedi territoriali le proprie pretese quanto meno per il riconoscimento delle differenze retributive tra il contratto multiservizi (il contratto nazionale generalmente utilizzato negli appalti per risparmiare sul costo della manodopera) e il contratto federculture, quello applicato ai dipendenti attualmente in servizio presso i vari enti o fondazioni;

si tratta di una brutta pagina in ordine alle politiche di esternalizzazione dei servizi pubblici all'insegna della precarietà e dell'affidamento dei servizi medesimi secondo il criterio del ribasso che va a pesare sui salari e sulle precarie condizioni lavorative,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti;

quali iniziative di propria competenza intendano intraprendere per dare corso alle opportune verifiche dello stato di diffusione di tali modalità organizzative sul territorio nazionale;

quali iniziative, nei limiti delle rispettive attribuzioni, intendano assumere in tempi celeri per porre rimedio alla situazione dei lavoratori e lavoratrici del settore e per garantire adeguati livelli retributivi.

(4-06688)

[LANNUTTI](#) - *Ai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della difesa e della cultura.* - Premesso che:

l'Italia, sulla base dell'articolo 11 della Carta costituzionale, ripudia la guerra, e di conseguenza condanna l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia;

in base agli accordi siglati a Minsk nel 2014 (tra Francia, Germania, Russia e Ucraina), il Governo ucraino avrebbe dovuto cessare dal compiere azioni di guerra (seppur limitate) contro i territori di Donetsk e Lugansk (nella regione del Donbass) e avrebbe dovuto riconoscere un'ampia autonomia a quelle due entità politiche;

sempre in base agli accordi di Minsk, il Governo ucraino avrebbe dovuto interrompere (e cancellare le norme varate negli ultimi 8 anni) la politica ostile rivolta all'amplessima minoranza di lingua russa. Politica che ha trasformato un Paese democratico in qualcosa di simile al Sudafrica;

in Ucraina vi sono state numerose e quotidiane violazioni della Carta fondamentale dei diritti dell'uomo, con una parte della popolazione privata *de facto* dei suoi diritti civili per pura discriminazione;

in base ad un accordo siglato nel 1989 tra gli Stati Uniti e l'allora Unione sovietica, gli USA si impegnavano a non allargare la NATO all'Europa dell'est, garantendo così un minimo di sicurezza alla Russia. Impegno largamente disatteso nel corso di questi tre decenni;

considerato che:

nell'ottobre 1962, in seguito alla decisione dell'Unione sovietica di trasferire a Cuba (a 200 chilometri dalle coste USA) missili nucleari, gli Stati Uniti disposero un blocco navale e minacciarono la guerra termonucleare. Le postazioni missilistiche sovietiche, infatti, si sarebbero trovate a troppo poca distanza dal confine statunitense, impedendo *de facto* a Washington qualsiasi reazione a un eventuale attacco nucleare da parte di Mosca, perché i missili avrebbero colpito il suolo USA troppo in fretta;

alla richiesta del Presidente russo Vladimir Putin di non allargare la NATO fino all'Ucraina (fatto che avrebbe portato al dispiegamento di missili nucleari a ridosso del confine russo e a poche centinaia di chilometri da Mosca), gli Stati Uniti hanno risposto prima di non poter assicurare la cosa e poi (dopo l'invasione russa dell'Ucraina) che l'entrata nella NATO da parte di Kiev potrebbe essere imminente;

nonostante ciò, appare comunque intollerabile l'operazione militare intrapresa dalla Russia, che sta causando ingenti danni e vittime civili innocenti, per la quale si esprime una ferma condanna;

considerato, inoltre, che, a quanto risulta all'interrogante:

il Governo italiano, invece di spingere verso una soluzione diplomatica, ha deciso di inviare armamenti all'Ucraina, compiendo due atti politici ben precisi: fornire armi a un Paese in guerra (cosa vietata dal diritto internazionale) e dichiarare nei fatti guerra alla Russia, in violazione dell'articolo 11 della Costituzione;

il Governo italiano, invece di trovare una soluzione alla crisi diplomatica che si sta trasformando anche in crisi economica e sociale, ha deciso di prolungare lo stato di emergenza (questa volta legandolo alla guerra), mortificando ancor di più il tessuto economico e anche sociale. Decisione che non ha precedenti nella storia recente per nessuna guerra, nemmeno per le guerre che hanno visto l'Italia coinvolta in prima persona con i propri soldati, e nemmeno per la guerra nell'ex Jugoslavia che si svolgeva a poche decine di chilometri dal confine;

visto, infine, che, a quanto risulta all'interrogante:

perfino la norma consolidata (anche se non scritta) che separa rigidamente la politica dallo sport è stata calpestata, portando alla decisione di escludere le squadre russe di *club* e nazionali, e singoli atleti, da tutte le competizioni internazionali. Tanto per mostrare l'assurdità di questa decisione, il boicottaggio sportivo non accadde nemmeno quando l'Italia andò a giocare la finale di coppa Davis nel Cile di Pinochet fresco di *golpe*; l'intero consesso sportivo mondiale partecipò nel 2018 alle olimpiadi di Pyongyang, proprio nel periodo in cui la Corea del Nord era stata accusata da tutti gli organismi internazionali di violare i diritti umani e di voler scatenare una guerra globale grazie agli esperimenti nucleari che stava conducendo; le squadre e gli sportivi statunitensi e britannici non vennero esclusi da nessuna competizione dopo che quei due Paesi invasero illegalmente l'Iraq nel 2003; e più in generale una decisione del genere non è stata mai presa da nessuna federazione sportiva internazionale;

il teatro alla Scala di Milano ha annullato i concerti del direttore d'orchestra russo Valerij Gergiev, reo di avere commesso un reato d'opinione. Ovvero, di non aver attaccato moralmente l'invasione russa dell'Ucraina. L'università "Bicocca" di Milano ha cancellato quattro lezioni gratuite e aperte a tutti su Dostoevskij da parte dell'autore Paolo Nori. E i boicottaggi di Gergiev e Nori sono solo due dei tanti

episodi registrati nelle istituzioni culturali italiane,
si chiede di sapere:

se il Governo non ritenga di dover recedere dalla fornitura di armi all'Ucraina, adoperandosi per soluzioni diplomatiche e per il rafforzamento del dialogo che porti alla *de-escalation* del conflitto, auspicato *in primis* da papa Francesco;

se non ritenga urgente contribuire al rafforzamento del dialogo tra le parti, diretto alla cessazione della guerra, più che a decisioni atte ad inasprire le ostilità;

se non ritenga giusto separare lo sport e la cultura dalla politica, facendo sì che le azioni politiche non si trasformino in una persecuzione ideologica;

se non ritenga necessario far cessare lo stato di emergenza, ingiustificato sia dal punto di vista pandemico sia da quello bellico, per poter finalmente far riprendere un Paese allo stremo;

se non ritenga giusto lavorare per rispettare gli accordi internazionali presi oltre 30 anni or sono, che garantivano la sicurezza della Russia attraverso il non allargamento della NATO nell'Europa dell'est.

(4-06689)

[BOTTO](#), [CRUCIOLI](#), [MORONESE](#), [ORTIS](#), [GIANNUZZI](#), [LANNUTTI](#) - *Ai Ministri dell'interno e degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:

dal 1° marzo 2021, in ottemperanza a quanto stabilito dall'articolo 24, comma 4, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, è consentito registrarsi all'agenda passaporti, utilizzando esclusivamente il sistema pubblico di identità digitale (SPID) con la propria identità digitale, volto a consentire l'accesso a qualunque servizio con un solo PIN (*personal identification number*), universalmente accettato, in modo che il cittadino possa autenticarsi una sola volta presso uno dei gestori di identità digitali, ed utilizzare tale autenticazione con qualunque erogatore di servizi *on line*, pubblico e privato, italiano e dell'Unione europea;

si segnala che le procedure connesse mediante il sistema elettronico in realtà non funzionano in modo efficiente, in quanto, per alcuni utenti, il sistema non consente la corrispondenza con riferimento alle province: ad esempio inserendo nel sistema la città di residenza Genova e indicando come provincia Genova il sistema produce un errore in cui la provincia non viene riconosciuta come valida, impedendo così di proseguire nella richiesta del passaporto;

secondo informazioni in possesso degli interroganti, pochissimi commissariati della Polizia di Stato disponibili, spesso in comuni diversi da quelli di residenza, sono in grado di offrire il servizio e, qualora si cerchi di prenotare in queste poche strutture, il sistema informatico notifica dell'avvenuto errore in quanto si tratta di un comune diverso; inoltre si segnala che i commissariati disponibili, una volta selezionati, non comunicano quasi mai la disponibilità oppure comunicano l'eventuale possibilità a distanza di mesi;

a giudizio degli interroganti, in concomitanza peraltro con la situazione drammatica legata al conflitto in corso in Ucraina, che coinvolge inevitabilmente l'Europa e il nostro Paese, le nuove disposizioni legate al diritto di accesso digitale per il passaporto appaiono fortemente inefficaci;

l'interfaccia della piattaforma utilizzata appare antiquata e poco utilizzabile e non corrisponde alle regole di fruibilità comunemente utilizzate nelle piattaforme digitali di maggior diffusione (come ad esempio la piattaforma "IO", utilizzata con successo sia dall'amministrazioni locali che da quelle nazionali per la gestione di diverse pratiche che riguardano il cittadino e come sportello unico di riferimento anche per pagamenti per verso la pubblica amministrazione) come invece servirebbe attualmente, considerando la necessità di coloro che in qualche maniera sono implicati nella guerra ai confini con la Russia per motivi disparati, dai ricongiungimenti familiari a necessità di spostamenti di varia natura, che necessitano di ricevere in tempi brevi il passaporto, indispensabile per gli spostamenti internazionali;

risulta indifferibile prevedere adeguate misure volte a colmare le attuali difficoltà per l'accesso alla registrazione dell'agenzia passaporti e consentire ai richiedenti di ottenere in tempi rapidi l'indispensabile documento di riconoscimento,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza delle criticità esposte;

quali iniziative di competenza urgenti e necessarie intendano assumere al fine di risolvere le difficoltà connesse alla piattaforma digitale di rilascio del passaporto ed alla disponibilità di commissariati attivi nell'erogazione, considerato che la normativa vigente concede il rilascio esclusivamente a seguito di prenotazione di appuntamento da parte dell'utente nell'agenda elettronica, le cui procedure di accesso attualmente non consentono la disponibilità a causa della carenza del servizio offerto e la cui prestazione (stanti le condizioni emergenziali che la comunità internazionale sta affrontando) risulta peraltro di estrema impellenza;

a quale organizzazione sia affidata infine la gestione della piattaforma informatica a disposizione dei commissariati di pubblica sicurezza per l'abilitazione del servizio informatico denominato "agenda passaporti" e se non convengano invece sulla necessità di avvalersi di piattaforme informatiche più usabili, adatte all'uso con interfaccia da dispositivo mobile, anche in considerazione del maggior accesso ad *internet* da questi dispositivi rispetto ai tradizionali *computer*, come, a titolo di esempio, quella della pubblica amministrazione denominata: "IO", i cui servizi forniti agli utenti appaiono particolarmente accessibili, efficienti e rapidi.

(4-06690)

[RENZI](#), [FARAONE](#), [SBROLLINI](#) - *Al Ministro dell'università e della ricerca.* - Premesso che:

a seguito dell'invasione del territorio ucraino ad opera dell'esercito russo, l'università "Bicocca" ha deciso per la cancellazione di un corso su Dostoevskij, tenuto dallo scrittore Paolo Nori;

la cancellazione è stata motivata dall'università adducendo come motivazione quella di "evitare ogni forma di polemica, soprattutto interna, in quanto momento di forte tensione";

considerato che:

Fedor Dostoevskij appartiene a quel novero di autori che rappresentano i pilastri della letteratura occidentale e che dunque non sono da ascrivere a espressione della cultura di uno Stato piuttosto che di un altro, ma vanno riconosciuti quale patrimonio dell'umanità;

le opere di Dostoevskij hanno indirizzato al pensiero e alla libertà e in esse si trovano molti riferimenti al rapporto tra la Russia e l'Occidente, oltre che, come ricordato dallo scrittore Paolo Nori: "nel 1849, fu condannato a morte perché aveva letto una cosa proibita";

la vita e le opere di Fedor Dostoevskij risultano, quindi, formative ed esemplari per le studentesse e gli studenti italiani e come tali escluderle da un percorso formativo risulterebbe distorsivo e pienamente in linea con una pericolosa vulgata mondiale di "cancel culture";

la condanna decisa della guerra di Putin all'Ucraina non appare in alcun modo collegata o collegabile all'azione dell'università Bicocca di Milano di sospendere il corso su Dostoevskij. Si ritiene che, al contrario, bisognerebbe incentivare la conoscenza dello scrittore russo proprio in antitesi al regime guidato da Vladimir Putin e ad ogni forma di illiberale diritto alla libertà di cultura,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo fosse a conoscenza di quanto riportato e se possa fare chiarezza sull'accaduto, per quanto di competenza, al fine non solo di attivarsi affinché l'università Bicocca rettifichi la decisione di sospendere il corso sullo scrittore russo Fedor Dostoevskij, ma di comprendere ed esplicitare le motivazioni etiche, pedagogiche e culturali che hanno portato a una tale decisione.

(4-06691)

[SANTANGELO](#), [LANZI](#), [PAVANELLI](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

con una nota, resa pubblica il 24 febbraio 2022, l'ordine dei medici chirurghi e odontoiatri della provincia di Trapani ha manifestato forte preoccupazione in merito ad alcune criticità presenti nelle strutture ospedaliere della provincia e sui carichi di lavoro del personale sanitario in alcune aree di intervento dei nosocomi trapanesi, richiedendo un incontro urgente al commissario straordinario dell'Azienda sanitaria provinciale (ASP) di Trapani, Paolo Zappalà;

dalla nota nonché da numerose segnalazioni ricevute dagli interroganti, è noto che nei nosocomi trapanesi a causa di una grave e strutturale carenza di personale medico, infermieristico e paramedico viene quotidianamente messa a rischio l'erogazione dei servizi sanitari fondamentali ai cittadini;

l'annosa carenza di personale e il crescente fenomeno del transito del personale verso la sanità privata, anche convenzionata, determinano quotidiani disagi nel corretto funzionamento dei presidi sanitari, ma

anche nelle condizioni lavorative dei dipendenti, sovente costretti a far fronte a carichi di lavoro insostenibili;

il COVID-19 ha ulteriormente aggravato la situazione, incrementando i carichi di lavoro e i disagi organizzativi anche per i medici di medicina generale, che si trovano a dover conciliare la gestione delle procedure burocratiche e amministrative con le normali attività cliniche;

l'organizzazione complessiva della sanità provinciale, oltre a creare difficoltà lavorative per medici e operatori sanitari, determina disservizi per i pazienti con liste di attesa per visite mediche ed esami diagnostici che vanno oltre ogni ragionevole termine. A titolo esemplificativo, per una visita cardiologica e diabetologica, a Trapani, ad oggi occorre aspettare fino a giugno 2022 presso la cittadella della salute, oppure a novembre 2022 presso l'ospedale "Sant'Antonio Abate", quindi rispettivamente 120 o 270 giorni di attesa. Occorre aspettare fino a maggio 2022 per fissare una visita diabetologica a Marsala, a 30 chilometri di distanza e dunque con le conseguenti difficoltà nello spostamento. Secondo quanto riferito agli interroganti, nella fattispecie il motivo della lunga lista d'attesa risiederebbe nell'avvenuto pensionamento del medico diabetologo in servizio presso l'ospedale di Trapani e nella mancata indicazione di un sostituto;

risulta inoltre che, per l'effettuazione di una visita ematologica, i pazienti trapanesi vengono tuttora indirizzati a Castelvetro, mentre per gli esami vengono mandati a Marsala presso una struttura privata convenzionata o a Palermo. Anche in questo caso, si tratterebbe della conseguenza del fatto che chi effettuava questa analisi del sangue presso il nosocomio trapanese è andato in pensione ormai nel 2020;

tra le richieste espresse con la nota, i medici trapanesi chiedono al commissario straordinario dell'ASP una revisione dell'organizzazione della rete ospedaliera a partire dalla gestione delle aree d'emergenza dei vari presidi ospedalieri, l'incremento dei posti letto da destinare al ricovero dei pazienti, nonché il miglioramento della qualità dei luoghi di lavoro che costringono molti medici a lasciare le strutture sanitarie pubbliche trapanesi;

ritenuto altresì che questo stesso disagio, invero, è diffuso sull'intero territorio nazionale, come confermato dalla mobilitazione nazionale indetta dal Sindacato medici italiani e dal Sindacato italiano medici del territorio,

si chiede di sapere:

quali iniziative, per quanto di competenza, il Ministro in indirizzo intenda assumere al fine di porre rimedio alla grave carenza organica presente nelle strutture sanitarie pubbliche del trapanese che determina carichi di lavoro insostenibili per il personale medico e sanitario, nonché gravi disservizi per i cittadini;

quali misure, nei limiti delle proprie attribuzioni, intenda adottare per migliorare le condizioni lavorative del personale sanitario trapanese che sono alla base della scelta di lasciare le strutture pubbliche in favore di strutture private o convenzionate;

in che modo ritenga di intervenire per ridurre il carico burocratico gravante sui medici, ulteriormente incrementato a seguito della pandemia, che sottrae tempo e altre risorse alla attività di diagnosi e terapia.

(4-06692)

[PAVANELLI](#) - *Ai Ministri della transizione ecologica e dell'interno.* - Premesso che: negli ultimi due anni, si sono verificati sei incendi nella regione Umbria, di cui quattro solo nel comune di Terni;

una settimana fa un incendio di vaste proporzioni aveva interessato l'azienda Ferrocarril di Maratta, sempre nel ternano;

l'ultimo pochi giorni fa presso un'azienda di trasporti, a Terni, che ha interessato *gazebo* e capannoni contenenti materiali in legno e plastica. L'incendio è stato così forte da richiedere il supporto dei Vigili del fuoco del capoluogo e della Regione Lazio;

sono evidenti le conseguenze di tali eventi in termini di inquinamento atmosferico e del suolo, a cui si aggiunge, in termini di operazioni di spegnimento da parte dei Vigili del fuoco, di interventi di tutela della popolazione, di monitoraggi ambientali e di investigazioni da parte di ARPA (Agenzia regionale

per la protezione ambientale) nonché di bonifica, l'elevato impegno di risorse, che andrebbe piuttosto evitato con il rispetto dei criteri operativi e gestionali indicati dalle "linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi" del 21 gennaio 2019;

in via precauzionale, nel territorio comunale di Terni sono state chiuse le scuole e disposti altri divieti tra i quali la raccolta e il consumo di prodotti alimentari coltivati;

considerato che:

si tratta del sesto rogo di rifiuti in Umbria, e il terzo nel territorio di Terni, che ha interessato anche impianti di stoccaggio, trattamento e smaltimento di materiali speciali;

si coglie in alcune dichiarazioni di rappresentanti delle istituzioni comunali e regionali una sottovalutazione degli eventi e delle possibili circostanze che li hanno determinati,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non intendano predisporre un intervento di verifica sulla qualità dei controlli e del monitoraggio degli impianti a rischio, della messa in sicurezza, con particolare attenzione alle zone interessate dagli episodi più recenti, nonché sulle azioni di contrasto e prevenzione predisposte dalle autorità e istituzioni competenti.

(4-06693)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

1^a Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione):

3-03140 del senatore Fenu ed altri, sulla piattaforma digitale per l'erogazione di benefici economici concessi dalle pubbliche amministrazioni;

7^a Commissione permanente(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-03136 della senatrice Moronese ed altri, sul recupero dell'abbazia di santa Maria della Ferrara a Vairano Patenora (Caserta);

8^a Commissione permanente(Lavori pubblici, comunicazioni):

3-03138 del senatore D'Alfonso ed altri, sulla messa in sicurezza del ponte Guastonaccio sulla strada provinciale 97 nel comune di Paglieta (Chieti).

